

Don Roberto Paola

IL DIRITTO DEL SACERDOTE A CELEBRARE L'EUCARISTIA

SCELTA DELLE FORME RITUALI E UTILITAS FIDELIUM NELLA CELEBRAZIONE DELL'EUCARISTIA:

- CELEBRAZIONE CON O SENZA LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI;
- FACOLTA' DI CONCELEBRARE, E LIBERTA' DI NON CONCELEBRARE;
- POSSIBILITA' DI CELEBRARE NELLA FORMA STRAORDINARIA DEL MESSALE
ROMANO DEL 1962;
- POSSIBILITA' PER GLI ANGLICANI DI USARE IL LORO RITO SE IN
COMUNIONE CON ROMA.

PREFAZIONE

Il diritto del Sacerdote a celebrare, è un tema distintamente presente nel Magistero della Chiesa, e in particolare nei testi del Concilio Vaticano II e nel Codice di Diritto Canonico: la raccomandazione con materna sollecitudine che la Chiesa fa al Sacerdote per la celebrazione quotidiana della Santa Messa, è oggetto del mio interesse e della mia ricerca.

Il rinnovamento liturgico del Concilio Vaticano II ha offerto ai Sacerdoti alcune forme per un proficuo esercizio del diritto della celebrazione della Messa: la Santa Messa con il popolo, che è la forma precipua di celebrazione dell'Eucaristia; la possibilità di concelebrazioni con altri confratelli nel Sacerdozio, particolarmente apprezzata nelle comunità religiose; vi si aggiunge ora la possibilità di celebrare nella forma straordinaria del Rito Romano, a partire già dal Motu Proprio "*Summorum Pontificum*", che, in modo atto, accresce nel Sacerdote la coscienza della venerabilità di questo Sacro Rito.

Queste possibilità di scelta, legate certamente tuttavia anche all'"*utilitas fidelium*", costituiscono per il Sacerdote un'insondabile ricchezza dei Tesori di Cristo, messa a disposizione della Chiesa per l'edificazione e santificazione dei suoi ministri e del Popolo di Dio: per questo esse vanno conosciute, valorizzate per il bene stesso della Chiesa.

INDICE

| | |
|---|----|
| PREFAZIONE | 2 |
| ABBREVIAZIONI E SIGLE | 6 |
| BIBLIOGRAFIA | 11 |
| 1) Fonti | 11 |
| 2) Letteratura | 28 |
| INTRODUZIONE | 38 |
| CAPITOLO I: CAP. I. IL DIRITTO DEL SACERDOTE ALLA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA | 44 |
| 1. La potestà di Ordine ed il suo esercizio | 44 |
| 2. Le antiche fonti sul diritto del Sacerdote alla celebrazione della Messa | 50 |
| 3: Capacità e diritto del ministro a porre atti di potestà di Ordine | 66 |
| 4. La celebrazione individuale senza la partecipazione dei fedeli | 77 |
| CAPITOLO II: IL DIRITTO DI SCELTA DEL SACERDOTE: CONCELEBRAZIONE O SINGOLA CELEBRAZIONE | 90 |
| 1. La fase di elaborazione della normativa conciliare sulla concelebrazione di “Sacrosanctum Concilium” n. 57 | 90 |
| 2 La concelebrazione nella fase preparatoria del Concilio | 98 |

| | |
|--|-----|
| 3 La concelebrazione nelle discussioni conciliari | 104 |
| 3.1. Il lavoro delle commissioni conciliari | 104 |
| 3.2. Le “animadversiones” dei Padri Conciliari | 108 |
| 3.3: Il testo definitivo di “Sacrosanctum Concilium” n. 57 | 132 |
| 4: La concelebrazione negli altri documenti conciliari | 151 |
| 5. La concelebrazione nel magistero e nella legislazione postconciliare | 155 |
| 5.1: Il Decreto generale “Ecclesiae semper” ed il “Ritus Servandus in concelebrazione Missae” | 155 |
| 5.1.1: Il Decreto generale “Ecclesiae semper” | 156 |
| 5.1.2: Il “Ritus servandus in concelebrazione Missae” | 161 |
| 5.2: L’istruzione “Eucharisticum Mysterium” | 169 |
| 5.3: I documenti post-conciliari sotto il Pontificato di Papa Paolo VI (1965-1978) | 173 |
| 5.4: I documenti sulla concelebrazione sotto il Pontificato di Papa Giovanni Paolo II (1978-2005) e il can. 902 del CIC-1983 | 178 |

**CAPITOLO III: IL DIRITTO DEL SACERDOTE A CELEBRARE SECONDO
FORME ALTRE CHE QUELLA ORDINARIA DEL MESSALE ROMANO 203**

| | |
|--|-----|
| 1. La forma straordinaria del Rito Romano: la “Summorum Pontificum” | 203 |
| 1.1. Il pensiero del Cardinal Ratzinger sull’uso del Messale del 1962 | 153 |
| 1.2. Le prime tracce del Motu Proprio “Summorum Pontificum” nei documenti del Pontificato di Papa Benedetto XVI | 206 |
| 1.3. Il Motu proprio “Summorum Pontificum” | 211 |
| 1.4. Il Motu proprio “Ecclesiae unitatem” | 225 |
| 1.5 L’Istruzione “Universae Ecclesiae” | 228 |

| | |
|---|-----|
| 2. La “forma” Anglicana | 237 |
| 2.1. La “Pastoral Provision” | 237 |
| 2.2. La Costituzione Apostolica “Anglicanorum coetibus” e annesse “Ordinationes” | 243 |
| CONCLUSIONE | 261 |

ABBREVIAZIONI E SIGLE

| | |
|------------|--|
| AAS | = SEDES APOSTOLICA, <i>Acta Apostolicae Sedis</i> |
| ACVA. | = <i>Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II, apparando. Series I</i> (Antepreparatoria) vol I-IV (Typis Polyglottis Vaticanis 1960-1961). |
| ACV. | = <i>Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II</i> , vol I-IV (Typis Polyglottis Vaticanis 1970-1980). |
| ACVP. | = <i>Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando. Series II</i> (Praeparatoria), vol. I- III (Typis Polyglottis Vaticanis 1964-1969). |
| Ad. ap. | = Adhortatio apostolica |
| Alloc. | = Allocutio |
| ASS | = SEDES APOSTOLICA, <i>Acta Sanctae Sedis</i> |
| art. artt. | = articolo, articoli |
| can. | = canon, -is |
| cap. | = capitulum, -a |
| CCC. | = <i>Catechismus Catholicae Ecclesiae</i> |
| CCEO | = <i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.</i> |
| CEI. | = Conferenza Episcopale Italiana. |
| Cf. | = confer |
| CG. | = CONGREGATIO GENERALIS CONCILII |
| CIC 17 | = <i>Codex Iuris canonici, Pii X Pontificis Maximi</i> |

| | |
|------------------------|---|
| | iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus |
| <i>CIC</i> | = <i>Codex Iuris canonici</i> , auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus |
| cit. | = citatus, a, um |
| <i>CLC.</i> | = Commissio liturgica Conciliaris. |
| <i>CLP.</i> | = Commissio Liturgica Praeparatoria. |
| coept. | = coeptus |
| Cod. | = Codex |
| col. | = columna |
| <i>Communicationes</i> | = PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS (an. 1-15: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO; an. 16-21: PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICEM IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDUM; an. 22-31: PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS), <i>Communicationes</i> |
| Conc. | = Concilium |
| Congr. | = Congregatio |
| Const. | = Constitutio |
| Const. ap. | = Constitutio apostolica |
| <i>CSCD.</i> | = CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM |
| Decl. | = Declaratio |

| | |
|------------|---|
| Decr. | = Decretum |
| Def. | = Definitio, -nis |
| DS. | =DENZINGER-SCHÖNMETZER, <i>Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum</i> (cura: P. HÜNERMANN, Bologna 1995) |
| Direc. | = Directorium |
| dist. | = distinctio |
| ECEI. | = <i>Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana</i> |
| ed. | = editio, -nis |
| EV . | = <i>Enchiridion Vaticanum</i> , Documenti ufficiali della Santa Sede, 1976 ss. |
| ibid. | = ibidem |
| IGRM. | = <i>Institutio Generalis Missalis Romani</i> |
| Instr. | = Instructio |
| lat. | = latinus, a, um |
| LG. | = CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II: PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: <i>Lumen Gentium</i> |
| lib. | = liber |
| Litt. ap. | = Litterae Apostolicae |
| Litt. enc. | = Litterae Encyclicae |
| MANSI | = " <i>Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio</i> , Florentiae 1759-1798; repr. et cont. Parisiis 1901-1927. |

| | |
|--------------|--|
| <i>MR.</i> | = <i>Missale Romanum</i> , ex Decreto Sacrosanti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, I ed. 1970; II ed., 1983; III ed. 2000. |
| m. p. | = motu proprio |
| n. nn. | = numerus, -i |
| Notif. | = Notificatio |
| <i>OR.</i> | = <i>L'Osservatore Romano</i> , giornale quotidiano politico religioso, Città del Vaticano |
| p. | = pagina |
| par. | = paragraphum, i |
| <i>PG.</i> | = <i>Patrologiae cursus completus</i> . Series graeca, cura et studio J.P. Migne, Pariis, 1857-1866 |
| <i>PL.</i> | = <i>Patrologiae cursus completus</i> . Series latina, cura et studio J.P. Migne, Pariis, 1841-1855. |
| PP. | = PAPA |
| Pont. | = Pontificius, a, um |
| prol. | = prologus, i |
| Rescr. | = Rescriptum |
| Resp. | = Responsum |
| q. | = quaestio. |
| <i>RSCM.</i> | = <i>Ritus servandus in concelebratione Missae</i> |
| <i>SC.</i> | = CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II: PAULUS PP. VI UNACUM CONCILII PATRIBUS, Cost. ap. <i>Sacrosanctum Concilium</i> |
| S. C. CONC. | = SACRA CONGREGATIO CONCILII |

| | |
|---------------------|---|
| SCDF. | = SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI |
| S. C. RIT. | = SACRA CONGREGATIO RITUUM |
| <i>Summa Theol.</i> | <i>SUMMA THEOLOGIAE</i> |
| s. ss. | sequens, -tis |
| Tip. Pol. Vat. | Typis Polyglottis Vaticanis |
| tit. | titulus, -i |
| UR. | = CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II: PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Decr. <i>“Unitatis Redintegratio”</i> |
| vol. | = volumen, voluminis |

BIBLIOGRAFIA

1. Fonti

Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale, Romae, 1909 ss.

Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, Series I
(Antepreparatoria):

-vol. I: *Acta Summi Pontificis Ioannis XXIII*, Civitas Vaticana, 1960.

-vol II: *Consilia et vota Episcoporum ac Praelatorum*, Partes I-VIII et Appendices, Civitas Vaticana, 1960-1961.

-vol. III: *Proposita et monita SS. Congregationum Curiae Romanae*, Civitas Vaticana, 1960.

-vol. IV: *Studia et vota Universitatum et Facultatum Ecclesiasticarum et Catholicarum*, Partes I-III et Indices, Civitas Vaticana, 1960-1961.

Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, Series II (Praeparatoria):

-vol. I: *Acta Summi Pontificis Ioannis XXIII*, Civitas Vaticana, 1964.

-vol. II: *Acta Pontificiae Commissionis Centralis Praeparatione Concilii Oecumenici Vaticani II*, Partes I-IV, Civitas Vaticana, 1965-1968.

-vol. III: *Acta Commissionum et Secretariatum Praeparatorium Concilii Oecumenici Vaticani II*”, Partes I-II, Civitas Vaticana, 1969.

Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II:

-vol. I: *Periodus prima: Congregationes*, Partes I-IV, Civitas Vaticana, 1970-1971.

-vol. II: *Periodus secunda: Congregationes generales, Partes I-VI*, Civitas Vaticana, 1971-1973:

-vol. III: *Periodus tertia: Congregationes generales, Partes I-VIII*, Civitas Vaticana, 1970-1971.

-vol. IV: *Periodus quarta: Congregationes generales, Partes I-VII et Indices*, Civitas Vaticana, 1976-1980.

- vol. V: *Processus verbales, Partes I-III*, Civitas Vaticana, 1989-1991: Partes I-III: *Consilium praesidentiae* (1962); *Secretariatus de Conc. negotiis extra ordinem* (1962); *Commissio de Conc. laboribus coordinandis* (Sessiones I-XXIII: 23 octobris 1963 - 1 decembris 1965).
- vol. VI: *Acta Secretariae generalis, Partes I-IV*, Civitas Vaticana, 1996-1999.
- vol VII: *Indices, I-III*, Civitas Vaticana, 1980-1986.

BENEDICTUS PP. XIV, *Opera omnia*, in tomos XVII distributa, Prati, 1832-1844. (alia ed.: *Benedicti XIV, Opera omnia in unum Corpus Collecta*, in quindecim tomos distributa, cura: J. Remondini, Bassano, XV tom. in VII, 1767-1788.

BENEDICTUS PP. XV, Const. ap. *Incruentum altaris sacrificium*, 1915 aug. 10, in: AAS, an. 7 (1915) p. 401-404.

BENEDICTUS PP. XVI, Ep.: *Ad omnes Catholicae Ecclesiae Episcopos Ritus Romani*, 2007 iul. 7, Romae, apud S. Petrum, in: AAS, an. 99 (2007), p. 795-799.

-, Alloc.: *Ad Romanam Curiam ob omina natalicia*, 2005 dic. 22, Romae, apud S. Petrum, in: AAS, an. 98 (2006), p. 40-53.

-, Cost. Ap.: *Anglicanorum coetibus*, Romae, apud S. Petrum, in: AAS, an. 101 (2009), p. 939-942.

-, m. p., *Ecclesiae unitatem*, 2009 aug. 7, in: AAS, an. 101 (2009) p. 710-711.

-, m. p., *Omnium in mente*, 2009, Romae, apud S. Petrum, in: AAS, an. 102 (2010), p. 8-10.

-, Adhort. Ap. *Sacramentum Caritatis*, 2007 febr. 22, Romae, apud S. Petrum, in: AAS, an. 99 (2007), p. 105-180.

-, Litt. ap. m. p., *Summorum Pontificum*, 2007 iul. 7, Romae, apud S. Petrum, in: AAS, an. 99 (2007), p. 777-781.

Caeremoniale Episcoporum iussu Clementis VIII Pontificis Maximi novissime reformatum, 1600.

CLEMENS ROMANUS (Sanctus), *Epistula ad Corinthios I*, in J. P. MIGNE, *Patrologia cursus completo* (series Graeca), tom. I, col. 199-348.

Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Romae, 1917, in: AAS, an. 9 (1917) pars II.

Codex canonum Ecclesiarum Orientalium, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Civitas Vaticana, 1990, in: AAS, an. 82 (1990), p. 1045-1363. Testo ufficiale lat. e vers. italiana di B. TESTACCI, 3° ed., Bologna 1995, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XII, p. 695-1091.

Codex iuris canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Civitas Vaticana, 1983, in: AAS., an. 75 (1983), pars. II.

COMMISSIO THEOLOGICA INTERNAZIONALIS, *Documenti 1969-2004*, Bologna, 2006.

COMMISSION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE, *Le Diaconat: Evolution et Perspectives*, Romae, 2002 sept. 30, in:

[http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfai
th_pro_05072004_diaconate_fr.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfai
th_pro_05072004_diaconate_fr.html)

CONCILIUM ARELATENSE (ARLES) I, SILVESTER I PP. UNA CUM CONCILII PATRIBUS (coept. 1 Aug. 314), *Epistola Synodi arelatensi ad Silvestrum Papam, de rebus in gestis et canonibus ab ea contitutis*, lex XX, in: J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima collectio*, vol. II, Paris-Arnheim-Leipzig, 1759, col. 473.

CONCILIUM ARVERNENSE, AGAPETUS PP. I UNA CUM CONCILII PATRIBUS, (coept. 6 idus Nov. 535), can. XV, in: J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima collectio*, vol. VIII, Paris-Arnheim-Leipzig, 1762, col. 862.

CONCILIUM OECUMENICUM CARTHAGINENSE IV, ZOSIMUS PP. UNA CUM CONCILII PATRIBUS (coept. 1 Maii 418), can. XXXIII, in: J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima collectio*, vol. III, Paris-Arnheim-Leipzig, 1759, col. 954.

CONCILIUM OECUMENICUM CHALCEDONENSE, LEO PP. I MAGNUS UNA CUM CONCILII PATRIBUS, (coept. 8 Oct. 418), in: J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima collectio*, vol. VII, Paris-Arnheim-Leipzig, 1762, col. 280-285.

CONCILIUM OECUMENICUM NICAENUM I, SILVESTER I PP. UNA CUM CONCILII PATRIBUS (19 iun.-25 aug. 325), in: J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima collectio*, vol. II, Paris-Arnheim-Leipzig, 1759, col. 903-904.

CONCILIUM OECUMENICUM TRIDENTINUM: PIUS PP. IV UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Decr.: *Doctrina et canones de SS. Missae Sacrificio*, 1562 Sept. 17,

Sessio XXII, in: *Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, cura et studio H. Denzinger, edizione bilingue, versione italiana a cura di A. Lanzoni- G. Zaccherini sulla 37° ed. del 1991, curata e accresciuta da P. Hünermann, Bologna, 1995, p. 720-729.

CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II: IOANNES PP. XXIII UNA CUM CONCILII PATRIBUS, *Emendationes a patribus conciliaribus postulatae a Commissione Conciliari de Sacra Liturgia examinatae et propositae*, Civitas Vaticana, 1963.

-, *Modi a Patribus conciliaribus propositi a Commissione Conciliari de Sacra Liturgia examinati*, Civitas Vaticana, 1963.

CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Decr.: *Christus Dominus*, 1965 oct. 28, Romae, apud S. Petrum: de past. episcoporum munere in Eccl., in: AAS, an. 58 (1966), p. 673-701.

-, Declar.: *Dignitatis humanae*, 1965 dec. 7, Romae, apud S. Petrum: de libertate rel., in: AAS, an. 58 (1966), p. 929-946.

-, Const. ap: *Lumen Gentium*, 1964 nov. 21, Romae, apud S. Petrum: const. dogm. de Ecclesia, in: AAS, an. 57 (1965), p. 5-71.

-, Decr.: *Orientalium Ecclesiarum*, 1964 nov. 21, Romae, apud S. Petrum: de Ecclesiis oriental. cath., in: AAS, an. 57 (1965), p. 76-89.

-, Decr.: *Perfectae caritatis*, 1965 oct. 28, Romae, apud S. Petrum: de accommodata renovatione vitae rel., in: AAS, an. 58 (1966), p. 702-712.

-, Decr.: *Presbyterorum ordinis*, 1965 dec. 7, Romae, apud S. Petrum: de presbyt. ministerio et vita, in: *AAS*, an. 58 (1966) p. 991-1024.

-, Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, 1963 dec. 4, Romae, apud S. Petrum: de sacra liturgia, in *AAS*, an. 56 (1964), p. 97-138.

-, Decr.: *Unitatis redintegratio*, 1964 nov. 21, Romae, apud S. Petrum: de oecumenismo, in: *AAS*, an. 57 (1965), p. 90-112.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, in: *Messale Romano*, riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, Roma, presso S. Pietro, 19 marzo 1973, p. VII-LXIII.

-, *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, in: *Messale Romano*, riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, Roma, presso S. Pietro, 15 agosto 1983, p. IX-LXXV.

-, *Ritus servandus in celebratione Missae et de defectibus in celebratione Missae occurrentibus*, in: *Messale Romano latino-italiano per le domeniche e le feste*, Milano, 12 marzo 1965, p. VII-XIX.

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Responsa*, 1999 iul. 3, in: *Notitiae*, an. 35 (1999), p. 307-310.

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decr.: *De Accidit*, 1976 iun. 11, ex Aed. Congr. pro doctr. Fidei: De Missa publice celebranda in Ecclesia Catholica pro aliis christianis defunctis, in: AAS, an. 68 (1976), p. 621-622.

-, Decr.: *Decree of erection of the Personal Ordinariate of Our Lady of Walshingham*, 2011 apr. 11, in: AAS, an. 103 (2011), p. 129-132.

-, Decl.: *De duobus operibus Professoris Ioannis Kung*, 1975 febr. 15, ex Aed. Congr. pro doctr. Fidei, in: AAS, an. 67 (1975), p. 203-204.

-, Decr.: *Norme complementari alla Cost. ap. Anglicanorum coetibus*, in: AAS, an. 101 (2009), p. 991-996.

-, Decl.: *Nota informativa circa gli Ordinariati personali per anglicani che entrano nella Chiesa Cattolica*, del 20 ottobre 2009, in *L'Osservatore Romano* 21 ottobre 2009, p. 8.

-, Ep.: *Sacerdotium ministeriale*, 1983 aug. 6, ex Aed. Congr. pro doctr. Fidei: Ad Ecclesiae catholicae episcopos de quibusdam quaestionibus ad eucharistiae ministrum spectantibus, in AAS, an. 75 (1983), pars I, p. 1001-1009.

CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, Civitas Vaticana, 1994.

CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Lettre circulaire aux Présidents des Conférences Episcopales : *Le renouveau liturgique*, 1965 juin 30: Qui donne quelques indications comme lignes directrices d'une action liturgique plus féconde, in: *Notitiae*, an. 1 (1965), p. 257-264.

Corpus Iuris Canonici, commento a cura di A. L. RICHTER, Lipsiae, 1839.

Didascalia et Constitutiones Apostolorum, ed. F. X. Funk, 2 vol. in 1, Paderbornae, 1905.

Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae, ed. su progetto e consiglio di S. Ecc. Mons. A. Bugnini, Segretario della SCCD., realizzato da Reiner Kaczynski: vol. I (1963-1973), Torino, 1976; vol. II (4 dicembre 1973 – 4 dicembre 1983), Roma, 1988.

Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, cura et studio H. Denzinger, edizione bilingue, versione italiana a cura di A. Lanzoni- G. Zaccherini sulla 37° ed. del 1991, curata e accresciuta da P. Hunermann, Bologna, 1995.

Enchiridion Vaticanum: documenti ufficiali della Santa Sede, vol. I ss., Bologna, 1966 ss.

“*Fontes Iuris Canonici Selecti*”, a cura di A. GALANTE, Oeniponte, 1906.

FRANCESCANI. COMMISSIONE GIURIDICA DELLA CURIA GENERALE OFM.,
Regula, Constitutiones Generales et Statuta Generalia Ordinis Fratrum Minorum
(*Regola, Costituzioni generali, Statuti generali dell'Ordine dei Frati Minori*), testo latino-italiano, Roma, 2010.

HIPPOLYTUS ROMANUS, *Traditio apostolica*, a cura di B. BOTTE, Münster, 1963.

IGNATIUS (Sanctus), *Epistula ad philadelphenses*, in: J. P. MIGNE, *Patrologia cursus completo* (series Graeca), tom. V, col. 697-708.

INNOCENTIUS PP. III, *De Sacro Altaris Mysterio*, in: J. P. MIGNE, *Patrologia cursus completo* (series latina), tom. CCXVII, col. 763-916.

IOANNES PP. XXIII, m. p.: *Superno Dei nutu*, 1960 iun. 5, Romae, apud S. Petrum: Commissiones Concilio Vaticano secundo apparando instituuntur, in: *AAS*, an. 52 (1960), p. 433-437.

IOANNES PAULUS PP. II, m. p.: *Ecclesia Dei*, 1988 iul. 2, in: *AAS*, an. 80 (1988), p. 1495-1498.

-, Const. ap.: *Sacrae disciplinae legis*, 1983 ian. 25, Romae, apud S. Petrum: qua Codex Iuris canonici recognitum promulgatur, in: *AAS*, an. 75 (1983), pars. II, p. VII-XIV.

-, Const. ap.: *Sacri Canones*, 1990 oct. 18, Romae, apud S. Petrum, patriarchis, archiepiscopis, episcopis, ac presbyteris, diaconis ceterisque Christifidelibus Orientalium Ecclesiarum: "*Codex canonum Ecclesiarum Orientalium*", promulgatur in: *AAS*, an. 82 (1990), p. 1033-1044.

-, Ep.: *Silentio et solitudini cellae vacare*, 1984 maii 24, Romae, apud S. Petrum: Epistula data Andreae Poisson Ordinis Cartusiensis Ministro Generali, n: *AAS*, an. 76 (1984), p. 771-774.

-, Const. ap. *Spirituali militum curae*, 1986 apr. 21, in: *AAS*, an. 78 (1986), p. 481-486.

Joint Statement by the Archbishop of Westminster and the Archbishop of Canterbury, del 20 ottobre 2009, in: *L'Osservatore Romano* 21 ottobre 2009, p. 8.

JUSTINUS (Sanctus), *Apologia I pro christianis*, in: MIGNE J.P., *Patrologia cursus completo* (series Graeca), tom. VI, col. 327-440.

Le Pontificail Romain au Moyen Age, a cura di: M. ANDRIEU, vol. I-IV, Civitas Vaticana, 1938-1941.

Les Ordines Romani du Haut Moyen Age, a cura di: M. ANDRIEU, vol. I-IV, Louvain, 1931-1956.

Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae, collegit, digessit, notisque ornavit Xaverius Ochoa, voll. I-VI, Roma 1966–1987; collegit, digessit, notisque ornavit Dominicus Andrés Gutiérrez, vol. VII-VIII, Roma 1994 ss.

L'Osservatore Romano, giornale quotidiano politico religioso, Città del Vaticano, 1861ss.

MANSI J. D., *Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima collectio*, vol. I-LIII in LX, Paris – Arnhem - Leipsing, 1901-1927.

MIGNE J. P., *Patrologiae cursus completus*, Series latina, vol. I-CCXXI, Paris, 1844-1855; Series graeca, vol. I-CXIV, Paris, 1857-1866.

Messale Romano latino–italiano per le domeniche e le feste, Milano, 1965.

Missale Romanum, ex Decreto Ss. Concilii tridentini S. PII V. PONT. MAX., Editio princeps, 1570, in: *Monumenta liturgica Concilii Tridentini*, a cura di M. SODI – A. M. TRIACCA, Città del Vaticano, 1998.

Missale Romanum, ex Decreto Ss. Concilii tridentini S. PII V. PONT. MAX. restitutum, jussu editum CLEMENTIS VIII et URBANI VIII, auctoritate recognitum, accuratissima editio, Romae, 1883.

Missale Romanum, ex Decreto Sacrosanti Concilii tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, Editio iuxta typica, Civitas Vaticana, 1954.

Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, editio prima iuxta typicam, Civitas Vaticana, 1962.

Missale Romanum, ex Decreto Sacrosanti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, editio typica, Civitas Vaticana, 1970; Editio typica altera, Civitas Vaticana, 1975.

Missale Romanum, ex Decreto Sacrosanti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, ex edizione typica tertia, cura et studio Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum excerpta, Romae, apud S. Petrum, 2000 ian. 11, p. 1-114.

Notitiae, Commentarii ad nuntia et studia de re liturgica, editi cura Congregationis pro Culto Divino, mensile, 1965 ss.

Ordinamento generale del Messale Romano, commento e testo, a cura di R. FALSINI- A. LAMERI, in: *Ascoltare, celebrare, vivere*, collana di pastorale liturgica, n.7, Padova, 2006.

PAULUS PP. VI, Alloc., *Ad. B. S. Shnorhk Kalustian, Patriarcham Armenum in Turcarum Republica*, 1967 iul. 25, in: AAS, an. 59, (1967), p. 842-844.

- , Const. ap. *Missale Romanum*, 1969 apr. 3, Romae, apud S. Petrum: ex decreto Concilii Oecumenici Vaticani II instauratum promulgatur, in: AAS, an. 61 (1969), p. 217-222.
- , Litt. encycl.: *Mysterium fidei*, 1965 sept. 3, Romae apud S. Petrum, ad venerabiles fratres Patriarchas, Primate, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios, pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes: de doctrina et cultu SS. Eucharistiae, in: AAS, an. 57 (1965) p. 753-774. Testo ufficiale e versione italiana in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. II, p. 430-471.
- , Ep. *Optimam partem*, 1971 apr. 18, in: AAS, an. 63 (1971), p. 447-450.
- , Litt. ap. m. p.: *Pontificalia insignia*, 1968 iun. 21, Romae apud S. Petrum, in: AAS, an. LX (1968), p. 374-377.
- PIUS PP. XI, Cost. Ap. *Umbratilem*, 1924 iul. 8, in: AAS, an. 16 (1924), p. 385-391.
- PIUS PP. XII, Alloc.: *Magnificate Dominum*, 1954 nov. 2, Romae, apud S. Petrum, ad Episcopos totius Catholici Orbis, in: AAS, an. 46 (1954), p. 666-677.
- , Litt. encycl.: *Mediator Dei*, 1947 nov. 20, Romae, apud S. Petrum, ad Venerabiles fratres Patriarcas, Primate, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes: de Sacra Liturgia, in: AAS, an. 39 (1947), p. 521-600.
- , Alloc.: *Vous nous avez demandé*, 1956 sept 22, Romae, apud S. Petrum, in: AAS, an. 48 (1956), p. 711-725.

Pontificale Romano, riformato a norma dei Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, promulgato da Papa Paolo VI, riveduto da Giovanni Paolo II, a cura: Conferenza Episcopale italiana, 1980.

PONTIFICIA COMMISSIO CENTRALIS PRAEPARATORIA CONCILII VATICANI II, *Quaestiones de Sacra Liturgia. Schema Constitutionis de Sacra Liturgia a Commissione liturgica propositum Em.mo ac Rev.mo Domino Cardinali Commissionis Praeside Relatore*, Civitas Vaticana, 1962.

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Civitas Vaticana, MCMLXXXI

-, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus*, in: *Communicationes*, an. 15 (1983), p. 45-109; 170-253.

-, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum, Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum: can. 63 (can. 803, CIC. 1917)*, in: *Communicationes*, an. 13 (1981), p. 44-245; 259-443.

PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI, *Decreto di erezione dell'Istituto del Buon Pastore come società apostolica di diritto pontificio avente come rito suo proprio la liturgia romana antica*, 8 settembre 2006 (Prot. N. 118/2006) in: INTERNET: <http://www.unavox.it/Documenti/doc0146IBP.htm>

-, Instr.: *Universae Ecclesiae*, 2011 apr. 30, ex Aed. Pont. Commissionis Ecclesia Dei: Ad exsequendas Litteras Apostolicas *Summorum Pontificum*, a S. S. BENEDICTO PP. XVI Motu Proprio datas, in: INTERNET (24-10-2011), http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_ecclsdei_doc_20110430_istr-universae-ecclesiae_lt.html

-, *Nota redazionale sull'Istruzione "Universae Ecclesiae"*, in: INTERNET (18-10-2011), http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_ecclsdei_doc_20110513_nota-universae-ecclesiae_it.html

SACRA CONGREGATIO CONCILII, Decl.: *Tricenario Gregoriano*, 1967 febr, 24, De continuitate celebrationis Missarum Tricenarii Gregoriani, in: AAS, an. 59 (1967), p. 229-230.

SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instr. *Sacerdos caecutiens*, 1922 aug. 5, ex Aed. Congr. Sacr. de Propaganda Fide: Pro Sacerdote caecutiente circa Missarum celebrationem eidem ex indulto apostolico concessam, in: AAS, 13 (1921) p. 154-156.

SACRA CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO, Instr. *Constitutione Apostolica*, 1969 oct. 20, ex Aed. S. Congreg. Rit., in: AAS, an. 61 (1969), p. 749-753.

-, Decl.: *In celebratione Missae*, 1972 augusti 7, ex Aed. Congr. Pro Culto Div.: De concelebratione, in: AAS, an. 64 (1972), p. 561-563.

-, Instr., *Liturgicae instaurationes*, 1970 sept. 5, ex Aed. Congr. Pro Culto Div., in: AAS, an. 62 (1970) p. 692-704.

-, Normae: *Postquam de precibus*, 1974 novembris 1: quibus Precis eucharisticae pro Missis cum pueris et de reconciliatione eduntur, in: *Notitiae*, an. 11 (1975), p. 4-6; II e III Praenotanda in: *Notitiae*, an. 11 (1975), p. 7-12.

-, *Ritus Servandus in Concelebratione Missae et Ritus Communionis sub utraque specie*, Editio Typica, Civitas Vaticana, 1965, p. 11-104, n. 1-155.

SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDE, Decl.: *In june 1980*, 1981 apr. 1, On behalf of some clergy and laity formerly or actually belonging to the episcopal (Anglican) church for full communion with the catholic church, in: *L'Osservatore Romano*, weekly ed. in english, 6 April 1981, p. 2; *Osservatore Romano* 1 aprile 1981, p. 2; *Enchiridion Vaticanum*, vol. 7 (1980-81), n. 1213.

-, Ep.: *Pastoral Provision*, 1980 iul. 22, prot. n. 66/77, in: INTERNET (3-5-2011): <http://www.pastoralprovision.org/Home.html>

SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CHATOLICA, Instr.: *In ecclesiasticam futurorum*, 1979 iunii 3, ex Aed. S. Congr. pro inst. Cath.: De institutione liturgica in seminariis, Romae, in: *Notitiae*, an. 15 (1979), p. 526-549. Testo ufficiale e versione italiana in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. VI, p. 1044-1091.

SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Decretum: *Dedicationis Ecclesiae*, 1977 maii 29, Romae, ex Aed. S. Congr. pro Sacr. et Cultu Divino: quo Ordo dedicationis ecclesiae et altaris publici iuris fit, in: *Notitiae* 13 (1977), p. 364-365; Praenotanda: *Notitiae*, an. 13 (1977), p. 366-390.

-, Responsa ad proposita dubia: *De Missis concelebratis*, in: *Leges ecclesiae post codicem iuris canonici editae*, 1978 dec., collegit, digessit, notisque ornavit Xaverius Ochoa, vol. V, Roma, 1980, p. 7495, n. 4599.

- , Instr.: *Inaestimabile donum*, 1980 aprilis 3, ex Aed. Congr. pro Sacr. et Cultu Div.: De quibusdam normis circa cultum mysterii Eucharistici, in *AAS*, an. 72 (1980) p. 331-343; in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. VII (1980-81), p. 282-303.

- , Decr. Part. *Promulgato Codice*, 1983 sept. 12, ex Aed. Congr. pro Sacr. et Cultu Div., in: *Notitiae*, an. 19 (1983), p. 542.

- , Litt. ap.: *Quattuor abhinc annos*, 1984 oct. 3, ex Aed. Congr. pro Sacr. et Cultu Div., in: *AAS*, an. 76 (1984), p. 1088-1089.

- , Responsum ad dubium, *Utrum in concelebratione Missae binatae stipendium percipi possit?*, 1975 oct. 8, ex Aed. S. Congr. pro Sacr. et Cultu Divino, in *Notitiae*, Commentarii ad nuntia et studia de re liturgica, an. 11 (1975), p. 286-287.

- SACRA CONGREGATIO RITUUM, Dubia: *Circa tres Missas in die Nativitatis Domini et Commemorationis omnium fidelium defunctorum celebrandas*, 1920 ian. 26, ex Aed. Congr. Sacr. Rituum, in: *AAS*, an. 12 (1920), p. 122.

- , Instr.: *De Musica sacra*, 1958 sept. 3, ex Aed. Congr. Sacr. Rituum: Ad mentem litterarum Encyclicarum Pii Papae XII «Musicae Sacrae disciplina», in: *AAS*, an. 50 (1958), p. 630-663.

- , Decretum generale: *Ecclesiae semper*, 1965 martii 7, ex Aed. S. Congreg. Rit.: quo Ritus concelebrationis et communionis sub utraque specie promulgantur, in: *AAS*, an. 57 (1965) p. 410-412; in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. II, p. 396-403.

-, Instr.: *Eucaristicum Mysterium*, 1967 maii 25, n. 35, Romae apud S. Petrum: de cultu mysterii eucharistici, in AAS, an. 59 (1967) p. 539-573; in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. II, p. 1084-1153.

-, Instr.: *Pontificali ritus*, 1968 iunii 21: De ritibus et signibus pontificalibus simplicioribus reddendis, in AAS, an. 60 (1968), p. 406-412; in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. III, p. 227-239.

-, Instr.: *Pro Sacerdote infirmo vel caecutiente circa Missarum votivarum celebrationem eidem apostolico indulto concessam*, in: *Ephemerides liturgicae*, an. 75 (1961), p. 362-364 (testo), p. 364-365 (commento).

-, Instr.: *Quam plurimum*, 1949 oct. 1, ex Aed. Congr. Sacr. Rituum, in: AAS, an. 41 (1949), P. 506-508.

-, *Ritus Servandus in concelebratione Missae et Ritus Communionis sub utraque specie*, ex Aed. S. Congreg. Rit., Editio typica, Civitas Vaticana, 1965.

SACRA CONGREGATIO RITUUM ET CONSILIUM, Instr.: *Inter oecumenici*, 1964 sept. 26, ex Aed. S. Congreg. Rit.: Ad executionem constitutionis de Sacra Liturgia recte ordinandam, in: AAS, an. 56 (1964), p. 877-900; in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. II, p. 300-355.

-, *Tres abhinc annos*, 1967 maii 4, ex Aed. S. Congreg. Rit., in: AAS, an. 59 (1967), p. 442-448; in: *Notitiae*, n. 3 (1967), p. 169-194.

SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, Dubium: *De valida concelebratione*, 1957 martii 8 (Maii 23), in: AAS, an. 49 (1957), p. 370.

THOMAS AQUINAS (Sanctus), *Summa theologiae*, in: THOMAS AQUINAS, *Opera omnia*, iussu impensaue Leonis XIII ed., tom. IV-XII, Romae 1882 ss.

2) LETTERATURA

ALBERIGO G., *Storia del Concilio Vaticano II*, vol. I-V, Bologna, 1998 ss.

ARRIETA J. I., *Gli Ordinariati personali*, in: *Ius Ecclesiae*, an. XXII (2010), p. 151-172.

AUGE' M., *L'Istruzione "Universae Ecclesiae". Un primo commento a caldo*, in: INTERNET (13-5-2011), <http://liturgia-opus-trinitatis.over-blog.it/article-l-istruzione-universae-ecclesiae-un-primo-commento-a-caldo-73768166.html>

BEYER J.B., SS. PP. *Ioannis Pauli II documentum monasticum magnum quod verbis incipit: "silentio et solitudini cellae vacare: Epistula ad Cartusienses*, in: *Periodica*, n. 73 (1984), p. 505-520

BOTTE B., Art : *La Tradition apostolique de Saint Hippolite*, Paris, 1946.

-, *Le plus anciennes collections canoniques*, in: *L'Orient Syrien*, 5 (1960), p. 331-350.

-, *Note historique sur la concélébration dans l'église ancienne*, in : *La Maison de Dieu*, n. 35 (1953), p. 9-23.

BRUCK E., *Manuale di Storia Ecclesiastica* (prima traduzione italiana di C. CASTELLETTI), Bergamo, 1904.

BUGNINI A., Art.: *Il rito della concelebrazione*, in: *L'Osservatore Romano*, 26 marzo 1965, p. 5-6.

BUGNINI A., *La Riforma liturgica, 1948-1975*, Roma, 1983.

CAPPELLO F. M., *Tractatus Canonico-Moralis de Sacramentis*, vol. I-V, Romae, 1921-1935.

CAPRILE G., *Cronistoria della Costituzione Liturgica*, in: *Magistero Conciliare*, n. 14: *La Costituzione sulla Sacra Liturgia: Genesi storico-dottrinale*, Torino, 1967, p. 53-198.

CAVATERRA E., *Il prefetto del Sant'Uffizio: le opere e i giorni del cardinale Ottaviani*, Milano, 1990.

CHIAPPETTA L., *Il manuale del parroco: Commento giuridico pastorale*, Roma, 1997.

-, *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, Roma, 1994.

Codice di Diritto Canonico, testo ufficiale e versione italiana, sotto il patrocinio della Pont. Univ. Lateranense e della Pont. Univ. Salesiana, dir. T. BERTONE, trad. G. ACCORNERO et al., ed. P. ANDREOLI, Roma, 1983.

Concilio Vaticano II, Comentarios a la Constitución sobre la sagrada Liturgia, a cura di G. CAPRILE, vol. I-II, Madrid, 1965.

F. COCCOPALMERIO, *Omnium in mentem: le ragioni di due modifiche*, in: *Il Regno*, n. 3 (2010), p. 76-81.

CORECCO G. - GEROSA L., *Il Diritto della Chiesa*, Milano, 1995.

DEAN M., *Symptom relief in palliative care*, New York, 2006.

DIX G., *The Treatise on the Apostolic Tradition*, Londra, 1937.

ESSER K., *Gli scritti di San Francesco d'Assisi: nuova edizione critica e versione italiana*, 1982.

FACCHINETTI V., *Scritti di San Francesco d'Assisi*, Milano, 1967.

FALSINI R., Art.: *Concelebrazione eucaristica ed ecclesialità*, in: *Vita Pastorale*, n. 4 (2005), p. 54-55.

FERRARIS F., *Per ben celebrare: Guida all'Eucaristia con il nuovo Ordinamento Generale del Messale Romano*, Milano, 2006.

FERRARIS F. L., *Bibliotheca canonica iuridica moralis theologica*, tom. I-VIII, Roma, 1889.

FRANQUESA A., *De concelebatione*, in *Ephemerides Liturgicae*, an. 78 (1964), Roma, p. 297-322.

-, *Para revalorizar la concelebraciòn*, in: *Concelebration (Cuadernos Phase)*, n. 115, Barcelona, 2001.

GARCIA MARTIN J., *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, in: *Studia*, (Manualia: Institutum Iuridicum Claretianum), Roma, 2002.

GASPARRI P., *Tractatus canonicus de Sanctissima Eucharistia*, vol. I-II, Parisiis, 1897.

GHIRLANDA G., *Il significato della costituzione apostolica "Anglicanorum coetibus"*, in: *La Civiltà Cattolica*, n. 4 (2009), p. 385-392.

GHIRLANDA G., *Intervista sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus*, in: INTERNET (6-4-2010), <http://www.oecumene.radiovaticana.org/BRA/Articolo.asp?c=332969>

Intervista a GOYRET P., *Intervista sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus*, in: INTERNET (5-3-2010) <http://www.zenit.org/article-20187?l=italian>

GRILLO A., *Riforma liturgica: riflessioni e domande. Il motu proprio di Benedetto XVI "Summorum Pontificum" e la sua recezione*, in: *Il Regno*, an. 52 (2007), p. 434-439.

GUERRINI F. M., *Ordinarium iuxta Ritum Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum*, Romae, 1921.

HANSSENS J. M., Art.: *De Concelebratione caerimoniale Eucharistica*, in: *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, an. 16 (1927), p. 143-154.

-, *De Concelebratione Eucharistica*, in: *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, an. 21 (1932), p. 193-219.

-, *De sacramentali Concelebratione extra Ordinationes*, in: *Periodica de Re Morali, Canonica, Liturgica*, an.17 (1928), p. 93-127.

-, *La liturgie d'Hippolyte. Les documents, son titulaire, ses origines et son caractere*, in: *Orientalia christiana analecta*, Roma, 1959, p. 283-340.

HILL C. – YARNOLD E. J., *Anglicans and Roman Catholics: the search for unity*, London, 1994

IPPOLITO DI ROMA, *La Tradizione Apostolica*, a cura di TATEO R., Milano, 1995.

JUNGMANN J. A., *Missarum Sollemnia: Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Romana* (titolo originale: *Missarum Sollemnia, Eine genetische Erklärung der römischen Messe*, Wien), Casale, 1961 (prima edizione italiana, Torino, 1953).

KING A., *Notes on the Catholic Liturgies*, Londra, 1930.

KLEINER J., *Theologie de la concelebration, réponse à quelques objections*, in: *Esprit et Vie*, n. 89 (1979), p. 671-680.

LANDUCCI P. C., *Concelebrazione, un fondamentale problema teologico*, in: *Palestra del clero*, Rovigo, n. 3 (1981), p. 1-8.

LAMBERTS J., Art.: *Ars Celebrandi. The Art to Celebrate the Liturgy. L'Art de Celebrer La Liturgie*, in: *Textes et Etudes Liturgiques. Studies in Liturgy*, n. 17, Leuven, 2003.

LANG. U. M., *Rivolti al Signore. L'orientamento nella preghiera liturgica*, traduzione italiana a cura di N. Bux, Siena, 2006.

LAURENTIN R., *L'enjeu du Concile*, Paris, 1962.

C. LUPUS, *Synodorum Generalium ac Provincialium Decreta et Canones* (12 vol., Venetiis, 1724-1726).

LUTERO M., *Opere scelte: Messa, Sacrificio e Sacerdozio*, a cura di NITTI S., vol. VII, Torino, 1995.

MANZANARES J.: *L'Eucaristia*, in: *I sacramenti della Chiesa (il Codice del Vaticano II)*, a cura di A. Longhitano, Bologna, 1989, p. 77-160.

MARANGONI R., *La Chiesa, mistero di comunione: il contributo di Paolo VI nell'elaborazione dell'ecclesiologia di comunione*, 1963-1978, Roma, 2001.

MARONCELLI S., *I Religiosi e la Chiesa locale: dottrina del Concilio Vaticano II*, Bologna, 1975.

MARSILI S., et al., *La liturgia eucaristica: teologia e storia della celebrazione*, in: *Anamnesis*, vol. 3/2, Genova, 1983.

MARTIMORT A., *Les "Ordines, les ordinaries et les cérémoniaux"*, Turnhout, 1995.

MARTINEZ TORRON J., *Anglo-American Law and Canon Law: Canonical roots of the Common Law tradition*, Berlin - Dunker und Humblot, 1998.

MAZZARELLO S., *La Concelebrazione e la comunione al calice*, Milano, 1965.

- MCGOWAN J. C., *Concelebration, Sign of Unity in the Church*, New York, 1964.
- MORGANTE M., *I Sacramenti nel Codice di Diritto Canonico*, Roma, 1984.
- MORONI R. G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro ai nostri giorni*, tom. 1-103, Venezia, 1840-1879.
- MUSSONE D., *L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico: Commento ai Can. 897-958*, in: *Monumenta, Studia, Instrumenta liturgica*, n. 21, Città del Vaticano, 2002.
- NEUNHEUSER B., voce: *Movimento liturgico*, in: *Nuovo Dizionario di Liturgia*, cura: D. Sartore - A. M. Triacca, Milano, 1983, p. 904-918.
- New Commentary on the code of Canon Law*, a cura di: J. P. BEAL, J. A. CORIDEN, T. J. GREEN, New York, 2001
- NICOLAU M., Art.: *La concelebración eucarística*, in: *Salmanticensis*, n. 8 (1961), p. 269-282.
- OPPENHEIM F., voce: *Concelebrazione*, in: *Enciclopedia Cattolica*, vol. IV, 1950, Città del Vaticano, col. 159-160.
- ORTIZ A. M., *L'obbligatorietà della forma canonica matrimoniale dopo il M. P. "Omnium in mentem"*, in: *Ius Ecclesiae*, an. 22 (2010), p. 475-492
- OTTAVIANI A., *Compendium iuris publici ecclesiastici*, Romae, Typis polyglottis Vaticanis, 1954.

POZZO G., *Istruzione Universae Ecclesiae*, in: INTERNET (15-5-2011),
<http://blog.messainlatino.it/>.

Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai ministeri, a cura di: VICARIATO DI
ROMA, Bologna, 1991.

RAES A., *La concélébration eucharistique dans les rites orientaux*, in: *La Maison Dieu*, n.
35 (1953), p. 24-47.

RAFFA V., *Liturgia eucaristica: Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla
pastorale pratica*, Roma, 1988.

RAHNER K., *Die vielen Messen und das eine Opfer. Eine Untersuchung über die rechte
Norm der Messhäufigkeit*, in: *Zeitschrift für katholische Theologie*, n. 71 (1949) p.
257-317.

-, *Dogmatique de la concelebratio*, in: *Questiones liturgiques et paroissiales*, an. 36 (1955),
p. 119-135.

-, *Le molte messe e l'unico sacrificio: una ricerca sulla vera norma della frequenza delle
messe*, Brescia, 1968.

RATZINGER J., *Der Eucharistische Weltkongress im Spiegel der Kritik*, in: *Statio Orbis
Eucharistische Weltkongress 1960 in Munchen*, Munchen, 1961.

-, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Milano, 2001.

-, *La mia vita* (titolo originale dell'opera: *Aus meinem Leben: Erinnerungen 1927-1977*), traduzione di G. Reguzzoni, Milano, 1997.

-, *Lo sviluppo organico della liturgia*, 2004 dic., in: *30 Giorni*, traduzione di L. Cappelletti e S. Kritzenberger, p. 72-75.

RIGHETTI M., *Manuale di Storia Liturgica*, vol. I-IV, Milano, 1945 (ristampa 1998).

RINCON-PEREZ T., *Disciplina canonica del culto divino*, in: *Manual de Derecho Canonico*, 2° ed., Pamplona, 1991.

ROGUET A. M., *Sens et avantages de la concélébration*», in: «*La vie Spirituelle*, n. 112 (1965), p. 515-518.

RUBIYATMOKO R., *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale: una ricerca sostanziale sullo scioglimento del vincolo matrimoniale*, in: *Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico*, vol. 31, Roma, 1998.

DE SAINTE MARIE J., *L'Eucharistie, salut du monde: études sur le saint sacrifice de la Messe, sa célébration, sa concélébration*, Paris, 1981.

SANCHEZ-GIL A., *Gli innovativi profili canonici del motu proprio Summorum Pontificum sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970*, in: *Ius Ecclesiae*, an. 19 (2007), fasc. 3.

SCHMIDT S., *Agostino Bea, il Cardinale dell'unità*, Roma, 1987.

SCHMIDT K., *Introductio in Liturgiam Occidentalem*, Roma, 1962.

SCENRON, *Tre ex vescovi anglicani d'Inghilterra sono entrati in comunione con la Chiesa Cattolica a Capodanno durante la Messa nella Westminster Cathedral*, in: INTERNET (9-4-2011), <http://lavignadelsignore.blogspot.com/2011/01/tre-ex-vescovi-anglicani-dinghilterra.html> (15 aprile 2011)

SEMBENI G., *Direttorio ecumenico 1993: sviluppo dottrinale e disciplinare*, in: *Tesi Gregoriana, Serie di Diritto canonico*, vol. 19, Roma, 1997.

SHEEHAN J.M, *A new canonical configuration for the Pastoral Provision?*, Roma 2009.

SIFFRIN P., Art.: *Messa*, in: *Enciclopedia Cattolica*, vol. VIII, Firenze, 1952, p. 804-807.

SKILLIN H. D., *Concelebration: A Historical Synopsis and Canonical Commentary*, Washington, 1966.

SMOLARSKI D. C., *How not to say Mass: a guidebook on liturgical principles and the Roman missal*, New York, 2003.

STRAVINSKAS P. M. J, *Our Sunday Visitor's Catholic Encyclopedia*, New York, 1998.

TAILLE M. DE LA, *Mysterium fidei de Augustissimo Corporis et Sanguinis Christi Sacrificio atque Sacramento: elucidationes in tres libros distinctae*, Vol. I-III, editio altera, Parisiis, 1924.

TIHON P., *De la concélébration eucharistique*, in: *Nouvelle Revue Théologique*, an. 86 (1964), p. 579-607.

TILLARD J.M.R., *Concélébration et Messe de communauté*, in: *Questiones liturgiques et paroissiales*, an. 43 (1962), p. 21-42.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA. INSTITUTO MARTIN DE AZPILCUETA, *Comentario Exegético al Código de Derecho Canonico*, a cura di A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRIGUEZ-OCAÑA, vol. I-VIII, Pamplona, 1997.

VERUCCI G., *La Chiesa nella società contemporanea: dal primo dopoguerra al Concilio Vaticano II*, Bari, 1988.

WELLS P., *An historical and canonical study of the ordination to the roman catholic priesthood of married non-catholic ministers with particular reference to the "Pastoral provision, in june 1980"*, Romae, 1999.

WERNZ F. e VIDAL P., *Ius Canonicum*, vol. I-VII, Romae, 1923-1938.

Wetzer und Welte's Kirchenlexikon: Oder Encyklopädie der katholischen, cura: WETZER H. J. et al., Herder, 1893.

XIBAUT B. et alii, *La concelebración en el Movimiento liturgico y en la obra del Concilio*, in: *Cuadernos Phase*, vol. 115, Barcelona, 2001.

ZIVIANI G., *La Chiesa Madre nel Concilio Vaticano II*, Roma, 2000.

ZOFFOLI E., *La Messa è tutto*, Roma, 1993.

ZOFFOLI E., *Questa è la Messa. Non altro: contro arbitri, errori e profanazioni*, Roma, 1994.

INTRODUZIONE

Il diritto del Sacerdote alla celebrazione della Messa, si fonda sul diritto divino, essendo la Messa uno dei sette canali voluti dal Cristo, per redimere il mondo.

Il diritto alla celebrazione della Messa, nel diritto canonico, si innesta come esercizio della Potestà di Ordine, che è la potestà annessa al Sacramento dell'Ordine, che esiste nella Chiesa per istituzione divina.

Sono molti i richiami del Codice al diritto-dovere del Sacerdote alla celebrazione quotidiana, concentrati soprattutto nei canoni 900-906 dell'attuale Codice di Diritto Canonico.

Sono tante, tuttavia, le questioni, già definite, ma che a livello pastorale trovano molte difficoltà di espressione: può un Sacerdote avere diritto a celebrare anche senza popolo? Può un Sacerdote scegliere di celebrare singolarmente, anziché conceleberrare? Può un Sacerdote conceleberrare tutti i giorni? Può un Sacerdote binare o trinare a piacimento? Può un Sacerdote scegliere di celebrare la forma straordinaria, secondo il Motu proprio "*Summorum Pontificum*"? E quali sono le condizioni per poter usare gli Elementi liturgici della forma anglicana, secondo la Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*?

Si vuole così affrontare la questione del diritto del sacerdote alla celebrazione della Santa Messa, cercando di rispondere a tre specifiche domande: il diritto del sacerdote alla celebrazione della Messa individuale, anche quando vi fosse la mancanza dei fedeli, e a volte anche di un solo fedele; il diritto del sacerdote alla celebrazione della Messa conceleberrata; il diritto del sacerdote a celebrare forme altre rispetto alla forma ordinaria del Messale Romano: ovvero la *forma extraordinaria*

secondo il motu proprio di Papa Benedetto XVI *Summorum Pontificum*; e la forma anglicana secondo la Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*.

Status quaestionis di questo lavoro è, a partire dai contributi offerti dalla dottrina, investigare la ricca formulazione dei canoni 900-906 del *CIC-1983*, a partire dalla loro genesi e formazione presente nei Documenti ed Atti del Concilio Vaticano II e negli Atti della *Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici recognoscendo*, per cogliere il senso e la portata dei termini “*facultas*”; “*licet*”; “*commendatur*”; “*possunt*” e “*integra libertate*”; “*fieri potest*” e “*integrum ius*”, con cui il diritto canonico designa di volta in volta il diritto del Sacerdote alla celebrazione eucaristica. E, alla luce della complessa investigazione, cercare di cogliere, la *mens* del Legislatore, alla luce anche degli scritti che possono far luce sul pensiero del medesimo. Non avendo tale argomento ricevuto ancora uno specifico studio, questo lavoro vuole essere un lavoro di ricerca sulle fonti, molte delle quali sono ancora inedite, e, quelle più difficili a essere reperite, saranno inserite anche nel loro testo originale.

Obiettivo di tale lavoro vuole essere la riscoperta della ricchezza contenuta nelle fonti: anzitutto il Concilio Vaticano II, con la Costituzione Apostolica *Sacrosanctum Concilium*, fondamentale documento, già a partire dalla sua genesi e formazione in aula conciliare, ed nel suo progressivo sviluppo nei successivi documenti post-conciliari, fino ad arrivare al Codice di Diritto Canonico promulgato il 1983, per cogliere nella continuità del Magistero conciliare e post-conciliare, il senso profondo della “*libertas*” o della “*facultas*”, offerte al Sacerdote per la scelta di forme liturgiche approvate e concesse dalla Sede Apostolica.

Riguardo al *contributo* che si vuole apportare alla materia con questo lavoro, si cercherà:

- a) raccogliere una esauriente documentazione conciliare e codiciale, come anche il magistero del post-concilio;
- b) riportare sempre i documenti citati nel testo originale;
- c) affrontare in maniera esauriente un tema ancora non oggetto di studi specifici.

L'iter del lavoro di ricerca, sempre in relazione all'attuale argomento, si concentrano essenzialmente sulla Costituzione conciliare *Sacrosanctum Concilium*, sui canoni 900-906 del Codice di Diritto Canonico; il motu proprio di Papa Benedetto XVI *Summorum Pontificum*, e la forma anglicana secondo la Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*: la loro genesi e formazione, e le fonti giuridiche e magisteriali che lo hanno ispirato.

In questa prospettiva, si confronteranno i canoni con le loro fonti.

La parte magisteriale si concentrerà, nella prima parte, essenzialmente sul Concilio Vaticano II, in particolar modo sulla *Sacrosanctum Concilium*: esso, essendo la fonte prima e cardine dei can. 900-906 del Codice di Diritto Canonico, verrà esaminato anche nella sua formazione in aula conciliare, esaminando i diversi pareri dei Padri in proposito.

Per qualche canone specifico, si esamineranno i “*vota*”, ossia i pareri dei Vescovi, delle facoltà teologiche e delle Congregazioni Romane, espressi nella fase pre-preparatoria del Concilio; i primi due Schemi sulla concelebrazione sacramentale della fase preparatoria del Concilio; il testo definitivo dello *Schema della Costituzione sulla Santa Liturgia*; le *animadversiones* dei Padri del Concilio avvenute tra la X e la XIII Congregazione Generale (30 ottobre - 6 novembre 1962); e infine la stesura finale dei n. 57-58 della Costituzione Apostolica *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963);

Dopo tale necessario lavoro, si esamineranno i documenti del Concilio Vaticano II, che hanno rispecchiato e respirato per primi la *ratio* contenuta nel n. 57 della *Sacrosanctum Concilium*, e subito dopo i documenti magisteriali successivi al Concilio, dalla fitta documentazione degli anni 1965-1978, fino ai documenti magisteriali più recenti;

Specificatamente, del Pontificato di Papa Paolo VI sono stati oggetto di questo lavoro: il Decreto generale *Ecclesiae semper*, della Sacra Congregazione dei Riti, del 7 marzo 1966; il *Ritus servandus in concelebratione Missae*, della medesima Congregazione Romana, del 1965; l'istruzione *Eucharisticum Mysterium*, ad opera della Sacra Congregazione dei Riti e del *Consilium* per il rinnovamento della liturgia, del 25 maggio 1967; l'*Institutio Generalis Missalis Romani*, del 1970; la Dichiarazione *De celebratione Missae*, della Sacra Congregazione del Culto divino, del 7 agosto 1972, e vari altri documenti emanati sotto il Pontificato di Papa Paolo VI;

Del Pontificato di Papa Giovanni Paolo II, sono stati oggetto di questo studio in particolar modo: il *Pontificale Romanum*, il *Codex Iuris Canonici* del 1983, il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990; le *Istituzioni Generali del Messale Romano* del 1983 e del 2000, ed altri documenti;

Del Pontificato di Papa Benedetto XVI, sono oggetto tutti i suoi documenti, con maggior riferimento al Motu proprio: *Summorum Pontificum*, e alla Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* e le normative complementari a questi importanti documenti.

La bibliografia usata spazia dai documenti papali e della Sede Apostolica, agli autori fondamentali per lo studio sulla concelebrazione.

La metodologia qui adottata, vuole entrare in un dialogo più possibile reale con le fonti e con la storia, cercando con obiettività e senza preconcetti, le intuizioni e le intenzioni che hanno animato la *mens* del Legislatore, per coglierne gli aspetti teologici, giuridici e pastorali¹:

a) al punto di vista teologico, nessun parere e nessun autore verranno esclusi deliberatamente ed *a priori* dall'indagine;

b) dal punto di vista giuridico, si tenterà di focalizzare, al di là degli eventuali fraintendimenti presenti nel campo, le idee e le intuizioni che il Legislatore ha espresso nella complessità dei concetti e nell'uso di determinati vocaboli;

c) dal punto di vista pastorale, valutando se le norme siano rimaste solo scritte o se siano effettivamente messe in pratica.

Solo sforzandosi di penetrare, in questo modo, nei tesori racchiusi nel complesso delle fonti rilevanti della Costituzione Apostolica *Sacrosanctum Concilium* e del Codice di Diritto Canonico, si potranno ritrovare le insondabili ricchezze del loro valore, le loro potenzialità e significati, dal momento che, saranno i testi e la storia a galleggiare, per la loro intrinseca verità, sull'oceano delle opinioni, non supportate dai fatti.

¹ Secondo S. MARONCELLI (*I Religiosi e la Chiesa Locale: Dottrina del Vaticano II*, p. 41), “*dopo il Vaticano II, il diritto canonico deve rifarsi maggiormente alla sua base teologica ed esprimere meglio la sua finalità pastorale*”, dal momento che, “*i profili teologico-giuridico-pastorale (sono) oggi particolarmente legati tra loro*”.

CAPITOLO I

IL DIRITTO DEL SACERDOTE ALLA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA

1.1. La potestà di Ordine e suo esercizio.

La Potestà di Ordine è la potestà annessa al Sacramento dell'Ordine (can. 1008), che esiste nella Chiesa per istituzione divina (can. 207), e della quale nessuno può essere privato (can. 290, 1338 § 2)².

La potestà di Ordine, a differenza della potestà di governo e di giurisdizione, è sempre annessa alla persona del chierico (can. 129 § 1)³: recita il canone 207 § 1 del Codice di Diritto Canonico:

*“Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur”*⁴.

Così pure il can. 1008 ribadisce lo stesso concetto:

*“Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, caractere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascant”*⁵.

² Secondo il Rubiyatmoko, “la potestà di Ordine va riferita alla potestà sacerdotale, da non identificare con il munus sanctificandi, altrimenti tutta questa distinzione non avrebbe senso, poiché tutte le attività ecclesiastiche vengono sempre dirette alla santificazione e all’acquisto della salvezza”: cf. R. RUBIYATMOKO, *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale*, p. 89.

³ Cf. J. GARCIA MARTIN, *Le norme generali del Codex iuris canonici*, p. 475.

⁴ CIC, can. 207 § 1.

⁵ CIC, can. 1008. Secondo il Corecco e il Gerosa, il Codice del 1983 “a differenza del Codice del 1917, secondo cui qualsiasi ufficio ecclesiastico comportava sempre una certa partecipazione alla potestà di ordine e di giurisdizione, il CIC del 1983 definisce al can. 145 l’ufficio ecclesiastico

Questa potestà non può essere mai invalidata, come sostiene il can. 290:

*“Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit”*⁶;

e il can. 1338, § 2 afferma che della potestà di Ordine nessuno può essere privato:

*“Potestatis ordinis privatio dari nequit, sed tantum prohibitio eam vel aliquos eius actus exercendi”*⁷.

L'esercizio della potestà di Ordine può essere anche limitato e sospeso: i canoni 1331 e 1333 pongono dei limiti alla Potestà di Ordine: in specifico, il canone 1331 vieta a chi è scomunicato, gli atti della potestà di Ordine relativi anzitutto al prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio Eucaristico o a qualsiasi altra cerimonia di culto; di celebrare Sacramenti o Sacramentali e di ricevere i Sacramenti⁸; il canone 1333 vieta, a chi è sospeso, tutti o alcuni atti della Potestà di Ordine⁹.

in modo più generico e senza fare alcuna menzione della sacra potestas [...] Tuttavia rimane un dato di fatto indiscutibile che la maggior parte degli uffici ecclesiastici comporta un'intima connessione con la sacra potestas d'origine sacramentale”, in: G. CORECCO - L. GEROSA, Il diritto della Chiesa, p. 173.

⁶ Cf. CIC, can. 290.

⁷ CIC, can. 1338 §. 2.

⁸ “§ 1. Excommunicatus vetatur: 1° ullam habere participationem ministerialem in celebrandis Eucharistiae Sacrificio vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis; 2° sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere” (CIC, can. 1331 § 1, n. 1-2)

⁹ “§ 1. Suspendio, quae clericos tantum afficere potest, vetat: 1° vel omnes vel aliquos actus potestatis ordinis” (CIC, can. 1333 § 1).

Nel canone 292 si proibisce l'esercizio della Potestà di Ordine al chierico che a norma di diritto perde lo stato clericale¹⁰: secondo il can. 290:

*“Clericus tamen statum clericalem amittit: 1° sententia iudicali aut decreto amministrativo, quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur; 2° poena dimissionis legitime irrogata; 3° rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ac Apostolica Sede conceditur”*¹¹.

La Potestà di Ordine, allora, è titolo sufficiente, quanto alla validità, per amministrare i Sacramenti in genere: solo nell'amministrazione della Penitenza, la Potestà di Ordine è necessaria per il suo esercizio legittimo, come recitano il canone 965 laddove si dice che *“Minister Sacramenti Poenitentia est solum Sacerdos”*, e il canone 966 § 1, ove si dice: *“Ad validam peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus absolutionem impertitur, exercendi”*.

Tuttavia, in pericolo di morte, ogni sacerdote, riceve *a iure* la facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti, anche se sia presente un sacerdote approvato:

*“Quilibet sacerdos, licet ad confessiones excipiendas facultate careat, quoslibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus”*¹².

Nel *Prontuario teologico in preparazione agli ordini e ai ministeri* della Diocesi di Roma, si afferma a tal proposito che:

¹⁰ *“Clericus qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria, nec ullis iam adstringitur obligationibus status clericalis”* (CIC, can. 291).

¹¹ CIC, can. 290.

¹² CIC, can. 976.

“il potere conferito nella Sacra Ordinazione è diverso secondo i gradi gerarchici dell’Ordine; [...] che la potestà di Ordine non comporta per sé la potestà di giurisdizione; infine che il ministro ha bisogno di una particolare deputazione da parte della Chiesa, in quanto egli rappresenta la Chiesa e opera in suo nome. Per questi motivi si comprendono alcune conseguenze: per es. l’amministrazione di alcuni Sacramenti è riservata ai Vescovi che hanno ricevuto la pienezza del Sacerdozio; la potestà di Ordine non è sufficiente per la valida amministrazione della penitenza; per difetto di deputazione la valida amministrazione dei Sacramenti può divenire illecita”¹³.

Dalla Potestà di Ordine scaturiscono diritti e doveri, che trovano la loro base nei canoni 207 e 1008: nel canone 207 §. 1, si dice che è di diritto divino la distinzione tra chierici e laici:

“Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur”¹⁴.

Così pure il can. 1008 del Codice di Diritto Canonico, prima della recente modifica, ad opera di Papa Benedetto XVI¹⁵, si diceva che il Sacramento dell’Ordine conforma a Cristo Capo, e rende, alcuni dei fedeli, Ministri Sacri, i quali, ciascuno nel proprio grado, adempiono la funzione di insegnare, santificare e governare:

“Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, caractere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascant”¹⁶.

¹³ *Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai ministeri*, cura VICARIATO DI ROMA, p. 120.

¹⁴ *CIC*, can. 207 § 1.

¹⁵ *BENEDICTUS PP. XVI, m. p., Omnium in mente*, 2009, Romae, apud S. Petrum, in: *AAS*, an. 102 (2010), p. 8-10.

¹⁶ *CIC*, can. 1008, prima della modifica.

Il 15 dicembre 2009, Papa Benedetto XVI, nel Motu proprio *Omnium in mentem*, ha posto delle modifiche ad alcuni canoni del Codice di Diritto Canonico, riguardanti il diaconato e il matrimonio: tra gli articoli riformati si trova il sopra citato canone 1008, che, invece, nel Motu Proprio *Omnium in mentem*, il Papa riformula in questo modo:

*"Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, caractere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et peculiari titulo Dei populo inserviant"*¹⁷.

Secondo Miguel A. Ortiz, la nuova redazione era necessaria:

*"per evitare che si possa concludere che il Sacramento conferisce nei tre gradi la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, si limita, invece, ad affermare, in maniera più generica, che, chi riceve l'ordine Sacro, è destinato a servire il Popolo di Dio per un nuovo e peculiare titolo"*¹⁸.

Così pure, Papa Benedetto XVI, nel Motu Proprio *Omnium in mentem*, aggiunge ai primi due paragrafi del can. 1009¹⁹, un terzo paragrafo al can. 1009 *CIC.1983*:

*"Qui constituti sunt in ordine episcopatus aut presbyteratus missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis"*²⁰.

¹⁷ *Ibid*, art. 1.

¹⁸ A. M. ORTIZ, *L'obbligatorietà della forma canonica matrimoniale dopo il M. P. "Omnium in mentem"*, in: *Ius Ecclesiae*, an. 22 (2010), p. 475-492.

¹⁹ *CIC*, can. 1009 § 1: *"Ordines sunt episcopatus, presbyteratus et diaconatus"*. § 2: *"Conferentur manuum impositionem et precationem consecratoria, quam pro singulis gradibus liturgici praescribunt"*.

²⁰ BENEDICTUS PP. XVI, m. p., *Omnium in mente*, 2009, Romae, apud S. Petrum, in: *AAS*, an. 102 (2010), art. 2.

Questa modifica viene a conformarsi al *Catechismo della Chiesa Cattolica*, che nella prima versione così definiva la funzione ministeriale dei diaconi:

*“Per ordinationem recipitur capacitas agendi tamquam Christi legatus, Capitis Ecclesiae, in eius triplici munere sacerdotis, prophetae et regis”*²¹.

Nella successiva modifica, invece, per evitare di estendere anche ai diaconi la facoltà di *“agere in persona Christi Capitis”*, che è riservata solo ai Vescovi, l’attuale redazione del n. 1581 è:

*“Ab eo (Christo) Episcopi et presbyteri missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis”*²².

Papa Benedetto XVI così, modificando i can. 1008 e 1009 del Codice di Diritto Canonico, viene, secondo F. Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, a meglio specificare la differenza, all’interno dell’Ordine Sacro, tra la conformazione a Cristo Capo, propria dei Vescovi e dei Sacerdoti, e la conformazione a Cristo Servo, propria dei diaconi²³.

Anche la Commissione teologica internazionale si era interrogata circa il legame tra il diaconato e l’azione di Cristo Capo, ponendo due domande: la prima era: *“Action diaconale in persona Christi capiti?”*, a cui la Commissione teologica internazionale rispondeva:

²¹ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, prima stesura dell’11 ottobre 1992, n. 1581.

²² *Ibid.*, stesura definitiva del 15 agosto 1997, n. 1581.

²³ Cf. F. COCCOPALMERIO, *Omnium in mentem: le ragioni di due modifiche*, in: *Il Regno*, n. 3 (2010), p. 76-81.

“l’expression “in persona Christi Capitis” n’est pas appliquée aux fonctions diaconales du service. Dans ce cas la capacité d’agir “in persona Christi Capitis”, semble réservée aux évêques et aux prêtres”²⁴.

La seconda era: *“In persona Christi Servi” come specificità del diaconato ?* , a cui la Pontificia Commissione rispondeva:

“Une façon de le faire consiste à accentuer l’aspect de “service” et à voir dans la représentation du Christ “Serviteur” la caractéristique propre ou un élément particulièrement distinctif du diaconat”²⁵.

Sulla base della coincidenza di queste fonti, la dottrina del diaconato ha preso sempre più forma, fino alla modifica dei can. 1008 e 1009 del Codice di Diritto Canonico.

2. Le antiche fonti sul diritto del sacerdote alla celebrazione della Messa.

Già nelle più antiche fonti dei primi secoli il diritto del sacerdote a celebrare l’Eucaristia è legato in modo inscindibile alla santificazione del popolo di Dio: il primo diritto a celebrare riguarda la domenica, il Giorno Sacro al Signore, dove il diritto di celebrare ha anche uno specifico dovere di essere degni per dirigere il popolo di Dio; così afferma la *Didachè*, scritto immediatamente post-apostolico, ove si legge:

“Die dominica autem convenientes frangite panem et gratias agite, postquam delicta vestra confessi estis, ut sit mundum sacrificium vestrum [...]

²⁴ COMMISSION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE, *Le Diaconat: Evolution et Perspectives*, Romae, 2002 sept. 30, cap. VII, n. 3, in: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_050720_04_diaconate_fr.html,

²⁵ *Ibid.*, cap. VII, n. 4

*Constituite igitur vobis episcopos et diaconos dignos Domino [...] vobis enim ministrant ...*²⁶.

Come già nella *Didachè*, così anche nella *Didascalìa e Costituzioni degli Apostoli*, fonte importantissima, sebbene assai frammentaria, appare rilevante nella vita della chiesa locale, la figura del Vescovo, che “*super calicem dicat*”²⁷ la preghiera di grazie, spesso riunendo i suoi Diaconi e i suoi presbiteri intorno a lui, mentre celebra i Sacri Misteri, specie in occasione delle azioni rituali: ad esempio, seguendo la tradizione degli Apostoli, quando un candidato era scelto per l’episcopato, il popolo e il presbiterio si riunivano il giorno del Signore per la consacrazione episcopale, seguita immediatamente dal Sacrificio Eucaristico²⁸; il giorno di Pasqua, poi, l’assemblea si riuniva con il Vescovo, che celebrava l’Eucaristia, e i presbiteri e i diaconi distribuivano la Santa Comunione²⁹: già è possibile intravedere un’immagine ecclesiale abbastanza consolidata, e che diventerà modello esemplare lungo il corso dei secoli.

Verso la fine del I secolo, intorno al 96 d.C., San Clemente Romano, nella *Lettera ai Corinzi*, offre una testimonianza importantissima del diritto del sacerdote alla celebrazione della Santa Messa: essa si fonda su un comando di Cristo, che ha prescritto di compiere il Santo Sacrificio dell’Altare nei giorni e nei tempi stabiliti; un diritto quindi derivato da una prescrizione che viene a dare al diritto del sacerdote

²⁶ *Didache*, in: *Fontes juris Canonici selecti*, cura: A. GALANTE, p. 10-11:.

²⁷ Cf. *Didascalìa et Constitutiones Apostolorum*, a cura di F. FUNK, vol. II, p. 58: “*Et petes eum tu, Episcopo, ut adloquatur plebem tuam quoniam perigrinorum adloquium (et admonitio) iuvat admodum... Et in gratia agenda ipse dicat; si autem... non velit, super calicem dicat*”.

Lo stesso tipo di cortesia era richiesto dal Concilio di Arles nel 314. La legge 20 dice: “*De episcopis peregrinis qui in urbe solent venire placuit eis locum dare ut offerant.*”, in: CONCILIUM ARELATENSE (ARLES) I, SILVESTER I PAPA UNA CUM CONCILII PATRIBUS, *Epistola Synodi prelatensis ad Silvestrum papam, de rebus et gestis et canonibus ab ea constituitis*, in: MANSI J., *Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, vol. II, col. 473.

²⁸ Cf. G. DIX, *The Treatise on the Apostolic Tradition*, p. 6-9.

²⁹ Cf. *ibid.*, p. 40-44.

un “imperativo” a non far mancare la liturgia divina al popolo santo di Dio: il diritto del sacerdote, diventa allora un obbligo del sacerdote stesso davanti al popolo di Dio³⁰.

Già nella Chiesa delle origini si può vedere come siano già delineate, le prime differenze tra i *laici*, gli *episcopi*, i *presbiteri* e i *diaconi*³¹: ognuno di loro deve compiere il servizio (*leitourgiai*) a lui spettante³², che consiste particolarmente nella presentazione dei doni³³.

Sebbene di origine prettamente romana, questo antichissimo testo ebbe un influsso notevole su tutta la letteratura cristiana posteriore, specialmente in Oriente: in essa viene delineata plasticamente l'immagine perfetta dell'unione di tutti i gradi della gerarchia di una Chiesa locale, nell'unico atto cultuale, anche se non è possibile configurare il ruolo speciale del clero all'interno della liturgia.

Nel II secolo, a Roma, Giustino (+164), descrisse una *Missa publica* domenicale, partecipata dai cristiani delle campagne e della città³⁴:

Sorprende vedere come la liturgia domenicale sia già perfettamente organizzata anche in base ai ministeri in essa esercitati: il sacerdote celebrante, il

³⁰ Cf. CLEMENS ROMANUS (Sanctus), *Epistula ad Corinthios*, in: J. P. MIGNE, tom. I, col. 199.

³¹ Cf. *ibid.*, p. 35.

³² Cf. *ibid.*, p. 37.

³³ Cf. *ibid.*, p. 44.

³⁴ Cf. JUSTINUS (Sanctus), *Apologia I pro christianis*, in MIGNE J.P., *Patrologia cursus completo* (series Graeca), tom. VI, col. 327-328.

lettore, l'accolito, i diaconi; tutta la descrizione permea di una profonda armonia e compostezza dei ruoli³⁵.

Sant'Ireneo di Lione, vissuto intorno al 137 d.C., afferma che la Chiesa, è disseminata in tutto il mondo, ma ha avuto solido inizio dagli Apostoli, resta ferma in un'unica e solida fede riguardo a Dio e al Figlio suo³⁶.

La distinzione delle varie forme liturgiche è legata alla tradizione: infatti, quando gli antichi Sacramentari Gelasiano e Gregoriano confluirono nel Messale del 1570, apparvero diverse tipologie di celebrazioni eucaristiche.

³⁵ Anche nei Concili dei primi secoli si vede come la Chiesa era perfettamente gerarchizzata, anche se i ruoli all'interno della gerarchia non sono sempre assai distinti: il Concilio di Nicea del 325 afferma che i diaconi devono ricevere la Comunione dai Presbiteri, dopo che essi hanno fatto la Comunione dopo il Vescovo (cf., CONCILIUM (OECUM. I) NICAENUM I, 19 iun.-25 aug. 325, can 8: "*Accipiant ergo Eucharistiam secundum ordinem post presbyteros ab Episcopo vel a presbytero*", in: J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima collectio*, vol. II, col. 903-904).

Così il Concilio di Cartagine del 418 dà la possibilità ai Vescovi e ai Presbiteri in visita ad un'altra diocesi di tenere l'omelia e di consacrare l'Eucaristia (cf., CONCILIUM OECUMENICUM CARTHAGINENSE XV, ZOSIMUS PAPA UNA CUM CONCILII PATRIBUS (coept. 1 Maii 418), can. 33: *Episcopi vel presbyteri si causa visitandae ecclesiae ad alterius ecclesiam venerint, in gradu suo suscipiantur, et tam ad verbum faciendum quam ad oblationem consacranda invitentur*, in: J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima collectio*, vol. III, col. 954: per il Tihon la norma riguardava le visite di cortesia (cf. P. TIHON, *De la concélébration eucharistique*, p. 582, nota 15).

Anche il Concilio di Calcedonia, pur affermando che "*...die Missas celebravimus omnes simul et [...] Stephanus presbyter meus fuit. Quatuor annis Missas mecum celebrabat, mecum communicabat a me tamquam ab episcopo*" (in: C. LUPUS, *Synodorum Generalium ac Provincialium Decreta et Canones*, vol. II, p. 287. Cf. anche CONCILIUM OECUMENICUM CHALCEDONENSE, LEO PAPA I MAGNUS UNA CUM CONCILII PATRIBUS (coept. 8 Oct. 418), in: J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima collectio*, vol. VII, col. 280-285), tuttavia non ci è dato sapere se fosse una vera concelebrazione; è solo nel 535 che, nel Concilio Arvenense il canone 15, stabilisce che durante le grandi feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, e altri giorni solenni, i Sacerdoti che non erano attaccati a delle parrocchie urbane dovevano tornare nelle città per celebrare i misteri divini con i loro Vescovo: "*Si quis ex presbyteris aut diaconis qui neque in civitate neque in parochiis canonicus esse dignoscitur, sed in villulis habitans in oratoriis officio sancto deserviens, celebrat divina mysteria, festivitates precipuas, domini natale, pascha, pentecosten, et si quae principales sunt reliquae solemnitates nullatenus alibi, nisi cum episcopo suo in civitate teneat*", in CONCILIUM ARVERNENSE, (coept. 6 Nov. 535), can. 15, in: J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima collectio*, vol. VIII, col. 862.

³⁶ Cf. IRENEO, *Contro le eresie*, in: *Scritti e preghiere dei primi cristiani*, a cura di R. CANOVA, p. 171.

Per tale ragione, secondo il Wernz-Vidal,

*“At praesertim ratione ritus accidentalis et applicationis Missae multiplici ratione dividuntur”*³⁷:

infatti, continua il Wernz-Vidal:

*“Nam quod attinet ad naturam seu essentiam sacrificii, Missa, quovis ritu celebretur, semper est publicum et commune sacrificium, quod a publico ministro ad communem omnium fidelium utilitatem et salutem offertur”*³⁸.

La *Missa publica* faceva parte delle *Missae Solemnes*, che comprendeva le *Missae generales, conventuales, publicas*.

Tra le prime tipologie di celebrazioni, a Roma nacquero le Messe “*stazionali*”, che erano le antiche celebrazioni dove il Papa, come Vescovo di Roma, celebrava con tutta la comunità locale, clero e popolo.

Gli *Ordines Romani*, dove nei primi sette secoli, i Papi proponevano alle chiese locali, la liturgia romana, si possono definire la “*magna charta*” per molte Chiese Cattedrali nella sfera geografica più o meno legata a Roma fino al sec. X e oltre.

Sembra che a Roma, almeno dal sec. V, si distinguessero, liturgicamente, tre zone diverse: la prima, per così dire mobile o stazionale, era quella dove celebrava il papa col clero e il popolo³⁹; la seconda comprendeva le chiese incluse nella cerchia

³⁷ F. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum*, vol. V, p. 74, n. 66.

³⁸ *Ibid.*, p. 74, n. 66, nota 12.

urbana: erano i cosiddetti *tituli*⁴⁰, cioè le chiese affidate a presbiteri, affiancati da Diaconi e vari Ministri; la terza era fuori delle mura, e queste chiese rurali rappresentano le prime forme di parrocchia.

Al tempo degli *Ordines* la triplice divisione zonale, anche se con cambiamenti di confini, esisteva ancora.

Gli studi che ancor oggi sono i più approfonditi in materia sono le ricerche di Michel Andrieu, il quale pubblicò l' *“Ordo Romanus I”*, dove si trova la prima descrizione rituale del culto eucaristico a Roma che possediamo: siamo nel sec. VII-VIII, e si descrive una celebrazione del Papa insieme al suo Clero, nella forma della *concelebratio*, con il Canone detto da tutti in comune.

Questo è il testo:

*“In diebus autem festis, id est Pascha, Pentecosten, Sancti Petri, Natalis Domini, per has quattuor sollemnitates habent colligendas presbyteri cardinales, unusquisque tenens corporalem in manu sua et venit archidiaconus et porregit unicuique eorum oblatas tres. Et, accedente pontifice ad altare, dextera levaque circumdant altare, et simul cum illo, canonem dicunt, tenentes oblatas in manibus, non super altare, ut vox pontificis valentius audiatur, et simul consecrant corpus et sanguinem Domini, sed tantum Pontifex facit super altare crucem dextra levaque ”*⁴¹.

Il modo della concelebrazione dei Cardinali presbiteri insieme al papa viene descritto con precisione: tutti sollevano il pane su un corporale, e tutti pronunciano assieme al Papa le parole del Canone; egli pronuncia a voce alta le parole comuni e

³⁹ Afferma però Josef Andreas Jungmann che *“ciò valeva anche per un sacerdote quando “in statione facit missas”* (J. A. JUNGSMANN, *“Missarum Sollemnia: Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Romana”*, p. 172).

⁴⁰ Cf. V. RAFFA, *Liturgia eucaristica*, p. 713.

⁴¹ *Les Ordines Romani du Haut Moyen Age*, a cura di: ANDRIEU M., vol. II, p. 131.

compie le rispettive benedizioni, ma “*simul consecrant corpus et sanguinem Domini*” .

Non si sa quando fu introdotta l’innovazione di quest’usanza, quando cioè iniziò la recitazione comune del Canone: all’inizio del III secolo, Sant’Ippolito non la conosceva ancora.

Secondo Bernard Botte⁴² questo avvenne approssimativamente al tempo di Gregorio Magno.

Secondo Jean Michel Hanssens, l'imposizione delle mani dei Cardinali presbiteri sulle oblate di cui si parla, era un semplice rito offertoriale; e l'interpretazione che le vuole attribuire un valore consacratorio è, non solo senza fondamenti, ma è anche contraria alla dottrina cattolica dei Sacramenti⁴³.

Questa testimonianza, però, esclusiva di Roma e non di tutta la Chiesa, era limitata al Romano Pontefice e ai suoi Cardinali presbiteri, ed era limitata solo alle feste più importanti dell’anno liturgico, la Pasqua, la Pentecoste, San Pietro, il Natale del Signore⁴⁴.

L’Andrieu data l’Ordo prima della fine dell’VIII secolo⁴⁵, e possiamo dire che con l’*Ordo Romanus III*, la concelebrazione sacramentale compare per la prima volta

⁴² Cf. B. BOTTE, *Note historique sur la concélébration dans l’église ancienne*, p.19

⁴³ Cf. J. M. HANSENS, *La liturgie d’Hippolite*, p. 64-66.

⁴⁴ “*In diebus autem festis, id est Pascha, Pentecosten, Sancti Petri, Natalis Domini*”, in: *Les Ordines Romani du Haut Moyen Age*, a cura di: M. ANDRIEU, vol. II, p. 131.

⁴⁵ «*Le date des Mss. de Bruxelles (B) et de Wollfenbuettel (W) nous assure que l’archétype de la collection complète su le jour avant la fin du VIII siecle*», in: *Les Ordines Romani du Haut Moyen Age*, ed. M. ANDRIEU, vol. II, p. 127.

in maniera certa a Roma, in alcune celebrazioni papali nella quale erano presenti i Cardinali presbiteri, che erano quelli che servivano le principali parrocchie della città a titolo stabile e permanente⁴⁶.

L'*Ordo Romanus* IV, composto nell'ultima decade dell'VIII secolo⁴⁷, contiene altre descrizioni della Messa Solenne Papale, con alcune innovazioni.

“Quia Missarum Solemnia ter hodie celebraturi sumus, ita et nos oportet ut similiter Sanctae Nativitatis Domini diem in Trinitatis numero Missarum Solemnia celebremus [...].

In Natale Domini, sive in Aepyphania et in Sabbato Sancto seu in Dominica Sancta, et in feria secunda, in Ascensa Domini, et in Pentecosten vel in Natale Sancti Petri et Sancti Pauli stant Episcopi post Pontificem inclinato capite, presbyteri vero, dextra levaque, et tenet unusquisque corporale in manu sua et dantur eis ab Archidiacono oblatas duas ad unumquemque et dicit Pontifex canon ut audiatur ab eis et sanctificantur oblationes quas tenent sicut et Pontifex”⁴⁸.

In questi due *Ordines*, la pratica della Messa solenne è richiesta in alcuni giorni specifici, sette volte all'anno, nessuna menzione specifica è fatta sul Giovedì santo, le Ordinanze al Sacerdozio o le Consacrazioni Episcopali, e certi atti rituali sono prescritti per i vari membri della gerarchia, secondo il loro rango ecclesiale.

Secondo Paul Tihon, sono completamente inesistenti, fuori dalla Chiesa di Roma, le tracce di tale prassi, all'infuori dei casi dell'Ordinazione Sacerdotale e della Consacrazione Episcopale⁴⁹.

⁴⁶ Cf. *ibid.*, p. 122. L'Andrieu data questo *Ordo* agli ultimi anni del VIII secolo, e chiama *Ordo Romanus III* quello che, in precedenza, si chiamava *Ordo Romanus I*, e il cui testo si trova in J. P. MIGNE, *PL.*, vol. 78, col. 958-959.

⁴⁷ Cf. *Les Ordines Romani du Haut Moyen Age*, ed. M. ANDRIEU, vol. II, p. 138.

⁴⁸ *Ibid.*, vol. III, p. 155, *Ordo XVII*.

⁴⁹ Cf. P. TIHON, *De la concelebration eucharistique*, p. 602.

I sacerdoti delle Chiese presbiterali dell'Urbe, ovvero quelle presiedute dal presbitero, per la celebrazione si basavano sul *Sacramentario Gelasiano*, libri liturgici, che sostanzialmente corrispondevano agli *Ordines Romani*, che fanno esplicito riferimento al presidente presbitero.

Questo passaggio è di fondamentale importanza: come nelle Messe presiedute dal Vescovo si seguiva il modulo della liturgia papale, così in certa misura le Messe delle chiese, presiedute dai Presbiteri, si modellavano fundamentalmente su quelle dei Vescovi⁵⁰.

Non si può stabilire, con certezza storica, la nascita delle diverse tipologie di Messa: solenne, cantata, e letta, una distinzione, già presupposta nel Pontificale di Durandus, che sarà netta nel Messale di San Pio V: essa, nella pratica, deve però essersi formata molto tempo prima⁵¹.

Scriva Josef Andreas Jungmann:

*“Fin dal IX sec. Cominciano a comparire, in vari luoghi, Sacramentari che riportano in appendice un certo numero di Messe con le relative letture, e, qualche volta, anche con il testo delle parti cantate. Si tratta, di regola, della Messa del Comune, e delle Missae diversae, cioè di quelle votive, comprese le Messe per i defunti”*⁵².

⁵⁰ Cf. *Les Ordines Romani du Haut Moyen Age*, ed. M. ANDRIEU, vol. II, p. 91-180.

⁵¹ Nell'ultima decade del XIII secolo, un Pontificale fu elaborato da William Durandus (1237-1296), vescovo di Mende e canonista della curia Romana(Cf. *Les Ordines Romani du Haut Moyen Age*, cura di M. ANDRIEU, vol. III, p. 370-371; Cf., A. MARTIMORT, *Le rituel de la concélébration eucharistique*, in: *Ephemerides liturgicae*, an. 77 (1963), p. 162).

Secondo Joseph Andreas Jungmann (Cf. J. A. JUNGSMANN, *Missarum Sollemnia: Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Romana*, p. 173): “I contorni della forma attuale della Missa Sollemnis incominciano a delinearsi in modo chiaro fin dai secoli X e XI”.

⁵² I. A. JUNGSMANN, *Missarum Sollemnia: Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Romana*, p. 91.

La *Missa votiva*, vel *adventicia*, vel *peculiaris*, era quella Messa, il cui formulario non aveva un carattere di interesse generale, ma mirava ad uno scopo (*votum*) particolare o privato, iscritto ordinariamente in testa al formulario stesso, come: *pro seipso sacerdote*, *pro infirmo*, *pro serenitate temporis*, *pro iter facientibus*, ecc.

Tali celebrazioni, negli antichi rituali, come nel Messale Romano, formavano di regola una classe a parte.

La Messa votiva era anche detta "*Missa peculiaris, specialis, singularis, familiaris*"⁵³, perché si celebrava nelle case private a partire dai tempi apostolici⁵⁴ (*At. 2,46*), o nei Santuari dei Martiri, già a partire dai primi secoli, ai tempi specialmente della persecuzione, e poi, nel medioevo, nelle ville dei grandi possidenti o signori⁵⁵.

Anche a Roma esistevano, fin dal terzo secolo, oratori domestici dedicati al culto di alcuni Martiri, dove ad esempio celebrò una Messa S. Ambrogio, invitato da una giovane romana; ove Melania la Giovane si faceva celebrare la Messa dal suo Cappellano; e altri esempi in Paolino da Nola e Gregorio Magno, che, nella Messa celebrata per trenta giorni consecutivi in suffragio del monaco Giusto⁵⁶, lasciò

⁵³ "*Wetzer und Welte's Kirchenlexikon: Oder Encyklopädie der katholischen*", cura: H. J. WETZER et al., p. 1558.

⁵⁴ Cf. *At. 2,46*: "*Nelle case spezzavano il pane*": le prime celebrazioni eucaristiche nei viaggi missionari furono ospitate nelle case private, come ad esempio quella di Lidia a Filippi di Macedonia (cf. *At. 16,14*).

⁵⁵ Cf. J. A. JUNGMANN, *Missarum Sollemnia: Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Romana*, p. 181.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 185, nota n. 45.

presagire che tale prassi fosse proprio, secondo Josef Andreas Jungmann, un “*costume della Chiesa di Roma*”⁵⁷.

Le Messe votive più antiche che ricordi la storia liturgica furono quelle *pro defunctis*, anche se, nel Sacramentario Gregoriano, le Messe votive divennero molto particolareggiate, per il valore impetratorio che ogni Messa racchiudeva.

Da qui le Messe contro le calamità, in onore di quei Santi che si ritenevano intercessori potenti per ottenere da Dio certe grazie spirituali o temporali, e sui misteri della vita di Maria SS. e di Nostro Signore Gesù Cristo⁵⁸.

Il Maestro Graziano, nel suo *Decreto*, riporta una interessante citazione di Sant’Agostino, circa le Messe peculiari:

“Item Augustinus. Et hoc attendendum est, ut missae peculiare, que per dies solemnes sacerdotibus fiunt, non ita in publico fiant, ut per eas populus a publicis missarum solemnibus, que hora tertia canonicè fiunt, abstrahatur.

*§ 1. Sed sacerdotes, qui in circuitu urbis, aut in eadem urbe sunt, et populus in unum ad publicam missarum celebrationem conueniant”*⁵⁹.

Dalla pratica assai usuale delle *Missae peculiare*, si diffondono, oltre alle *Missae publicae*, anche le *Missae privatae* (*particulare* vel *solitariae*) del celebrante e del suo ministro.

Le *Missae privatae* derivano, secondo Josef Andreas Jungmann dalle antiche celebrazioni domestiche:

⁵⁷ *Ibid.*, p. 182.

⁵⁸ Cf. *ibid.*, p. 131.

⁵⁹ *Decretum Magistri Gratiani*, pars. 3, dist. 1, can. 52.

“La celebrazione domestica dell’Eucaristia fu dunque precorritrice di un’altra che sarebbe stata adottata più tardi in una ristretta cerchia di persone e con ciò, finalmente, anche della Messa privata”⁶⁰.

Le Messe private ebbero un grande incremento al tempo delle comunità monastiche, quando era difficile per i Monaci raggiungere la Messa parrocchiale.

San Benedetto nella sua Regola, parla della possibilità di fare ordinare sacerdote uno dei monaci, particolarmente per la celebrazione della Messa, che nei monasteri rientrava nel culto quotidiano: è qui che, oltre alla Messa comunitaria, si affianca la Messa privata dei primi Monaci Sacerdoti.

Una prima notizia dell’evento è riportata nel *Decretum Gratiani*:

“Idem Castorio Episcopo. [lib. IV. epist. 43.]. Abbatem cuilibet monasterio non alium, sed quem dignum moribus atque actibus monasticae disciplinae communi consensu congregatio poposcerit, ordinari uolumus.

Missas autem publicas per episcopos uel clericos in monasteriis omnino celebrari prohibemus”⁶¹.

Scrive Josef Andreas Jungmann:

Ne fa fede, tra l’altro, l’aumento degli altari anche nei Monasteri: dapprima se ne erige uno per ogni Oratorio, disseminato qua e là nel recinto del Monastero, ma poi sono riuniti tutti nella chiesa principale e ne costituiscono gli altari secondari. [...]

L’uso della Messa privata diviene sempre più frequente.

Ne è causa principale il desiderio che hanno i fedeli di Messe votive, di Messe, cioè, celebrate tenendo conto delle loro richieste particolari (vota), tra le quali ha un posto speciale il suffragio dei defunti.

⁶⁰ Cf. J. A. JUNGSMANN, *Missarum Sollemnia: Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Romana*, p. 181.

⁶¹ *Decretum Magistri Gratiani*, pars. 2, causa 18, qu. 2, can. 3.

Anche la celebrazione domestica dell'Eucaristia vi aveva già influito in misura preponderante.

Allorchè poi queste Messe dedicate a richieste particolari, si staccarono dalla comunità domestica e passarono agli oratori annessi alla chiesa o al monastero [...], ecco dunque come la Messa privata fu favorita anche da questo lato nella sua diffusione”⁶².

Nel IX secolo, si prescrive ripetutamente ed esplicitamente che, oltre al celebrante debbano esservi almeno due persone, dal momento che egli dice “*Dominis vobiscum*”: così, dice il Decreto di Graziano, riportando una ordinanza di Papa Sotero:

“Item Sother Papa. Hoc quoque statutum est, ut nullus presbyterorum missarum sollemnia celebrare praesumat nisi duobus praesentibus sibi que respondentibus ipse tertius habeatur quia, cum pluraliter dicitur ab eo: "Dominus vobiscum," et illud in secretis: "Orate pro me," aptissime conuenit, ut ipsius respondeatur salutationi”⁶³.

Dal sec. X, con l'enorme sviluppo degli ordini monastici si moltiplicarono le Messe celebrate dai sacerdoti monaci, con e senza assistenti, si prescrisse la presenza di almeno due persone.

Scrive il Raffa:

“Le costituzioni monastiche del sec. X e seguenti hanno liberalizzato pienamente la Messa privata.

Nell'ambiente cluniacense i monaci preti potevano aggiungere ogni giorno, più o meno frequentemente, la loro Messa privata a quella conventuale”⁶⁴.

⁶² J. A. JUNGSMANN, *Missarum Sollemnia: Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Romana*, p. 184-185.

⁶³ *Decretum Magistri Gratiani*, pars 3, dist. 1, can. 61.

⁶⁴ V. RAFFA., “*Liturgia Eucaristica*”, p. 874.

Secondo Josef Andreas Jungmann (Cf. J. A. JUNGSMANN, *Missarum Sollemnia: Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Romana*, p. 179), nel Medioevo la Messa conventuale diventa

La Messa privata si celebrava col rito più semplice, a mezza voce (*“in directum”*), omettendo tutte le parti di canto; il sacerdote si vestiva all’altare⁶⁵.

Così la Messa privata divenne la Messa letta o bassa (o *secreta*).

Scriva Josef Andreas Jungmann:

*“Che la Messa venga solamente letta, non cantata, ecco, in definitiva, la particolarità più importante, nella liturgia romana, anzi l’unica differenza tra la Messa privata e la quella pubblica e cantata”*⁶⁶.

Questo proliferare di Messe votive, che riempiva le ferie settimanali, nelle quali, in origine, il Sacerdote doveva ripetere la Messa della domenica precedente, portò ad una grande pietà ma anche ad abusi per avidità di lucro, che furono una delle questioni mosse nel protestantesimo, a cui la riforma piana del Concilio di Trento dovette porre norme precise al riguardo, per porre fine a numerosi abusi liturgici del basso Medio Evo⁶⁷.

sempre “il prototipo di quella del sacerdote”. San Francesco d’Assisi, tuttavia, scrive Vittorino Facchinetti, ha espresso il desiderio *“che i frati nelle loro case celebrino soltanto una Messa al giorno, come è in uso nella Santa Chiesa. Ma se vi si trovi più di un sacerdote, uno si contenti, per Amor di Dio, di assistere alla Messa dell’altro”* (V. FACCHINETTI, *Scritti di San Francesco d’Assisi*, p. 139).

⁶⁵ Cf. P. SIFFRIN, Art.: “Messa”, in: *“Enciclopedia Cattolica”*, vol., p. 804-807. Scrive Jungmann che *“la Messa privata non era mai cantata, ecco perché la Messa cantata è divenuta la Messa letta, la Messa Bassa”* (Cf. J. A. JUNGMAN, *Missarum Sollemnia: Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Romana*, p. 193). Cf. F. M. GUERRINI, *Ordinarium iuxta Ritum Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum*, p. 249-251.

⁶⁶ J. A. JUNGMAN, *“Missarum Sollemnia: Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Romana”*, p. 193.

⁶⁷ Cf. *ibid.*, p. 133-134.

Fu Lutero uno dei maggiori avversatori delle Messe private, che egli chiamava con il termine dispregiativo di:

“Winckelmesse”, neologismo composto con il termine Winckel, che vuol dire angolo, cantuccio, e che in questo caso acquista una valenza spregiativa: Lutero indica con questa parola la messa privata.

Lo stesso valore ha Winckelmesser o Winckelpfaff, cioè il prete che celebra la messa privata, e Winckelwerk, opera privata: appunto la messa celebrata senza la partecipazione dei fedeli”⁶⁸.

Nel Concilio di Trento, la questione delle *Missae votivae vel peculiare*s, che avevano incrementato la prassi delle Messe private e tutta la questione luterana, venne affrontato al cap. 6 del *Decreto e canoni sulla Messa*, nel quale viene raccomandata la Messa privata:

“Optaret quidem sacrosanta Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiae perceptione communicarent, quo ad eos sanctissimi huius sacrificii fructus uberius proveniret; nec tamen, si id non semper fiat, propterea Missas illas, in quibus solus sacerdos sacramentaliter communicat, ut privatas et illicitas damnat [can. 8], sed probat atque commendat, si quidem illae quoque Missae vere communes censerentur, partim quod in eis populus spiritualiter communicet, partim vero, quod a publico Ecclesiae ministro non pro se tantum, sed pro omnibus fidelibus qui ad Corpus Christi pertinet, celebrentur”⁶⁹.

E, decreta:

⁶⁸ Cf. M. LUTERO, *Opere scelte: Messa, Sacrificio e Sacerdozio*, a cura di NITTI S., p. 285, nota n. 1.

⁶⁹ CONCILII OECUMENICI TRIDENTINI: PIUS PAPA IV UNA CUM CONCILII PATRIBUS, *Decr.: Doctrina et canones de SS. Missae Sacrificio*, 1562 Sept. 17, Sessio XXII, in: *Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, p. 724-725, cap. 6.

“Si quis dixerit, caerimonias, vestes et externa signa, quibus in Missarum celebratione Ecclesia Catholica utitur, irritabula impietatis esse magis quam officia pietatis: anathema sit”⁷⁰.

Il Concilio ammette e approva le Messe nelle quali solo il sacerdote si comunica sacramentalmente, perché anche nelle Messe cosiddette “private” (ma che “private” in senso assoluto non lo sono), il popolo vi partecipa con la Comunione spirituale alla Comunione Sacramentale del sacerdote.

Per questo essa è, a tutti gli effetti, una “Messa comune”, perché il sacerdote offre un Sacrificio pubblico, non solo quindi per se stesso, ma per tutti i fedeli, non solo per quelli che potevano essere presenti alla celebrazione, ma per tutti i “fedeli appartenenti al Corpo di Cristo”.

In questo modo, il Concilio dà però al termine “comune”, il senso di “universale”, in quanto interessa tutti gli appartenenti al Corpo di Cristo.

Questa autorevole raccomandazione dell’ “universalità” della Messa “privata”, che era una Messa “comune”, veniva a toglierne la falsa etichetta di “Messa solitaria”, come se il sacerdote avesse celebrato una tra le sue “pratiche devote”, perdendo così ogni legame con la comunità.

Non manca però chi sostiene che la Messa privata fu: “*annullata dall’esclusivismo del sacerdote, solo perché in essa si salvava il valore di un’efficacia universale*”⁷¹.

⁷⁰ Cf. *Ibid.*, p. 1760, can. 8.

⁷¹ Cf. S. MARSILI, et al.,: *La liturgia eucaristica: teologia e storia della celebrazione*, in: *Anamnesis*, vol. 3/2, p. 116.

Fu il “*Missale Romanum*”, nella sua *editio princeps* del 1570 a tradurre in prassi quanto il Sacrosanto Concilio Tridentino aveva solennemente sancito, e ad affermare che le Messe votive potevano essere celebrate da ogni sacerdote nei giorni consentiti, nelle Messe private⁷²: con queste parole scrive il Moroni, il Concilio di Trento, e l’ *editio princeps* del Messale Romano, dunque, pur salvaguardando la tradizione, tuttavia, inizierà a limitare le Messe votive nei giorni e nei luoghi⁷³.

3: Capacità del ministro a porre atti di potestà di Ordine.

Secondo il can. 900, § 1: “*Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus*”⁷⁴. Questa capacità è legata indissolubilmente all’opera della Redenzione⁷⁵ (can. 904), perché col Sacrificio eucaristico si perpetua nei secoli il Sacrificio della croce⁷⁶ (can. 897).

Così, la celebrazione eucaristica:

⁷² “*Quae tamen Missae & aliae quaecunque votivae, in Missis privatis dici possunt pro arbitrio Sacerdotum, quocunque die officium non est duplex*”, in: *Missale Romanum*, ex Decreto Ss. Concilii tridentini S. PII V. PONT. MAX., Editio princeps, 1570, in: *Monumenta liturgica Concilii Tridentini*, a cura di M. SODI, A. M. TRIACCA, p. 5.

⁷³ Cf. R. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. XCVI, p. 44.

⁷⁴ CIC, can. 900, § 1. Questa dottrina era stata già ribadita nel 1975 dalla Congregazione per la dottrina della fede, nella condanna di alcune affermazioni del Prof. I. Kung, tra le quali quella secondo cui, in caso di necessità, laddove mancassero i Sacerdoti, anche i fedeli battezzati potessero celebrare l’Eucaristia (“*Opinio item quae a Prof. Kung iam in libro “Die Kirche” suggeritur et secundum quam Eucharistia saltem in casibus necessitati bus valide confici potest a baptizatis ordine sacerdotii carenti bus equità cum doctrina Conciliorum Lateranensis IV et Vaticani II*”): cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decl.: *De duobus operibus Professoris Ioannis Kung*, 1975 febr. 15, in: AAS, an. 67 (1975), p. 203-204.

⁷⁵ “*Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent*” (CIC, can. 904).

⁷⁶ “*Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium crucis in saecula perpetuatur*” (CIC, can. 897).

*“actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et vini substantialiter praesentem, Deo Patri offert atque fidelibus in sua oblatione sociatis se praebet ut cibum spiritualem”*⁷⁷.

E' questa capacità di celebrare validamente e lecitamente⁷⁸ a fondare il diritto e dovere di ciascun sacerdote a celebrare il Divino Sacrificio dell'Eucaristia, che dal Codice di Diritto Canonico viene raccomandato in modo speciale nei canoni che seguono.

Il can. 904 del Codice di Diritto Canonico raccomanda ai sacerdoti vivamente la celebrazione quotidiana della Santa Messa, che è il loro principale compito, perché proprio nella celebrazione dell'Eucaristia essi continuano l'opera della Redenzione di Cristo:

*“Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana [...] in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent”*⁷⁹.

Invito a celebrare ogni giorno, ripetuto anche nel can. 276 § 2 del Codice:
*“Enixe igitur sacerdotes invitantur ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant”*⁸⁰.

⁷⁷ CIC, can. 899 § 1.

⁷⁸ Secondo il Sembeni, per amministrare validamente e lecitamente i Sacramenti occorre avere non solo la potestà di Ordine, ma anche la potestà di giurisdizione che si ottiene con la *missio canonica*: e questo perché il sacerdote è parte di un presbiterio, che si raduna attorno al Vescovo, dalla cui autorità riceve non solo la *potestas* ma anche la *facultas*: cf. SEMBENI G., “*Direttorio ecumenico 1993*”, p. 52.

⁷⁹ CIC, can. 904.

⁸⁰ Cf. CIC, can. 276 § 2. Il Card. Joseph Ratzinger, nella Lettera ai Vescovi su alcune questioni concernenti il ministro dell'Eucaristia scrisse che Cristo solo agli Apostoli e ai loro successori diede il potere di consacrare l'Eucaristia ed essi agiscono non per mandato della comunità ma per quello speciale “carattere” che li fa agire “in persona Christi”: “*Inter haec munera, quae*

Si parla nel Codice sempre di “invito a celebrare la Messa”, seppure con molte raccomandazioni, ma in un caso il Codice di Diritto Canonico parla di vero e proprio “*obbligo di celebrare la Messa*”: è il caso del sacerdote che è tenuto come vera “obbligazione” ad applicare la Messa secondo l’intenzione di coloro che hanno dato l’offerta, anche qualora le offerte percepite siano andate perdute

“Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi ad intentionem eorum qui stipem obtulerunt, eadem obligatione tenentur, etiamtisi sine ipsius culpa stipes perceptae perierint”⁸¹.

Christus unice Apostolis eorumque successoribus commisit, recensendo est potestas Eucharistiam conficiendi. Solis igitur Episcopis, item Presbyteris quos ipsi participes effecerunt ministerii accepti, reservata est potestas renovandi in mysterio Eucharistico id quod Christus peregit. Quos autem ad Episcopatum et Presbyteratum vocat, Christus Dominus, ut iidem munera sibi credita peculiarique modo tam grave conficiendi mysterium Eucharisticum adimplere valeant, eos speciali sigillo per sacramentum Ordinis spiritualiter signat “caractere” appellato etiam in solemnibus Magisterii documentis, eosque sibi ita configurat ut ipsi dum proferunt consecrationis verba non communitatis mandato, sed agant “in persona Christi”, quod plus sane significat quam “nomine Christi” vel etiam “Christi vicem”... ”, in: CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Ep.: Sacerdotium ministeriale, 1983 aug. 6, in: AAS, an. 75 (1983), pars I, p. 1005-1006.

⁸¹ CIC, can. 949. Secondo il can. 901: “Il Sacerdote è libero di applicare la Messa per chiunque, sia per i vivi che per i defunti” (“*Integrum est sacerdoti Missam applicare pro quibusvis, tum vivis tum defunctis*”). Una libertà soggetta tuttavia ai doveri di applicare secondo l’intenzione ricevuta in base al can. 949, e che il Codice vincola in alcuni casi: ex can. 1184-1185, sono negate le esequie e ogni altra Messa esequiale ad apostati, eretici, scismatici; a coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana; ad altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli, i quali prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, e della cui vita pubblica non si ha alcun dubbio: in caso di dubbio, si consulterà l’Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare. Nel can. 901 viene in parte ribadito quanto già presente nel *CIC-17* ai can. 1240-1241, sebbene con quella attenzione pastorale, che chiese, nel 1976, la Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale affermò che fino alla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico si potesse derogare ai can. 1241 e 1240 § 1,1 che vietava le pubbliche esequie a chi era morto non in piena comunione della Chiesa, se la celebrazione pubblica fosse chiesta da familiari, amici o dipendenti del defunto, solo per motivi religiosi, e non ci fosse scandalo dei fedeli a giudizio dell’Ordinario: “*Quoad publicas autem missarum celebrationes vigens disciplina statuit ne celebrentur pro his, qui extra plenam communionem Ecclesiae catholicae supremum die obierint (cf. Can. 1241, coll. 1240, par. 1,1°). Mutatis hodie condicionibus religiosis et socialibus, quae supradictam disciplinam suadebat [...] huic autem normae generali derogar ipotest, usque ad promulgationem novi Codicis, quoties sequentes condiciones simul verificentur: 1) Publica missarum celebratio a familiaribus, amicis, vel subditis defuncti ex genuino motivo religioso expresse petatur. 2) Iudicio Ordinarii absit scandalum fidelium*”, in: CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decr.: *De Accidit*, 1976 iun. 11, in: AAS, an. 68 (1976), p. 621-622.

Questo obbligo è di giustizia, dal momento che il fedele vanta un diritto che la Santa Messa sia celebrata secondo la propria intenzione e nell'osservanza delle condizioni eventualmente manifestate; i fondamenti delle norme applicate nell'attuale Codice di Diritto Canonico, si ritrovano nel *Codex Iuris Canonici* del 1917, specie nei can. 827⁸², e 828⁸³, che parlavano di vera e propria "obbligazione" da parte del sacerdote a celebrare le Messe per le quali aveva ricevuto l'elemosina.

Secondo Péter Erdö, nel Codice di Diritto Canonico oggi in vigore, a differenza del *Codes Iuris Canonici* del 1917, non si parla espressamente di una obbligazione: ma, anche se avesse solo il carattere di una raccomandazione alla celebrazione frequente, "nonostante tutto, tale invito ha il suo peso"⁸⁴: secondo il can. 1247 del *CIC-1983*, infatti, tutti i fedeli hanno l'obbligo di partecipare alla Messa, le domeniche e le festività di precetto.

Da questo canone, l' Erdö desume che i Sacerdoti devono preferibilmente celebrare o concelebbrare la Messa per quella partecipazione piena che risponda al loro stato, e non contentarsi di parteciparvi come i laici⁸⁵.

⁸² "Tot celebrandae et applicandae sunt Missae, quot stipendia etiam exigua data et accepta fuerint" (*CIC-17*, can. 828).

⁸³ "Licet sine culpa illius qui onere celebrandi gravatur, Missarum eleemosynae iam perceptae perierint, obligatio non cessat" (*CIC-17*, can. 829).

⁸⁴ "El canon – a diferencia del viejo Código- non habla ya expresamente de una obligación. Dado que la frecuencia no se determina, se trata aquí, o bien de una obligación con contenido general no precisado por la ley (tal precepto se asemeja en muchos aspectos a la recomendación) o bien – como afirman muchos autores, solamente de una exortación, también por lo que se refiere a la celebración frecuente. No obstante, la invitación tiene su peso", P. ERDÖ, in: *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, vol. IV, p. 602. Cf. P. ERDÖ, *Expressionis obligationis et exortationis in Codice Iuris Canonici*, in: *Periodica*, an. 76 (1987), p. 21-23; 27.

⁸⁵ "Los sacerdotes deben preferiblemente celebrar o concelebrar la Misa, -para que su participación sea mas plena y responda verdaderamente a su orden, y no contentarse con comulgar como los laicos", in: P. ERDÖ, *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, vol. IV, p. 603.

Pertanto, egli scrive che la celebrazione frequente di cui parla il canone, indica almeno la celebrazione settimanale: “*La celebración frecuente de la que habla el canon significa la celebración al menos semanal*”⁸⁶.

Secondo Julio Manzanares, il can. 904 contiene solo “un esortazione” e non un obbligo⁸⁷.

Secondo, infine, Davide Mussone:

*“il canone [904] non prevede l’obbligo giuridico per il sacerdote di celebrare l’Eucaristia ogni giorno, tuttavia, raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, proprio perchè è atto di Cristo e della Chiesa, dove ininterrottamente viene esercitata l’opera della redenzione”*⁸⁸.

Anche il Concilio Vaticano II si è pronunciato sulla celebrazione eucaristica: la Costituzione Apostolica *Sacrosanctum Concilium*, al n. 27, afferma che la partecipazione attiva dei fedeli nella celebrazione comunitaria è la celebrazione eucaristica nella sua pienezza (per questo è sempre da preferirsi), sebbene ogni Messa, anche quella individuale senza popolo, ha sempre un carattere pubblico e sociale:

⁸⁶ *Ibid.*, vol. IV, p. 603.

⁸⁷ Cf. J. MANZANARES, *L’Eucaristia*, p. 86-87.

⁸⁸ D. MUSSONE, *L’Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico*, p. 55.

La “viva raccomandazione” è molte volte ripetuta dal Codice di Diritto Canonico, come per incitare ogni membro del popolo di Dio a vivere l’altezza della propria chiamata.

Per questo, tale termine riveste accezioni diverse nel Codice: come cura dei seminaristi nella scelta del padre spirituale e nella frequenza del Sacramento della Penitenza (can. 246 § 1); come doveroso atto di giustizia per gli amministratori di beni ecclesiastici, di fare ogni anno il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite (can. 856); come solerzia nell’adempimento delle norme liturgiche (can. 382, 767, 856, 904, 918, 921, 942, 945); infine, come espressione della vita cristiana (can. 280, 382, 1065, 1152, 1176, 1186).

“Quoties ritus, iuxta propriam cuiusque naturam, secum ferunt celebrationem communem, cum frequentia et actiosa participatione fidelium, inculcetur hanc, in quantum fieri potest, esse praeferendam celebrationi eorundem singulari et quasi privatae”⁸⁹.

Nel Decreto *Presbyterorum Ordinis* al n. 13, poi, si raccomanda vivamente la celebrazione quotidiana della Santa Messa, anche quando non è possibile la presenza dei fedeli, perché essa è un atto di Cristo e della Chiesa mediante la quale si compie ininterrottamente l’opera della Redenzione, e nella quale il sacerdote svolge la sua principale funzione:

“In mysterio Sacrificii Eucharistici, in quo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent, opus nostrae redemptionis continuo exercetur, et ideo enixe commendatur eius celebratio cotidiana, quae quidem etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae”⁹⁰.

Scrive Péter Erdö, che l’espressione della viva raccomandazione della celebrazione della Santa Messa, anche in assenza dei fedeli, entrata poi anche nella codificazione codiciale del Codice di Diritto Canonico al can. 904, ha come motivazione che la celebrazione dell’Eucaristia è sempre un atto di Cristo e della Chiesa:

“La celebración cotidiana se recomienda incluso cuando no pueda haber presencia de fieles. En efecto, la celebración es siempre un acto de Cristo y de su Iglesia”⁹¹.

⁸⁹ CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PAPA VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, 1963 dec. 4, in: AAS., an. 56 (1964), n. 57.

⁹⁰ CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PAPA VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Decr.: *Presbyterorum ordinis*, 1965 dec. 7, in: AAS, an. 58 (1966), n. 13.

⁹¹ P. ERDÖ, *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, vol. IV, p. 603. Dello stesso parere anche il Mussone, che afferma che la Messa viene raccomandata anche in assenza dei

Questo “*actus Christi et Ecclesiae*” di *Presbyterorum Ordinis* n. 13, è il medesimo Decreto a spiegarlo al n. 5, ove si afferma che, essendo gli uomini soci e collaboratori di Dio nell’opera della Redenzione, i presbiteri, partecipando in modo speciale al Sacerdozio di Cristo, sono ministri di Cristo, ed Egli, mediante loro, nella Sacra Liturgia, esercita la Sua funzione Sacerdotale :

*“Deus, qui solus Sanctus et Sanctificator est, voluit quasi socios et adiutores sibi assumere homines qui operi sanctificationis humiliter inserviant. Hinc Presbyteri a Deo, ministrante Episcopo, consecrantur, ut, participes Sacerdotii Christi speciali ratione effecti, in Sacris celebrandis tamquam ministri agant Eius, qui suum sacerdotale munus per Spiritum suum iugiter pro nobis in Liturgia exercet”*⁹².

Papa Paolo VI, nella Lettera Enciclica *Mysterium fidei*, raccomanda con paterna insistenza ai sacerdoti di ricordare che sono stati ordinati per offrire a Dio il Sacrificio Eucaristico e per celebrare sia per i vivi che per i defunti, a vantaggio della salvezza di se stessi e degli altri fedeli cristiani, che solo così possono attingere ai frutti abbondanti del Sacrificio della Croce:

*“Paterne igitur et enixe commendamus sacerdotibus, qui potissimum gaudium Nostrum et corona Nostra sunt in Domino, ut memores potestatis quam per Episcopum consecrantem acceperunt, offerendi scilicet Sacrificium Deo Missasque celebrandi tam pro vivis quam pro defunctis in nomine Domini, quotidie digne et devote Missam celebrerant, ut ipsi et ceteri Christifideles fructuum ex sacrificio Crucis uberrime manantium applicatione fruantur. Ita etiam plurimum ad salutem humani generis conferunt”*⁹³.

fedeli perchè “è un atto di Cristo e della Chiesa”, (D. MUSSONE, *L’Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico*, p. 60), come si tratterà assai diffusamente nel § 4 di questo capitolo.

⁹² *Ibid*, n.5.

⁹³ PAULUS PAPA VI, Lett. Enc. *Mysterium fidei*, 1965 sept. 3, in: AAS, an. 57 (1965) p. 762.

Nell'Istruzione *Eucharisticum mysterium*, Papa Paolo VI, ribadiva nuovamente quanto detto in *Presbyterorum Ordinis*, al n. 13⁹⁴, ovvero che tramite la Santa Messa viene esercitata ininterrottamente l'opera della nostra redenzione; e per tale motivo, la raccomanda, anche quando non è possibile che vi assistano fedeli, perchè in tale mistero il sacerdote agisce sempre per la salvezza del popolo⁹⁵.

E affermava:

*“Celebratio eucharistica, quae fit in Missa, est actio non solum Christi, sed etiam Ecclesiae. [...]. Unde nulla Missa, sicut et nulla actio liturgica, est actio mere privata, sed celebratio Ecclesiae [...]. Quare ipsum Sacrificium Eucharisticum totius cultus Ecclesiae totiusque vitae christianae fons et culmen est”*⁹⁶

A partire da questa affermazione, acquista più spessore anche il concetto di *“utilitas fidelium”*: la forma di celebrazione della Messa ha come suo contenuto essenziale, la moltiplicazione dei frutti del Sacrificio della Croce, per la salvezza del mondo.

Dunque la Santa Messa è il Servizio che la Chiesa deve offrire ai fedeli (per l' *“utilitas fidelium”*), facilitando loro la possibilità di assistere alla Santa Messa in luoghi ed in orari diversi.

Questa necessità o opportunità, a servizio del bene *“utile”* dei fedeli, è quanto si esprime sostanzialmente nel can. 905 § 2, dove, per la scarsità di sacerdoti, l'Ordinario può autorizzare, da parte dello stesso sacerdote due Messe nei giorni

⁹⁴ Cf. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PAPA VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Decr.: *Presbyterorum ordinis*, 1965 dec. 7, in: AAS, an. 58 (1966), n. 13.

⁹⁵ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr.: *Eucharisticum Mysterium*, in: AAS, an. 59 (1967) p. 565-566.

⁹⁶ *Ibid.*, p. 541-542.

feriali e tre nelle domeniche e nei giorni di precetto, il che mal si concilierebbe normalmente con una concelebrazione nella stessa chiesa o in posti limitrofi.

Ed è anche l'*utilitas* dei fedeli che deve spingere ogni membro degli Istituti consacrati maschili e i Sacerdoti presenti in parrocchie dove vi è numeroso clero, ad offrire la disponibilità perché tutte le Chiese e gli Istituti di vita consacrata femminili abbiano la celebrazione eucaristica quotidiana.

Comprendiamo così che la libertà del sacerdote a celebrare la Messa individualmente non va concepito nel senso di “isolatamente”, ma al servizio dei fratelli, offrendo una disponibilità per orari nuovi di celebrazione, perché nessuno si senta escluso dalla Messa, e il ministero abbia sempre più squisitamente la sua dimensione di servizio che è comprendere le esigenze più profonde del popolo.

Solo a partire dall'*utilitas fidelium*, la concelebrazione e la forma di celebrazione individuale trovano il loro rispetto reciproco e la reciproca stima, essendo entrambe al servizio di un'esigenza più alta, il ministero.

L'*utilitas fidelium* è, così, misura di fedeltà al mandato di Cristo, che inviava avanti a sé gli Apostoli e i Discepoli per portare la Buona Novella⁹⁷, e che dopo la sua Resurrezione invia i Dodici in tutto il mondo a predicare il Vangelo⁹⁸.

Il *Codex Iuris Canonici* del 1917, oltre all'obbligo di giustizia delle Messe per le quali si è ricevuta un'elemosina, è, in generale, più deciso nello statuire una

⁹⁷ Cf. Lc. 9,1-2: “*Convocatis autem duodecim apostolis, dedit illis virtutem et potestatem super omnia daemona, et un languorem curarent. Et misit illos praedicare regnum Dei et sanare infirmos*”.

⁹⁸ Cf. Mt. 28,17-20: “*Et accedens Iesus locutus est eis dicens: Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra; euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis. Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebusque usque ad consummationem saeculi*”.

“obbligazione” per il sacerdote a celebrare “più volte”: nel can. 805 infatti veniva disposto che i Sacerdoti erano tenuti sotto obbligo ad offrire il Santo Sacrificio almeno le domeniche e le feste di precetto:

“Sacerdotes omnes obligatione tenentur Sacrum litandi pluries per annum; curet autem Episcopus vel Superior religiosus ut iidem saltem singulis diebus dominicis aliisque festis de praecepto divinis operentur”⁹⁹.

Il contenuto della norma si rintraccia già prima della codificazione del Codice pio-benedettino: il Gasparri, citando Papa Benedetto XIV, afferma che se l’obbligo di celebrare è a diverso titolo per i Sacerdoti, per tutti invece vale una medesima regola, ovvero l’essere “*cum debitis tamen dispositionibus*” per celebrare la Messa¹⁰⁰.

Riguardo al diverso titolo che obbliga il sacerdote a celebrare,

“Ita titulo curae animarum omnes sacerdotes, curam animarum habentes, debent singulis dominicis aliisque diebus festis celebrare et applicare Missam pro ovibus sibi commissis.

Titulo beneficii etiam alii beneficiati saepe habent onera Missarum personaliter celebrandarum.

Titulo charitatis debet sacerdos celebrare, si e.g., secus infirmus decederet sine viatico, aut populus Missa careret die festo, licet fortasse haec obligatio non semper gravis sit.

Tandem titulo scandali evitandi sacerdos debet quandoque Missam celebrare, quia si numquam in anno celebraret, id esset indicium corruptissimae vitae, fidei debilis, aut saltem nullius amoris erga D.N.J.C.”¹⁰¹.

⁹⁹ CIC-17, can. 805.

¹⁰⁰ Cf. BENEDICTUS XIV, *De Sacrosancto Missae Sacrificio*, lib. III, cap. II, cit. in: P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de Sanctissima Eucharistia*, vol. I, p. 291.

¹⁰¹ P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de Sanctissima Eucharistia*, vol. I, p. 292.

Nell'attuale codificazione, scrive Peter Erdo che l'Eucaristia, pur non costituendo un'obbligo per il sacerdote in generale, per alcune categorie di Sacerdoti costituisce un obbligo, ovvero per i Sacerdoti che hanno ricevuto un ufficio nella Chiesa, o che hanno un dovere, che deriva, o da un precetto dell'Ordinario o del Superiore, o dall'aver accettato un'elemosina della Messa¹⁰².

Scrive Davide Mussone che nell'attuale Codice, al can. 534 § 1-3, c'è un:

*“obbligo legato all'incarico, poichè il parroco è tenuto a celebrare la Messa ed applicarla per il suo popolo nei singoli giorni di domenica e di precetto festivo”*¹⁰³.

E questo perchè il parroco, tra le sue funzioni, ha anche quella di celebrare l'Eucaristia più solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto¹⁰⁴: questo si riscontra, continua l'autore, nel can. 530 ove al n. 7 si legge:

*“Celebratio eucharistica sollemnior diebus dominicis et festis de praecepto”*¹⁰⁵.

Da qui, il Mussone desume che:

¹⁰² “celebrar la Eucharistia diariamente o en ciertas ocasiones frecuentes puede constituir también una obligación para los sacerdotes, pero no por ley general, sino por razón de su oficio, de sus funciones (“munera”), por precepto del Ordinario o del Superior, o porque hayan aceptado limosnas de Misas”, in: P. ERDÖ, *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, vol. IV, p. 603.

¹⁰³ D. MUSSONE, *L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico*, p. 56. Recita testualmente il CIC, can. 534: “§ 1. Parochus, post captam paroeciae possessionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque festis in sua dioecesis de praecepto Missam pro populo sibi commissio applicandi; qui vero ab hac celebrazione legitime impediatur, iisdem diebus per alium aut aliis diebus per se ipse applicet. § 2. Parochus, qui plurium paroeciarum curam habet, diebus de quibus in § 1, unam tantum Missam pro universo sibi commissio populo applicare tenentur. § 3. Parochus, qui obligationi de qua in §§ 1 et 2 non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas appliceret, quot omiserit”.

¹⁰⁴ Cf. *ibid.*, p. 56.

¹⁰⁵ Cf. CIC, can. 530 n. 7.

“è una innovazione rispetto al Codice del 1917, il quale al can. 805, richiedeva di celebrare più volte l'anno e dava incarico al Vescovo o al Superiore religioso affinché facessero in modo che questo avvenisse almeno nelle domeniche e nelle feste di precetto”¹⁰⁶.

4. La celebrazione individuale senza la partecipazione dei fedeli.

La Messa individualmente celebrata, dice il Codice di Diritto Canonico del 1983, “*etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae*”¹⁰⁷.

Fu il Beato Giovanni XXIII a volere questa precisazione nelle rubriche al Messale Romano da lui promulgato nel 1962¹⁰⁸ (e tutt'oggi in vigore per il precedente Messale di rito Romano, ripristinato in tutta la Chiesa, come forma straordinaria), affinché si superasse ogni distinzione tra la Messa “*pubblica*”, o con concorso di popolo, e la Messa “*privata*”, o senza popolo, solo con la partecipazione di un ministrante.

Nei Messali, precedenti alla riforma di Papa Giovanni XXIII, la “*Missa privata*”, pur se era distinta dalla “*Missa solemnis*”, entrambe, però, erano due “*modi celebrandi*” della stessa liturgia¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Cf. D. MUSSONE, *L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico*, p. 56.

¹⁰⁷ Cf. *CIC*, can. 904.

¹⁰⁸ Cf. *Missale Romanum*, ex Decreto Sacrosanti Concilii tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, Editio iuxta typica vaticanam, 1962.

¹⁰⁹ Cf. *Missale Romanum*, ex Decreto Sacrosanti Concilii tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, Editio iuxta typica vaticanam, 1954, p. XXVII-LII; cf. *Missale Romanum*, ex Decreto Ss. Concilii tridentini S. PII V. PONT. MAX. restitutum, jussu editum

Il Messale del Beato Giovanni XXIII, nelle Rubriche riformate del precedente Messale di Rito Romano, chiedeva così che fosse evitato l'uso di Messa privata, in quanto la Messa è un atto di culto pubblico a nome di Cristo e della Chiesa¹¹⁰.

E, nelle Rubriche del Messale Romano del 1962, distinse solo tra la “*Missa cantata*” e la “*Missa lecta*”, e le qualificò come “*species*”, ovvero come casi particolari dell'unico genere di Messa¹¹¹.

Tuttavia, il primo Messale post-conciliare, del 1965, riprese le Rubriche precedenti alla riforma di Papa Giovanni XXIII, come la distinzione tra “*Missa privata*” nel solo senso di “*Missa sine populo*”¹¹², e distinta dalla “*Missa concurrente populo*” o “*Missa solemnis*”¹¹³.

CLEMENTIS VIII et URBANI VIII, auctoritate recognitum, accuratissima editio, Romae, Ex Typographia polyglotta S. Congregationis De Propaganda Fide, MDCCCLXXXIII, p. XV-XXVI.

¹¹⁰ “*Sacrosanctum Missae Sacrificium, iuxta canones et rubricas celebratum, est actus cultus publici, nomine Christi et Ecclesiae Deo redditi. Denominatio proinde “Missae privatae” vitetur*”, in: *Missale Romanum*, ex Decreto Sacrosanti Concilii tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, Editio iuxta typica vaticanam, 1962, p. XXI.

¹¹¹ “*Missarum species duae sunt: Missa in cantu et Missa lecta*”, in: *Missale Romanum*, ex Decreto Sacrosanti Concilii tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, Editio typica, Civitas Vaticana, 1962, p. XXI, n. 271.

¹¹² Cf. *ibid*, p. VII, n. 8-10 et alia.

Prima del Concilio di Trento invece si parlava di *Missa publica* contrapposta alla *Missa votiva*, cioè le celebrazioni poste al di fuori del ciclo liturgico e ordinate esclusivamente a ottenere da Dio il soddisfacimento di un desiderio (*votum*) che ha per oggetto qualche voto particolare (cf. *Anamnesis: Eucaristia, teologia e storia della celebrazione*, p. 84-85).

Un approfondito studio corredato di documentazioni pontificie si trova in F. L. FERRARIS, *Bibliotheca canonica iuridica moralis theologica*, tom. V, p. 437-564: *Missa prout est sacrificium*.

¹¹³ Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Ritus servandus in celebratione Missae et de defectibus in celebratione Missae occurrentibus*, in: *Messale Romano latino-italiano per le domeniche e le feste*, 1965, p. VII-XIX.

Una distinzione che rimase poi in tutti i Messali successivi al Concilio Vaticano II, dove venne di nuovo contemplata la Messa senza il popolo, o alla presenza di un solo ministro¹¹⁴.

La presenza di un solo ministro alla celebrazione individuale del sacerdote era contemplata anche nel *Codex Iuris Canonici* del 1917, che, al can. 813 affermava:

“§1. Sacerdos Missam ne celebret sine ministro qui eidem inserviat et respondeat”.

Una norma che era presente anche nelle Rubriche del Messale Romano immediatamente successivo al Codice di Diritto Canonico, che affermava:

*“Ob huius tam augusti Mysterii dignitatem, volumus atque urgemus, quod ceteroquin semper praecepit Mater Ecclesia, ut nullus sacerdos ad altare accedat, nisi adsit minister, qui ei inserviat eique respondeat, ad normam canonis DCCCXIII”*¹¹⁵.

Nel 1949, tuttavia, nell’Istruzione *Quam plurimum*¹¹⁶, se da una parte veniva riconfermata la norma generale della Messa celebrata con l’assistenza almeno di un ministro, che rappresenterebbe la totalità del popolo di Dio, tuttavia accogliendo la tradizione proveniente probabilmente dai monasteri dove vige la “*consuetudo*

¹¹⁴ Cf. *Missale Romanum*, ex Decreto Sacrosanti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, editio typica, Civitas Vaticana, 1970 n. 209-246b; Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis, 1975; n. 209-246b. Cf. *Missale Romanum*, ex Decreto Sacrosanti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, 2000 ianuarii 11, n. 252-287.

¹¹⁵ *Missale Romanum*, ex Decreto Sacrosanti Concilii tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, Editio iuxta typica, Civitas Vaticana, 1939, tit.: *Rubricae generales missalis*, c. XX: *de praeparatione altaris, et ornamentorum eius*.

¹¹⁶ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr.: *Quam plurimum*, 1949 oct. 1, ex Aed. Congr. Sac. Rituum, in: AAS, an. 41 (1949), p. 506-508.

celebrandi Missam sine ministro, immo nemine praesente”, consentiva ai Sacerdoti di celebrare anche senza l’assistenza di un ministro, nei seguenti casi: 1) qualora il sacerdote debba consacrare per amministrare il viatico ad un morente, e manchi il ministro; 2) per consentire al popolo di partecipare alla Messa di precetto; 3) nei tempi di epidemie, quando non si trova facilmente un ministro e il sacerdote dovrebbe così esimersi per lungo tempo dal celebrare; quando pur essendo presente il ministro, esso si allontana dalla celebrazione, e il Santo Sacrificio deve continuare anche in sua assenza; fuori da questi casi si dà Apostolico indulto solo nei luoghi di missione¹¹⁷.

Nel 1961, l’Istruzione della Sacra Congregazione dei Riti: *Pro sacerdote infirmo vel caecutiente circa Missarum votivarum celebrationem eidem apostolico indulto concessam*¹¹⁸, permise ai Sacerdoti ammalati e ciechi di celebrare anche senza ministrante, e a concessioni speciali da parte della Sacra Congregazione¹¹⁹.

Nel can.906 del Codice di Diritto Canonico, viene ripresa la norma del can. 813 del Codice precedente, con qualche novità, alla luce anche del contributo apportato dall’Istruzione *Quam plurimum*, del 1949: si chiede al sacerdote di non celebrare il Santo Sacrificio della Messa, se non vi è la partecipazione almeno di qualche fedele, tranne per giusta e ragionevole causa:

¹¹⁷ “*Lex utendi ministro in Missa perpaucas tantummodo patitur exceptiones, quae ab AA. rei liturgicae et moralis peritis uno consilio reducuntur ad sequentes casus: a) si viaticum ministrari debeat infirmo et minister desit; b) si urgeat praeceptum audiendi Missam ut populus eidem satisfacere possit; c) tempore pestilentiae, quando haud facile invenitur qui tale ministerium expleat et secus sacerdos debeat per notabile tempus se abstinere a celebrando; d) si minister e loco abscondat tempore celebrationis, etiam citra consecrationem et offertorium: quo casu reverentia sancto Sacrificio debita prosecutionem exisigit etiam illo absente. Extra hoc casus, pro quibus habetur unanimis auctorum consensus, huic legi derogatur dumtaxat per apostolicum indultum, praesertim in locis missionum*”, in: *ibid.*, p. 507.

¹¹⁸ SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr.: “*Pro Sacerdote infirmo vel caecutiente circa Missarum votivarum celebrationem eidem apostolico indulto concessam*”, in: “*Ephemerides Liturgicae*”, an. 75 (1961), p. 362-364 (testo), p. 364-365 (commento).

¹¹⁹ Ad esempio, sulla possibilità che il Sacerdote potesse celebrare per tutto il tempo dell’infermità soltanto Messe votive o per i defunti, o dal Comune della Beata Vergine Maria.

*“Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione alicuius saltem fidelis”*¹²⁰.

Scrive Péter Erdo, che, a differenza del Codice pio-benedettino, qui non si parla della partecipazione di un aiutante, ma di un fedele: il canone 906 tratta della Messa dove, a parte il sacerdote, non assiste, nè un aiutante nè un fedele¹²¹: tuttavia, continua l’Erdo, una causa sufficiente per questa celebrazione può essere che il sacerdote possa seguire l’esortazione alla celebrazione quotidiana (cf. can. 904)¹²².

La ragionevole e giusta causa, per Luigi Chiappetta, ricorre:

*“ogni volta che il sacerdote, mancando i fedeli, sarebbe costretto a rinunciare alla celebrazione, per cui di fatto restano vietate solo le celebrazioni abituali e sistematiche senza assistenza di fedeli”*¹²³.

Per tali ragioni si raccomanda che il Sacrificio eucaristico venga celebrato almeno con la partecipazione di un fedele, in modo che non venga meno la sua integrità.

Secondo il Rincón-Perez, già il desiderio di celebrare quotidianamente giustifica la celebrazione senza la partecipazione di nessun fedele, ma è necessario

¹²⁰ Cf. *CIC*, can. 906.

¹²¹ “*Se trata aquí de una Misa a la que, aparte del sacerdote, no asiste ni ayudante ni otro fiel*”, in: P. ERDÖ, *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, vol. IV, p. 608.

¹²² “*Una causa suficiente para esa celebración puede ser que el Sacerdote quiera seguir la exhortación a la celebración cotidiana (cfr. c. 904)*”, in: *ibid.*, vol. IV, p. 608.

¹²³ L. CHIAPPETTA, *Manuale del parroco*, p. 454.

Una di queste circostanze si ritrova nell’indulto concesso al Sacerdote cieco per la celebrazione della Messa (cf. SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instr.: *Sacerdos caecutiens*, 1922 aug. 5, in: *AAS*, 13 (1921) p. 154-156).

pure che il sacerdote abbia usato la sufficiente diligenza per avere la possibilità di celebrare alla presenza dei fedeli¹²⁴.

Il motivo teologico dell'opportunità della partecipazione di almeno alcuni fedeli è che la celebrazione della Santa Messa è infatti per sua natura *“pubblica e sociale”* (*Sacrosanctum Concilium* n. 27) e dialogica.

Scrivono l'Erdö, che anche quando non si può avere la presenza dei fedeli, la celebrazione dell'Eucaristia è sempre un atto di Cristo e della Chiesa¹²⁵.

Secondo Davide Mussone:

*“proprio perchè è atto di Cristo e della Chiesa, è per questo che è possibile anche celebrare senza la presenza dei fedeli: il sacerdote da solo! Ogni sacerdote d'altronde adempie al suo principale compito”*¹²⁶.

Tuttavia, aggiunge il Mussone:

*“dovrà comunque esserci una giusta e ragionevole causa, ed a proposito dei motivi per i quali il sacerdote si troverebbe a celebrare senza i fedeli, sono ipotizzabili l'infermità, circostanze legate agli orari di lavoro, la mancanza di fedeli in un luogo isolato”*¹²⁷.

Si può celebrare individualmente quando vi è una giusta e ragionevole causa: essa si ha anche quando, per la mancanza di un fedele si dovrebbe rinunciare alla

¹²⁴ Cf. T. RINCON-PEREZ, *Disciplina canonica del culto divino*, in: *Manual de Derecho Canonico*, p. 506.

¹²⁵ Cf. P. ERDÖ, *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, vol. IV, p. 603.

¹²⁶ D. MUSSONE, *L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico*, p. 56.

¹²⁷ *Ibid.*, p. 60.

celebrazione della Santa Messa, alla quale, secondo il can. 904, il sacerdote non deve rinunciare.

Se da una parte si sottolinea la necessità della partecipazione dei fedeli alla Santa Messa, dall'altra, nella giusta e ragionevole causa, si sottolinea la centralità della celebrazione per la vita spirituale del sacerdote e per la Chiesa stessa, dal momento che ogni celebrazione eucaristica è sempre in se stessa *“un atto di Cristo e della Chiesa”*¹²⁸.

In un recente saggio, Rinaldo Falsini¹²⁹, commentando l'Ordinamento generale del Messale Romano (OGMR) del 2000, n. 252, afferma riguardo alla *“Messa individuale alla presenza di un solo ministro”*, che sostituisce il titolo di *“Messa senza popolo”* degli Ordinamenti generali del Messale Romano precedenti¹³⁰, che si è superata:

*“la tradizionale espressione di “Messa privata”, [...] e la dizione di “Messa individualmente celebrata”, presente nel Ritus servandus del 1965 e nella Mysterium fidei di Paolo VI del 1965, e si ribadisce il concetto fondamentale dell'Eucaristia come celebrazione effettiva della comunità cristiana riunita in assemblea”*¹³¹.

¹²⁸ *“Sacrosanctum Missae Sacrificium, iuxta canones et rubricas celebratum, est actus cultus publici, nomine Christi et Ecclesiae Deo redditi. Denominatio proinde “Missae privatae” vitetur”*, in: *Missale Romanum*, ex Decreto Sacrosanti Concilii tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, Editio iuxta typica vaticanam, 1962, p. XXI.

¹²⁹ Cf. *Ordinamento generale del Messale Romano*, a cura di: R. FALSINI- A. LAMERI, p. 69-71.

¹³⁰ In realtà il titolo dato dall'OGMR del 2000 corrisponde esattamente al titolo degli OGRM precedenti (n.209), perchè la Messa senza popolo è sempre stata vista nella Chiesa come *“Messa alla presenza di un solo ministro”*, e cioè la figura tradizionale del *“chierichetto”* che serviva la Messa individualmente celebrata. La stessa celebrazione senza ministro poi è lecita e permessa nella Chiesa, se vi sia un *“giusto e ragionevole motivo”* (OGMR 2000, n. 254).

¹³¹ *Ordinamento generale del Messale Romano*, a cura di: R. FALSINI- A. LAMERI, p. 69.

E ciò, continua il Falsini, pur non avendo ricevuto nel testo del Messale una valutazione di merito, è dato come *“fatto ormai acquisito”*¹³², per questo è scomparsa nella nuova edizione dell’OGRM del 2000 la dizione di *“Messa senza il popolo”*, e si ribadisce che:

*“nella Messa celebrata dal sacerdote con la sola presenza di un Ministro che gli risponde, si osserva il rito della Messa con il popolo”*¹³³.

Questa sottolineatura, della Messa alla presenza di un solo ministro, riporta la concezione tradizionale di Messa, che, anche quando è “privata” (nel senso propriamente “privativa” della presenza dei fedeli), tuttavia ha sempre un senso ecclesiologico comunitario, rappresentato dal ministro che serve e assiste alla celebrazione eucaristica.

E questo ribadisce il senso profondo di una celebrazione sempre a servizio del popolo di Dio, servizio che, tuttavia, ha un proprio valore profondo anche quando manca il popolo e si celebra alla presenza di un solo ministro, e quando, per giusta causa, si celebra senza popolo e senza la presenza del ministro.

San Tommaso d’Aquino, infatti, guardando agli effetti della Santa Messa, afferma che questo Sacramento conferisce la grazia, fa raggiungere la gloria, rimette i peccati veniali, preserva dai peccati futuri¹³⁴.

Dunque l’Eucaristia è un bene sociale anche se non vi fosse la partecipazione di alcun fedele.

¹³² *Ibid*, p.70.

¹³³ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Principi e norme per l’uso del Messale Romano*, in: *Messale Romano*, II ed., 1983, p. XL, n. 252.

¹³⁴ Cf. THOMA AQUINATIS, *Summa Theologica*, pars. III, qu. 79, a 1-8.

Durante la stesura della Costituzione “*Sacrosanctum Concilium*”, celebre fu l’intervento del Cardinale Ottaviani sul *periculum* che egli vedeva nella concelebrazione, che avrebbe potuto eliminare le Messe private:

“Demum quod attinet ad concelebrationem. [...].

Iam error qui serpit est hic, quasi in Missa concelebrata detur maior gloria et habeatur maior efficacia supra Missam privatam.

Vos scitis Summum Pontificem Pium XII, in Encyclicis Litteris “Mediator Dei”, reprobasse theoriam eorum, qui extenuant et sunt contrarii Missae in privato celebratae.

Nolo ut isti qui sunt contra Missam privatam velint quodammodo extollere concelebrationem contra usum Missae privatae. [...] Ceterum, rationibus adductis iam addo unam: in Missa concelebrata, Sacerdotes, qui conveniunt, non celebrant Missam in paroeciis, in oratoriis, ubi fideles expectant Missam.

Missam concelebrata privat fideles multis Missis privatis”¹³⁵.

Anche l’allora Segretario della Sacra Congregazione dei Religiosi, il P. Paul Philippe, O.P., durante la stesura della Costituzione Apostolica *Sacrosanctum Concilium*, parlò del pericolo di sottovalutare l’importanza delle Messe private, con un’estensione eccessiva della concelebrazione: egli affermò davanti ai Padri Conciliari:

“Porro, fructus obiectivus sacrificii Missae, videlicet placationis et impetrationis pro vivis ac defunctis, est fructus principalis, quippe qui non aequaliter habetur in una Missa concelebrata sicut et in pluribus Missis a pluribus sacerdotis celebratis”¹³⁶.

¹³⁵ A. OTTAVIANI, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima, pars II, (Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 19-20.* A questo punto è interessante notare come il Card. Ottaviani, mentre parlava (“*Igitur..., sed commissio quae preparavit istam constitutionem...*”) venne interrotto dal Praeses Card. Alfrink con le parole: “*Eminentia Vestra habeat me excusatum; quindecim momenta praeterierunt*”, e il Card. Ottaviani: “*Ego iam finivi, iam finivi, iam finivi*”.

¹³⁶ *Ibid.*, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 264-265.

Anche il Philippe, così, al pari del Card. Ottaviani, vedeva nella concelebrazione un detrimento alla Messa privata:

“Sane, dictum est libertatem celebrationis individualis servandam esse, sed reapse instantia superiorum et confratrum necnon difficultates externae ac vis consuetudinis illam libertatem impediunt.

Insuper concelebratio nimis frequens vel quotidiana inducere potest quemdam despectum Missae sic dictae “privatae” [...].Demum revocanda est illa doctrina de fructibus Missae”¹³⁷.

Il Concilio Vaticano II si espresse su questa delicata questione della liceità e validità delle Messe private nella *Sacrosanctum Concilium* n. 26-27, dove si afferma la natura pubblica e sociale di ogni celebrazione eucaristica:

“Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae, quae est “unitatis sacramentum”, scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordinata.

Quare ad universum Corpus Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius diverso modo, pro diversitate ordinum, munerum et actualis participationis, attingunt.

Quoties ritus, iuxta propriam cuiusque naturam, secum ferunt celebrationem communem, cum frequentia et actuosa participatione fidelium, inculcetur hanc, in quantum fieri potest, esse praeferendam celebrationi eorundem singulari et quasi privatae.

Quod valet praesertim pro Missae celebratione, salva semper natura publica et sociali cuiusvis Missae, et pro Sacramentorum administratione”¹³⁸.

Nell’Istruzione *Eucharisticum Mysterium*¹³⁹, Papa Paolo VI riaffermò il principio della *Sacrosanctum Concilium*, secondo cui:

¹³⁷ P. PHILIPPE, in: *Ibid.*, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 265.

¹³⁸ CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PAPA VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: “*Sacrosanctum Concilium*”, 1963 dec. 4, in: AAS., an. 56 (1964), n. 26-27.

¹³⁹Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr.: *Eucharisticum Mysterium*, in: AAS, an. 59 (1967) p. 565-566.

*“Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae”*¹⁴⁰.

E afferma che non si deve perciò togliere importanza alla Messa anche quando fosse senza popolo¹⁴¹, ribadendo così quanto già affermato nella Costituzione Apostolica *Sacrosanctum Concilium*, ai n. 26-27 circa la natura pubblica e sociale di ogni Messa.

Nel 1984, Papa Giovanni Paolo II, ribadì di nuovo il concetto espresso dalla *Sacrosanctum Concilium* n. 27, e nell’Enciclica *Eucharisticum Mysterium*, n. 17, circa la natura pubblica e sociale della Messa, anche quando privatamente celebrata, nella *Lettera ai Certosini*¹⁴², nella quale il Papa, dopo avere elogiato la vita contemplativa vissuta nel silenzio e nella solitudine, sulla scia di San Bruno e avendo come Patrona la Beatissima Vergine Maria¹⁴³, afferma che questo Ordine è all’opera nella vigna del Signore, e hanno scelto la parte migliore¹⁴⁴, perché con la loro preghiera sostengono la Chiesa: per questo la Chiesa sostiene il loro carisma e desidera che continino ad offrire il loro culto al Signore:

*“Ecclesia ipsa, cui ut Corpori Christi mystico sacrificium laudis divinae maiestati est indesinenter offerendum – quod est unum ex eius muneribus praecipuis- vestra indiget pia sollertia, qui cotidie in excubiis persistitis divinis”*¹⁴⁵.

¹⁴⁰ *Ibid.*, n. 17.

¹⁴¹ Cf. *ibid.*

¹⁴² Cf. IOANNES PAULUS PAPA II, Ep.: *Silentio et solitudini cellae vacare*, 1984 maii 24, in: AAS., an. 76 (1984), p. 771-774.

¹⁴³ Cf. *ibid.*, p. 771-772

¹⁴⁴ “*Optimam partem elegistis (Lc. 10,4)*”, in: *ibid.*, p. 773.

¹⁴⁵ *Ibid.*, p. 773.

Secondo il Beyer¹⁴⁶, che ha commentato la Lettera del Papa ai Certosini, le esortazioni di Papa Giovanni Paolo II ai Certosini conferma il magistero dei Papi del sec. XX: Papa Pio XI, nella Costituzione Apostolica *Umbratilem*¹⁴⁷, afferma che il loro Sacerdozio si manifesta nell'offerta di se stessi come Vittime di espiazione per se stessi e per gli altri:

*“Quo quidem exemplo eorum, quos commemoravimus, religiosorum sodalium preces aptissime sane significantur, utpote quae tum augusto altaris sacrificio, tum paenitentiae exercitio, tamquam duobus adminiculis, nitantur, quorum alterum quodammodo exprimit Aaron, alterum Hur refert. Sollemne est enim et quasi praecipuum solitaris eiusmodi hominibus, quemadmodum supra diximus, ut, mune. re, veluti publico, victimas se placationis hostias, pro sua proximorumque salute, Deo praebeant ac devoveant”*¹⁴⁸.

Nel 1971, Papa Paolo VI nella Lettera *Optimam partem*¹⁴⁹, riconferma la struttura fondamentale della vita certosina, che è vivere il proprio sacerdozio nella solitudine di una cella:

“Monachi, qui chori obligatione tenentur, in Ordine Carthusiensi paene ab exordiis sacerdotes sunt et religiosi, qui ad sacros ordines suscipiendos se componunt. Sunt autem hodie, qui opinentur minus convenire, ut coenobitae aut eremitae, qui numquam ministerium sint obituri, sacerdotio augeantur. Quae quidem sententia [...] certo caret ac firmo fundamento. Multi enim Sancti plurimique religiosi propterea vitae monasticae, etiam eremitae, professionem cum sacerdotio cupulaverunt, quod aptam convenientiam inter utram consecrationem, id est presbyteri et monachi propriam, perspectam habebant

¹⁴⁶ Cf. BEYER J. B., “SS. PP. Ioannis Pauli II documentum monasticum magnum quod verbis incipit: “*silentio et solitudini cellae vacare: Epistula ad Cartusienses*”, in: *Periodica*, an. 73 (1984), p. 505-520.

¹⁴⁷ Cf. PIUS PAPA XI, Cost. Ap.: *Umbratilem*, 1924 iul. 8, in: AAS, an. 16 (1924), p. 385-391.

¹⁴⁸ *Ibid.*, p. 386.

¹⁴⁹ Cf. PAULUS PAPA VI, Ep.: *Optimam partem*, 1971 apr. 18, in: AAS, an. 63 (1971), p. 447-450.

[...]. *Hic peculiari modo Christo configuratur, qui simul sacerdos est et hostia*”¹⁵⁰.

Papa Paolo VI, riprende poi nella Lettera, le parole del Concilio Vaticano II, in particolar modo le parole del decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis* dove si invitano i Sacerdoti eremiti ad offrire ogni giorno il Sacrificio eucaristico, perché la Messa quotidiana, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è un atto di Cristo e della Chiesa:

*“In mysterio Sacrifici Eucharistici, in quo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent, opus nostrae redemptionis continuo exercetur, et ideo enixe commendatur eius oblatio cotidiana, quae quidem etiam praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae (P.O. n. 13)”*¹⁵¹.

Un tema questo, che verrà ribadito nel can 904 dell’attuale Codice di Diritto Canonico, ove si raccomanda vivamente la celebrazione quotidiana, anche quando non si possa avere la partecipazione dei fedeli:

*“Sacerdotes, memoria semper tenetes in mysterio Sacrificii eucaristici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent”*¹⁵².

¹⁵⁰ *Ibid.*, p. 448-449.

¹⁵¹ *Ibid.*, p. 449.

¹⁵² *CIC*, can 904.

CAPITOLO II
IL DIRITTO DI SCELTA DEL SACERDOTE:
CONCELEBRAZIONE O SINGOLA CELEBRAZIONE

1. La fase di elaborazione della normativa conciliare di “Sacrosanctum Concilium” n. 57.

La concelebrazione, nei lavori preparatori del Concilio, fu tra i punti più spinosi dell'intera questione liturgica, accanto alle questioni relative alla Comunione sotto le due specie e all'introduzione della lingua volgare nella liturgia.

E' necessario almeno accennare agli imponenti Schemi preparatori della Costituzione Apostolica *Sacrosanctum Concilium*, specificatamente relativa alla concelebrazione (n. 57-58), per comprendere la portata storica delle singole affermazioni volute e approvate in seno al Concilio Vaticano II.

Secondo l'Alberico, la concelebrazione fu da molti padri caldeggiata, per snellire il peso *“di una celebrazione privata al mattino, spesso seguita dall'assistenza alla Messa altrui, poi dalla Messa in San Pietro”*¹⁵³.

¹⁵³ G. ALBERICO, *Storia del Concilio Vaticano II: Il Concilio adulto: settembre 1963-settembre 1964*, p. 72.

Secondo il Mazzarello, *“sul ripristino del rito della concelebrazione hanno influito [...] sia l'esasperata molteplicità delle celebrazioni singole, specie in occasione di convegni [...], sia il modo con cui, non di rado, le celebrazioni stesse venivano compiute”* (in: S. MAZZARELLO, *La concelebrazione e la comunione al calice*, p. 14).

Vi era, infatti, continua il Mazzarello, *“una incongruenza manifesta fra il trovarsi riuniti nelle varie manifestazioni congressuali e il frazionato disperdersi nel più accentuato individualismo, proprio al momento in cui si doveva celebrare il “signum unitatis” [...]. L'incongruenza poi era più patente ancora, anche per il suo quotidiano ricorso, nelle comunità religiose: riuniti alla mensa e divisi all'altare”* (Cf. *ibid.*, p. 14-15).

Ma non era solo questo il motivo: già da molti anni, grazie al movimento liturgico, vi era, nella Chiesa, un risveglio del pensiero teologico, e grandi autori avevano dato grandi contributi riguardo alla concelebrazione: tra di essi, il Botte¹⁵⁴, il Rahner¹⁵⁵ e altri¹⁵⁶.

Ma le vicende furono assai più complesse, come si può leggere dagli stessi *Acta* del Concilio, e si svolsero, ancor prima del Concilio¹⁵⁷, nei vari convegni che

¹⁵⁴ Cf. B. BOTTE, *La Tradition apostolique de Saint Hippolite*, Paris, 1946; *idem*, *Le plus anciennes collections canoniques*, p. 331-350; *idem*, *Note historique sur la concélébration dans l'église ancienne*, p. 9-23.

¹⁵⁵ Karl Rahner, il quale, in più articoli dal 1949 al 1961 (cf. K. RAHNER, *Die vielen Messen und das eine Opfer*, p. 257-317; K. RAHNER, *Dogmatique de la concelebratio*, p. 119-135; cf. K. RAHNER, *Le molte messe e l'unico sacrificio*, p. 19 s.), aveva posto una grossa questione: “*L'Unico sacrificio di Cristo ed il numero delle Messe*”.

Si tratta di riflessioni totalmente speculative, ove l'aspetto storico è del tutto assente, ma la cui influenza fu immensa lo stesso, dal momento che il Rahner andava nel senso del movimento liturgico, ed era, già all'epoca, l'autore che ognuno doveva aver letto e che doveva citare, e che aveva creato una vera e propria moda teologica.

¹⁵⁶ Cf. B. NEUNHEUSER, voce: *Movimento liturgico*, in: “*Nuovo Dizionario di Liturgia*”, a cura di D. SARTORE - A. M. TRIACCA, p. 910-911.

Il movimento liturgico è stato nel sec. XX, il fondamento che ha contribuito più di ogni altro a intraprendere approfonditi studi liturgici, specie sulle fonti.

Esso nacque il 23 settembre 1909, dall'incontro tra il monaco dom Lambert Beaudin con il laico cattolico Godefroid Kurth, durante il *Congrès national des ouvres catholiques* a Malines e, soprattutto in Belgio inaugurò le *Semaines et conférence liturgiques*, promosse dai monaci di Mont-César e con il sorgere delle grandi riviste liturgiche, che estesero il movimento liturgico prima alla Germania, Francia, Austria e, infine, anche in Italia, che ebbe tra le sue glorie la *Rivista Liturgica*, fondata nel 1914 nel monastero benedettino di Finalpia (Savona), e che introduceva e sosteneva il movimento liturgico in Italia.

Uno studio approfondito sull'argomento si trova in: B. XIBAUT et alii, *La concelebración en el Movimiento liturgico y en la obra del Concilio*, p. 5-24.

¹⁵⁷ Questa nuova sensibilità del percepire la celebrazione eucaristica concelebrata, già negli anni '50 circolava in molti studi teologici. L'*Enciclopedia Cattolica* precedette di un decennio circa le affermazioni dei Padri Conciliari, laddove alla voce “concelebrazione” affermò che: “*La concelebrazione esprime in modo perspicuo l'unità fra i Ministri sacri nel più alto e sublime atto di culto e la loro partecipazione all'unico Sacerdozio di Cristo*” (Cf. F. OPPENHEIM, *Concelebrazione*, in: *Enciclopedia Cattolica*, vol. IV, col. 159).

hanno tracciato la strada al rinnovamento liturgico¹⁵⁸, e negli incontri internazionali miranti a mettere in luce l'urgenza della riforma liturgica¹⁵⁹.

La prima fase, antepreparatoria, avvenne con l'istituzione della Commissione Provvisoria per la preparazione del Concilio, il 17 maggio del 1959, e che durò fino al 14 settembre 1960: durante questa fase, con lettera del Presidente della Commissione, Card. Domenico Tardini, del 18 giugno 1959, si invitavano i Vescovi, i Superiori Religiosi e le Università Cattoliche ad esprimere pareri e proposte sugli argomenti da trattare nel Concilio. A tal fine, fu fatta una consultazione, organizzata e condotta dalla Curia.

Tutte le risposte furono raccolte in quattro volumi: il primo contiene gli Atti di Papa Giovanni XXIII in questa fase del Concilio¹⁶⁰; il secondo volume contiene in otto parti e due appendici, tutte le proposte e i "vota" ricevute dai Vescovi e dai Superiori Religiosi del mondo¹⁶¹; il terzo volume contiene le opinioni e i suggerimenti da parte delle varie Congregazioni della Curia Romana¹⁶²; il quarto volume contiene le proposte delle Università cattoliche e delle facoltà ecclesiastiche di Roma (pars I), e del resto del mondo (pars II-III)¹⁶³.

¹⁵⁸ Cf. K.SCHMIDT, *La Costituzione sulla Sacra Liturgia*, p. 96-98.

¹⁵⁹ Cf. J. RATZINGER, *Der Eucharistische Weltkongress*, p. 227-242.

¹⁶⁰ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*: Volumen I, Periodus prima: *Acta Summi Pontificis Ioannis XXIII*.

¹⁶¹ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*: Volumen II, Periodus prima: *Consilia et vota Episcoporum ac Praelatorum*, Partes I-VIII et Appendices.

¹⁶² Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*: Volumen III, Periodus prima: *Proposita et monita SS. Congregationum Curiae Romanae*.

¹⁶³ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*: Volumen IV, Periodus prima: *Studia et vota Universitatum et Facultatuum Ecclesiasticarum et Catholicarum*, Partes I-III.

Nel secondo volume, tutte le proposte dei Vescovi e dei Superiori Religiosi, sono 9348, e di esse 1855 sono relative alla liturgia: su di esse solo 40 toccano direttamente la concelebrazione, le quali furono sintetizzate dalla Commissione Provvisoria per la preparazione al Concilio in 15 proposizioni:

“1. Saltem aliquando venia concelebrationis omnibus ritibus concedatur.

2. Permittatur concelebratio toties quoties plures sacerdotes simul in eadem ecclesia Missam lectam celebrant.

3. Permittatur concelebratio sacerdotum, praecipue cum suo Episcopo, certis diebus (feria V in Coena Domini, inter spiritualia exercitia, in Synodo, in aliquibus coetibus...), etiam cum Communionem sub specie vini.

4. Permittatur concelebratio in casibus peculiaribus, cum magnus sacerdotum numerus, ut puta in conventibus, una adest.

5. Quando adest concursus sacerdotum, opportunum esset concelebrationem permittere.

6. Concelebratio concedenda ubi multi sacerdotes simul conveniunt.

7. Concelebratio permittatur ad nutum Ordinarii, v.g. in sessionibus synodalibus, in exercitiis spiritualibus, etc.

8. Concedatur facultas verae concelebrationis pro communitatibus presbyterorum, maxime eorum, qui ad Missam conventualem sunt obligati; pro conventibus, in quibus plures sacerdotes conveniunt.

9. Permittatur usus concelebrationis in domibus religiosis et in ecclesiasticis adunationibus.

10. Ubi simul multi sunt sacerdotes concedatur concelebratio Missae, ita tamen ut unusquisque habeat suum missale, suum calicem cum hostia, etc. et unus (aliis respondentibus) legat catechetica usque ad offertorium et postea procedant omnes simul. Diversa altaria disponi possent in semicirculo, ut tres vel quattuor sacerdotes concelebrare possent in unico magno altari.

11. Concelebratio permittatur exercitiorum spiritualium tempore aliorumque sacerdotalium conventuum.

12. Concedatur concelebratio inter sacerdotes diversorum rituum catholicorum.

13. Concedatur concelebratio in Coena Domini.

14. Concelebratio admittatur; omnes tamen concelebrantes suum stipendium accipiant.

15. Praecipatur concelebratio in singulis adiunctis”¹⁶⁴.

¹⁶⁴ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen II, Periodus prima: Consilia et vota Episcoporum ac Praelatorum, Appendices II, p. 53-55.*

Nella raccolta delle proposte, dunque, la concelebrazione si domandava solo in casi assai specifici (il Giovedì Santo, le riunioni sacerdotali ecc.), e sempre chiesta come una concessione, come una “facoltà”, o “permesso” (“*venia*”) di concelebrazione.

Se analizziamo in specifico le proposte dei Vescovi prima sintetizzate, vanno ricordati almeno alcuni interventi:

1) La proposta del Vescovo francese H. Brault, secondo il quale la concelebrazione potesse essere prevista, almeno in alcune circostanze particolari, se essa rispondeva ad un legittimo desiderio, e, talvolta, alla necessità di una consona celebrazione: tuttavia la concelebrazione non potesse aver luogo, se non intorno al Vescovo¹⁶⁵.

2) Secondo, invece, il Vescovo di Munich J. Neuhausler la concelebrazione sarebbe stata un vero segno di unione, un vincolo di pace, e annunziato più espressamente e fortemente la morte del Signore¹⁶⁶.

3) Il Vescovo polacco A. Wronka scrisse solo le parole: “*Sacramentalis concelebratio introducenda est*”¹⁶⁷.

Riguardo poi agli istituti teologici ed ecclesiastici interpellati, tra le proposte circa la concelebrazione si segnala quella del Pontificio Ateneo Salesiano di Roma, che guarda con favore alla concelebrazione nelle Case dei Sacerdoti studenti e nei vari Convegni per Sacerdoti, ove vi è grande difficoltà a celebrare il Sacrificio Eucaristico, a motivo del poco tempo a disposizione, e del disturbo vicendevole che

¹⁶⁵ H. BRAULT, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Periodus prima*, vol II: *Consilia et vota Episcoporum ac Praelatorum*, pars. I, p. 396.

¹⁶⁶ M. J. NEUHAUSLER, in: *ibid.*, pars II, p. 707-708.

¹⁶⁷ A. WRONKA, in: *ibid.*, pars. II, p. 776.

si ha recitando più Messe in contemporanea ad altari vicini; e che anche alle comunità dei Sacerdoti sia poi concessa la facoltà di concelebrazione¹⁶⁸.

La Facoltà teologica di Trier riguardo alla concelebrazione propose che fosse allargata la disposizione del canone 803, che limitava la concelebrazione eucaristica alla Messa di Ordinazione dei presbiteri e di Consacrazione dei Vescovi, e fosse data all'Ordinario la facoltà di permettere nel suo territorio, in casi speciali, la concelebrazione¹⁶⁹.

La Facoltà teologica di Innsbruck, propose: "*Examinetur questio concelebrationis in coetibus sacerdotum adhibendae*"¹⁷⁰.

La Sacra Congregazione dei Riti dedica circa cinque pagine a questa sola questione della concelebrazione, con un lungo "status quaestionis", che precedeva i suoi "Vota":

"In Ecclesia latina concelebratio caerimonialis semper in usu fuit et esse pergit, praecipue, in forma Missae "conventualis".

Concelebratio sacramentalis in Ecclesia latina nunc ex praescripto iuris canonici unice viget in Missa in qua sacerdotes ordinantur vel episcopi consecrantur. [...]

Animadvertatur tamen bene, hunc usum non esse ex antiquitate traditum, sed media tantum aetate inductum.

Imo etiam concelebrationem sacramentalem, quae nunc in variis ritibus orientalibus viget, minime esse antiquam, sed maxime a duobus vel tribus saeculis ab Ecclesiae latina in praxim eorundem rituum esse translata.

In antiquitate christiana, saltem secundum notitiam quam de his omnibus hodie habemus, concelebratio sacramentalis ignota fuit. [...]

¹⁶⁸ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Periodus prima*, vol. IV: *Studia et vota Universitatum et Facultatum Ecclesiasticarum et Catholicarum*, pars I, p. 165.

¹⁶⁹ Cf. *ibid.*, p. 761-762.

¹⁷⁰ *Ibid.*, p. 793.

*Haec S. Congregatio declarat, ex sua parte nihil obstare quominus questio de concelebratione sacramentali in Concilio discutienda proponatur*¹⁷¹.

Sul piano storico, la Sacra Congregazione dei Riti sottolineava così un certo numero di punti estremamente importanti: l'uso della concelebrazione sacramentale, che non è stato trasmesso dall'antichità, ma che è stato introdotto soltanto nel Medioevo; che, perfino la concelebrazione sacramentale attualmente in uso in certi riti orientali non è antica, ma si è introdotta nella pratica di questi riti, proveniente dalla Chiesa latina, due o tre secoli fa, non di più; che, nell'Antichità cristiana, perlomeno secondo le nostre conoscenze attuali, la concelebrazione sacramentale non era nota.

Lo stesso votum della Congregazione richiamava la necessità di uno studio dogmatico e storico più approfondito prima ogni decisione disciplinare.

Si possono riassumere i *Vota* con uno Schema:

¹⁷¹ SACRA CONGREGATIO RITUUM, in: *Ibid.*, p. 257-258.

| Vota dei Vescovi | Vota degli Istituti teologici ed ecclesiastici | Congregazioni Romane |
|--|--|---|
| <p>H. Brault:</p> <p>La concelebrazione possa essere prevista, almeno in alcune circostanze particolari.</p> <p>Tuttavia la concelebrazione non possa aver luogo se non intorno al Vescovo</p> | <p><i>Pontificio Ateneo Salesiano di Roma:</i></p> <p>Sia ammessa la concelebrazione nelle Case dei Sacerdoti studenti e nei vari Convegni per Sacerdoti, e alle comunità dei Sacerdoti sia concessa la facoltà di concelebrazione</p> | <p><i>Sacra Congregazione dei Riti:</i></p> <p>La concelebrazione sacramentale non è un uso trasmesso dall'antichità, ma introdotto soltanto nel medioevo. Nell'antichità cristiana, la concelebrazione sacramentale fu ignota.</p> |
| <p><i>M. J. Neuhausler:</i></p> <p>la concelebrazione è un vero segno di unione e un vincolo di pace</p> | <p><i>Facoltà teologica di Trier:</i></p> <p>Sia data all'Ordinario la facoltà di permettere nel suo territorio in casi speciali la concelebrazione sacramentale.</p> | |
| <p>A. Wronka:</p> <p>Sia introdotta concelebrazione sacramentale</p> | <p>Facoltà teologica di Innsbruck:</p> <p>Si esamini la questione della concelebrazione da applicare nelle riunioni dei Sacerdoti</p> | |

2 La concelebrazione nella fase preparatoria del Concilio.

Con il Motu proprio *Superno Dei nutu*¹⁷², Papa Giovanni XXIII istituiva le Commissioni e i Segretariati che avrebbero preparato la problematica conciliare, e poi furono create delle Sottocommissioni: era la terza Sottocommissione, che doveva esaminare la questione della concelebrazione.

Secondo il Laurentin, le richieste sulla concelebrazione rappresentava soltanto una minoranza: circa l'1,9% sulle 2109 osservazioni pervenute a questa consultazione, e non tutte le domande erano volte a chiedere il rito della concelebrazione¹⁷³; dello stesso parere il De Sainte Marie¹⁷⁴, secondo il quale, la Sacra Congregazione dei Riti, ammetteva la possibilità di questa riforma più che desiderarla; e anche l'Abate generale dei Benedettini, P. Gut, si limitava a chiedere che fosse indicato chiaramente quando e in quali condizioni la concelebrazione può essere ammessa nella Chiesa di Occidente¹⁷⁵; invece, continua il De Sainte Marie, dall'insieme dei "vota" provenienti dai centri benedettini della Francia e del Belgio, e dai i gruppi liturgici della Germania e dell'Austria, le richieste prevedevano la concelebrazione solo a titolo occasionale¹⁷⁶.

¹⁷² Cf. IOANNES PP. XXIII, m. p.: *Superno Dei nutu*, 1960 iun. 5, in: AAS, an. 52 (1960), p. 433-437.

Cf. J. C. MACGOWAN, *Concelebration*, p. 26-27 e 41-42; H. D. SKILLING, *Concelebration*, p. 6 ss; V. RAFFA, *Liturgia eucaristica*, p. 713.

¹⁷³ Cf. R. LAURENTIN, *L'enjeu du Concile*, p. 117.

¹⁷⁴ Cf. J. DE SAINTE MARIE, *L'Eucharistie*, p. 19-24.

¹⁷⁵ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Periodus prima*, vol. II, pars. II, p. 15: "S. Concilium indicet, quando et sub quibus conditionibus, etiam in Ecclesia Occidentali Concelebratio permitti possit".

In un articolo contemporaneo, del teologo spagnolo Miguel Nicolau si trova scritto che "la concelebrazione eucaristica era il primo problema" da affrontare e risolvere: cf. M. NICOLAU, *La concelebración eucarística*, in: *Salmanticensis*, n. 8 (1961), p. 279.

¹⁷⁶ Cf. J. DE SAINTE MARIE, *L'Eucharistie*, p. 23-24.

L'argomento comunemente ripetuto in quasi tutti gli interventi favorevoli alla concelebrazione si riferiva all'aspetto pratico, cioè alla difficoltà delle celebrazioni private nelle riunioni del clero, nei convegni, nelle case religiose, nei luoghi di pellegrinaggio; facendo dunque leva sulla motivazione dell'unità, alcuni proponevano l'uso quotidiano e ordinario della concelebrazione, altri invece sottolineavano il significato della concelebrazione limitatamente a giorni o a feste particolari.¹⁷⁷

La fase preparatoria del Concilio Vaticano II, fu aperta ufficialmente da Giovanni XXIII, il 14 settembre del 1960, durante la festa dell'esaltazione della Santa Croce, e durò fino all'11 ottobre 1962.

In questa fase si procedette alla redazione dello Schema preparatorio da presentare in aula conciliare: la Commissione incaricata della liturgia fu presieduta prima dal Cardinale Gaetano Cicognani, che morì il 5 febbraio del 1962; il 22 dello stesso mese, gli successe il Cardinale Arcadio Maria Larraona, e segretario della commissione era il P. Annibale Bugnini. La Commissione preparatoria si riunì la prima volta il 12 e il 15 novembre 1960 ed era formata dal Card. Cicognani come Presidente, e dalla Segreteria, composta da Annibale Bugnini come Segretario, da Carlo Braga come archivista e scrittore, da Gervasius Tautu come scrittore¹⁷⁸.

Tra le proposte, giunte alla Santa Sede in materia liturgica, ne furono scelte dodici fondamentali, alle quali ne fu aggiunta anche una tredicesima, suggerita dal Card. Giulio Bevilacqua¹⁷⁹: queste tredici proposte fondamentali, che in pratica comprendevano tutte le altre, furono affidate ad altrettante sottocommissioni,

¹⁷⁷ Cf. *ibid.*, 23.

¹⁷⁸ Cf. A. BUGNINI, *La Riforma liturgica (1948-1975)*, p. 30.

¹⁷⁹ Cf. *ibid.*, p. 32.

composte ciascuna da sette a nove persone. Relatore era uno dei membri, nominato dalla presidenza, segretario un consultore. I Vescovi erano distribuiti uno per ogni Sottocommissione.

Le Sottocommissioni erano: *I. De Mysteriorum sacrae Liturgiae eiusque relatione ad vitam Ecclesiae; II. De Missa; III. De concelebratione sacramentali; IV. De Officio divino; V. De Sacramentis et Sacramentalibus; VI. De Calendario recognoscendo; VII. De lingua latina; VIII. De institutione liturgica; IX. De fidelium participatione in Sacra Liturgia; X. De liturgiae aptatione ad traditionem et ingenium populorum; XI. De vestibus liturgicis ad simpliciores formas reducendis; XII. De musica sacra; XIII. De arte sacra*¹⁸⁰.

La riunione del 12 novembre fu riservata solo ai membri; quella del 15 novembre riunì insieme membri e consultori.

La terza Sottocommissione sul tema: “*De Concelebratione sacramentali*”, aveva come Relatore: Albert Chapelle; come Segretario: Bernard Botte¹⁸¹; e come

¹⁸⁰ Cf. *ibid.*, p. 30-31.

¹⁸¹ La nomina di Dom Bernard Botte era non casuale: egli aveva pochi anni prima del Concilio, pubblicato un Commento alla Traditio Apostolica di Sant’Ippolito (cf. BOTTE B., *La Tradition apostolique de Saint Hippolyte*, Paris, 1946), apportando un notevole contributo alla dottrina della concelebrazione eucaristica, come si esaminerà in seguito.

Egli, affermava come il testo ippolitano fosse un documento di primaria importanza per la storia del rito della concelebrazione, non solo per l’atto comune e concelebrato della consacrazione di un nuovo Vescovo da parte di più Vescovi, ma della stessa concelebrazione eucaristica (cf. B. BOTTE, *Le plus anciennes collections canoniques*, p. 331-350; B. BOTTE, *Note historique sur la concélébration dans l’église ancienne*, p. 10).

In uno studio del 1953, il Botte poi affermava come la concelebrazione silenziosa fosse stata all’origine della concelebrazione sacramentale verbale: entrambi i riti avevano valore sacramentale (cf. B. BOTTE, *Note historique sur la concélébration*, p. 20).

Consultori: Ephrem Goguè, Aimé Georges Martimort¹⁸², Anton Hanggi¹⁸³: a questa Sottocommissione furono assegnate le seguenti indicazioni orientative circa la concelebrazione:

“a) *Congrua instituaturn investigatio tum dogmatica tum historica in originem, naturam et extensionem concelebrationis caerimonialis et sacramentalis.*

b) *Utrum concelebratio admitti possit in Ecclesia latina. Et quatenus affirmative, quibus conditionibus quoad circumstantias loci, temporis et personarum; et quonam ritu.*

c) *Feria V in Cena Domini servanda est antiquissima traditio Ecclesiae Romanae, ut unus tantum sacerdos celebrans Sacrum faciat*”¹⁸⁴.

Sembra delinearci, già da queste indicazioni orientative, l'orientamento sulla concelebrazione da parte del Concilio Vaticano II, che cercava di appianarne le problematiche teologiche e storiche, come la questione della “*concelebrationis caeremonialis et sacramentalis*”¹⁸⁵: l'indagine dogmatica e storica della

¹⁸² Cf. MARTIMORT A., *Les Ordines, les ordinaries et les cérémoniaux*, Turnhout, 1995. Il Martimort aveva scritto un'opera di valore sulla storia della concelebrazione, nella quale egli aveva fissato all' VIII secolo la data alla quale la concelebrazione aveva iniziato a scomparire nella Chiesa d'Occidente.

¹⁸³ Cf. A. BUGNINI, *La Riforma liturgica (1948-1975)*, p. 30.

¹⁸⁴ Cf. G. CAPRILE, *Cronistoria della Costituzione Liturgica*, in: *Magistero Conciliare*, n. 14, p. 57.

¹⁸⁵ Questa tesi era anche sostenuta da valenti teologi: nel 1960, il P. Schmidt, aveva distinto tra la “*concelebratio participationis*” e la “*concelebratio confectionis*” (dall'espressione latina, “*conficere Sacramentum*”). Cf. K. SCHMIDT, *Introductio in Liturgiam Occidentalem*, p. 27.

Così pure in precedenza lo Hanssens, in una serie di articoli, pubblicati nella rivista *Periodica de re Morali, Canonica, Liturgica* (cf. J. M. HANSSSENS, *De Concelebratione caerimoniale*, p. 143-154; J. M. HANSSSENS, *De Concelebratione Eucharistica*, p. 193-219; J. M. HANSSSENS, *De sacramentali Concelebratione extra Ordinationes*, p. 93-127), distingueva ciò che chiamava la concelebrazione eucaristica nel senso pieno, nella quale i concelebranti pronunciano le parole consacratorie, e la concelebrazione eucaristica in un senso meno pieno, una concelebrazione silenziosa in cui solo il celebrante principale pronuncia le parole consacratorie.

Chiamò la prima «concelebrazione sacramentale» e la seconda «concelebrazione cerimoniale» (cf. J. M. HANSSSENS, *De Concelebratione caerimoniale*, p. 243-254).

Commissione sulle origini, la natura e la forma sia cerimoniale che sacramentale della concelebrazione, sembrò arrivare ad una chiarificazione, dal momento che il riassunto dato alla Sottocommissione sulla concelebrazione era già intitolato: "*De concelebrazione sacramentali*".

La seconda indicazione riguardava la possibilità di una concelebrazione autorizzata nella Chiesa di rito Latino: essa era avallata dalle affermazioni: "*et quatenus affirmative*", "*quibus condicionibus [...] et quonam ritu*", che presagivano uno sviluppo favorevole sull'istituto della concelebrazione.

La terza indicazione riguardava l'introduzione della concelebrazione, il Giovedì Santo, nella messa in Cena Domini.

Racconta il Bugnini:

"Le sottocommissioni ebbero cinque mesi di tempo per preparare lo Schema del proprio settore.

Fu un lavoro intenso e meraviglioso.

Si vollero progetti concreti, documentati e sostanziosi.

I periti lavoravano con l'ardore dei "neofiti".

Adunanze particolari si tennero a Roma, Milano, Friburgo, Washington, con un movimento epistolare intensissimo tra centro e periferia e in seno ai membri delle stesse sottocommissioni.

Lavoro collegiale e singolo compiuto con grande senso di responsabilità e anche, è necessario sottolinearlo, con generosità e sacrificio, in qualche caso addirittura eroici, senza riguardo a tempo, spese personali, viaggi. [...]

Un'idea dominava, galvanizzava, entusiasmava: dire il comune amore alla Chiesa, servire la Chiesa, rinnovare la Liturgia della Chiesa"¹⁸⁶.

Sosteneva dunque lo Hanssens, che la distinzione fra una concelebrazione sacramentale e una concelebrazione cerimoniale corrispondeva ad una evidenza storica (Cf. J. M. HANSSENS, *De Concelebrazione caerimoniale*, p. 252).

¹⁸⁶ Cf. A. BUGNINI, *La Riforma liturgica (1948-1975)*, p. 30.

Per la preparazione del Concilio, Papa Giovanni XXIII aveva istituito il 5 giugno 1960 anche una Commissione Centrale, che il Papa presiedeva di persona, e la cui funzione era di coordinare il lavoro degli altri, di esaminare e di approvare i loro schemi.

Il compito di questa Commissione era pertanto di raccogliere i risultati della consultazione realizzata nel corso della fase precedente e di stabilire, non dei semplici elementi o suggerimenti (come erano stati proposti durante la fase precedente), ma dei testi suscettibili di essere promulgati dal Concilio.

Membri e consultori si riunirono a Roma per discutere gli Schemi delle Sottocommissioni nella primavera 1961, presso la Congregazione dei Riti; finite le adunanze plenarie, la Segreteria Centrale della Commissione Preparatoria prese le cartelle dattiloscritte lasciate dalle Sottocommissioni e si iniziò a schematizzare il contenuto dei vari *vota*.

Annibale Bugnini riporta dei particolari storici fondamentali:

“Ogni numero della Costituzione, detto “votum”, ebbe una trattazione in tre parti: testo, approvato dai Padri, munito un opportuno titolo “orientativo” tra parentesi quadra; Declaratio voti, cioè un’illustrazione del voto in termini più comprensibili anche per chi non avesse familiarità con la terminologia liturgica; e infine Notae, perché ogni affermazione fosse debitamente documentata [...]

Ne risultò un volume di 250 pagine, ciclostilato e confezionato dal principio alla fine dai tre membri della segreteria, perché il silenzio più assoluto fosse assicurato.

Il volume fu mandato ai membri della commissione il 10 agosto 1961, accompagnato da una lettera, nella quale si chiedeva che si inviassero alla segreteria al più presto le osservazioni.

E fu fissato questo calendario: 10 agosto, invio del volume; 10 settembre, termine ultimo per le osservazioni; 10 ottobre, la segreteria rimanderà il nuovo schema per un secondo esame; il primo novembre, termine per inviare alla segreteria le osservazioni sul secondo schema; 15-16 novembre (probabilmente), convocazione della commissione per la definitiva

approvazione del testo; 15 dicembre, presentazione della costituzione alla segreteria del Concilio"¹⁸⁷.

3 La concelebrazione nelle discussioni conciliari.

3.1. Il lavoro delle commissioni conciliari

Ecco, riguardo la concelebrazione, il testo redatto dalla terza Sottocommissione preparatoria della Liturgia sulla "*concelebrazione sacramentale*", come fu da essa presentato alla Commissione centrale per la discussione, correzione ed approvazione finale, nell'agosto 1961, e che conteneva le seguenti affermazioni sulla concelebrazione:

"51. [Usus amplificetur]. Concelebratio, ab antiquissimis temporibus traditione probata, tam in Ecclesia Orientali quam in Occidentali, in usu hucusque permansit. In votis est ut ad plures casus extendatur quam in disciplina vigenti et praesertim:

a) ad Missam chrismatis et ad Missam vespertinam, feria V in Cena Domini;

b) ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis, ubi sacerdotes plures adsunt, quam utilitas fidelium requirit, salva semper cuiusque sacerdotis libertate individualiter celebrandi;

c) ad conventus sacerdotum, uti sunt exercitia spiritualia, cursus studiorum, peregrinationes, etc., praesertim ubi singulae Missae sine incommodo celebrari nequeunt;

d) ad extraordinarias celebrationes festivas, exempli gratia occasione synodi diocesanae, visitationis pastoralis (concelebratio Episcopi una cum clero illius paroeciae), iubilaei sacerdotalibus, etc.

52. [Ritus]. Quoad ritum servari, possunt rubricae Pontificalis romani. Attamen optantur quaedam aptationes, scilicet:

a) ut concelebrantes, offertorio peracto, stent circa altare, vestibus sacerdotalibus, aut saltem alba et stola, induti;

¹⁸⁷ Cf. *ibid.*, p. 33-34.

b) ut minuatur numerus precum a concelebrantibus simul dicendarum;

c) ut communicare possint sub utraque specie;

d) ut solus celebrans principalis gestus faciat et benedicat.

53. *[Numerus concelebrantium]. De numero concelebrantium, res remittatur Ordinario.*

54. *[Stipendium]. Dispositio can. 824 Codicis Iuris Canonici, relate ad stipendium Missae, valet pro unoquoque concelebrante*¹⁸⁸.

Nella seconda Bozza, preparata dalla Commissione Preparatoria Centrale nel mese di novembre 1961, il testo comportava delle leggere alterazioni:

“44. [Usus amplificetur]. Concelebratio, ab antiquissimis temporibus tradita, tam in Ecclesia Orientali quam in Occidentali in usu hucusque remansi. In votis est ut ad plures casus extendatur quam in disciplina vigenti et praesertim:

a) ad Missam chrismatis, feria V in Cena Domini;

b) ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis, ubi plures sacerdotes adsunt quam utilitas fidelium requirit, salva semper cuiusque sacerdotis libertate individualiter celebrandi, non tamen in eadem ecclesia, eodem tempore;

c) ad conventus sacerdotum, uti sunt exercitia spiritualia, cursus studiorum, peregrinationes, etc., praesertim ubi singulae Missae sine incommodo celebrari nequeunt;

d) ad extraordinarias celebrationes festivas, exempli gratia occasione synodi diocesanae, visitationis pastoralis (concelebratio Episcopi una cum clero illius paroeciae).

45. *[Ritus concelebrationis]. Quoad ritum servari possunt rubricae Pontificalis romani. Attamen optantur quaedam aptationes, scilicet:*

a) ut concelebrantes, oblatione peracta, stent circa altare vestibus sacerdotalibus, aut saltem alba et stola, induti;

b) ut minuatur numerus precum a concelebrantibus simul dicendarum;

c) ut communicare possint sub utraque specie;

d) ut solus celebrans principalis gestus faciat et benedicat.

46. *[Opportunitas concelebrationis et numerus concelebrantium]. De opportunitate concelebrationis et de*

¹⁸⁸ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima, pars I, Sessio publica I (Congregatio generalis IV)*, p. 280-281.

numero concelebrantium, in singulis casibus, Ordinarii loci erit iudicare.

47. [Stipendium]. Dispositio can. 824 Codicis Iuris Canonici, relate ad stipendium Missae, valet pro unoquoque concelebrante”¹⁸⁹.

I due Schemi pur sembrando a prima vista sostanzialmente invariati, hanno delle importantissime modifiche testuali:

- a) la prima modifica si trova nella variazione di un termine: mentre nell’art. 51 del precedente Schema, si parlava di “*traditione probata*”, dunque di “*sicura tradizione*”¹⁹⁰, nell’art. 44 del nuovo Schema si parla solo di “*traditione tradita*”, dunque di “*tradizione trasmessa*”, rimanendo invariata l’epoca indeterminata: “*ab antiquissimis temporibus*”¹⁹¹;
- b) la seconda modifica sta nell’art. 44b del nuovo Schema, dove si trova una aggiunta che mancava nel precedente art. 51b: “*non tamen in eadem ecclesia et eodem tempore*”: si tratta di un’aggiunta di grande importanza, che sarà poi ripreso anche dal can. 902 del Codice di Diritto Canonico del 1983;
- c) la terza modifica sta nell’art. 44d, in cui la frase finale “*iubilaei sacerdotalis*”, corrispondente all’art. 51d del primo Schema, è stata soppressa: questo cambiamento ha anche un’importanza enorme: la stessa Commissione che ha votato in favore dell’estensione della

¹⁸⁹ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima, pars I, Sessio publica I (Congregatio generalis IV)*, p. 281.

¹⁹⁰ Sembrerebbe influire su questo giudizio storico l’opera *Missarum sollemnia* dello Jungmann (cf. JUNGSMANN I. A, *Missarum Sollemnia: Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Romana*, p. 168), che definiva la Messa concelebrata del Vescovo con i suoi Sacerdoti “*la prima forma di celebrazione della Messa*”.

¹⁹¹ Secondo il Landucci: “*La concelebrazione praticata fin dall’antichità (sarebbe un’) affermazione troppo generica. Ciò fa temere che si siano confusi per il passato la vera concelebrazione sacramentale, con la pura partecipazione rituale*” (in: P. C. LANDUCCI, *Concelebrazione, un fondamentale problema teologico*, p.6).

- concelebrazione nelle occasioni straordinarie come i Sinodi diocesani, le Visite pastorali del Vescovo, etc, contrariamente al primo Schema sembra voler limitare l'estensione della concelebrazione alle solennità private, come i giubilei sacerdotali;
- d) la quarta e più sostanziale modifica è il ricorso all'Ordinario che nel Secondo Schema, quello del novembre 1961 deve giudicare dell'*opportunitas* singoli casi della concelebrazione, mentre nel primo Schema, dell'agosto 1961, l'Ordinario doveva giudicare solo del numero dei concelebranti e non circa l'*opportunitas* di concelebrare da dare a ogni singolo caso.
- e) la quinta modifica è all'art. 46 dove si parla, a differenza dell'art. 53 del primo Schema, della "*convenientia concelebrationis*" che l'Ordinario deve valutare per concedere la concelebrazione nei singoli casi.

La Sacra Congregazione dei Riti aveva attestato infatti che, nella Chiesa latina, la concelebrazione cerimoniale era sempre rimasta in uso, mentre la concelebrazione sacramentale traeva la sua origine soltanto dal Medioevo ed era sconosciuta nell'Antichità¹⁹².

Di fronte a tali evidenze, la scelta nel trattare solo della concelebrazione sacramentale ad esclusione della forma cerimoniale, certamente più antica dell'altra, veniva a porsi come una forzatura storica, ed una univoca interpretazione delle dichiarazioni solenni fatte da Papa Pio XII nelle Allocuzioni *Magnificate Dominum*

¹⁹² Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen IV, Periodus prima: Studia et vota Universitatum et Facultatum Ecclesiasticarum et Catholicarum, Partes III, p. 257-258.*

e *Vous nous avez demandé*, e dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant' Uffizio, nel *Dubium: De valida concelebratione*¹⁹³.

3.2. *Le animadversiones dei Padri Conciliari.*

Dall'11 al 14 gennaio 1962, la Commissione preparatoria cercò una formulazione conciliante, senza sacrificare la sostanza delle diverse posizioni, “*convinti che la diversità di opinioni che in piccolo si manifestava in seno alla (Commissione) preparatoria, si sarebbe ripetuta nel Concilio*”¹⁹⁴.

Dopo la Sessione plenaria dell'11-14 gennaio 1962, la Segreteria della Commissione curò la redazione e trascrizione del testo definitivo, e il 1° febbraio 1962 il Card. Gaetano Cicognani la firmò e la fece consegnare alla Segreteria del

¹⁹³ Poco prima del Concilio Vaticano II, tra il 1954 e il 1958, Papa Pio XII fece alcune affermazioni sul tema della concelebrazione assai significanti. Nell'Allocuzione *Magnificate Dominum* del 2 novembre 1954 Papa Pio XII affermò: “*Quoad sacrificii Eucharistici oblationem, tot sunt actiones Christi summi Sacerdotis, quot sunt sacerdotes celebrantes, minime vero quot sunt sacerdotes Missam episcopi aut sacri presbyteri celebrantis pie audientes*”, in: PIUS PP. XII, Alloc.: *Magnificate Dominum*, 1954 nov. 2, in: AAS, an. 46 (1954), p. 668).

Fu, probabilmente, per chiarire meglio questa delicata questione, che Papa Pio XII, già due anni dopo, fece un nuovo intervento sulla questione della concelebrazione, e questo avvenne il 22 settembre 1956, nel discorso che il Papa tenne a Roma ad un gruppo che aveva appena assistito al Convegno Internazionale della Liturgia Pastorale ad Assisi. Ed ecco la “*precisazione*” annunciata (certamente il Papa si riferiva alla sua Allocuzione del 1954) e, con essa, l'affermazione decisiva per quanto riguarda la nostra questione: “*En réalité l'action du prete consacrant est celle meme du Christ, qui agit par son ministre. Dans le cas d'une concélébration au sens propre du mot, le Christ, au lieu d'agir par un seul ministre, agit par plusieurs*”, in: PIUS PP. XII, Alloc.: *Vous nous avez demandé*, 1956 sept. 22, in: AAS, an. 48 (1956), p. 718).

Fu in questo contesto che egli approvò, l'anno successivo (1957), una “*solutio dubii*”, preparata dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio: la questione era di sapere se i Sacerdoti concelebrassero in maniera valida, se solo uno di loro pronunciava le parole consacratrici: la risposta era negativa: “*In virtù dell'istituzione divina, solo chi pronuncia le parole consacratrici, è colui che celebra*”, (cf. SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, *Dubium: De valida concelebratione*, 1957 martii 8 (Maii 23), in: AAS, an. 49 (1957), p. 370).

¹⁹⁴ Cf. A. BUGNINI, *La Riforma liturgica (1948-1975)*, p. 35.

Concilio, che provvide a stamparlo in cinque fascicoli, per un totale di 125 pagine che contenevano 107 articoli e dettagliate *Declarationes* per ciascuno¹⁹⁵.

Cinque giorni dopo la firma, il Cardinale Cicognani moriva improvvisamente, e il 22 febbraio fu nominato presidente della Commissione preparatoria il nuovo prefetto dei Riti, il Card. Arcadio M. Larraona, .

Lo Schema liturgico fu esaminato nella V Sessione (26 marzo-3 aprile 1962) dalla Commissione Centrale, che, il 23 giugno 1962, sottopose lo Schema ad una ultima redazione da parte della Sottocommissione Speciale detta “*degli emendamenti*”¹⁹⁶: essa emendò la Costituzione anche in punti assai importanti, la pubblicò nel Volume degli Schemi, e, con l’approvazione del Papa Giovanni XXIII, il 13 luglio 1962, fu inviata a tutti i Padri Conciliari¹⁹⁷.

Lo Schmidt scrisse che per la Costituzione liturgica cominciava “*la fase purgativa*”¹⁹⁸.

I membri e i Consultori che avevano in mano lo Schema approvato dalla Commissione Preparatoria poterono rendersi conto delle alterazioni avvenute: le *Declarationes* erano state quasi completamente eliminate; le autorità locali potevano solo fare proposte alla Santa Sede attenuando così la decentralizzazione tanto

¹⁹⁵ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CENTRALIS PRAEPARATORIA CONCILII VATICANI II, *Quaestiones de Sacra Liturgia. Schema Constitutionis de Sacra Liturgia a Commissione liturgica propositum Em.mo ac Rev.mo Domino Cardinali Commissionis Praeside Relatore*, Civitas Vaticana, 1962.

¹⁹⁶ Cf. A. BUGNINI, *La Riforma liturgica (1948-1975)*, p. 40.

¹⁹⁷ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima, pars II (Congregationes generales X-XVIII)*, p. 9-68.

¹⁹⁸ Cf. K. SCHMIDT, *La Costituzione sulla Sacra Liturgia*, p. 166.

auspicata; non si parlava più di comunione sotto le due specie per i laici; la concelebrazione era limitata a pochi casi; nessun accenno alla lingua volgare per i Sacerdoti nella celebrazione dell'ufficio divino¹⁹⁹.

Una volta finito il loro lavoro, le Commissioni preparatorie furono sciolte e iniziava la Prima Sessione del Concilio (11 ottobre-8 dicembre 1962).

Vennero istituite le Commissioni Conciliari, durante la prima e la seconda Congregazione Generale, e il 22 ottobre 1962, nel corso della IV Congregazione generale, fu presentato finalmente il testo definitivo dello *Schema della Costituzione sulla Santa Liturgia*²⁰⁰.

“*DE CONCELEBRATIONE SACRAMENTALI. 44. [Usus amplificetur]. Concelebratio tam in Ecclesia Orientali quam Occidentali in usu hucusque remansit. Concilio facultatem concelebrandi ad sequentes casus extendere placet: a) ad Missam chrismatis, Feria V in Cena Domini; b) ad conventus sacerdotum, si ad singulares celebrationes aliter provideri non possit et de iudicio Ordinarii. 45. [Opportunitas concelebrationis et numerus concelebrantium]. De opportunitate concelebrationis et de numero concelebrantium, in singulis casibus, Ordinarii loci erit iudicare 46. [Ritus concelebrationis]. Quoad ritum servari possunt rubricae Pontificalis romani. Attamen optantur quaedam aptationes fiant, scilicet: a) ut concelebrantes, oblatione peracta, stent circa altare vestibus sacerdotalibus, aut saltem alba et stola, induti; b) ut minuatür numerus precum a concelebrantibus simul dicendarum; c) ut communicare possint sub utraque specie; d) ut solus celebrans principalis gestus faciat et benedicat”²⁰¹.*

La discussione dello schema sulla Sacra Liturgia occupò ben XV Congregazioni Generali (22 ottobre-13 novembre 1962), ma nel corso della XII

¹⁹⁹ Cf. A. BUGNINI, *La Riforma liturgica (1948-1975)*, p. 41.

²⁰⁰ Cf. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Volumen I, Periodus prima, pars II (Congregationes generales X-XVIII), p. 262-282.

²⁰¹ Cf. *ibid.*, Volumen I, Periodus prima, pars II, Sessio publica I, (Congregationes generales IV), p. 280-281.

Congregazione Generale, essendoci ancora molte *Animadversiones*, si decise di ritornare di nuovo alle Sottocommissioni, che furono riunite in due fasi, tra il 23 aprile e il 30 settembre 1963.

Si costituirono tredici Sottocommissioni, una per le questioni teologiche, una per quelle giuridiche, una per le questioni generali; tre lavorarono intorno al capitolo I; le altre intorno ai restanti sette capitoli; un'ultima Sottocommissione doveva curare la lingua latina della Costituzione.

Si presero in esame prima le *Emendationes*²⁰², divisi in undici fascicoli, per un insieme di 224 pagine, e poi i *modi*²⁰³, contenuti in cinque fascicoli, per un totale di 144 pagine.

Le *Animadversiones* invocate per l'estensione generalizzata della concelebrazione furono le seguenti:

- Una manifestazione migliore dell'unità del Sacerdozio, della Chiesa, del Sacrificio²⁰⁴;

²⁰² Cf. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II: IOANNES XXIII UNA CUM CONCILII PATRIBUS, *Emendationes a patribus conciliaribus postulatae a Commissione Conciliari de Sacra Liturgia examinatae et propositae*, Civitas Vaticana, 1963.

²⁰³ Cf. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II: IOANNES XXIII UNA CUM CONCILII PATRIBUS, *Modi a Patribus conciliaribus propositi a Commissione Conciliari de Sacra Liturgia examinati*, Civitas Vaticana, 1963.

²⁰⁴ Questa idea era già molto presente negli anni del Concilio: una voce assai autorevole in quegli anni, il P. Tillard, sosteneva il carattere comunitario della Messa, contro ogni individualismo delle celebrazioni private, affermando che esse non corrispondono teologicamente alle esigenze proprie del Sacerdozio.

Una comunità clericale, così, affermava il P. Tillard, deve esercitare *hic et nunc* il suo potere sacerdotale: “*E’ anormale, che nel momento centrale della sua vita di carità e proprio in quello in cui tale comunità manifesta la sua unione vitale col Cristo pasquale, essa rifugga dal porre in atto il potere ministeriale, considerandosi come una comunità di semplici fedeli*” (cf. J.M.R. TILLARD, *Concélébration et Messe de communauté*, p. 29-33).

- La pietà dei sacerdoti;
- Il ritorno alla pratica liturgica tradizionale²⁰⁵;
- I vantaggi pratici di questo modo di celebrare.
- Vi si aggiunge, un motivo ecumenico: con l'adozione di questo rito, avrebbe avuto luogo un riavvicinamento della Chiesa di Oriente.

Quest'ultimo motivo ebbe un importante ruolo, essendo spesso l'unico o principale motivo invocato²⁰⁶.

Le *Animadversiones* invocate, invece, contro l'estensione generalizzata dell'istituto della concelebrazione, e per un suo ampliamento limitato e controllato, erano le seguenti:

- i fedeli sarebbero stati privati di molte celebrazioni della Messa;
- il pericolo di arrivare al deprezzamento delle Messe private²⁰⁷;

²⁰⁵ Cf. D. C. SMOLARSKI, *How not to say Mass: a guidebook on liturgical principles and the Roman missal*, p. 100, secondo cui “*Concelebration is a liturgical rite and not a devotional practice. Concelebration is a liturgical option*”.

²⁰⁶ Importanti a tal scopo, furono gli studi del Raes (cf. RAES A., *La concélébration eucharistique dans les rites orientaux*, p. 24 s.), secondo cui, analizzando la concelebrazione muta in alcuni Riti Orientali non cattolici (i concelebtranti non recitano le parole della consacrazione), l'introduzione della concelebrazione formulata nei Riti cattolici orientali nonché in quelli ortodossi russi, bulgari, serbi e rumeni, sarebbe probabilmente dovuta all'influenza occidentale, e non può essere datata prima del 1600 (Cf. *ibid.*, p. 39-41).

Secondo il Raes, dunque, è verso l'inizio dell'epoca moderna che le cose cambiarono mano a mano, per influsso indubbio della teologia sacramentale occidentale, ed egli notava che più ci avviciniamo verso l'Occidente, più i riti orientali dimostravano tale influenza occidentale; in questo modo, solo i Russi ortodossi avrebbero avuto una prassi della concelebrazione eucaristica veramente rispondente al concetto latino di un simile rito.

²⁰⁷ Lo Zoffoli, scrivendo più di trent'anni dopo il Concilio, veniva a confermare tale tesi, laddove affermava nei suoi scritti che, sebbene il Concilio abbia lasciato aperte due vie, una per la celebrazione individuale, l'altra per la concelebrazione, entrambe lecite e raccomandate, tuttavia: “*di fatto, ormai da alcuni anni, in alcune nazioni e in molti ambienti anche in Italia, non si conosce più che la concelebrazione. Spesso si verifica che questa è moralmente imposta ai Sacerdoti: chi non si uniforma, deve rinunciare alla stima e alla simpatia goduta dagli altri...lo si ritiene singolare, eccentrico, un po' arretrato, non animato dal nuovo spirito del Concilio*” (E. ZOFFOLI, *La Messa è*

- la diminuzione della gloria resa a Dio e delle grazie ottenute per la Chiesa;
- il pericolo di arrivare alla confusione, denunciata nell'Enciclica di Papa Pio XII: *Mediator Dei*, a proposito della concelebrazione, fra la celebrazione dei Sacerdoti e la partecipazione dei fedeli, cioè fra Sacerdozio ministeriale e Sacerdozio comune dei battezzati²⁰⁸;
- l'oscuramento del significato sacramentale del sacerdote, il quale quando è da solo all'altare, rappresenta meglio il Cristo, unico Mediatore e Sommo Sacerdote;
- la pietà sacerdotale è favorita dalla celebrazione personale;
- insufficienza dei motivi invocati per l'estensione generalizzata²⁰⁹.

tutto, p. XXIII); Lo stesso tema Padre Enrico ZOFFOLI lo tratterà in altre due opere: *Questa è la Messa non altro*, p. 92-95; ed *Eucaristia o nulla*, p. 97-101.

²⁰⁸ Nell'Enciclica *Mediator Dei*, del 20 novembre 1947 (cf. PIUS XII, Litt. encycl.: *Mediator Dei*, 1947 nov. 20, in: *Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, p. 1370-1371), Papa Pio XII affrontava la concelebrazione, sebbene non dal punto di vista del rito, ma a partire dall'errore che egli viene a condannare decisamente, di chi negava ogni distinzione fondamentale fra il Sacerdozio ministeriale e il Sacerdozio comune dei fedeli, affermando così che Cristo aveva direttamente rivolto a tutta la Chiesa il comando di rifare ciò che aveva fatto nell'ultima Cena; e che il Sacerdote agiva nella Messa, come delegato della comunità, e, di conseguenza: "*Quapropter populum autumant vera perfrui sacerdotali potestate, sacerdotem autem solummodo agere ex delegato a communitate munere. Quamobrem Eucharisticum Sacrificium veri nominis "concelebrationem" existimant, ac reputant expedire potius ut sacerdotes una cum populo adstantes "concelebrent", quam ut privatim Sacrificium offerant absente populo*", in: *ibid*, p. 1370-1371. Papa Pio XII ribadiva che solo il Sacerdote ha il potere di offrire il Sacrificio e che, di conseguenza, l'idea di una concelebrazione di tutta la comunità, senza distinzione essenziale fra la funzione del Sacerdote e quella dei fedeli, fosse errata.

²⁰⁹ Cf *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima, pars II (Congregationes generales X-XVIII)*, p. 1-287. Ivi, sono contenute le *animadversiones* dei Padri Conciliari. Cf. P. TIHON, *De la concélébration eucharistique*, p. 582-584. Il Franquesa (cf. A. FRANQUESA, *Para revalorizar la concelebración*) raccontando la storia della stesura della *Sacrosanctum Concilium* n. 57, tratteggia le difficoltà di molti Padri Conciliari sulla concelebrazione: "*Es interesante seguir la evolución del concepto de concelebración desde los primeros tanteos de la Comisión preparatoria del Concilio [...] a través de la discusión de los diversos esquemas por los Padres conciliares, al esquema finalmente aprobado. En efecto, las primeras reacciones de muchos Padres delataban un desconocimiento total de la historia y del sentido de la concelebración. Algunos ni siquiera creían en la posibilidad de restaurar un rito que la escolástica decadente había desacreditado, hasta el punto de afirmar que no había existido tal rito, y que en caso que hubiera existido tendría que ser suprimido por los graves peligros doctrinales que entrabanaba*" (in: *ibid.*, p. 72).

La questione degli onorari della Messa fu raramente evocata²¹⁰ e non ha mai costituito una obiezione²¹¹.

Quando il testo provvisorio fu presentato alla Commissione centrale, nella sua relazione di presentazione, il Cardinale Larraona, dopo aver sottolineato la differenza fra concelebrazione cerimoniale e sacramentale chiese, afferma il De Sainte Marie, una dichiarazione del Sant'Uffizio sul valore della Messa concelebtrata, ove, si doveva decidere se una Messa sola, concelebtrata da dieci Sacerdoti, aveva lo stesso valore di dieci Messe celebrate da dieci; e, anche, una dichiarazione sulla legittimità, per ogni sacerdote concelebtrante, di percepire e esigere degli onorari²¹².

Tuttavia, afferma il De Sainte Marie, non si riteneva ancora risolta la questione del valore della Messa concelebtrata, e che questa questione era, per il Cardinale Larraona, la prima di quelle che bisognava chiarire, prima di ogni decisione di ordine disciplinare sull'uso della concelebtrazione.²¹³

Il Cardinale indicava, così, i casi nei quali la concelebtrazione sacramentale doveva essere limitata (*contrahenda*), e quelli in cui il Vescovo poteva, eccezionalmente, permetterla, introducendo così un principio di distinzione, che doveva poi essere ripreso dal Concilio.

²¹⁰ Cf. P. COURDEC, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima, pars II, (Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 215. P. Courdec suggeriva uno *stipendium missae* anche per il concelebtrante.

²¹¹ Cf. B. PRYSKLENK, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. p. 71. B. Pryskenk sosteneva che lo *stipendium missae* per il concelebtrante fosse una questione assodata, dal momento che la Chiesa lo ammetteva già per i riti orientali..

²¹² Cf. J. DE SAINTE MARIE, *L'Eucharistie, salut du monde: études sur le saint sacrifice de la Messe, sa célébration*, p. 30.

²¹³ Cf. *ibid.*, p. 30.

Le osservazioni a tutto il primo Schema sulla Liturgia furono circa 1500 e di esse solo sessantanove interventi toccavano la questione della concelebrazione, e rappresentavano opinioni assai diverse, da quelle incondizionatamente favorevoli, a quelle approvate *iuxta modum*, e alle altre contrarie.

Queste, in sintesi, sono le variegate posizioni di Padri Conciliari alla vigilia del voto definitivo sulla *Sacrosanctum Concilium* n. 57: nelle loro *Animadversiones* la concelebrazione veniva a toccare sia aspetti pratici sia contenuti teologici ed ecclesiologici, come la manifestazione dell'unità della Chiesa e dell'unione dei Sacerdoti con il Vescovo: quando infatti si pensava di concedere la concelebrazione soltanto a motivo delle grandi riunioni sacerdotali, "*si ad singulas celebrationes aliter provideri non potest*"²¹⁴, tale proposta fu bocciata dalla maggioranza dei Padri conciliari, che si opposero a ridurre la concelebrazione alla semplice mancanza di tempo o di altare:

*"Noi non concelebriamo per mancanza di altari o per guadagnare tempo (...), bensì per esprimere l'unità del Sacerdozio, la mistica unità del Sacrificio, fomentare la carità fraterna tra sacerdoti e manifestare il carattere pubblico dell'azione liturgica"*²¹⁵.

Tra i *placet iuxta modum*, che formavano la maggioranza assoluta, si chiedeva un'elaborazione del testo meglio documentata circa la tradizione della Chiesa latina, circa l'affidamento dell'autorizzazione a concelebrazionare alla Santa Sede anziché al Vescovo, e, infine, circa la questione dello stipendio per i concelebrazionanti; le voci moderate e di opposizione contestavano soprattutto l'estensione della concelebrazione alla Messa Conventuale e alle Messe quotidiane nei Collegi e

²¹⁴ Cf. *Concilio Vaticano II*, Tom. I: *Comentarios a la Constitución sobre la sagrada Liturgia*, p. 389.

²¹⁵ Cf. S. SCHMIDT, *Agostino Bea, il Cardinale dell'unità*, p. 619. E commentava lo Schmidt come: "*Bea si limita a fare sua l'affermazione che la concelebrazione costituisce un "antico uso della Chiesa tanto latina che orientale". Egli esige insieme una motivazione più chiara, per non dare l'impressione che la concelebrazione sia consentita solo per mancanza di tempo o di disponibilità di luogo*".

Seminari, ove fossero presenti molti Sacerdoti, a difesa delle Messe private e del loro carattere soddisfattorio e impetratorio²¹⁶.

Essendo le *Animadversiones* dei Padri Conciliari assai preziose per la stesura di *Sacrosanctum Concilium* n. 57, si ritiene utile raggrupparle in sintesi in uno schema prospettico, dividendole in base alle Congregazioni generali in cui furono presentate, affinché si possa evidenziare come il pensiero teologico dei Padri Conciliari lentamente si orientava verso contorni assai delineati e si precisava sempre meglio:

²¹⁶ Cf. T. RINCON-PEREZ, *Disciplina canonica del culto divino*, in: *Manual de Derecho Canonico*, p. 506.

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| X CONGREGAZIONE GENERALE (30-10-1962) | XI CONGREGAZIONE GENERALE (31-10-1962) | XII CONGREGAZIONE GENERALE (5-11-1962) | XIII CONGREGAZIONE GENERALE (6-11-1962) | <i>animadversiones scripto exhibitae quoad cap. II schematis de S. Liturgia</i> |
| <i>animadversiones positivae:</i> | <i>animadversiones positivae:</i> | <i>animadversiones positivae:</i> | <i>animadversiones positivae:</i> | <i>animadversiones positivae:</i> |
| <i>A. Bea:</i> La concelebrazione è un istituto antico della Chiesa ²¹⁷ | <i>P. Cambiaghi:</i> Utile la concelebrazione sia il Giovedì Santo in Cattedrale, sia nel caso dei Sacerdoti ammalati, oltre che nelle riunioni dei Sacerdoti ²¹⁸ | <i>A. Cousineau:</i> I Sacerdoti che concelebraziono esprimono che uno è il Sacrificio di Cristo, che a tutti, Sacerdoti e fedeli, dà la vita in abbondanza ²¹⁹ | | <i>H. Argaya Goicoechea:</i> Nella concelebrazione risplende l'unità cristiana ²²⁰ |
| <i>A. Pereira:</i> la concelebrazione sia approvata ed estesa, senza pregiudizio dei fedeli ²²¹ | <i>R. Iglesias Navarri:</i> La concelebrazione, crea unità tra i Sacerdoti e i Vescovi ²²² | <i>V. M. Bekkers:</i> La concelebrazione è unita intimamente alla natura dello stesso Sacramento dell'Ordine ²²³ | | <i>M. Bergonzini:</i> Favorevole alla estensione della concelebrazioni il Giovedì Santo, e nella dedicazione della Chiesa, quando il presbiterio è |

²¹⁷ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima*, pars II, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 23.

²¹⁸ Cf. P. CAMBIAGHI, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 60.

²¹⁹ Cf. A. COUSINEAU, in: *ibid.*, (XII Congregatio generalis, 5 nov. 1962), p. 119.

²²⁰ Cf. H. ARGAYA GOICOECHEA, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibitae quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 202-203.

²²¹ Cf. A. PEREIRA, in: *ibid.*, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 49.

²²² Cf. R. IGLESIAS NAVARRI, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 63.

²²³ Cf. V. M. BEKKERS, in: *ibid.*, (XII Congregatio generalis, 5 nov. 1962), p. 129.

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | | | unito al proprio Vescovo ²²⁴ |
| <i>C. H. Helmsing:</i> La concelebrazione è, in se stessa, il segno per eccellenza dell'unità della Chiesa e del Sacerdozio ²²⁵ | <i>I. Khoury:</i> La concelebrazione sia massimamente raccomandata, ma sia limitata solo alla Messa Crismale e alla riunione dei Sacerdoti, perchè la comune celebrazione si dice che si preferisce, ma di fatto non si preferisce ²²⁶ | <i>E. Vicuna Aranguiz:</i> La concelebrazione fa apparire assai manifestamente la collegialità del presbiterio, come il senso comunitario della Chiesa e di conseguenza della Liturgia ²²⁷ | | <i>F. Seper:</i> Estendere la concelebrazione per risolvere i problemi pratici del gran numero di Sacerdoti nei collegi, e degli altari non sufficienti ²²⁸ |
| <i>S. Kleiner:</i> La concelebrazione è la soluzione alle tante Messe singole dei Monasteri ²²⁹ | <i>N. Edelby, Chiesa Melchita:</i> Si concelebra non quando non è possibile celebrare singolarmente, ma per celebrare in modo migliore ²³⁰ | | | <i>R. Bidawid:</i> Pur non trovandosi alcun segno della concelebrazione e nella Liturgia caldea, tuttavia si estendessero questi canoni, per la pratica utilità, anche |

²²⁴ Cf. M. BERGONZINI, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p.206.

²²⁵ Cf. H. HELMSING, in: *ibid.*, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 46.

²²⁶ Cf. I. KHOURY, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 83.

²²⁷ Cf. E. VICUNA ARANGUIZ, in: *ibid.*, (XII Congregatio generalis, 5 nov. 1962), p. 133.

²²⁸ Cf. F. SEPER, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 271.

²²⁹ Cf. S. KLEINER, in: *ibid.*, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 49.

²³⁰ Cf. N. EDELBY, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 88.

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|--|
| | | | | alla Chiesa Caldea ²³¹ |
| | <p><i>P. M. Theas:</i></p> <p>Nel Santuario di Lourdes vi sia una concelebrazione ad experimentum per ragioni pratiche (difficoltà a trovare un altare disponibile e attendere molto per celebrare, e una celebrazione troppo frettolosa con scandalo per i fedeli)²³²</p> | | | |
| <i>animadversiones negative</i> | <i>animadversiones negative</i> | <i>animadversiones negative</i> | <i>animadversiones negative</i> | <i>animadversiones negative</i> |
| <p><i>A. Ottaviani:</i></p> <p>La concelebrazione priva i fedeli di molte Messe private²³³</p> | | <p><i>G. Modrego y Casaus:</i></p> <p>Per quel che riguarda la concelebrazione, ritengo che non sia da estendere ai nuovi casi, neppure al Giovedì Santo.</p> <p>L'odierna disciplina, espressa nel can. 803 sia immutata²³⁴</p> | | <p><i>V. Brizgys:</i></p> <p>Occorre enumerare i casi della concelebrazione e. Le lunghe e solenni celebrazioni non sono di alcun incitamento per i fedeli ad assistere alla Messa, ma</p> |

²³¹ Cf. R. BIDAVID, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 208.

²³² Cf. P. M. THEAS, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 83.

²³³ Cf. A. OTTAVIANI, in: *ibid.*, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 20-21.

²³⁴ Cf. G. MODREGO Y CASAUS, in: *ibid.*, (XII Congregatio generalis, 5 nov. 1962), p. 145.

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | piuttosto a desistervi ²³⁵ |
| <i>I. McQuaid:</i> Le Messe celebrate ai diversi altari rafforzano la pietà dei fedeli, più di una Messa concelebrata da più Sacerdoti ²³⁶ | | | | <i>P. Sfair:</i> Non sembra che vada ampliata la facoltà di concelebrare perché i meriti e i favori spirituali che il fedele ottiene dall'assistenza ad una Messa concelebrata con dieci Sacerdoti sono i medesimi meriti e favori che egli ottiene per sé assistendo ad una Messa celebrata da un sacerdote soltanto ²³⁷ |
| <i>animadversiones iuxta modum</i> | <i>animadversiones iuxta modum</i> | <i>animadversiones iuxta modum</i> | <i>animadversiones iuxta modum</i> | <i>animadversione s iuxta modum</i> |
| <i>V. Godfrey:</i> Favorevole alla concelebrazione nella Messa crismale. Nelle riunioni di Sacerdoti la concelebrazione vi sia solo se non si può provvedere diversamente. | <i>C. De Vito:</i> Favorevole alla concelebrazione nella Messa in Cena Domini, ma non alla concelebrazione nella Messa crismale perché i fedeli non pensino che i Sacerdoti con- | | | <i>F. Bonomini:</i> La concelebrazion e andrebbe concessa, a giudizio dell' Ordinario, soltanto nei Congressi Sacerdotali, oppure nei Santuari più |

²³⁵ Cf. V. BRIZGYS, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 212.

²³⁶ Cf. I. McQUAID, in: *ibid.*, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 44.

²³⁷ Cf. P. SFAIR, in: Cf. *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 273.

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>i fedeli non sono tanto soddisfatti della Messa offerta dai concelebranti. la Messa singola, infatti, è più intima e personale²³⁸</p> | <p>consacrino insieme al Vescovo gli oli²³⁹</p> | | | <p>insigni, quando sia difficoltoso provvedere alla celebrazione per i singoli²⁴⁰</p> |
| | <p><i>N. Jubany:</i></p> <p>Si determinino le circostanze determinate, nelle quali conviene o bisogna manifestare tale unità della Chiesa e del Sacerdozio davanti a tutti i fedeli²⁴¹</p> | | | <p><i>I. McEleney:</i></p> <p>La concelebrazione e si conceda solo in presenza del Vescovo, ogni qualvolta egli si incontri pubblicamente con qualche parte del clero, ad esempio nella visita canonica, nelle feste solenni e in casi simili²⁴²</p> |
| | <p><i>L. A. Elchinger:</i></p> <p>Dirimere la questione se la Messa sacramentalment e concelebrata ha lo stesso valore che se celebrassero separatamente e</p> | | | <p><i>P. Philippe:</i></p> <p>Si estenda la concelebrazione non alla quotidiana Messa conventuale dei Religiosi. Nonostante si dica che la</p> |

²³⁸ Cf. V. GODFREY, in: *ibid.*, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 11.

²³⁹ Cf. C. DE VITO, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 98.

²⁴⁰ Cf. F. BONOMINI, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 209.

²⁴¹ Cf. N. JUBANY, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 67.

²⁴² Cf. I. McELENEY, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 250.

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | <p>se “la concelebrazione favorisce la devozione dei Sacerdoti oppure no. Inoltre nello Schema sia prevista una duplice libertà: la libertà dell’Ordinario, che liberamente giudicherà della opportunità della concelebrazione e la libertà dello stesso sacerdote... di concelebrazione o no²⁴³</p> | | | <p>libertà della concelebrazione individuale è mantenuta, tuttavia, l’insistenza dei Superiori e dei Confratelli impediranno la libertà più delle difficoltà esterne e della forza della consuetudine²⁴⁴</p> |
| | <p><i>E. Trindade Salgueiro:</i></p> <p>Decidere se i singoli concelebrenti possano ricevere l’offerta o soltanto uno può ritenerla²⁴⁵</p> | | | |

²⁴³ Cf. L. A. ELCHINGER, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 82.

²⁴⁴ Cf. P. PHILIPPE, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 264-265.

²⁴⁵ Cf. E. TRINDADE SALGUEIRO, in: *ibid.*, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p.

Dallo Schema si evince che sono molte le *Animadversiones* dei Padri Conciliari che vedono la concelebrazione come: “*magnum [...] signum unitatis*”²⁴⁶; “*maxime unionem necessariam sacerdotes inter et episcopos*”²⁴⁷; “*unitas Ecclesiae et Sacerdotii in Liturgia*”²⁴⁸, e che, in alcune circostanze determinate, conviene o bisogna manifestare davanti a tutti i fedeli²⁴⁹.

Secondo il Padre conciliare, il Vescovo Alberto Cousineau, la concelebrazione è un “segno di unità”, perchè sottolinea l’unico Sacrificio di Cristo in Croce, che dona la vita in abbondanza a sacerdoti e fedeli.²⁵⁰

Secondo il Vescovo Villelmus Marinus Bekkers, poi, la concelebrazione è intimamente unita al Sacramento dell’Ordine e fa risplendere l’unità cristiana, di cui il Sacrificio Eucaristico è il segno più eloquente: “*Concelebratio maxime cohaeret cum intima natura ipsius Sacramenti Ordinis*”²⁵¹: da qui il “*privilegium concelebrationis*”, “*sensus scilicet unitatis*”, “*concelebratio in qua sic distincte elucet unitas christiana, cuius signum est ipsum eucharisticum Sacrificium*”²⁵². L’estensione di questa nuova prassi liturgica non sarebbe originata, così, solo a motivo dell’impossibilità delle singole celebrazioni di molti Sacerdoti, ma da una tradizione liturgica nella quale appaiono in maniera assai manifesta e concorde la

²⁴⁶ Cf. H. M. SANSIERRA, in: *ibid.*, (Congregationes generales X-XVIII), p. 52.

²⁴⁷ Cf. R. I. NAVARRI, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p.63.

²⁴⁸ Cf. N. JUBANY, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 67.

²⁴⁹ Cf. *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 67.

²⁵⁰ Cf. A. COUSINEAU, in: *ibid.*, (XII Congregatio generalis, 5 nov. 1962), p. 119.

²⁵¹ Cf. V. M. BEKKERS, in: *ibid.*, (XII Congregatio generalis, 5 nov. 1962), p. 129.

²⁵² Cf. H. ARGAYA GOICOECHEA, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 202-203.

collegialità del presbiterio, come il senso comunitario della Chiesa e di conseguenza della Liturgia²⁵³.

Per la medesima ragione, poi, il Vescovo Marinus Bergonzini propone che la concelebrazione sia estesa soprattutto il Giovedì Santo e nella dedicazione della Chiesa, quando il presbiterio è unito al proprio Vescovo²⁵⁴.

2) Il ritorno alla pratica liturgica tradizionale, e i vantaggi pratici dell'istituto della concelebrazione, a favore della pietà dei Sacerdoti nella celebrazione della Messa, e della sollecitudine anche verso i Sacerdoti ammalati:

La concelebrazione, secondo molti Padri Conciliari avrebbe risposto ad alcuni problemi pastorali pratici, come ad esempio la crescente mobilità del clero, specie verso i grandi Santuari mariani²⁵⁵, i verso i Congressi Sacerdotali²⁵⁶, una soluzione

²⁵³ Cf. E. VICUNA ARANGUIZ, in: *ibid.*, (XII Congregatio generalis, 5 nov. 1962), p. 133.

²⁵⁴ Cf. M. BERGONZINI, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p.206.

Anche secondo il Vescovo Ioannes McEleney: “*la concelebrazione si conceda solo in presenza del Vescovo, ogni qualvolta egli si incontri pubblicamente con qualche parte del clero, ad esempio nella visita canonica, nelle feste solenni e in casi simili*”, in: *ibid.*, p. 250.

²⁵⁵ Cf. P. M. THEAS, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 139. Il Vescovo Petrus M. Theas proponeva nel Santuario di Lourdes una concelebrazione “*ad experimentum*” per ragioni pratiche (difficoltà a trovare un altare disponibile e attendere molto per celebrare, e una celebrazione troppo frettolosa con scandalo per i fedeli), che spirituali (Maria SS. che è: “*Mater unitatis...disponeret ad essequandam et gustandam gratiam concelebrationis, quae est gratia unitatis*”, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 139. Secondo B. Xibaud, Mons. Théas, già aveva chiesto un indulto per il Santuario di Lourdes nel 1957, ma il Sant’Uffizio aveva dato parere negativo (cf. B. XIBAUT, *La concelebración en el Movimiento liturgico y en la obra del Concilio*, p. 7).

²⁵⁶ Cf. F. BONOMINI, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima, pars II, (Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 209. Secondo il Vescovo Felix Bonomini, la concelebrazione andava concessa solo a giudizio dell’Ordinario, soltanto nei Congressi Sacerdotali, oppure nei Santuari più insigni, quando sia difficoltoso provvedere alla celebrazione per i singoli.

alle tante Messe private dei Monasteri e agli arredi Sacri insufficienti²⁵⁷; ma anche sarebbe stata anche ritualmente una edificazione per i fedeli, dal momento che in essa: si esprime assai convenientemente l'unità del Sacerdozio e del Sacrificio²⁵⁸:

Tuttavia, non erano solo questi gli aspetti che venivano avanzati dai Padri Conciliari sulla necessità di estendere il rito della concelebrazione: nel suo intervento, il Vescovo Placidus Cambiaghi, ad esempio, sosteneva che la concelebrazione non fosse da estendere solamente per la Messa Crismale del Giovedì Santo in Cattedrale, ma anche dal punto di vista pastorale²⁵⁹, essendo essa un bene, nelle riunioni dei Sacerdoti, e soprattutto nel caso dei Sacerdoti ammalati²⁶⁰.

Questo tema dei Sacerdoti ammalati era stato oggetto nel 1961 già di una Istruzione della Sacra Congregazione dei Riti²⁶¹, dove la malattia e l'inabilità temporanea o perpetua ("*accidentaliter sive habitualiter*") del sacerdote, portava a concessioni speciali da parte della Sacra Congregazione²⁶²; si avvertiva così sempre

²⁵⁷ Cf. F. SEPER, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 271. Il Vescovo Franciscus Seper chiedeva l'estensione della concelebrazione, per problemi pratici: il gran numero di Sacerdoti nei collegi, il numero infinito degli altari" che non bastano mai per l'elevato numero di Sacerdoti, cosicchè "molti Sacerdoti sono costretti ad astenersi dalla celebrazione. Cf. T. RINCON-PEREZ, *Disciplina canonica del culto divino*, in: *Manual de Derecho Canonico*, p. 504 s.

²⁵⁸ Cf. S. KLEINER, in: *ibid.*, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 49.

²⁵⁹ Secondo S. MARONCELLI (in: *I Religiosi e la Chiesa Locale: Dottrina del Vaticano II*, p. 41), a partire dal Concilio Vaticano II, il diritto canonico non può prescindere dalla teologia e dalla pastorale.

²⁶⁰ Cf. P. CAMBIAGHI, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima*, pars II, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 60.

²⁶¹ SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr.: *Pro Sacerdote infirmo vel caecutiente circa Missarum votivarum celebrationem eidem apostolico indulto concessam*, in: EPHEMERIDES LITURGICAE, an. 75 (1961), p. 362-364 (testo), p. 364-365 (commento).

²⁶² Ad esempio, sulla possibilità che il Sacerdote potesse celebrare per tutto il tempo dell'infermità soltanto Messe votive o per i defunti, o dal Comune della Beata Vergine Maria.

più la necessità di trovare nuove forme rituali per accompagnare i Sacerdoti nei momenti spesso più difficili della loro esistenza.

3) *Con l'adozione di questo rito, sarebbero nati nuovi legami tra la Chiesa Latina e la Chiesa Orientale, essendo la concelebrazione un istituto venerabile ed antico di entrambe le Chiese:*

Fu il Card. Augustinus Bea, in poche righe, a chiedere che fosse sottolineato che la concelebrazione fosse un istituto antico della Chiesa latina e orientale, visto che sembrava fosse concessa soltanto per la difficoltà del luogo²⁶³. Questa spiegazione dell'antichità del rito della concelebrazione, il Card. Bea l'avvertiva necessaria perchè su di essa pesava il *votum* della Sacra Congregazione dei Riti che vedeva nella concelebrazione solo un rito di origine medievale che nacque in determinate circostanze nella Chiesa latina per poi passare in tempi assai recenti nella Chiesa Orientale.²⁶⁴

Nella sua *Animadversio*, l'Arcivescovo Neophytus Edelby, della Chiesa Melchita ebbe avuto parole di grande elogio per la concelebrazione, affermando: "*Nos non concelebramus quando celebrare singulariter non possumus. Nos concelebramus quia melius celebrare volumus*"²⁶⁵; egli intendeva in questo modo affermare che la concelebrazione non doveva essere una soluzione ad problema di

²⁶³ Cf. A. BEA, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima*, pars II, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 23.

²⁶⁴ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Periodus prima*, vol. IV: *Studia et vota Universitatum et Facultatum Ecclesiasticarum et Catholicarum*, Partes III, p. 257-258.

²⁶⁵ Cf. N. EDELBY, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima*, pars II, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 88.

ordine pratico, ma un rito da vivere e da celebrare nella Chiesa quando “*melius celebrare volumus*”.²⁶⁶

Ma non in ogni Chiesa orientale esisteva, tuttavia, la prassi della concelebrazione: nella sua *Animadversio*, il Vescovo Raphael Bidawid, sosteneva che, pur non trovandosi alcun segno della concelebrazione nella Liturgia caldea, nella quale un solo sacerdote celebra i Sacri Misteri, si poteva estendere tali canoni per la pratica utilità, anche alla Chiesa Caldea, lasciando al Sinodo Patriarcale di determinare quelle cose riportate nei nn. 45 e 46 riguardo all’opportunità e al numero dei concelebtranti e al rito della concelebrazione”²⁶⁷.

4) L’istituto della concelebrazione non è opportuno che riceva un’estensione generale, ma solo un ampliamento controllato e limitato, per non privare i fedeli delle molte Messe:

Tra le *Animadversiones* di palese o moderato dissenso, spiccano i molteplici interventi del Cardinale Alfredo Ottaviani, il quale si dimostrò da subito assai deciso nella condanna dell’estensione dell’istituto della concelebrazione, dal momento che alcuni, sosteneva il Card. Ottaviani, avallavano la concelebrazione per portare detrimento alla Messa privata; in tutti i casi la concelebrazione toglieva Messe, dal momento che i Sacerdoti che concelebtravano, non avrebbero, poi, celebrato la Messa

²⁶⁶ Cf. *ibid.*, p. 88.

²⁶⁷ Cf. R. BIDAVID, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 208. Secondo il Raes (cf. A. RAES, *La concélébration eucharistique dans les rites orientaux*, p. 25), non si può in alcun modo sapere con certezza se i Presbiteri che contornavano il celebrante principale, prima del Concilio Vaticano II, consacravano veramente con il celebrante principale, e quindi concelebtravano sacramentalmente: secondo le testimonianze del rito, tutto ciò che si può sapere è che il Vescovo, i Presbiteri e i Diaconi partecipavano ad una Messa, ognuno svolgendo la propria funzione. Scrive il Raes: “*Gli antichi Caldei, hanno lasciato al semplice Presbitero la celebrazione del Sacrificio eucaristico; come dicevano, è stato ordinato Presbitero per “offrire”; il Vescovo, invece, compie altre funzioni liturgiche riservate a colui che possiede la pienezza dell’Ordine Sacro. Ciascuno al proprio posto nella Gerarchia, ciascuno esercita le funzioni proprie del suo rango: ecco la concelebrazione*”.

nelle parrocchie, negli oratori, dove i fedeli aspettavano la Messa. La Messa concelebrata avrebbe privato così i fedeli di molte Messe²⁶⁸.

Tra le altre cose che costituivano, per il Card. Ottaviani, un *periculum* per l'estensione della concelebrazione, il Cardinale enumerava la riduzione delle preghiere nella Messa concelebrata²⁶⁹, e proponeva come soluzione pastorale alle affluenze sacerdotali, che si permettesse, in occasione dei pellegrinaggi con grande afflusso di Sacerdoti, la celebrazione della Messa per l'intero corso della giornata.²⁷⁰

Anche il Vescovo Ioannes Carolus McQuaid vedeva come le Messe celebrate ai diversi altari rafforzasse la pietà dei fedeli, più di una Messa concelebrata da più Sacerdoti, e, per ragioni pastorali, chiedeva che ai Vescovi venisse data facoltà di non estendere la concelebrazione²⁷¹; e, il Vescovo Emmanuel Trindade Salgueiro chiedeva di non estendere l'istituto della concelebrazione oltre i casi del n. 44, e di decidere se i singoli concelebranti potessero ricevere l'offerta o soltanto uno potesse ritenerla²⁷².

²⁶⁸ Cf. A. OTTAVIANI, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima, pars II, (Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 19-20.*

Secondo lo Schmidt (cf. S. SCHMIDT, *Agostino Bea, il Cardinale dell'unità*, p. 619): “*il card. A. Ottaviani si era opposto fortemente a quanto proposto nello Schema*”. Il Cardinale Ottaviani non era un semplice nostalgico della tradizione, ma ragionava con mentalità giuridica: aveva infatti nel corso del Concilio pubblicato uno studio approfondito di diritto (cf. A. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, vol. I-II, Città del Vaticano, 1958-1960).

²⁶⁹ Cf. A. OTTAVIANI, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima, pars II, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 20.*

²⁷⁰ Cf. *ibid.*, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 21.

²⁷¹ Cf. I. C. McQUAID, in: *ibid.*, (X Congregatio generalis, 30 oct. 1962), p. 44.

²⁷² Cf. E. TRINDADE SALGUEIRO, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 40.

5. Per altri Padri Conciliari, la concelebrazione, per quanto era lasciata, in molti casi prescritti dal Concilio, alla libertà di ciascun sacerdote, tuttavia tale libertà non sarebbe stata, poi, nella prassi, lasciata fino in fondo ai singoli Sacerdoti, con detrimento della loro pietà sacerdotale.

Nella sua *Animadversio*, il Vescovo Ioseph Khoury sosteneva che la concelebrazione pur se “*maxime commendatur*” e anche se la “*communis celebratio est preferenda*”, tuttavia “*non conceditur nisi aliter provideri non possit*” e “*limitatur*” alla Messa Crismale e alla riunione dei Sacerdoti, dal momento che la comune celebrazione anche se a parole si preferiva, di fatto non si preferiva²⁷³; in questa affermazione è possibile leggere le resistenze ad una novità che spaventava non pochi, per ragioni che, però, il Khoury non specificò ulteriormente.

Nella sua *Animadversio*, il Vescovo Leo Arturus Elchinger sollevava la questione del rapporto tra facoltà e libertà nella concelebrazione, una distinzione poi accolta nella *Sacrosanctum Concilium* n. 57 e nel canone 902 del Codice di Diritto Canonico: egli proponeva che nello Schema fosse prevista, a livello giuridico, una duplice libertà: la libertà dell’Ordinario, che liberamente avrebbe giudicato circa l’opportunità della concelebrazione; l’altra libertà era dello stesso sacerdote, che sempre manteneva la piena libertà di concelebrazione o no. Il sacerdote, dunque, doveva avere piena libertà, e questo per favorire in ogni modo la devozione dei Sacerdoti²⁷⁴; il Vescovo Elchinger, dunque, legava la piena libertà del sacerdote a scegliere la forma di celebrazione in base alla sua pietà spirituale, affinché ogni sacerdote scegliesse senza costrizioni la forma di celebrazione conforme alla propria pietà eucaristica.

²⁷³ Cf. I. KHOURY, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 83.

²⁷⁴ Cf. L. A. ELCHINGER, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima, pars II*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 82.

L'aspetto della tutela giuridica della libertà del sacerdote nella scelta della forma di celebrazione, venne sottolineato anche nell'*Animadversio* del Segretario della Sacra Congregazione dei Religiosi, il P. Paul Philippe, O.P., secondo il quale, se la libertà della celebrazione individuale fosse stata sottolineata solo a livello etico e non giuridico, l'insistenza dei Superiori e dei Confratelli a concelebbrare poteva impedire l'esercizio della libertà, ancor più delle difficoltà esterne e della forza della consuetudine. Il Padre Philippe vedeva, così, la necessità di una norma che garantisse effettivamente la libertà di scelta, senza che l'insistenza dei Superiori e dei Confratelli potessero impedire al sacerdote l'effettiva libertà e il detrimento delle Messe private²⁷⁵.

Il Vescovo Conradus De Vito chiese di non estendere la concelebrazione alla Messa Crismale, perché i fedeli non pensassero che i sacerdoti con-consacravano insieme al Vescovo. Da qui la conclusione del suo intervento: "*De concelebrazione in Missa chrismatis, talis concelebratio mihi videtur non convenire*"²⁷⁶.

Anche l'Arcivescovo Gregorius Modrego y Casaus era contrario all'estensione del rito della concelebrazione ai nuovi casi, e anche al Giovedì Santo, e auspicava che fosse lasciata immutata la disciplina espressa nel can. 803²⁷⁷.

Nella sua *Animadversio*, poi, il Vescovo Vincentius Brizgys sosteneva che bisognasse enumerare precisamente i casi della concelebrazione, evitando i casi non

²⁷⁵ Cf. P. PHILIPPE, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 264-265.

²⁷⁶ Cf. C. DE VITO, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 98.

²⁷⁷ Cf. G. MODREGO Y CASAUS, in: *ibid.*, (XII Congregatio generalis, 5 nov. 1962), p. 145.

necessari, dal momento che le lunghe e solenni celebrazioni non sono di alcun incitamento per i fedeli ad assistere alla Messa, ma piuttosto a desistervi²⁷⁸.

Anche secondo il Vescovo Petrus Sfair, la “*facultas concelebrandi non videtur amplianda*”, dal momento che i meriti e i favori spirituali che il fedele otteneva dall’assistenza ad una Messa concelebrata con dieci sacerdoti, erano i medesimi meriti e favori che egli otteneva, assistendo ad una Messa celebrata da un sacerdote soltanto.²⁷⁹

Altri Padri Conciliari posero poi delle domande di natura dogmatico-teologica affinché il Concilio potesse redimere questioni all’epoca ancora discusse: il Vescovo Leo Arturus Elchinger, ad esempio, pose la questione se la Messa sacramentalmente concelebrata avesse lo stesso valore delle Messe ove ogni concelebrante avesse celebrato singolarmente²⁸⁰; e poi se la concelebrazione favorisse la devozione dei Sacerdoti, oppure no²⁸¹.

Queste, in sintesi, sono le variegate posizioni di Padri Conciliari alla vigilia del voto definitivo sulla *Sacrosanctum Concilium* n. 57: nelle loro *Animadversiones* se erano molto frequenti i pareri favorevoli alla concelebrazione, per motivazioni pratiche (*ubi multi sacerdotes adsunt, varias difficultates creantur*), molti erano i pareri che auspicavano la concelebrazione per ragioni teologico-liturgiche, quale espressione visibile dell’unità della Chiesa, e manifestazione dell’unità dei Sacerdoti con il Vescovo (*exprimit unitatem cum Episcopo*).

²⁷⁸ Cf. V. BRIZGYS, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 212.

²⁷⁹ Cf. P. SFAIR, in: *ibid.*, (*Animadversio scripto exhibita quoad cap. II Schematis de S. Liturgia*, in: XIII Congregatio generalis, 6 nov. 1962), p. 273.

²⁸⁰ Cf. L. A. ELCHINGER, in: *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 82.

²⁸¹ Cf. *ibid.*, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962), p. 82.

3.3: Il testo definitivo di *Sacrosanctum Concilium* n. 57.

In questo modo, all'inizio della II sessione del Concilio (29 settembre - 4 dicembre 1963), nel corso della XLIII Congregazione generale, l'8 ottobre 1963, quando il capitolo II dello *Schema della Costituzione sulla Liturgia* fu di nuovo presentato ai Padri, comparve un testo che aveva ripreso tutti gli elementi essenziali dello schema iniziale della Commissione preparatoria di Liturgia.

Nel nuovo testo, i n. 44 e 45 del testo precedente, diventavano l'unico n. 57:

“57.§1. Concelebratio, qua unitas sacerdotii opportune manifestatur, in Ecclesia tam Orientali quam Occidentali usque adhuc in usu remansi. Quare facultatem concelebrandi ad sequentes casus Concilio extendere placuit: 1°) a) Feria V in Cena Domini, tum ad Missam chrismatis tum ad Missam vespertinam; b) ad Missas in conciliis, conventibus, episcopalibus et synodis; c) ad Missam in benedictione Abbatis. 2°) Praeterea, accedente licentia accedente licentia Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis iudicare eiusque disciplina moderari: a) ad Missam conventualem et ad Missam principalem in Ecclesiis, cum utilitas christifidelium singularem celebrationem omnium sacerdotum praesentium non postulet; b) ad Missas in conventibus cuiusvis generis sacerdotum tum saecularium tum religiosorum.

§2: Salva tamen semper sit cuique sacerdoti facultas Missam singularem celebrandi, non vero eodem tempore in eadem ecclesia, nec feria V in Cena Domini”.

N. 58: “Novus ritus concelebrationis conficiatur Pontificali et Missali Romano inserendus”²⁸².

Si può osservare come si fosse ormai vicini alla redazione definitiva.

²⁸² Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Volumen II, Periodus secunda, pars II (Congregatio generalis XLIII), p. 286.

Confrontando questo testo con i due primissimi due Schemi, redatti dalla terza Sottocommissione preparatoria della Liturgia, e presentati alla Commissione centrale per la discussione, correzione ed approvazione finale, nell'agosto 1961 e nel novembre 1961, appare visibile come il terzo Schema si discosti molto dal Secondo Schema, e si avvicini invece al Primissimo Schema: mentre nel Primo Schema dell'agosto 1961, l'Ordinario doveva giudicare solo del numero dei concelebranti e non circa l'*opportunitas* di concelebrare da dare a ogni singolo caso²⁸³, nel Secondo Schema del novembre 1961, la più sostanziale modifica era che l'Ordinario dovesse giudicare circa l'*opportunitas* dei singoli casi della concelebrazione²⁸⁴: il ritorno al primissimo Schema veniva ad eludere i tanti interventi dei Padri Conciliari, che volevano in quella vigilanza dell'Ordinario una norma di garanzia a favore sia della *facultas* che della *libertas*!

Già durante la Fase Preparatoria, guidata dal cardinale Larraona, e soprattutto durante durante la I Sessione del Concilio, che si era svolta dall'11 ottobre 1962, all'8 dicembre 1962, vi era stata una discussione per sapere se bisognava dire "*il Vescovo*" invece dell' "*Ordinario*", per evitare eventuali conflitti con i Superiori Religiosi: l'espressione "*Ordinario*" era stata prevalente, e a questi era riservata, a partire dal Secondo Schema del novembre 1961, spettava non solo la valutazione sull'opportunità della concelebrazione, ma anche, all'infuori dei casi previsti dalla legge generale (§1, 1°), spettava la vigilanza sul modo e sulle circostanze della celebrazione; tuttavia con l'affermazione che la concelebrazione poteva aver luogo soltanto con il permesso dell'Ordinario, si sottraeva all'autorità dei Vescovi diocesani l'esclusività dell'adozione del nuovo rito, essendo il termine "*Ordinario*", assai

²⁸³ Cf. *Ibid.*, Volumen I, Periodus prima, pars I, Sessio publica I (Congregatio generalis IV), p. 280-281: "*n. 53. [Numerus concelebrantium]. De numero concelebrantium, res remittatur Ordinario*",

²⁸⁴ Cf. *ibid.*, p. 281: "*n. 46. [Opportunitas concelebrationis et numerus concelebrantium]. De opportunitate concelebrationis et de numero concelebrantium, in singulis casibus, Ordinarii loci erit iudicare*".

generico, e comprendeva anche i Superiori Generali delle Congregazioni Religiose²⁸⁵.

Apparve, poi, nello Schema da votare del 1962, la prima definizione di concelebrazione, che all'inizio si era pensato di esprimere come manifestazione dell' "unità della Chiesa", ma poi, da parte della medesima Commissione, in risposta alla richiesta di alcuni Padri, che volevano una spiegazione più approfondita di questa "manifestazione" dell' "unità della Chiesa", si preferì definire la concelebrazione come manifestazione dell' "unità del Sacerdozio"²⁸⁶.

Il 3 ottobre del 1963, appena iniziata la Seconda Sessione del Concilio²⁸⁷, a dibattito ancora in corso, si autorizzò la prima concelebrazione dei Padri Conciliari a San Pietro, la quale cosa, "suonò come un miracolo agli esponenti del movimento

²⁸⁵ Cf. CIC-17, can. 94.

²⁸⁶ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Volumen II, Periodus secunda, pars. II (Congregatio generalis XLIII), p. 305: "De art. 44 et 45, nunc 57: *Ubi de concelebrazione agitur, proposuerit quidam patres ut ratio positiva adducatur, quae concelebrationem commendat, per formulam: qua unitas Ecclesiae opportune manifestatur. Commissio propositioni annuit, sed loco "Ecclesiae" scripsit "sacerdotii"*.

La Commissione non spiega la ragione di tale sostanziale cambiamento.

Racconta il Falsini (cf. R. FALSINI, *Concelebrazione eucaristica ed ecclesialità*, p. 54), una testimonianza assai preziosa: "Ritornando al Concilio, di cui ho conservato ancora i verbali, posso precisare che fu il cardinale Leger, del Canada, a proporre per la concelebrazione il motivo della «manifestazione dell'unità della Chiesa». Il presidente della sottocommissione che aveva esaminato le proposte dei padri, monsignor J. Enciso Viana, vescovo di Maiorca, scrisse nella relazione sugli emendamenti circa il n. 44: «Commissio propositioni annuit, sed loco ecclesiae scripsit sacerdotii». Dai verbali non risulta alcuna posizione contraria per cui l'emendamento raccolse il consenso del Concilio".

Questa idea, tuttavia, espressa, più volte nelle *animadversiones* dei Padri Conciliari, già aveva avuto degli studi in precedenza: il De la Taille (cf. M. DE LA TAILLE, *Mysterium fidei de Augustissimo Corporis et Sanguinis Christi Sacrificio atque Sacramento: elucidationes in tres libros distinctae*, Vol. I-III, editio altera, Parisiis, 1924), aveva già nel 1924 sostenuto che la prima forma originale, primaria di celebrazione dell'azione sacramentale, fosse precisamente quella collegiale: un atto unico (anche se nello spazio e nel tempo si svolge in azioni diverse), posto da un collegio unico (sia pure mutevole nella composizione e nel numero dei suoi membri nello spazio e nel tempo), ove tutto il corpo sacerdotale vi è contenuto. Cf. T. RINCON-PEREZ, *Disciplina canonica del culto divino*, in: *Manual de Derecho Canonico*, p. 506.

²⁸⁷ La Seconda Sessione del Concilio si è svolta dal 29 settembre, al 4 dicembre 1963.

liturgico”²⁸⁸; si diede così luogo ai voti, ma rendeva impossibile una ripresa della discussione la modalità scelta per i voti: infatti, come era già avvenuto durante la I sessione per il *Proemium* e per il capitolo I, i voti dovevano farsi semplicemente tramite “*Placet*” oppure “*non placet*”, e un avviso aveva anche precisato che i voti che sarebbero dati sotto la forma di un “*Placet juxta modum*” sarebbero stati ritenuti nulli; questa norma fu ricordata esplicitamente l’8 ottobre del 1963, durante la presentazione del nuovo testo del capitolo II.

Il 10 ottobre 1963 si portò in aula il n. 57 (che nello Schema preparatorio corrispondeva ai numeri 47 e 48) dello Schema *De Sacra Liturgia*, dove si ammettevano oltre alla Messa Crismale e alle riunioni di Sacerdoti, anche altri casi di concelebrazione, facendo tuttavia attenzione che le motivazioni della concelebrazione non introducessero dubbi sulla legittimità o convenienza della celebrazione individuale.

In quella riunione del 10 ottobre, furono messi ai voti sette emendamenti relativi alla concelebrazione, che chiedevano che questa fosse fondata teologicamente, che ne venissero aumentati i casi, che continuasse a essere permessa la celebrazione individuale.

Alle votazioni si ebbe:

- 1) motivazione dell’unità del Sacerdozio: 2166 *placet*, 92 *non placet*, 5 *nulli*;
- 2) Messa vespertina del Giovedì Santo: 2088 *placet*, 168 *non placet*, 9 *nulli*;
- 3) riunioni di Vescovi: 2111 *placet*, 142 *non placet*, 6 *nulli*;
- 4) benedizione dell’Abate: 2006 *placet*, 142 *non placet*, 18 *nulli*;

²⁸⁸ Cf. G. ALBERICO, *Storia del Concilio Vaticano II. Il Concilio adulto: settembre 1963-settembre 1964*, p. 72. Cf. anche P. TIHON, *De la concélébration eucharistique*, p. 590-593.

- 5) Messa Conventuale, quando non vi è necessità della celebrazione individuale: 1839 *placet*, 315 *non placet*, 9 *nulli*;
- 6) riunioni di Sacerdoti: 1975 *placet*, 245 *non placet*, 4 *nulli*;
- 7) celebrazione individuale: 2159 *placet*, 66 *non placet*, 6 *nulli*²⁸⁹.

Sicuramente, la preoccupazione di non rallentare il ritmo dei lavori era forte; ma le questioni di fondo dovevano potere essere esaminate lo stesso come si doveva, e magari proposte di nuovo alla discussione.

Le proteste di numerosi Padri ottennero, tuttavia, un cambiamento di procedura: al termine di tale Congregazione, il Segretario Generale del Concilio dichiarò che, poiché tutti gli emendamenti erano stati approvati, il lunedì successivo si sarebbe votato sul secondo capitolo dello Schema *De Sacra Liturgia*, anche con la formula *placet iuxta modum*; spiegò inoltre che quanti intendevano votare in tal modo avrebbero dovuto presentare, insieme alle loro schede di voto, anche i *modi* redatti in forma chiara e comprensibile su appositi fogli: i Padri venivano avvisati che sarebbe stato considerato come un “*Placet*” semplice se il “*modum*” richiesto non era dato nello stesso tempo; per l’approvazione del testo era necessaria la maggioranza dei due terzi, e cioè su 2242 Padri presenti, 1495 voti favorevoli.

Grazie a questo cambiamento, comunque, nel corso della XLVII Congregazione generale, il 14 ottobre del 1963, quando si votò sull’insieme del capitolo II, questo non ottenne la maggioranza richiesta per essere approvato; sarebbero stati necessari, per questo, 1495 “*placet*”; ma ve ne furono soltanto 1417: l’esito della votazione fu così di soli 1417 *placet*, 36 *non placet*, 781 *placet iuxta modum* e 8 voti *nulli*.²⁹⁰.

²⁸⁹ Cf. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Volumen II, Periodus secunda, pars II, p. 435. Cf. G. ALBERICO, *Storia del Concilio Vaticano II. Il Concilio adulto: settembre 1963-settembre 1964*, p. 72.

Non per questo il secondo capitolo fu respinto, poiché i *placet iuxta modum*, se non potevano essere considerati voti di approvazione, indicavano tuttavia un orientamento favorevole.

Secondo quanto previsto dal regolamento del Concilio, il testo del capitolo doveva essere nuovamente affidato alla commissione liturgica, con il mandato di esaminare nuovamente i *modi* e di introdurli, se necessario: e poiché dei 781 *placet iuxta modum* dello Schema *De Sacra Liturgia*, 681 voti su 781 riguardavano proprio la concelebrazione (gli altri riguardavano la Comunione sotto le due specie, la lingua volgare nella liturgia, e altri articoli del II capitolo dello Schema), la Sottocommissione sulla Messa, tenuto conto dei numerosi *modi* che riguardavano la concelebrazione, presentò un nuovo testo, preparato da Rossi, Fey Schneider e Zauner.

La Commissione tornò a riunirsi il 25 ottobre e si discusse sui 781 *placet iuxta modum*: di questi modi non vennero presi in considerazione:

- a) quelli contrari a quanto già espressamente votato;
- b) quelli che erano in contraddizione coi documenti del Magistero della Chiesa;
- c) quelli che esulavano dalla materia del capitolo secondo dello Schema *De Sacra Liturgia*;
- d) quelli già presi in considerazione.

²⁹⁰ Cf. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Volumen II, Periodus secunda, pars II, p. 435.

La discussione sugli emendamenti agli articoli riguardanti l'introduzione della lingua volgare, la Comunione sotto le due specie e la concelebrazione non si concluse nemmeno quel giorno.

Il 18 novembre si decise il voto finale, avvenuto il 20 novembre 1963, ma, prima, veniva annunciato ai Padri che i voti si sarebbero fatti soltanto con “*Placet*” oppure “*Non placet*”, rendendo impossibile una ulteriore discussione; venne allora votato l'intero capitolo II, e la risposta fu di 2147 *placet* e di 4 *non placet*²⁹¹, e si suscitò l'applauso in Aula²⁹².

Dopo questa lunga genesi, il Concilio Vaticano II, con la Costituzione Apostolica *Sacrosanctum Concilium*, promulgata al termine della Seconda Sessione del Concilio, il 4 dicembre 1963, rese la concelebrazione una forma di celebrazione eucaristica.

Si riportano integralmente i numeri 57 e 58, essendo il testo fondamentale per una chiara comprensione della concelebrazione:

“57: “§1. *Concelebratio, qua unitas sacerdotii opportune manifestatur, in Ecclesia usque adhuc in usu remansit tam in Oriente quam in Occidente. Quare facultatem concelebrandi ad sequentes casus Concilio exstendere placuit:*

I: a) feria V in Cena Domini, tum ad Missam chrismatis, tum ad Missam vespertinam; b) ad Missas in Conciliis, Conventibus Episcopalibus et Synodis; c) ad Missam in Benedictione Abbatis.

II. Praeterea, accedente licentia Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis iudicare: a) ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis, cum utilitas christifidelium singularem celebrationem omnium sacerdotum praesentium non postulat; b) ad Missas in conventibus cuiusvis generis sacerdotum tum saecularium tum religiosorum.

²⁹¹ Cf. G. ALBERICO, *Storia del Concilio Vaticano II. Il Concilio adulto: settembre 1963-settembre 1964*, p. 72.

²⁹² Cf. A. BUGNINI, *La Riforma liturgica (1948-1975)*, p. 51.

§2: I: *Ad Episcoporum vero pertinet concelebrationis disciplina in dioecesi moderari. II. Salva tamen semper sit cuique sacerdoti facultas Missam singularem celebrandi, non vero eodem tempore in eadem ecclesia, nec feria V in Cena Domini*".

N. 58: "*Novus ritus concelebrationis conficiatur, Pontificali et Missali romano inserendus*".²⁹³

Questo è integralmente il testo della *Sacrosanctum Concilium* riguardo alla concelebrazione, che, tuttavia, ancora cerca di mantenere il principio della limitazione della forma della concelebrazione, aggiungendo solo dei nuovi casi a quelli già previsti dalla legge²⁹⁴.

Infatti, *Sacrosanctum Concilium* n. 57, dopo aver detto che la concelebrazione "*unitas sacerdotii opportune manifestatur*", sottolinea "*ad sequentes casus Concilio extendere placuit*", ovvero di aver "*esteso*" la forma concelebrativa della Messa, dai due casi contemplati dal canone 803 del *Codex Iuris Canonici* del 1917, a casi e momenti ben specifici della vita della Chiesa (Giovedì Santo, Messe di Concili, di riunioni di Vescovi e di Sinodi, Messe di benedizione dell'Abate) e per il resto delle celebrazioni (Messa conventuale, Messe principali delle Chiese, riunioni di Sacerdoti secolari o religiosi), spetta all'Ordinario poter giudicare "*de opportunitate concelebrationis*".

La ragione fondamentale apportata dalla Costituzione sulla Liturgia per restaurare la concelebrazione è "*manifestare l'unità del Sacerdozio*"²⁹⁵, sebbene il

²⁹³ Cf. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: "*Sacrosanctum Concilium*", in: "*Enchiridion Vaticanum*", vol. I, p. 54-57, n. 57-58.

²⁹⁴ Cf. *New Commentary on the code of canon law*, a cura di: J. P. BEAL, J. A. CORIDEN, T. J. GREEN, p. 1098.

²⁹⁵ Secondo il Mazzarello, "*tutto parte da qui, dalla realtà teologica dell'unità del sacerdozio. La concelebrazione è una epifania, una splendida manifestazione di questa unità*", in: MAZZARELLO S., *La concelebrazione e la comunione al calice*, p. 28.

Decreto di promulgazione del nuovo rito²⁹⁶ aggiungerà a questa, altre due ragioni: l'unità del Sacrificio della Croce e l'indole comunitaria del Sacrificio eucaristico.

Scrisse lo Schmidt che con quella votazione “*nella Chiesa bimillenaria si era percepito il cigolio del portale che si apriva*”²⁹⁷.

La differenza più grande tra il testo sottoposto alla votazione ed il testo definitivo riguardava proprio la differenza tra Vescovo e Ordinario: mentre nel testo provvisorio era di competenza dell'Ordinario non solo giudicare circa l'opportunità della concelebrazione, ma anche moderarne la disciplina (“*Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis iudicare eiusque disciplina moderari*”), invece, nel testo definitivo (SC. n. 57) mentre all'Ordinario spetta la “*valutazione dell'opportunità*” della concelebrazione (“*...Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis iudicare...*”) al solo Vescovo diocesano spetta “*moderare*” (“*Ad Episcopum vero pertinet concelebrationis disciplinam in diocesi moderari*”)²⁹⁸; nella formulazione definitiva, dunque, il potere di “*moderare*” la disciplina della concelebrazione, venne così inserito in un comma a parte, ed era esplicitamente attribuito al Vescovo della Diocesi, e non più semplicemente all' “*Ordinario*” (che poteva essere anche il Superiore Maggiore degli Ordini Religiosi maschili), come nel testo precedente, quello dell'8 ottobre.

²⁹⁶ SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale: *Ecclesiae semper: Decretum generale quo Ritus Concelebrationis et Communionis sub Utraque Specie Promulgantur*, in: AAS, an. 57 (1965), p. 410-411.

²⁹⁷ K. SCHMIDT, *La Costituzione sulla Sacra Liturgia*, p. 140.

²⁹⁸ Secondo Giampietro Ziviani, in questa esplicita richiesta, che poi fu accolta, “*l'autorità gerarchica della Chiesa venne estesa anche ai Vescovi che nel Tridentino e nel Codice di diritto canonico avevano solo il compito di vigilanza canonica in materia liturgica*”, in: ZIVIANI G., *La Chiesa Madre nel Concilio Vaticano II*, p. 77.

Ecco, in sostanza, ciò che distingue il testo definitivo dal testo sottoposto a votazione.

| | |
|---|---|
| <p>Seconda Sessione del Concilio: 8 ottobre 1963: testo definitivo da votare²⁹⁹</p> | <p>Seconda Sessione del Concilio 4 dicembre 1963: Costituzione Apostolica: <i>Sacrosanctum Concilium</i>³⁰⁰</p> |
| <p><i>“57.§1. Praeterea, accedente licentia accedente licentia Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis iudicare eiusque disciplina moderari”</i></p> | <p><i>“57, §1, 2°. Praeterea, accedente licentia Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis iudicare [...] - § 2. 1° Ad Episcopum vero pertinet concelebrationis disciplinam in diocesi moderari”</i></p> |

Il 4 dicembre del 1963, la Costituzione sulla Santa Liturgia era approvata dal Concilio, e la disciplina della concelebrazione veniva fissata nei n. 57 e 58 della Costituzione Apostolica: al n. 57 vennero dati l'insegnamento e le disposizioni disciplinari, e nel n. 58 vi era la richiesta, senza alcun'altra precisione, che fosse composto un rito della concelebrazione, da inserire nel Pontificale e nel Messale Romano, lavoro che in seguito, fu opera delle Commissioni post-conciliari.

Sinteticamente, è interessante vedere a colpo d'occhio come la genesi del n. 57 è stata concepita lentamente, dalle Bozze della Sottocommissione, alla votazione in Aula conciliare: le frasi evidenziate in neretto fanno vedere a colpo d'occhio gli sviluppi del testo, che saranno poi oggetto di spiegazione.

²⁹⁹ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen II, Periodus secunda*, pars II (Congregatio generalis XLIII), p. 286.

³⁰⁰ Cf. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. I, p. 54-57, n. 57-58.

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Sottocommissione Primo Schema (agosto 1961) ³⁰¹ | Sottocommissione Secondo Schema (novembre 1961) ³⁰² | IV Congregazione Generale: Schema definitivo per la discussione 22 ottobre 1962 ³⁰³ | Seconda Sessione del Concilio: 8 ottobre 1963: testo definitivo da votare ³⁰⁴ | Seconda Sessione del Concilio 4 dicembre 1963: Costituzione Apostolica: <i>Sacrosanctum Concilium</i> ³⁰⁵ |
| “51. [Usus amplificetur]. Concelebratio, ab antiquissimis temporibus traditione probata, tam in Ecclesia Orientali quam in Occidentali, in usu hucusque permansit. In votis est ut ad plures casus extendatur quam in disciplina vigenti et praesertim: a) ad Missam chrismatis et ad Missam vespertinam, feria V in Cena Domini; b) ad Missam conventualem et ad Missam | “44.[Usus amplificetur]. Concelebratio, ab antiquissimis temporibus tradita, tam in Ecclesia Orientali quam in Occidentali in usu hucusque remansi. In votis est ut ad plures casus extendatur quam in disciplina vigenti et praesertim: a) ad Missam chrismatis, feria V in Cena Domini; b) ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis, ubi plures sacerdotes adsunt quam | “DE CONCELEBRATIONE E SACRAMENTALI. 44. [Usus amplificetur]. Concelebratio tam in Ecclesia Orientali quam Occidentali in usu hucusque remansit. Concilio facultatem concelebrandi ad sequentes casus extendere placet: a) ad Missam chrismatis, Feria V in Cena Domini; b) ad conventus sacerdotum, si ad singulares celebrationes aliter provideri non possit et de iudicio Ordinarii. 45. [Opportunitas concelebrationis et numerus concelebrantium]. De | “57.§1. Concelebratio, qua unitas sacerdotii opportune manifestatur , in Ecclesia tam Orientali quam Occidentali usque adhuc in usu remansi. Quare facultatem concelebrandi ad sequentes casus Concilio extendere placuit: 1°) a) Feria V in Cena Domini, tum ad Missam chrismatis tum ad Missam vespertinam; b) ad Missas in conciliis, conventibus, episcopalibus | “57: “§1. Concelebratio, qua unitas sacerdotii opportune manifestatur , in Ecclesia usque adhuc in usu remansit tam in Oriente quam in Occidente. Quare facultatem concelebrandi ad sequentes casus Concilio extendere placuit: I: a) feria V in Cena Domini, tum ad Missam chrismatis, tum ad Missam vespertinam; b) ad Missas in Conciliis, Conventibus |

³⁰¹ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*: Volumen I, *Periodus prima*, pars I, Sessio publica I (Congregatio generalis IV), p. 280.

³⁰² Cf. *ibid.*, p. 280-281.

³⁰³ Cf. *ibid.*, p. 281.

³⁰⁴ Cf. *ibid.*, Volumen II, *Periodus secunda*, pars II (Congregatio generalis XLIII), p. 286.

³⁰⁵ Cf. CONCILIIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. I, p. 54-57, n. 57-58.

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>principalem in ecclesiis, ubi sacerdotes plures adsunt, quam utilitas fidelium requirit, salva semper cuiusque sacerdotis libertate individualiter celebrandi;</p> <p>c) ad conventus sacerdotum, uti sunt exercitia spiritualia, cursus studiorum, peregrinationes, etc., praesertim ubi singulae Missae sine incommodo celebrari nequeunt;</p> <p>d) ad extraordinarias celebrationes festivas, exempli gratia occasione synodi diocesanae, visitationis pastoralis (concelebratio Episcopi una cum clero illius paroeciae), iubilaei sacerdotalibus, etc.</p> <p>52. [Ritus]. Quoad ritum servari, possunt rubricae Pontificalis romani. Attamen optantur quaedam</p> | <p>utilitas fidelium requirit, salva semper cuiusque sacerdotis libertate individualiter celebrandi, non tamen in eadem ecclesia, eodem tempore;</p> <p>c) ad conventus sacerdotum, uti sunt exercitia spiritualia, cursus studiorum, peregrinationes, etc., praesertim ubi singulae Missae sine incommodo celebrari nequeunt;</p> <p>d) ad extraordinarias celebrationes festivas, exempli gratia occasione synodi diocesanae, visitationis pastoralis (concelebratio Episcopi una cum clero illius paroeciae). 45. [Ritus concelebrationis]. Quoad ritum servari possunt rubricae Pontificalis romani. Attamen optantur quaedam aptationes, scilicet:</p> <p>a) ut concelebrantes, oblatione peracta, stent circa altare</p> | <p>opportunitate concelebrationis et de numero concelebrantium, in singulis casibus, Ordinarii loci erit iudicare 46. [Ritus concelebrationis]. Quoad ritum servari possunt rubricae Pontificalis romani. Attamen optantur quaedam aptationes fiant, scilicet: a) ut concelebrantes, oblatione peracta, stent circa altare vestibus sacerdotalibus, aut saltem alba et stola, induti; b) ut minuatür numerus precum a concelebrantibus simul dicendarum; c) ut communicare possint sub utraque specie; d) ut solus celebrans principalis gestus faciat et benedicat”.</p> | <p>et synodis; c) ad Missam in benedictione Abbatis. 2°) Praeterea, accedente licentia accedente licentia Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis iudicare eiusque disciplina moderari: a) ad Missam conventualem et ad Missam principalem in Ecclesiis, cum utiitas christifidelium singularem celebrationem omnium sacerdotum praesentium non postulet; b) ad Missas in conventibus cuiusvis generis sacerdotum tum saecularium tum religiosorum. §2: Salva tamen semper sit cuique sacerdoti facultas Missam singularem celebrandi, non vero eodem tempore in eadem ecclesia, nec feria V in Cena Domini”.</p> | <p>Episcopalibus et Synodis; c) ad Missam in Benedictione Abbatis.</p> <p>II. Praeterea, accedente licentia accedente licentia Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis iudicare: a) ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis, cum utiitas christifidelium singularem celebrationem omnium sacerdotum praesentium non postulat; b) ad Missas in conventibus cuiusvis generis sacerdotum tum saecularium tum religiosorum. §2: I: Ad Episcoporum vero pertinet concelebrationis disciplina in dioecesi moderari. II. Salva tamen semper sit cuique sacerdoti facultas Missam singularem celebrandi, non vero eodem tempore in eadem ecclesia, nec feria V in Cena Domini”.</p> |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>aptationes, scilicet:</p> <p>a) ut concelebrantes, offertorio peracto, stent circa altare, vestibus sacerdotalibus, aut saltem alba et stola, induti;</p> <p>b) ut minuatur numerus a concelebrantibus simul dicendarum;</p> <p>c) ut communicare possint sub utraque specie;</p> <p>d) ut solus celebrans principalis gestus faciat et benedicat.</p> <p>53. [Numerus concelebrantium]. De numero concelebrantium, res remittatur Ordinario.</p> <p>54. [Stipendium]. Dispositio can. 824 Codicis Iuris Canonici, relate ad stipendium Missae, valet pro unoquoque concelebrante”</p> | <p>vestibus sacerdotalibus, aut saltem alba et stola, induti;</p> <p>b) ut minuatur numerus precum a concelebrantibus simul dicendarum;</p> <p>c) ut communicare possint sub utraque specie;</p> <p>d) ut solus celebrans principalis gestus faciat et benedicat.</p> <p>46. [Opportunitas concelebrationis et numerus concelebrantium]. De opportunitate concelebrationis et de numero concelebrantium in singulis casibus, Ordinarii loci erit iudicare.</p> <p>47. [Stipendium]. Dispositio can. 824 Codicis Iuris Canonici, relate ad stipendium Missae, valet pro unoquoque concelebrante”</p> | | <p>N. 58: “Novus ritus concelebrationis conficiatur Pontificali et Missali Romano inserendus.</p> | <p>N. 58: “Novus ritus concelebrationis conficiatur, Pontificali et Missali romano inserendus”</p> |
|--|--|--|---|--|

Sinteticamente appare che:

a) il Concilio non dà nè negli Schemi del 1961 nè nello Schema definitivo del 22 ottobre 1962 una definizione di “concelebrazione”, invece nel testo definitivo da sottoporre alla votazione dell’8 ottobre del 1963 appare una spiegazione della concelebrazione: restaurare la concelebrazione è “*manifestare l’unità del Sacerdozio*”³⁰⁶, una enunciazione che passerà intatta nel testo definitivo di SC. 57³⁰⁷;

b) Si cerca di mantenere il principio della limitazione della forma della concelebrazione, aggiungendo solo dei nuovi casi a quelli già previsti dal can. 803 del *Codex Iuris Canonici* del 1917, sia nella definizione: “*ad plures casus extendatur*” usata nei due Schemi del 1961, sia nell’equivalente enunciazione: “*ad sequentes casus extendere placet*”, che si ritrova sia nello Schema definitivo del 1962, sia nel testo definitivo da sottoporre a votazione dell’8 ottobre 1963, sia nel testo definitivo di *Sacrosanctum Concilium* n. 57³⁰⁸; i casi riguardano momenti ben specifici della vita della Chiesa, che nei due Schemi del 1961 riguardavano i seguenti casi: la Messa crismale e la Messa Vespertina del Giovedì Santo; la Messa conventuale e alla Messa principale nelle chiese quando vi siano più Sacerdoti rispetto alle richieste dei fedeli (essendo sempre salva per ogni sacerdote la libertà di celebrare individualmente); le riunioni di Sacerdoti come gli esercizi spirituali, le sessioni di studio, i pellegrinaggi, etc, (soprattutto quando le Messe particolari non possono essere facilmente celebrate); le celebrazioni festive straordinarie, ad esempio

³⁰⁶ Cf. *ibid.*, Volumen II, Periodus secunda, pars II (Congregatio generalis XLIII), p. 286: “57: “§1. Concelebratio, qua unitas sacerdotii opportune manifestatur.

³⁰⁷ “57: “§1. Concelebratio, qua unitas sacerdotii opportune manifestatur”, in: CONCILIIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. I, p. 54-57, n. 57-58.

³⁰⁸ Cf. *New Commentary on the Code of Canon Law*, a cura di: J. P. BEAL, J. A. CORIDEN, T. J. GREEN, p. 1098.

all'occasione del Sinodo diocesano, della visita pastorale (concelebrazione del Vescovo con il clero della parrocchia visitata), Giubilei Sacerdotali (quest'ultimo caso però non viene riportato nel secondo Schema del novembre 1961)³⁰⁹; assai schematico fu invece lo Schema definitivo del 1962, che prevedeva soltanto i seguenti casi: *la messa crismale del Giovedì santo; le assemblee di Sacerdoti, se non è possibile provvedere in una altra maniera alle celebrazioni singolari e con il giudizio dell'Ordinario*³¹⁰; invece sia il testo definitivo da sottoporre a votazione sia il testo definitivo di *Sacrosanctum Concilium* n. 57, prevedeva i seguenti casi: il Giovedì Santo, sia alla Messa crismale che alla Messa della sera; le Messe celebrate nei

³⁰⁹ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima*, pars I, Sessio publica I (Congregatio generalis IV), p. 280-281. Si riportano i casi proposti dalla Commissione Preparatoria Centrale per la concelebrazione, nei due Schemi del 1961, per evidenziarne le lievi differenze: “51. [*Usus amplificetur*]. *Concelebratio, ab antiquissimis temporibus traditione probata, tam in Ecclesia Orientali quam in Occidentali, in usu hucusque permansit. In votis est ut ad plures casus extendatur quam in disciplina vigenti et praesertim:*

a) *ad Missam chrismatis et ad Missam vespertinam, feria V in Cena Domini;*

b) *ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis, ubi sacerdotes plures adsunt, quam utilitas fidelium requirit, salva semper cuiusque sacerdotis libertate individualiter celebrandi;*

c) *ad conventus sacerdotum, uti sunt exercitia spiritualia, cursus studiorum, peregrinationes, etc., praesertim ubi singulae Missae sine incommodo celebrari nequeunt;*

d) *ad extraordinarias celebrationes festivas, exempli gratia occasione synodi diocesanae, visitationis pastoralis (concelebratio Episcopi una cum clero illius paroeciae), iubilaei sacerdotalibus, etc.*

La seconda Bozza della Commissione preparatoria Centrale del novembre 1961, che non riporta più il caso dei giubilei sacerdotali del primo Schema. “44. [*Usus amplificetur*]. *Concelebratio, ab antiquissimis temporibus tradita, tam in Ecclesia Orientali quam in Occidentali in usu hucusque remansi. In votis est ut ad plures casus extendatur quam in disciplina vigenti et praesertim:*

a) *ad Missam chrismatis, feria V in Cena Domini;*

b) *ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis, ubi plures sacerdotes adsunt quam utilitas fidelium requirit, salva semper cuiusque sacerdotis libertate individualiter celebrandi, non tamen in eadem ecclesia, eodem tempore;*

c) *ad conventus sacerdotum, uti sunt exercitia spiritualia, cursus studiorum, peregrinationes, etc., praesertim ubi singulae Missae sine incommodo celebrari nequeunt;*

d) *ad extraordinarias celebrationes festivas, exempli gratia occasione synodi diocesanae, visitationis pastoralis (concelebratio Episcopi una cum clero illius paroeciae).*

³¹⁰ Cf. *ibid.*, Volumen I, Periodus prima, pars II, Sessio publica I, (Congregationes generales IV), p. 280-281: “44. [*Usus amplificetur*]. *Concelebratio [...] Concilio facultatem concelebrandi ad sequentes casus extendere placet: a) ad Missam chrismatis, Feria V in Cena Domini; b) ad conventus sacerdotum, si ad singulares celebrationes aliter provideri non possit et de iudicio Ordinarii*”.

Concili, le Assemblee Episcopali e i Sinodi; la Messa di Benedizione di un Abate; la Messa Conventuale ed la Messa principale delle Chiese (quando l'utilità dei fedeli non richiede che tutti i Sacerdote presenti celebrino in particolare); le Messe delle Assemblee di Sacerdote di tutti i generi, sia secolari che religiosi (sempre nel rispetto della facoltà per ciascun sacerdote di celebrare individualmente, ma non allo stesso momento nella stessa Chiesa, né il Giovedì Santo)³¹¹.

c) riguardo ai termini “*facultas*” e “*libertas*”: nei due Schemi del 1961 si parla di “*libertas*” riguardo al Sacerdote che sceglie di celebrare individualmente (“*libertate individualiter celebrandi*”), mentre non si parla ancora di facoltà di concelebrazione ma solo di estendere la concelebrazione ai casi indicati dai “*vota*” indicati dai Vescovi e dai Superiori Religiosi, (“*In votis est ut ad plures casus extendatur*”)³¹²; nello Schema definitivo del 1962³¹³ si parla di “*facultas*

³¹¹ Cf. *ibid.*, Volumen II, Periodus secunda, pars II (Congregatio generalis XLIII), p. 286: “n. 57...*facultatem concelebrandi ad sequentes casus Concilio extendere placuit: 1° a) Feria V in Cena Domini, tum ad Missam chrismatis tum ad Missam vespertinam; b) ad Missas in conciliis, conventibus, episcopalibus et synodis; c) ad Missam in benedictione Abbatis. [...] a) ad Missam conventualem et ad Missam principalem in Ecclesiis, cum utilitas christifidelium singularem celebrationem omnium sacerdotum praesentium non postulet; b) ad Missas in conventibus cuiusvis generis sacerdotum tum saecularium tum religiosorum [...] §2: Salva tamen semper sit cuique sacerdoti facultas Missam singularem celebrandi, non vero eodem tempore in eadem ecclesia, nec feria V in Cena Domini*”; cf. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. I, p. 54-57, n. 57.

Recentemente, l’Istruzione *Universae Ecclesiae* del 30 aprile 2011 ha permesso, per il bene dei fedeli, la celebrazione della *forma extraordinaria* del triduo pasquale in una chiesa o oratorio apposito ovvero, dove esse mancassero, finanche la possibilità di ripetere le celebrazioni del Triduo Sacro nella medesima chiesa: “*Coetus fidelium, anteriori traditioni liturgicae adhaerens, iure gaudet, si sacerdos idoneus adest, celebrandi et ipsum Sacrum Triduum iuxta extraordinariam formam. Deficiente autem ecclesia vel oratorio ad huiusmodi celebrationes exsequendas exclusive deputatis, parochus aut Ordinarius, communi de consilio cum idoneo sacerdote, favorabiliores praebeant occasiones pro bono animarum assequendo, haud exclusa possibilitate reiterandi Sacri Tridui celebrationes in ipsa ecclesia*”, in: PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI, Instr.: *Universae Ecclesiae*, 2011 apr. 30 n. 33, in: *INTERNET* (24-10-2011),

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_eccclsdei_doc_20110430_istr-universae-ecclesiae_it.html

³¹² Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima, pars I, Sessio publica I* (Congregatio generalis IV), p. 280-281. Riguardo ai casi da estendersi nella concelebrazione, secondo i “*vota*” dei Vescovi e dei Superiori Religiosi, cf. nota n. 77.

concelebrandi”, ma non contempla più il caso del sacerdote che scegliesse di celebrare individualmente; nel testo invece da sottoporre alla votazione del 1963³¹⁴ e nel testo definitivo di *Sacrosanctum Concilium* n. 57³¹⁵ si parla sia di “*facultas concelebrandi*” sia di “*facultas Missam singularem celebrandi*”;

d) riguardo alla potestà concessa al Vescovo Diocesano e all’Ordinario: nel primo Schema del 1961 l’Ordinario ha il compito di regolare il numero dei concelebranti³¹⁶; nel secondo Schema del 1961, l’Ordinario non ha solo il compito di regolare il numero dei concelebranti, ma ha anche il potere di “giudicare” i casi della concelebrazione per valutarne l’opportunità³¹⁷; nello Schema definitivo per la discussione del 22 ottobre 1962 la facoltà dell’Ordinario viene estesa non solo a regolare il numero dei concelebranti e al giudicare i casi della concelebrazione, ma anche al giudizio circa le concelebrazioni nelle riunioni dei Sacerdoti, da ammettersi, secondo quanto afferma lo Schema, solo qualora non si potesse celebrare individualmente³¹⁸; nel testo definitivo da sottoporre alla discussione e al voto, dell’8

³¹³ Cf. *ibid.*, Volumen I, *Periodus prima*, pars II, Sessio publica I, (Congregationes generales IV), p. 281.

³¹⁴ Cf. *ibid.*, Volumen II, *Periodus secunda*, pars II (Congregatio generalis XLIII), p. 286.

³¹⁵ Cf. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. I, p. 54-57, n. 57-58.

³¹⁶ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*: Volumen I, *Periodus prima*, pars I, Sessio publica I (Congregatio generalis IV), p. 280-281: “53. [*Numerus concelebrantium*]. *De numero concelebrantium, res remittatur Ordinario*”.

³¹⁷ Cf. *ibid.*, Volumen I, *Periodus prima*, pars I, Sessio publica I (Congregatio generalis IV), p. 281: “46. [*Opportunitas concelebrationis et numerus concelebrantium*]. *De opportunitate concelebrationis et de numero concelebrantium, in singulis casibus, Ordinarii loci erit iudicare*”.

³¹⁸ Cf. *ibid.*, Volumen I, *Periodus prima*, pars II, Sessio publica I, (Congregationes generales IV), p. 280-281: “44. [*Usus amplificetur*]. [...] b) *ad conventus sacerdotum, si ad singulares celebrationes aliter provideri non possit et de iudicio Ordinarii*. 45. [*Opportunitas concelebrationis et numerus concelebrantium*]. *De opportunitate concelebrationis et de numero concelebrantium, in singulis casibus, Ordinarii loci erit iudicare*”.

ottobre 1963, viene meno la competenza dell'Ordinario di regolare il numero dei concelebranti, ma rimane di competenza dell'Ordinario non solo di giudicare circa l'*opportunitas* della concelebrazione, ma anche di moderarne ("*moderari*") la disciplina³¹⁹; nel testo definitivo di *Sacrosanctum Concilium* n. 57, infine, solo al Vescovo Diocesano spetta di moderare ("*moderari*") la disciplina della concelebrazione, mentre all'Ordinario spetta solo "*de opportunitate concelebrationis iudicare [...] Ad Episcopum vero pertinet concelebrationis disciplinam in diocesi moderari*"³²⁰.

Secondo il Franquesa³²¹, quello che emerge dal numero 57 della *Sacrosanctum Concilium* si può così schematizzare:

- a) si pone in maggior luce l'Eucaristia, come centro e simbolo dell'unità della Chiesa;
 - b) si mette in nuova luce il carattere comunitario del Sacrificio Eucaristico;
 - c) si fa risaltare il carattere collegiale e ministeriale del Sacerdozio;
 - d) si rafforza l'intima natura del Sacramento dell'Ordine, lo spirito di fraternità dei sacerdoti e il senso di filiazione verso il proprio vescovo.
- L'Eucarestia celebrata in comune è la sorgente sacramentale dell'unità, fraternità e filiazione in seno alla Chiesa;

³¹⁹ Cf. *ibid.*, Volumen II, Periodus secunda, pars II (Congregatio generalis XLIII), p. 286: "*Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis iudicare eiusque disciplina moderari*".

³²⁰ "n. 57 "§ 1, II. Inoltre, con il permesso dell'Ordinario, a cui spetta giudicare sulla opportunità della concelebrazione [...]§ 2. I. Ma spetta al Vescovo regolare la disciplina delle concelebrazioni nella diocesi", in: CONCILIIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. I, p. 54-57, n. 57-58.

³²¹ Cf. A. FRANQUESA, *De concelebratione*, p. 301-302.

- e) si rende visibile il mistero dell'unità cristiana manifestato nella Liturgia;
- f) è strumento di unione fra clero e fedeli intorno ad uno stesso ed unico altare, mentre si celebra l'unica Eucaristia;
- g) porta in sé un significato più autentico della celebrazione eucaristica;
- h) aumenta la pietà dei Sacerdoti ed è un rimedio efficace contro la solitudine e l'individualismo, che si fanno sentire più dolorosamente quando si manifestano nella stessa azione sacerdotale, essenzialmente comunitaria;
- i) è un vivo ricordo del giorno dell'Ordinazione, quando, configurati col Sacerdozio di Cristo, furono fatti contemporaneamente partecipi del sacerdozio dei loro fratelli;
- j) è esempio ed edificazione dei fedeli, per l'aumento di una vera ed autentica pietà eucaristica;
- k) è un nuovo passo verso l'unione con gli Orientali, che tengono grandemente in onore questo rito.

Scrivendo il P. Roguet, in una efficace sintesi, che se la liturgia è:

“l'epifania della Chiesa, la concelebrazione manifesta la sua natura comunitaria, realizzando l'unità di azione nella pluralità delle persone.

Meglio della Messa celebrata da uno solo, la concelebrazione mette quindi in valore la natura sinfonica della Messa, e perciò la collegialità della Chiesa, che è gerarchica”³²².

³²² Cf. A.M. ROGUET, *Sens et avantages de la concélébration*, p. 132.

4: La concelebrazione negli altri documenti conciliari.

Dopo la *Sacrosanctum Concilium*, sempre nell'ambito del Concilio Vaticano II, altri fondamentali documenti conciliari vennero ad aggiungere il loro contributo dottrinale circa la concelebrazione eucaristica: il primo documento che venne a dare un chiarimento teologico a *Sacrosanctum Concilium* n. 57-58, fu il Decreto *Presbyterorum Ordinis* del 7 dicembre 1965.

Nel Decreto ben due volte si fa menzione della concelebrazione, nei numeri 7 e 8, anche se di essa non si faceva menzione nel testo provvisorio, presentato nel corso della III sessione, il 13 ottobre del 1964: al n. 7 del Decreto finale si dice:

*“Presbyteri omnes, una cum Episcopis, unum idemque sacerdotium et ministerium Christi ita participant, ut ipsa unitas consecrationis missionisque requirat hierarchicam eorum comunione cum Ordine Episcoporum, quam optime aliquando in liturgica concelebrazione manifestant, et cum quibus coniuncti profitentur se Eucharistiam Synaxim celebrare”*³²³.

Al n. 8 dello stesso documento, poi, si legge:

*«Cum ceteris ergo membris huius Presbyterii, unusquisque specialibus apostolicae caritatis, ministerii et fraternitatis nexibus coniungitur: quod iam ab antiquis temporibus liturgice significatur, cum Presbyteri adstantes super novum electum, simul cum Episcopo ordinante, manus imponere invitentur, et cum Sacram Eucharistiam unanimo corde concelebrant»*³²⁴.

La *Presbyterorum Ordinis*, ha definito dunque nei n. 7 e 8 la concelebrazione come un segno di unità del presbiterio, la cui riscoperta è stata una delle conquiste del Concilio Vaticano II: in quanto i presbiteri in comunione gerarchica coi Vescovi

³²³ CONCILIIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Decr.: *Presbyterorum Ordinis*, in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. I, p. 718-719. Cf. anche COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Documenti 1969-2004*, p. 737-738.

³²⁴ *Ibid.*, p. 719. Interessante a tal proposito il recente studio di: F. FERRARIS, *Per ben celebrare: Guida all'Eucaristia con il nuovo Ordinamento Generale*, p. 118 s.

partecipano dello stesso e unico Sacerdozio, essi vivono una medesima comunione che, sottolinea il Decreto conciliare, può anche manifestarsi nella concelebrazione eucaristica dei presbiteri insieme ai Vescovi, nella quale “*Sacram Eucaristiam unanimo corde concelebrant*”, mediante la quale, ogni membro del presbiterio intreccia con gli altri speciali legami “*apostolicae caritatis, ministerii et fraternitatis*”³²⁵.

Questo documento conciliare è di fondamentale importanza, perchè non tanto viene a descrivere l'estensione dell'esercizio della concelebrazione, ma intende far vedere la concelebrazione anche nel suo vero e proprio senso pastorale, un aspetto su cui *Sacrosanctum Concilium* n. 57 non aveva particolarmente insistito e approfondito.

Sono molte le idee espresse e più chiaramente manifestate in *Presbyterorum Ordinis* n. 7 e 8 rispetto a *Sacrosanctum Concilium* n. 57: la concelebrazione è un segno eccellente dell'unità della Chiesa e del Sacerdozio, perchè esprime in sè e manifesta i legami visibili esistenti tra il Vescovo e i sacerdoti, e tra gli stessi sacerdoti come collegio, dal momento che essi fanno parte di un unico corpo, il presbiterio: questi legami di unione si manifestano certamente a vario titolo nelle riunioni sacerdotali, ma si manifestano in modo particolare nella Messa Crismale del Giovedì Santo e nelle ordinazioni sacerdotali, che sono momenti nei quali il presbiterio si raccoglie insieme al popolo di Dio in una sola sinassi eucaristica.

La Santa Messa, allora, non sarebbe da considerare soltanto in vista di un atto di mera pietà sacerdotale, ma soprattutto in vista del suo essere un atto ecclesiale in unione a Cristo sacerdote, ad edificazione e per il bene del popolo di Dio, dunque, in modo particolare, in rapporto alla comunità dei fedeli, che si manifesta più fortemente

³²⁵ *Ibid.*, p. 718-719, n. 7-8. Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Documenti 1969-2004*, p. 747. Cf. D. MUSSONE, “*L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico*”, p. 49.

quando i sacerdoti e il popolo sono riuniti insieme in una stessa azione liturgica: infatti l'unità del Sacrificio Eucaristico è manifestato in maniera più evidente in una Messa concelebrata piuttosto che in delle Messe celebrate separatamente.

Un'altra spiegazione pastorale di *Presbyterorum Ordinis* n. 7-8 riguarda proprio la concelebrazione dei Sacerdoti con il proprio Vescovo, che esprime in maniera eloquente l'unità spirituale che esiste fra di loro.³²⁶

La concelebrazione, viene evidenziato, è per sua natura, il segno distintivo dell'unione in Cristo, soprattutto quando è il Vescovo a presiedere la concelebrazione; egli è infatti il Pastore primo della Diocesi, e quando concelebra con i suoi sacerdoti, manifesta insieme al Collegio Presbiterale l'unità della Chiesa e del sacerdozio, segno di massima istruzione catechetica e liturgica per i fedeli.

La concelebrazione viene, pertanto, ad esprimere il senso della collegialità dei sacerdoti, di cui il Vescovo ne è il capo. E, in ogni concelebrazione eucaristica viene a risplendere in modo mirabile il carattere collegiale del presbiterio.

Altro documento conciliare che amplia e approfondisce, durante il Concilio, il tema della concelebrazione, è l'Istruzione *Inter oecumenici* preparata per incarico del Santo Padre Paolo VI dal *Consilium* per l'applicazione della Costituzione della Sacra Liturgia, approvata poi dalla Sacra Congregazione dei Riti il 19 settembre 1964, la quale ribadisce che i Sacerdoti, quando l'utilità dei fedeli non richieda loro la celebrazione individuale, possono concelebrare:

³²⁶ Questa tesi era stata espressa già durante la discussione del n. 57 della *Sacrosanctum Concilium*, laddove il Vescovo Albertus Devoto, nel suo intervento parlava di “*optima videtur facultas concelebrandi Sacrum, in casibus certis et determinatis, non tantum ad celebrationem in conventu plurium Sacerdotum facilitandam – quae quidem ratio practica est – sed etiam ad unitatem Sacerdotii speciali vi exprimendam*”, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima, pars II, (XI Congregatio generalis, 31 oct. 1962)*, p. 73.

«*Sacerdotes autem, cum utilitas christifidelium singularem eorum celebrationem non postulat, praesertim in solemnioribus festivitatibus, concelebrare possunt, postquam novus ritus publici iuris factus fuerit*»³²⁷.

Questo documento, sarà il ponte di congiunzione tra il Concilio Vaticano II e i successivi documenti conciliari, soprattutto con il *Ritus servandus in concelebratione Missae* del 1965, che sarà oggetto particolare del prossimo capitolo.

In *Inter Oecumenici* appare evidenziata la questione dell' "utilitas fidelium" e del rapporto tra "facultas" e "libertas", in quel termine "possunt", che appare per la prima volta in questo documento e ripresa poi dal can. 902 del Codice di Diritto Canonico: sia pur nella brevità che lo caratterizza.

Nel Decreto Conciliare *Unitatis Redintegratio*, sull'Ecumenismo, infine, a proposito dei cristiani orientali, si dice che mediante la concelebrazione, si manifesta la comunione tra le Chiese:

“*Per celebrationem Eucharistiae Domini in his singulis Ecclesiis, Ecclesia Dei aedificatur et crescit, et in concelebrationem communio earum manifestatur*”³²⁸.

Questo numero che conferma e approfondisce *Sacrosanctum Concilium* n. 57, e che non era presente nei primi Schemi, ma fu aggiunto solo alla fine, parla di

³²⁷ SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr.: *Inter Oecumenici*, 1964 sept. 26, in: AAS, an. 56, (1964), p. 880, n. 15. Testo latino e versione italiana in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. II, p. 308-309.

³²⁸ CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Decr.: *Unitatis redintegratio*, 1964 nov. 21, in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. I, p. 312-313, n. 547. Secondo G. VERUCCI, "l'estensione della concelebrazione dei sacerdoti nella messa, e l'introduzione, o restaurazione, della comunione sotto le due specie, (fu) richiesta dai rappresentanti delle Chiese orientali cattoliche..." (cf. G. VERUCCI, *La Chiesa nella società contemporanea: dal primo dopoguerra al Concilio Vaticano II*, p. 389).

“manifestazione” della comunione nella concelebrazione tra le Chiese già in comunione, ma che hanno riti e tradizioni diverse, in particolare la Chiesa Latina con la Chiesa Orientale, che nella concelebrazione iniziano ad avere un nuovo comune legame e ceppo che le unisce ancor di più.

5. La concelebrazione nel magistero e nella legislazione postconciliare.

La *Sacrosanctum Concilium* n. 57 aveva aperto, con l'estensione della facoltà di concelebrazione, una nuova esperienza ecclesiale, che necessitava, tuttavia, di essere meglio compresa e delineata in norme liturgiche, nonchè di essere temperata con gli altri insegnamenti conciliari: per questo sorse contemporaneamente alla fine del Concilio Vaticano II, l'urgenza di emanare dei documenti chiarificatori sulla concelebrazione.

5.1: Il Decreto generale “Ecclesiae semper” ed il “Ritus Servandus in concelebrazione Missae”.

Al termine del Concilio, si avvertì la necessità di redarre delle chiarificazioni sui n. 57 e 58 della *Sacrosanctum Concilium*, per non lasciare lettera morta o far cadere in oblio le norme conciliari sull'estensione della concelebrazione.

La concelebrazione, infatti, non avendo avuto una prassi precedente, aveva bisogno di essere a poco a poco introdotta nella vita ecclesiale.

Due furono i documenti chiarificatori dell'intenzione del Concilio sulla concelebrazione: il Decreto generale *Ecclesiae semper* che veniva a spiegare autorevolmente il n. 57 della *Sacrosanctum Concilium*, ed il *Ritus Servandus in concelebrazione Missae* che si innestava nel dettato del n. 58 della *Sacrosanctum*

Concilium, che auspicava la redazione di un nuovo Rito della concelebrazione, che sarebbe stato, poi, inserito nel Pontificale e nel Messale Romano³²⁹.

5.1.1: Il Decreto generale “*Ecclesiae semper*”.

Il nuovo rito della concelebrazione è stato promulgato con il Decreto generale della Sacra Congregazione dei Riti, *Ecclesiae semper*³³⁰, del 7 marzo 1965.

Il Decreto contiene la descrizione dell’elaborazione del nuovo rito: una volta che la Sacra Costituzione sulla Liturgia fu solennemente approvata e promulgata, Papa Paolo VI affidò al Consilium, incaricato per l’applicazione della medesima Costituzione, il compito di preparare il prima possibile il rito per la concelebrazione della Santa Messa³³¹.

Si trattava dell’esecuzione delle direttive nell’art. 58 della *Sacrosanctum Concilium*, disposta dall’Istruzione *Inter Oecumenici*³³², che prescriveva la preparazione del nuovo rito e la sua inserzione nei libri liturgici.

³²⁹ Cf. CONCILIIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. Ap.: “*Sacrosanctum Concilium*”, in: ENCHIRIDION VATICANUM, vol. I, p. 54-57, n. 57-58.

³³⁰ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale: *Ecclesiae semper*, in: AAS, an. 57 (1965), p. 410-412. Afferma il Falsini (cf. R. FALSINI, *Concelebrazione eucaristica ed ecclesialità*, p. 54), che “*il nuovo Rito della concelebrazione della messa con la comunione sotto le due specie, (fu) il primo rito in ordine di tempo della riforma liturgica e il più atteso per ovviare alle singole messe celebrate in incontri di sacerdoti [...] raramente un rito ha incontrato tanto favore e i timori di conflittualità fra chiese dei religiosi e chiese locali non si sono verificate*”.

³³¹ “*Ideo SS. mus D. N. Paulus Papa VI, Constitutione de Sacra Liturgia Concilii Vaticani II solemniter approbata et promulgata, Consilio ad eandem Constitutionem exsequendam deputato mandavit ut ritum servandum in concelebrazione Missae quam primum pararet*”, in: SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale: *Ecclesiae semper*, in: AAS, an. 57 (1965), p. 410.

³³² Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM ET CONSILIUM, *Inter Oecumenici*, 1964 sept. 26, in: AAS, an. 56 (1964), p. 897.

Papa Paolo VI affidava così questo compito al *Consilium*, la Commissione già stabilita per l'applicazione della Costituzione della Liturgia³³³.

Il 19 giugno del 1964, la Commissione approvò il rito per la concelebrazione dopo averlo sottoposto all'esame e alla revisione dei Consultori e dei Membri del *Consilium* stesso; tuttavia, prima della pubblicazione, la Commissione decise, in comune accordo con Papa Paolo VI, di dar luogo a degli esperimenti pratici in diverse parti del mondo ed in varie circostanze³³⁴.

Gli esperimenti ebbero prima luogo in un piccolo numero di monasteri del mondo, che trasmettevano poi le relazioni alla Commissione.

Gli esperimenti si diffusero, poi, nelle comunità, permettendo la concelebrazione in casi specifici, e vennero dati indulti per la concelebrazione alle Conferenze episcopali di diverse località³³⁵.

³³³ Cf. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, 1963 dec. 4, in: AAS, an. 56 (1964), n. 140. Cf. *New Commentary on the Code of Canon Law*, a cura di: J. P. BEAL, J. A. CORIDEN, T. J. GREEN, p. 1098.

³³⁴ “*Quem ritum pluries examini consultorum et membrorum subiectum et perpolitum, Consilium, die 19 mensis iunii anno 1964, unanimiter ratum habuit, statuens ut, si SS.mo Domino placuerit antequam definitive approbaretur, eius experimenta practica fierent in variis Orbis partibus et diversis in adiunctis*”, in: SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale: *Ecclesiae semper*, in: AAS, an. 57 (1965) p. 410. Le sperimentazioni erano prescritte dal n. 23 della Costituzione sulla Liturgia *Sacrosanctum Concilium*.

³³⁵ Racconta il Falsini (cf. R. FALSINI, *La concelebrazione*, p. 88-98), il nuovo rito della concelebrazione impegnò per un anno il gruppo XVI del *Consilium* (presidente C. Vagaggini con il segretario A. Franquesa e 7 consultori, compreso il medesimo Falsini), nell'esame di 6 schemi e dopo una sperimentazione di 1.500 concelebrazioni, lasciando in tutti la convinzione che il tempo avrebbe portato a uno sviluppo e successivo chiarimento, almeno per la modalità rituale degli interventi (silenziosa, parlata, attorno all'altare, con le vesti liturgiche, ecc.).

Il rito fu rivisto per l'ultima volta alla luce delle richieste e suggerimenti che risultavano dall'esperimento, e lo schema fu presentato dalla Commissione al Papa Paolo VI, il quale il 4 marzo 1965 approvò il Rito della concelebrazione, e ordinò che fosse promulgato e pubblicato nel Pontificale Romano e nel Messale Romano³³⁶.

Il rito, dopo l'approvazione del Pontefice, fu promulgato il 7 marzo del 1965 da un Decreto generale della Congregazione Sacra dei Riti.

Il Decreto, inizia con uno sguardo globale ai riti sacramentali:

*“Ecclesiae semper curae fuit, in sacrorum mysteriorum celebrationibus ordinandis et instaurandis, ut ipsi ritus inexhaustas divitias Christi, quas continent et bene dispositis communicant, etiam optimo quo fieri potest modo, manifestent, atque ita facilius animos et vitam fidelium imbuant, qui eos participant”*³³⁷.

Si conferma quanto già era dottrina della Chiesa: è diritto e dovere della Chiesa di santificare i suoi membri, e ciò deriva dalla missione della Chiesa di manifestare agli altri il mistero di Cristo: la Chiesa ha perciò la missione di regolare, effettuare ed amministrare i Sacramenti³³⁸.

La Santa Messa, dice il Decreto *Ecclesiae semper*, ha tre prerogative: l'unità del Sacrificio di Cristo, l'unità del Sacerdozio di Cristo, e l'unità dell'azione del popolo di Dio

³³⁶ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale: *Ecclesiae semper*, in: AAS, an. 57 (1965), p. 412.

³³⁷ SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale: *Ecclesiae semper*, in: AAS, an. 57 (1965), p. 410.

³³⁸ Cf. A. OTTAVIANI A., *Compendium Iuris Publici Ecclesiastici*, p. 153. Cf. E. CAVATERRA E., *Il Prefetto del Sant'Offizio*, p. 21.

“Imprimis quidem unitas Sacrificii Crucis, quatenus multae Missae nonnisi unicum Sacrificium Christi repraesentant, et ex eo rationem Sacrificii sortiuntur quod sunt memoriale immolationis cruentae in cruce peractae, cuius fructus per hanc incruentam percipiuntur.

Deinde unitas sacerdotii, quatenus multi quidem sunt sacerdotes qui Missam celebrant, singuli tamen non sunt nisi ministri Christi, qui per eos suum Sacerdotium exercet atque, ad hunc finem, singulos per Sacramentum Ordinis, eiusdem sui Sacerdotii participes specialissimo modo efficit. Proinde etiam cum singuli Sacrificium offerunt, omnes tamen in virtute eiusdem Sacerdotii faciunt et in Persona Summi Sacerdotis agunt, cui integrum est sive per unum sive per multos simul sacramentum sui Corporis et Sanguinis consecrare.

Actio demum totius populi Dei clarius apparet; omnis siquidem Missa, utpote celebratio illius sacramenti quo continenter vivit et crescit Ecclesia, et in qua ipsa germana natura eiusdem Ecclesiae praecipue manifestatur, est, magis etiam quam omnes ceterae actiones liturgicae, actio totius populi sancti Dei, hierarchice ordinati et agentis”³³⁹.

Questa triplice prerogativa propria di ogni Messa, si manifesta in modo singolare *“nel rito in cui più Sacerdoti concelebrano la stessa Messa”³⁴⁰.*

Ognuna di queste tre unità, dunque, è presente in ogni Messa, indipendentemente dalla sua forma, ma in modo singolare nel rito con il quale più sacerdoti concelebrano la stessa Messa.

Prima di spiegare come la concelebrazione esprima questo segno molteplice, il Decreto contiene una descrizione della concelebrazione: nella concelebrazione, più Sacerdoti, in virtù del medesimo Sacerdozio e in persona del Sommo Sacerdote, agiscono insieme con una sola volontà e una sola voce (*“simul una voluntate et una voce agunt”*) e compiono e offrono, tramite un atto sacramentale unico, un unico

³³⁹ SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale: *“Ecclesiae semper*, in: AAS, an. 57 (1965), p. 410-411. Cf. DEAN M., *Symptom relief in palliative care*, p. 154, secondo cui: *“The ceremonial of a concelebrated Mass expresses the unity of the priesthood and the Sacrificie, as Well as the unity of the People of God”*.

³⁴⁰ *“[...] in ritu quo plures sacerdotes tandem Missam concelebrant”*, in: SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale: *“Ecclesiae semper*, in: AAS, an. 57 (1965), p. 411.

Sacrificio (“*atque unicum sacrificium unico actu sacramentali conficiunt et offerunt*”), e vi partecipano insieme³⁴¹.

C'è una sola Messa celebrata, un solo Sacrificio, qualunque sia il numero di partecipanti.

Poichè c'è un solo Sacrificio, la concelebrazione significa, in maniera eccellente, l'unità del Sacrificio di Cristo, l'unità del Suo Sacerdozio e l'unità dell'azione del popolo di Dio.

*“Quare in huiusmodi Sacrificii celebratione, quam simul fideles, conscie, actuose atque modo communitatis proprio participant, praesertim si praeest Episcopus, vere habetur praecipua manifestatio Ecclesiae in unitate Sacrificii et Sacerdotii, in unica gratiarum actione, circa unicum altare cum ministris et populo sancto”*³⁴².

Secondo lo Schmidt, la concelebrazione così viene a realizzare il significato di *con-celebrazione*, cioè la partecipazione plenaria ad una stessa azione sacramentale, un concorrere, in forma collegiale, a porre lo stesso segno sacramentale³⁴³.

³⁴¹ “*Nam in hac ratione Missam celebrandi plures sacerdotes, in virtute eiusdem Sacerdotii et in persona Summi Sacerdotis simul una voluntate et una voce agunt, atque unicum Sacrificium unico actu sacramentali simul conficiunt et offerunt, idemque simul participant*”, in Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale: *Ecclesiae semper*, in: AAS, an. 57 (1965), p. 411. Secondo il Landucci occorre distinguere “*la vera concelebrazione sacramentale, con la pura partecipazione rituale*” (in: P. C. LANDUCCI, *Concelebrazione, un fondamentale problema teologico*, p.6). Secondo il Mazzarello il Decreto Generale *Ecclesiae Semper*: “*non fa della retorica*”, in quanto la concelebrazione “*ha destato [...] accanto alla percezione vissuta della consummatio in unum con Cristo Sacerdote, il gaudium ineffabile di aver scoperto un tesoro*” (cf. MAZZARELLO S., *La Concelebrazione e la comunione al calice*, p. 11).

³⁴² Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale: *Ecclesiae semper*, in: AAS, an. 57 (1965), p. 411. Secondo il Lamberts il Concilio Vaticano II ha superato il significato antico di concelebrazione, dove il “*con*” era solo un rafforzativo del celebrare: nel significato invece voluto dal Concilio, concelebrazione equivale a “*in conventu celebrare*”, dunque si inserisce nel quadro dell’ “*active participation*” promossa dalla *Sacrosanctum Concilium* n. 14. (Cf. J. LAMBERTS, *Ars Celebrandi: the Art to Celebrate the Liturgy*, p. 36-37).

³⁴³ Cf. K. SCHMIDT, *Introductio in Liturgiam Occidentalem*, p. 410.

5.1.2: Il “*Ritus servandus in concelebratione Missae*”.

Il *Ritus servandus in concelebratione Missae*, che venne promulgato il 7 marzo 1965 dal Decreto *Ecclesiae Semper*³⁴⁴ insieme al Rito per la Comunione sotto le due specie, che vennero salutate allora come “*le prime gemme della liturgia rinnovata*”³⁴⁵ inizia con queste parole assai significative:

*“De facultate concelebrandi. 1. Concelebratio, qua unitas sacerdotii opportune manifestatur, in Ecclesia usque adhuc in usu remansit tam in Oriente quam in Occidente. Quare facultatem concelebrandi ad sequentes casus Concilio extendere placuit”*³⁴⁶.

Questa sezione del “*Ritus*” ripete esattamente la prima parte dell'articolo 57 della Costituzione della Liturgia, per sottolineare che il Concilio ha esteso la facoltà di concelebrare³⁴⁷.

Le altre Messe, nelle quali si può concelebrare, sono quelle che avvengono in occasione di Concili, Conferenze episcopali e Sinodi.

La Messa per la consacrazione di un Vescovo e quella per l'Ordinazione dei Sacerdoti non vennero incluse nell'elenco del *Ritus servandus*, in quanto tali forme di concelebrazione erano già, dal *Codex Iuris Canonici* del 1917, autorizzate senza permesso: nei paragrafi relativi a queste celebrazioni il *Ritus servandus* prescrive la

³⁴⁴ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale: *Ecclesiae semper*, in: AAS, an. 57 (1965), p. 410-411.

³⁴⁵ Cf. S. MAZZARELLO, *La Concelebrazione e la Comunione al Calice*, p. 5.

³⁴⁶ SACRA CONGREGATIO RITUUM, *Ritus servandus in concelebratione Missae*, n. 1.

³⁴⁷ “*Concilio extendere placuit*”, in: *ibid.*, n. 1.

concelebrazione per i Sacerdoti che sono stati ordinati, e per i Vescovi consacratori e consacrati³⁴⁸.

Questa prescrizione, tuttavia, nel *Codex Iuris Canonici* del 1917 non valeva per la Messa di benedizione di un Abate, dove il nuovo Abate doveva recitare tutto il Canone, ad eccezione delle parole della consacrazione: invece, come già il n. 57 della *Sacrosanctum Concilium*, anche il n. 1 del *Ritus Servandus in concelebratione Missae* sottolinea che la Messa nella quale vi è la benedizione dell'Abate, è stata ordinata secondo le norme della concelebrazione, includendo quindi l'Abate nella concelebrazione³⁴⁹.

E' da sottolineare nel *Ritus servandus* che, mentre per i presbiteri si usa una terminologia prescrittiva, laddove si dice che essi “*concelebrare tenentur cum Episcopo*”, invece, per i Vescovi, durante la consacrazione di un Vescovo, viene usata una terminologia esortativa, quando si dice che “*convenit ut... concelebrent*” con i Vescovi con-consacratori³⁵⁰.

Tale terminologia, comunque, sebbene adoperi una giusta reverenzialità per la dignità episcopale, nella sostanza è prescrittiva anche per i Vescovi e gli Abati, dal momento che all’ “*ut ...concelebrent*”, viene aggiunto il termine “*convenit*”, che ne sottolinea l’ “opportunità”: così, dunque, per due celebrazioni, afferma il *Ritus servandus*, “*è opportuno*” che concelebrino: il Vescovo consacrante e i Vescovi

³⁴⁸ Cf. *ibid.*, n. 5, 115, 129.

³⁴⁹ “*Item in benedictione abbatis, expedit ut Abbates assistentes Missam cum Pontifice et Abbate benedicto concelebrent*”, in: *ibid.*, n. 5.

³⁵⁰ Cf. *ibid.*, n. 5.

consacrati; il Vescovo benedicente e l'Abate neobenedetto. Per una celebrazione è prescritta che concelebrino: il Vescovo ordinante e i Sacerdoti neo-ordinati³⁵¹.

“In Consecratione Episcopi valde convenit ut Episcopi conconsecrantes Missam concelebrent cum Pontifice consecrante et Episcopo nuper consecrato.

Item in benedictione abbatis, expedit ut Abbates assistentes Missam cum Pontifice et Abbate benedicto concelebrent.

In ordinatione Presbyterorum, omnes neo presbyteri concelebrare tenentur cum Episcopo”.

*His omnibus in casibus, Pontifex celebrans principalis potest etiam alios ad concelebrandum admittere”*³⁵².

Il numero 1 del *Ritus servandus in concelebratione Missae*, estende la facoltà di concelebrare alle riunioni dei Sacerdoti, alle Messe conventuali e alla Messa Principale nelle Chiese e negli Oratori, quando l'utilità dei fedeli non richieda che i Sacerdoti celebrino individualmente: ma è necessario che vi sia il permesso dell'Ordinario, che deve giudicare circa l'opportunità della concelebrazione³⁵³:

*“Praeterea, accedente licentia Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis iudicare: ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis et oratoriis, cum utilitas Christi fidelium singularem celebrationem omnium sacerdotum praesentium non postulat; ad Missas in conventibus cuiusvis generis sacerdotum tum saecularium tum religiosorum”*³⁵⁴.

Il *Ritus servandus*, elenca, dunque, le occasioni nelle quali l'autorizzazione di concelebrare la Messa può essere concessa.

³⁵¹ Cf. *ibid.*, n. 5.

³⁵² *Ibid.*, n. 5.

³⁵³ Il termine Ordinario, ex can. 198 del *Codex Iuris Canonici* del 1917 (cf. can. 369-371, *CIC-1983*, dove però la prelatura e l'abbazia nullius dioecesis vengono ora denominate prelature e abbazie territoriali) include il vescovo residenziale per il suo territorio, l'abate e il prelado *nullius* per i loro territori rispettivi, i loro vicari generali, amministratori apostolici, i vicari apostolici, i prefetti apostolici. Il numero 3 del *“Ritus”* aggiunge a questi Ordinari i Superiori Maggiori degli istituti religiosi clericali e i Superiori maggiori delle società clericali, che vivono in comunità senza voti.

³⁵⁴ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, *Ritus servandus in concelebratione Missae*, n. 1.

Allo stesso modo, la Messa principale è quella Messa che è considerata Messa principale in ogni Chiesa o Oratorio: la Messa parrocchiale principale della Domenica o della settimana; la Messa comunitaria nelle Case religiose non legate al coro; la Messa quotidiana comunitaria dei Seminari.

E, infine, durante ogni tipo di riunione di Sacerdoti.

Tuttavia, viene garantita la possibilità di ogni sacerdote a celebrare individualmente la Messa; non, tuttavia, se contemporaneamente ad una Messa nella stessa Chiesa, e neppure il Giovedì Santo:

“Salva tamen semper sit cuique sacerdoti facultas Missam singularem celebrandi, non vero eodem tempore in eadem ecclesia, nec Feria V in Cena Domini (Const. de Sacra Liturgia, art. 57)”³⁵⁵.

Il *Ritus servandus* ribadisce dunque il principio di libertà stabilito dalla Costituzione della Liturgia Sacra nell'articolo 57: la possibilità di celebrare la Messa individualmente è sempre presente, eccetto il Giovedì Santo, quando un sacerdote deve o concelebrare o assistere alla Messa (anche nella concelebrazione non-consacratoria); inoltre chi sceglie di celebrare individualmente, non deve farlo contemporaneamente ad una Messa concelebrata nella chiesa in cui egli vuole celebrare.

Ci deve essere solo una concelebrazione ogni giorno in ogni Chiesa o Oratorio, tuttavia, laddove c'è un gran numero di Sacerdoti, l'Ordinario o il Superiore Maggiore che è abilitato ad autorizzare una concelebrazione più volte nello stesso giorno, ma in momenti successivi:

³⁵⁵ *Ibid.*, n. 1.

“Ut unitas sacerdotii opportune manifestetur, concelebratio semel tantum in die in qualibet ecclesia et in quolibet oratorio permittitur. Ubi tamen magnus habetur numerus sacerdotum, Ordinarius vel Superior maior, de quo in numero sequenti, concedere potest ut concelebratio etiam pluries in eodem die fiat, sed temporibus successivis”³⁵⁶.

Inoltre, con il permesso dell'Ordinario, di cui il ruolo è di giudicare circa l'opportunità della concelebrazione, la facoltà è estesa alle Messe conventuali e alla Messa principale nelle Chiese e negli oratori quando i bisogni dei fedeli non richiedono la singola celebrazione di ogni sacerdote presente; alle Messe delle riunioni dei Sacerdoti:

“Praeterea, accedente licentia Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis iudicare: ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis et oratoriis, cum utilitas Christi fidelium singularem celebrationem omnium sacerdotum praesentium non postulat; ad Missas in conventibus cuiusvis generis sacerdotum tum saecularium tum religiosorum”³⁵⁷.

Il Vescovo dovrà, anche, regolare la disciplina della concelebrazione nella propria diocesi e anche nelle chiese e negli oratori semi pubblici dei religiosi esenti:

“Episcopi est ad normam iuris concelebrationis disciplinam in sua dioecesi moderari, etiam in exemptorum ecclesiis et oratoriis semipublicis”³⁵⁸.

L'autorità posseduta da un Vescovo è un potere regolatore: *“Episcopi est moderari”³⁵⁹.*

³⁵⁶ *Ibid.*, n. 2.

³⁵⁷ *Ibid.*, n. 1.

³⁵⁸ *Ibid.*, n.3.

³⁵⁹ *Ibid.*, n. 3.

Si tratta della stessa autorità di quella menzionata nell'articolo 22 della Costituzione della Liturgia sacra, ed essa conserva il ruolo del vescovo in quanto Sommo Sacerdote del suo gregge³⁶⁰.

L'autorità degli Ordinari (nei quali sono inclusi i Vescovi residenziali) e dei Superiori Maggiori designati, include il giudizio per quanto riguarda la pertinenza della concelebrazione:

*“Est autem omnis Ordinarii et etiam superioris maioris Religionum clericalium non exemptarum et Societatum clericorum in communi viventium sine votis, de opportunitate concelebationis iudicare atque licentiam in suis ecclesiis et oratoriis dare, necnon concelebantium numerum, ad normam articuli sequentis, definire, si, attentis adiunctis id censuerit ad ritus dignitatem exigi”*³⁶¹.

Ma questo giudizio è basato anzitutto sulle necessità dei fedeli: *“Cum utilitas Christi Fidelium postulat”*³⁶².

Seguono altre due importanti norme del *Ritus*:

“n. 6: Normae quae sequuntur servari debent quotiescumque Missa iuxta ritum romanum concelebratur; applicari autem debent, servatis de iure servandis, etiam ad alios ritus latinos.

*n. 7: Quilibet sacerdos ritus latini potest cum aliis sacerdotibus ritus latini concelebrare, etiamsi Missa alio ritu ac suo celebratur”*³⁶³.

³⁶⁰ Cf. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. I, p. 54-57, n. 22, 41, 42. Cf. *New Commentary on the Code of Canon Law*, a cura di: J. P. BEAL, J. A. CORIDEN, T. J. GREEN, p. 1098 s.

³⁶¹ SACRA CONGREGATIO RITUUM, *Ritus servandus in concelebatione Missae*, n. 4.

³⁶² *Ibid.*, n. 1; 20a.

³⁶³ *Ibid.*, n. 6-7.

Il *Ritus*, stabilisce, dunque, norme per le concelebrazioni inter-rituali con i riti latini: infatti, grazie alle loro somiglianze nei canoni della Messa riformata, i vari riti si adattano facilmente alla concelebrazione³⁶⁴.

Nessuna previsione è fatta nell'articolo, sulla concelebrazione dei Sacerdoti di Rito Latino con quelli di Rito Orientale.

Nel numero 8, il *Ritus* tratta dell'esclusione dei concelebranti, dopo l'inizio della Messa: "*Nemo, quacumque ex causa ad concelebrandum admittatur missa iam incepta*"³⁶⁵.

Un altro argomento che tocca il *Ritus* è la concelebrazione, quando essa sia la seconda celebrazione della giornata.

a) Qui, Feria V in Cena Domini Missam chrismatis celebravit aut concelebravit, etiam Missam vespertinam celebrare aut concelebrare potest.

b) Qui Missam primam in nocte Paschalis celebravit aut concelebravit potest secundam Missam paschatis celebrare aut concelebrare.

c) In Nativitate Domini, dummodo suo tempore celebrentur, omnes sacerdotes tre missas concelebrare possunt.

d) Qui in Synodo, in Visitatione pastorali aut in coetibus sacerdotum cum Episcopo vel eius delegato concelebrat, alteram Missam ad utilitatem fidelium, de iudicio eiusdem Episcopi, celebrare potest. Ceteris in casibus, qui concelebrat non potest alteram Missam eodem die celebrare"³⁶⁶.

³⁶⁴ Cf. A. KING, *Notes on the Catholic Liturgies*, p. 241-245, per la descrizione del canone ambrosiano, e p. 299-313 per il canone mozarabico; a p. 63 è scritto che "*tutti i riti monastici derivati sono di essenza Romana*".

³⁶⁵ SACRA CONGREGATIO RITUUM, *Ritus servandus in concelebratione Missae*, n.8.

³⁶⁶ *Ibid.*, n. 9.

Ogni sacerdote è autorizzato a celebrare soltanto una Messa al giorno, tuttavia, nei giorni particolari di culto, i Sacerdoti possono celebrare più di una Messa senza autorizzazione speciale: in questi giorni rientra la Messa Crismale, la Messa di Pasqua e di Natale, come pure la celebrazione di tre Messe il giorno della Commemorazione delle Anime defunte.

In base a tale principio viene affermato che in determinate circostanze si può concelebbrare e poi celebrare una Messa per l'utilità dei fedeli, a giudizio del Vescovo, ma tale possibilità rappresenta sempre una eccezione.

A proposito dello stipendio, il n. 10 del *Ritus* afferma che: “*Singuli concelebrantes stipendium legitime percipere possunt ad normam iuris*”³⁶⁷.

Con questo articolo il *Ritus*, ha mantenuto la pratica di accettare uno stipendio per concelebbrare una Messa, come secondo Papa Benedetto XIV³⁶⁸, lo affermavano il Suarez e il Cardinale de Lugo, secondo una prassi consolidata tra i Sacerdoti della Chiesa Orientale.

Il Codice del Diritto Canonico del 1917 non faceva alcuna menzione specifica del fatto di ricevere uno stipendio per una Messa concelebbrata, ma, secondo i commentatori del Codice e la tradizione canonica, la cosa si poteva effettuare³⁶⁹.

³⁶⁷ *Ibid.*, n.10.

³⁶⁸ Cf. BENEDICTUS XIV, “*Opera Omnia*”, tom. VIII, p. 139-140.

³⁶⁹ Cf. F. WERNZ - P. VIDAL, *Ius Canonicum*, vol. IV, pars. I, p. 80. Cf. R.G. MORONI, *Dizionario di erudizione ecclesiastica*, p. 279: “*L’uso di ricevere un’elemosina per la celebrazione della Messa, secondo l’intenzione di quelli che la danno, è permesso e approvato dalla Chiesa, in tutte le parti del mondo e se ne può far risalire l’epoca fino ai primi tempi*”.

Seguono poi, il Rito per una Messa solenne concelebrata, il Rito per la Messa cantata e la Messa recitata, il Rito per la Concelebrazione ad una Messa di consacrazione episcopale, per la benedizione di un abate e per l'ordinazione del sacerdozio, ed infine il Rito della Concelebrazione per i sacerdoti malati³⁷⁰.

5.2: L'Istruzione "Eucharisticum Mysterium".

Due anni dopo, il 25 maggio 1967, la Sacra Congregazione dei Riti insieme al *Consilium* per il rinnovamento della liturgia, emanò l'Istruzione *Eucharisticum Mysterium*³⁷¹, sul culto del Mistero eucaristico, dove viene trattata in modo sistematica la concelebrazione.

Si ribadisce che la concelebrazione dell'Eucaristia manifesta non solo l' "unitas sacrificii et sacerdotii", ma anche l' "unitas populi Dei singolari modo", se vi partecipano attivamente i fedeli, soprattutto se la concelebrazione è presieduta dal Vescovo³⁷².

E si conferma che: "concelebratio insuper fraterna presbyterorum vincula significat et firmat", dal momento che, in virtù della comune sacra Ordinazione e missione, tutti i presbiteri sono fra loro legati da un'intima fraternità³⁷³.

³⁷⁰ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, "Ritus servandus in concelebrazione Missae", n.18-143.

³⁷¹ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr.: *Eucharisticum Mysterium*, in: AAS, an. 59 (1967), p. 565-566.

³⁷² Cf. *ibid.*, p. 565. La concelebrazione del Vescovo con il suo Presbiterio, secondo lo Jungmann, era "la prima forma di celebrazione della Messa" (cf. I. A. JUNGSMANN, *Missarum Sollemnia: Origini, liturgia, storia e teologia della Messa Romana*, p. 168).

³⁷³ Cf. *ibid.*, p. 565. Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Documenti 1969-2004*, p. 747.

Ribadendo dunque l'utilità dei fedeli "*quae sedula pastoralis sollicitudine semper consideranda est*"³⁷⁴, e "...*Integra manente cuique sacerdoti facultate Missam singularem celebrandi...*"³⁷⁵, tuttavia viene consigliata, in determinate circostanze, la forma della concelebrazione tanto nelle comunità sacerdotali quanto nelle riunioni, che si tengono in tempi determinati e in altre simili circostanze: "*Praestat sacerdotes illo preclaro modo Eucharistiam celebrare*"³⁷⁶.

La concelebrazione è vista poi nei suoi aspetti più pratici: essa, infatti, non solo permette di evitare le Messe contemporanee nella stessa Chiesa, dal momento che i Sacerdoti celebrano la Messa contemporaneamente e sullo stesso altare³⁷⁷, ma anche permette ai sacerdoti di passaggio, di poter concelebrazionare in altre Chiese, o negli Istituti Religiosi, o nei Seminari o nei Collegi dei Sacerdoti: "*Peregrinos, sacerdotes ad concelebrazionem suam libenti animo invitent*"³⁷⁸.

Afferma il Falsini (cf. R. FALSINI, *Concelebrazione eucaristica ed ecclesialità*, p. 54) che "l'aggiunta: «*La concelebrazione, inoltre, esprime e consolida i vincoli fraterni dei presbiteri, poiché in virtù della comune sacra ordinazione e missione tutti i presbiteri sono fra loro legati da un'intima fraternità*», viene a integrare "l'unità del sacrificio e quindi del popolo cristiano".

³⁷⁴ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr.: *Eucaristicum Mysterium*, in: AAS, an. 59 (1967), p. 565.

³⁷⁵ Cf. *ibid.*, p. 565.

³⁷⁶ Cf. *ibid.*, p. 565.

³⁷⁷ "*Nelle celebrazioni liturgiche debbono essere evitate la divisione e la dispersione della comunità. Perciò si deve badare che nella stessa chiesa non si svolga contemporaneamente una duplice celebrazione liturgica, che attragga l'attenzione del popolo a cose diverse. Ciò sia detto soprattutto a riguardo della celebrazione dell'Eucaristia. Quando, pertanto, si celebra la Messa per il popolo, la domenica e nelle feste di precetto, si abbia cura di impedire quella dispersione che deriva generalmente dalla celebrazione contemporanea di più Messe nella medesima chiesa. La stessa cura si ponga, per quanto è possibile, anche negli altri giorni. Ottimo sistema per conseguire questo scopo è, secondo la norma del diritto, la concelebrazione dei sacerdoti che desiderano celebrare la Messa contemporaneamente*", in: *ibid.*, p. 565.

Secondo il Kleiner più grande il numero di esecutori, più un direttore di orchestra fa di essi una sola unità, "*Allo stesso modo*", egli prosegue, "*l'unità del Sommo Sacerdote e del suo Sacrificio è tanto più manifestata quanto più Sacerdoti fanno, insieme, ciò che Egli ha detto di fare*", in: J. KLEINER, *Theologie de la concelebrazion, réponse à quelques objections*, p. 671-680.

I Superiori competenti, quindi, sono invitati a facilitare, anzi, a favorire la concelebrazione, tutte le volte che la necessità pastorale o un altro motivo ragionevole non richieda altrimenti:

“Hinc superiores competentes faciliorem reddant, immo foveant concelebationem, quoties necessitas pastoralis vel alia rationabilis causa aliud non exigit”³⁷⁹.

La facoltà di concelebrazare riguarda anche le Messe principali nelle Chiese e negli Oratori pubblici e semipubblici dei Seminari, dei Collegi e degli Istituti ecclesiastici, nonché degli Istituti religiosi e delle organizzazioni di chierici che vivono in comune senza voti.

Quando tuttavia vi è un numero rilevante di Sacerdoti, il Superiore competente può concedere, che la concelebrazione abbia luogo più volte nello stesso giorno, ma in tempi successivi o in luoghi sacri diversi³⁸⁰.

Questo numero rilevante di sacerdoti potrebbe avvenire, ad esempio, nei pellegrinaggi presso i grandi Santuari o le Basiliche ove, essendo continuo il flusso degli arrivi, non è possibile far partecipare tutti alla medesima concelebrazione: è necessario, così, predisporre più orari e anche luoghi sacri diversi, per facilitare i sacerdoti che stanno svolgendo un pellegrinaggio.

Vi potrebbero essere però anche altre occasioni che, in via generale, potrebbero necessitare di tale facoltà: è il caso del *cuncursus sacerdotum*, ovvero *ubi*

³⁷⁸ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr.: “*Eucaristicum Mysterium*”, in: AAS, an. 59 (1967), p. 565.

³⁷⁹ Cf. *ibid.*, p. 565.

³⁸⁰ Cf. *ibid.*, p. 565.

multi sacerdotes ibi conveniunt, come il caso degli esercizi spirituali, i sinodi, le case religiose e gli studentati e altre circostanze simili e concomitanti.

La concelebrazione, per sottolineare l'unità del Sacrificio può confezionare un'Ostia di proporzioni maggiori, nella forma e nell'aspetto tradizionale, come conviene a così grande Mistero³⁸¹.

In sintesi si può vedere come l'Istruzione *Eucharisticum Mysterium* esplicita ancor più questi concetti sulla concelebrazione, aggiungendo anche altre ragioni già adottate nelle note di spiegazione del primo schema conciliare sulla liturgia:

a) Manifestazione singolare dell'unità del Sacrificio e del Sacerdozio, e anche di tutto il popolo di Dio, soprattutto se la concelebrazione è presieduta dal Vescovo.

b) Espressione e consolidamento della fraternità sacramentale esistente tra i presbiteri³⁸².

³⁸¹ Cf. *ibid.*, p. 565.

³⁸² Secondo il Ferraris, *“la concelebrazione della Messa, significa i particolari vincoli di carità apostolica, di ministero e di fraternità, esistenti fra i membri del presbiterio diocesano”* (in: F. FERRARIS, *Per ben celebrare: Guida all'Eucaristia con il nuovo Ordinamento Generale*”, p. 118).

Anche il Mussone sottolinea gli aspetti positivi della concelebrazione, quando dice: *“I presbiteri, conceleblando col Vescovo, manifestano la loro partecipazione al medesimo e unico sacerdozio e ministero di Cristo; conceleblando tra loro manifestano i particolari vincoli di fede, di fraternità, di carità, di amicizia che li uniscono”* (in: D. MUSSONE, *L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico*, p. 49).

Di parere contrario il Landucci, il quale afferma che *“sottolineare l'unità del Sacerdozio, in Cristo, e alimentare la mutua carità sacerdotale, sono ragioni che hanno certamente il loro lato positivo, ma che fanno troppo spesso dimenticare [...] che il desiderato evidenziamento dell'unità sacerdotale, viene sotto altri aspetti fondamentali compromesso, in quanto viene oscurato il fatto che tale unità lega, al di là dei presenti, tutti i sacerdoti celebranti in tutte le parti del mondo”*, in: P.C. LANDUCCI, *Molteplicità delle SS. Messe nella Concelebrazione*, p. 609-610.

Per queste ragioni l'Istruzione *Eucharisticum Mysterium* vede la concelebrazione non semplicemente come una realtà permessa ma anche raccomandata, quando l'utilità dei fedeli non la sconsiglia, e chiede ai superiori che la facilitino, anzi la favoriscano.

5.3: *I documenti post-conciliari sotto il Pontificato di Papa Paolo VI (1965-1978).*

Due mesi dopo il Decreto *Ecclesiae semper*, il Consiglio deputato ad eseguire la Costituzione sulla Sacra liturgia, emanò la Lettera circolare, *Le renouveau liturgique*³⁸³, nella quale venne esaltata la rinascita liturgica e le *mirabilia Dei* che la Chiesa aveva vissuto dopo il Decreto *Ecclesiae Dei* del 7 marzo, e faceva vedere che, su tutti i punti della terra, la Chiesa si trovava davanti ad una primavera in fiore³⁸⁴.

Le espressioni circa la concelebrazione sono ricche e abbondanti.

*“Parmi les différentes formes de célébration eucharistique, il en est une qui prend une valeur particulière: c'est la Concélébration, que le Concile a rétablie dans la pratique commune de l'Eglise [...] manifestation de l'unité du Sacrifice et du sacerdote, de l'unité de tout le peuple de Dieu dans l'action sacrée, enfin, de l'augmentation de la vraie charité, fruit de l'Eucharestie, entre ceux célèbrent cet unique sacrifice »*³⁸⁵.

³⁸³ Cf. CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Lettre circulaire aux Présidents des Conférences Episcopales : *Le renouveau liturgique*, in : *Enchiridion Vaticanum*, vol. II, p. 408-425.

³⁸⁴ Cf. *ibid.*, p. 414-415.

³⁸⁵ *Ibid*, p. 416-417.

Questo elemento dell'aumento della pietà dei Sacerdoti e dei fedeli, dovuta alla concelebrazione, fa sì che essa debba essere assai favorita come celebrazione:

“Il sera donc opportune de promouvoir la Concélébration, dans le cas où elle peut être avantegeuse à la piété des pretres et des fideles”³⁸⁶.

E, riprendendo e specificando meglio il senso di *Sacrosanctum Concilium* n. 57, la lettera circolare chiede anche che si deve aver cura che la concelebrazione non si svolga a danno dell'utilità dei fedeli, col ridurre eccessivamente le celebrazioni individuali a loro favore, né a svantaggio della possibilità di celebrare individualmente, per quei Sacerdoti che lo desiderano; e questo perché, anche la celebrazione individuale, sia pure quando sia senza la presenza del popolo, conserva tutta la sua importanza dottrinale e ascetica e la piena approvazione della Chiesa:

“En effet, la célébration individuelle, meme sans assistance du peuple, conserve aussi toute son importance doctrinale et ascétique, et la pleine approbation de l'Eglise”³⁸⁷.

Si raccomanda, poi, che la concelebrazione si svolga sempre con la necessaria preparazione catechetica e rituale, e col necessario decoro e solennità previsti dal rito recentemente pubblicato³⁸⁸.

Il 21 giugno 1968, Paolo VI emanò la Lettera Apostolica *“Pontificalia insignia”*³⁸⁹, nella quale stabilì che si riservassero le insegne pontificali solo a chi

³⁸⁶ *Ibid.*, p. 416-417.

³⁸⁷ *Ibid.*, p. 416-419. Cf. T. RINCON-PEREZ, *Disciplina canonica del culto divino*, in: *Manual de Derecho Canonico*, p. 506-514, il quale riprende nel suo commento le posizioni equilibrate del Magistero.

³⁸⁸ Cf. CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, *Lettre circulaire aux Présidents des Conférences Episcopales* : *«Le renouveau liturgique»*, in : *«Enchiridion Vaticanum»*, vol. II, p. 418-419.

fosse stato insignito del grado episcopale: tale Lettera precedette la susseguente Istruzione della Sacra Congregazione dei Riti: questa Istruzione dice che, per mettere in evidente risalto, l'aspetto di comunione, che nell'Eucaristia viene espressa con grande efficacia, quando il Vescovo presiede, circondato dal suo presbiterio e dagli altri ministri, con la partecipazione attiva del popolo, è altamente conveniente che, quando il Vescovo celebra solennemente, siano presenti anche alcuni Sacerdoti che concelebrino con lui, secondo una venerabile tradizione della Chiesa.

a) In questa concelebrazione, uno dei Sacerdoti concelebranti, può svolgere l'ufficio di sacerdote assistente del Vescovo nella Liturgia, e, qualora mancassero i Diaconi, due Sacerdoti concelebranti possono ricoprire il ruolo di Diaconi assistenti³⁹⁰.

Nel 1972, la Sacra Congregazione per il Culto Divino, con l'autorevole approvazione del papa Paolo VI³⁹¹, per risolvere alcuni dubbi circa la forma della concelebrazione presenti nell'*Istituzione Generale del Messale Romano*, emise la *Declaratio In celebratione Missae*³⁹².

La *Declaratio* si preoccupa anzitutto di allargare la concelebrazione anche ai Canonici e ai Religiosi, che già hanno celebrato individualmente per il bene pastorale

³⁸⁹ Cf. PAULUS PP. VI, Litt. ap. m. p.: *Pontificalia insignia*, in: AAS, an. 60 (1968), p. 374-377.

³⁹⁰ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUM, Instr. *Pontificalia insignia*, in AAS, an. 60 (1968), p. 406-412. Testo ufficiale e versione italiana in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. III, p. 226-239.

³⁹¹ "Hanc declarationem (...) Summum Pontifex Paulus VI, die VII mensis augusti, anno MCMLXXII, ratam habuit et confirmavit atque publici iuris fieri iussit", in: SACRA CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO, Decl.: *In celebratione Missae: de concelebrazione*, 1972 aug. 7, in: AAS, an. 64 (1972), p. 563.

³⁹² Cf. *ibid.*, in: AAS, an. 64 (1972), p. 561-563. La Dichiarazione spesso viene citata con il titolo: *In celebratione Missae*, titolo che così si legge in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. IV, p. 1011-1105.

dei fedeli, concedendo loro la facoltà di concelebbrare per la seconda volta nello stesso giorno alla Messa conventuale o “comunitaria”³⁹³.

La concelebrazione viene poi elogiata per le Messe comunitarie: “*Magni enim aestimanda est concelebratio eucharistiae in communitatibus*”³⁹⁴.

E questo perché la concelebrazione fraterna dei presbiteri “*vincula significat et firmat*”, fra di loro e con tutta la comunità.

E se ne esplicita la motivazione con le parole:

*“Quia in huiusmodi sacrificii celebratione, quam omnes conscie, actuose atque modo uniuscuiusque proprio participant, clarius apparet actio totius communitatis atque precipua habetur manifestatio Ecclesiae in unitate sacrificii et sacerdotii, in unica gratiarum actione circa unum altare”*³⁹⁵.

Questo vale anzitutto per i Capitoli e per le Comunità Religiose, la cui regolamentazione si trova nelle Costituzioni, anche se l’interpretazione comune della norma potrebbe comprendere altre Comunità sacerdotali per le quali la Messa sia il centro della vita religiosa di tutti, ad esempio il Clero diocesano, che esercita la sua azione pastorale sulla stessa parrocchia.

La Dichiarazione del 1972, tuttavia, nonostante abbia dilatato la facoltà di concelebbrare nelle Messe conventuali o di “comunità” e di concelebbrare più volte nello stesso giorno nelle riunioni di Sacerdoti, anche se non presiede il Vescovo o il

³⁹³ Cf. *ibid.*, p. 562: di questo aspetto si parlerà dettagliatamente nel cap. V.

³⁹⁴ SACRA CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO, Decl.: *In celebratione Missae: de concelebrazione*, 1972 aug. 7, in: AAS, an. 64 (1972), p. 562.

³⁹⁵ Cf. *ibid.*, p. 562.

suo delegato, lascia come necessario il permesso dell'Ordinario, al quale compete il giudizio sull'opportunità della concelebrazione³⁹⁶.

Non mancano nella Dichiarazione, altresì, richiami ai precedenti documenti, riguardo alla possibilità del sacerdote di scegliere la forma di celebrazione individuale, e che tale "libertà" va sostenuta facilitando la celebrazione quanto al tempo, al luogo, all'aiuto di un ministro e alle realtà accessorie per una celebrazione:

*"Quapropter salva sit oportet cuique sacerdoti Missae singularis celebrandae facultas; ad quam libertatem fovendam omnia illa praestetur, quoad tempus, locum, ministri auxilium et alia celebrationis adiuncta, quae hanc celebrationem facilem reddant"*³⁹⁷.

E questo perchè, anche se la concelebrazione sia una forma illustre di celebrazione eucaristica da usare nelle comunità, anche la stessa celebrazione senza la partecipazione dei fedeli, rimane il centro di tutta quanta la Chiesa, e proprio il cuore della vita sacerdotale:

*"Quamvis concelebratio forma sit praeclara celebrationis eucharisticae in communitatibus habendae, ipsa quoque celebratio sine fidelium participatione manet tamen centrum totius Ecclesiae et veluti cor existentiae sacerdotalis"*³⁹⁸.

³⁹⁶ Tra i pareri degli "Ordinari" sulla concelebrazione, è da ricordare il parere negativo che fu dato dalla Conferenza Episcopale italiana alla concelebrazione nelle Messe dei fanciulli.

Si tratta dell'Istruzione CEI: "La partecipazione dei fanciulli alla Santa Messa", del 16 gennaio 1975, che al n. 18 afferma: "In queste preghiere eucaristiche, le rubriche speciali per la concelebrazione sono omesse. Motivi di carattere psicologico sconsigliano infatti la concelebrazione, quando si celebra la Messa per i fanciulli", in: SACRA CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO, Normae: Postquam de precibus, in: Notitiae, an. 11 (1975), p.4-6; II e III Praenotanda in: Notitiae, an. 11 (1975), p. 7-12.

³⁹⁷ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO, Decl.: In celebratione Missae: de concelebrazione, in: AAS, an. 64 (1972), p. 563.

³⁹⁸ Ibid., p. 563.

Nel 1977, fu emanato il Decreto della Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino *Dedicationis Ecclesiae*³⁹⁹ dove ai numeri 9 e 16 si dice che è conveniente che un Vescovo concelebrare la Messa con i presbiteri che lo coadiuvano nel rito della dedicazione della Chiesa e dell'altare⁴⁰⁰.

5.4: I documenti sulla concelebrazione sotto il Pontificato di Papa Giovanni Paolo II (1978-2005) e il can. 902 del Codice di Diritto Canonico.

Dal 1978, anno nel quale fu eletto al soglio pontificio Papa Giovanni Paolo II, il tema della concelebrazione sembra aver trovato il suo assestamento nella prassi, e per questo non si hanno documenti contenenti particolari innovazioni.

Nel 1979, fu emenata l'Istruzione della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica *In Ecclesiasticam futurorum*⁴⁰¹, nella quale al n. 23, riguardo alla Celebrazione eucaristica del Seminario, si dice che essa deve coinvolgere tutta la comunità del Seminario, e ciascuno deve partecipare secondo la sua condizione. Così i Sacerdoti che abitano in Seminario, e che non sono tenuti per ufficio pastorale a celebrare altrove, concelebreranno lodevolmente la Messa di comunità⁴⁰², sebbene sia opportuno celebrare di quando in quando qualche azione liturgica a gruppi ristretti, sia per gli alunni entrati da poco in seminario, sia, nei Seminari Regionali,

³⁹⁹ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Decretum: *Dedicationis ecclesiae*, 1977 maii 29, in: *Notitiae*, an. 13 (1977), p. 364-365. Praenotanda: *Notitiae*, an.13 (1977), p. 366-390.

⁴⁰⁰ “*Episcopum decet Missam concelebrare cum presbyteris*”, in: *ibid.*, p. 365.

⁴⁰¹ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CHATOLICA, Instr.: *In Ecclesiasticam futurorum*, in: *Notitiae*, an. 15 (1979), p. 526-549. Testo ufficiale e versione italiana in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. VI, p. 1044-1091.

⁴⁰² Cf. *ibid.*, n. 23.

per gli alunni di una stessa diocesi, sia per qualche altra ragione, fermo restando che tali gruppi non devono indebolire l'unità della comunità⁴⁰³.

In seguito vi fu l'Istruzione della Sacra Congregazione per i Sacramenti e per il Culto Divino *Inaestimabile donum*, del 17 aprile 1980, confermata dall'autorità del Santo Padre Giovanni Paolo II, la quale al n. 15 riguardo alla concelebrazione, ribadisce che la concelebrazione, ripristinata nella liturgia dell'Occidente, manifesta in modo privilegiato l'unità del Sacerdozio, e per tale ragione i concelebranti devono fare attenzione ai segni indicativi di questa unità, come l'essere presenti fin dall'inizio della celebrazione, indossare le vesti sacre prescritte, occupare il luogo che compete al loro ministero di concelebranti, e osservare fedelmente le altre norme per un decoroso svolgimento del rito⁴⁰⁴.

Giungendo infine al Codice di Diritto Canonico, approvato, promulgato e pubblicato da Giovanni Paolo II nel 1983, che nel can. 902 afferma che, quando l'utilità dei fedeli non richiede o consiglia che i Sacerdoti celebrino individualmente, i Sacerdoti possono concelebrazionare; tuttavia, rimane pieno il diritto per ogni sacerdote di celebrare in modo individuale, ma non nello stesso tempo e nella stessa Chiesa o oratorio, dove si svolge la concelebrazione:

*“Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrazionare possunt, integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur”*⁴⁰⁵.

⁴⁰³ Cf. *ibid.*, n. 14.

⁴⁰⁴ Cf. CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Instr.: *Inaestimabile donum*, in: AAS, an. 72 (1980) p. 331-343. Testo ufficiale e versione italiana in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. VII (1980-81), Bologna 1982, p. 282-303.

⁴⁰⁵ CIC, can. 902.

Si parla anche della concelebrazione in altre parti del Codice, su cui ci si soffermerà in altre parti del presente lavoro.

Il 12 Settembre 1983, la Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti e per il Culto Divino, con il Decreto Particolare *Promulgato Codice*⁴⁰⁶, venne a confermare l'adeguamento del Messale Romano alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983, ovvero, la distinzione dei casi in cui la concelebrazione è "prescritta": Consacrazione del Vescovo, Ordinazione dei Sacerdoti e Messa Crismale del Giovedì Santo; e le occasioni nelle quali la concelebrazione è raccomandata: Messa Vespertina del Giovedì Santo; nelle Messe in occasione di Concili, Assemblee di Vescovi e Sinodi; nella Messa per la benedizione dell'Abate; nella Messa conventuale e nella Messa principale in Chiese e oratori; nella Messa in occasione di qualsiasi riunione di sacerdoti, sia secolari che religiosi⁴⁰⁷.

Il 18 ottobre 1990, con la Costituzione apostolica *Pastor bonus*, fu promulgato da Papa Giovanni Paolo II, il *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO)*⁴⁰⁸, nel quale, riguardo alla concelebrazione per le Chiese di oriente, il can. 700 § 1-2, afferma che, per la scelta della forma individuale o concelebrata, si devono tenere presenti anzitutto le necessità pastorali dei fedeli cristiani; tuttavia, quando è possibile, si invitano i presbiteri a celebrare la Divina Liturgia insieme al Vescovo che presiede oppure con un altro presbitero, perché così si manifesti opportunamente l'unità del Sacerdozio e del Sacrificio; ad ogni presbitero, tuttavia, rimane il pieno

⁴⁰⁶ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTO DIVINO, Decr. Part. *Promulgato Codice*, 1983 sept. 12, in: *Notitiae*, an. 19 (1983), p. 542.

⁴⁰⁷ Cf. *ibid.*, p. 542.

⁴⁰⁸ Cf. *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in: in: AAS, an. 82 (1990), p. 1045-1363: di tale canone si parlerà diffusamente nel capitolo successivo.

diritto di celebrare singolarmente la Divina Liturgia, non però nello stesso tempo e nella stessa chiesa in cui si tiene la concelebrazione:

“§1. Quod ad modum Divinam Liturgiam celebrandi spectant, utrum singillatim an in concelebrazione facienda sit, prae oculis habeantur imprimis pastorales christifidelium necessitates. § 2. Si tamen fieri potest, Divinam Liturgiam presbyteri una cum Episcopo praeside aut cum alio presbytero celebrent, cum ita opportune unitas sacerdotii ac sacrificii manifestetur; integrum tamen manet ius uniuscuiusque sacerdotis Divinam Liturgiam singillatim celebrandi, non autem eodem tempore, quo in eadem ecclesia concelebratio habetur”.⁴⁰⁹.

Nel 1994, la Congregazione del Clero promulga il *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*: in esso, al n. 23, si afferma come la concelebrazione manifesta l'unità del Sacerdozio di Cristo, del Sacrificio e del Popolo di Dio, e concorre a consolidare la fraternità presbiterale:

*“la stessa concelebrazione eucaristica, nelle circostanze e condizioni previste, soprattutto quando è presieduta dal Vescovo e con la partecipazione dei fedeli, bene manifesta l'unità del Sacerdozio di Cristo nella pluralità dei suoi ministri, nonché l'unità del Sacrificio e del Popolo di Dio. Essa, inoltre, concorre a consolidare la fraternità ministeriale esistente tra i presbiteri”*⁴¹⁰.

Al n. 82 il documento vede positiva la concelebrazione il primo anno di Sacerdozio, quando sarebbe consigliabile che i neo-sacerdoti facciano un anno pastorale in apposite case per il Clero con *“preghiera comune: Liturgia delle Ore, concelebrazione e adorazione eucaristica, Santo Rosario, ecc.”*⁴¹¹.

⁴⁰⁹ CCEO, can. 700, § 1-2.

⁴¹⁰ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 1994, p. 23, n. 23. Cf. D. MUSSONE, *L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico*, p. 49.

⁴¹¹ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *“Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri”*, 1994, p. 82, n. 82.

Ma il testo più incisivo sulla concelebrazione subito dopo la *Sacrosanctum Concilium*, n. 57, sul quale occorre soffermarsi per spiegarne la genesi e la storia, è il Codice del Diritto Canonico, canone 902.

Il 25 gennaio 1983, Giovanni Paolo II, con la Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae legis*⁴¹², promulgò il nuovo *Codice di Diritto Canonico*, che entrò in vigore il 27 novembre 1983, prima domenica di Avvento.

La questione della concelebrazione, che si trova al Libro IV, Titolo III, dal titolo: *La Santissima Eucaristia*, venne trattata nel solo canone 902, che viene così a sostituire il can. 803, del precedente Codice Pio-benedettino, secondo cui non è lecito a più Sacerdoti concelebrazione, fuorché nella Messa di ordinazione dei presbiteri e nella Messa di consacrazione dei Vescovi:

*“Non licet pluribus sacerdotibus concelebrazione, praeterquam in Missa ordinationis presbyterorum et in Missa consecrationis episcoporum secundum Pontificale Romanum”*⁴¹³.

Il canone 803 del *Codex Iuris Canonici* del 1917, proibiva la concelebrazione, eccetto nella Messa di Ordinazione Sacerdotale, dove i neo-ordinati, dopo l’offertorio dovevano pronunciare tutte le parole della Messa insieme al Vescovo, e nella Messa della Consacrazione episcopale, dove i Vescovi, cosiddetti assistenti, pronunciavano tutte le formule come il celebrante principale in tutta la celebrazione, secondo il Pontificale Romano.

Dopo il Concilio Vaticano II e i documenti successivi al Concilio, dal 1972 al 1980 fu improntato uno Schema del Codice: nella Riunione del 17-21 aprile 1978, la

⁴¹² Cf. IOANNES PAULUS PP. II, Const. ap. : *Sacrae disciplinae legis*, in: AAS, an. 75 (1983), pars. II, *Codex Iuris Canonici*, p. VII-XIV.

⁴¹³ *CIC-1917*, can. 803.

concelebrazione fu definita “*lecita*” (“*licet*”): così recitava l’art. 63 degli Atti della Commissione per la preparazione del Codice:

“§1. *Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, licet sacerdotibus Eucharistiam concelebrare.*

§ 2. *Integrum est sacerdotibus ut singuli Eucharistiam celebrent, non vero eo tempore quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur*”⁴¹⁴.

La stesura di questo canone dello Schema di Revisione del Codice, ebbe non semplice corso.

Dopo la discussione, uno dei Consultori propose una prima bozza del testo:

“§ 1. *Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, convenit sacerdotibus Eucharistiam concelebrare.*

§ 2. *Integrum tamen est sacerdotibus, ut singuli Eucharistiam celebrent, non vero eo tempore, quo in eadem Ecclesia aut oratorio celebratio cum quadam sollemnitate habetur*”⁴¹⁵.

Un secondo Consultore chiese se conveniva mantenere una legge liturgica che potesse variare a seconda delle circostanze⁴¹⁶.

Un terzo Consultore sosteneva che, dal momento che nella Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, e nella Lettera *Eucharisticum Mysterium*, veniva assai raccomandata l’importanza della concelebrazione, sembrava a lui opportuno che nel testo del Codice si affermasse tale cosa:

⁴¹⁴ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, “*Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum, Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum: can. 63 (can. 803, CIC. 1917)*”, in: *Communicationes*, an. 13 (1981), p. 239.

⁴¹⁵ *Ibid.*, p. 239.

⁴¹⁶ “*Alter consultor petit utrum servare conveniat lex potius liturgica, quae variare potest iuxta circumstantias*”, in: *ibid.*, p. 239.

*“Tertius Consultor tenet in Constitutione Sacrosanctum Concilium de Sacra Liturgia Concilii Oecumenici Vaticani II et in Litteris Eucharisticum Mysterium Pauli Papae VI concelebrationem valde commendari et res quam maxime patuit, ideoque opportunum ei videtur ut in textu Codicis aliquid dicatur”*⁴¹⁷.

Un quarto Consultore affermava che, pur essendo manifesto il vantaggio della concelebrazione per i Sacerdoti, occorreva vigilare, tuttavia, che i fedeli non fossero privati della possibilità di assistere alla Messa:

*“Quartus Consultor concelebrationis convenientiam pro sacerdotibus videt, cauto tamen ne fideles possibilitate Missae assistendi priventur”*⁴¹⁸.

Un quinto Consultore chiedeva che fosse fatto divieto a binare la Messa, per quanti celebravano senza la partecipazione del popolo, e poi concelebravano con la comunità:

*“Quintus Consultor vellet ut aliquod vetitum ponantur Missam binandi ne, uti a multis fit, soli celebrent sine ratione et postea concelebrent cum communitate”*⁴¹⁹.

Il testo, redatto in forma provvisoria, riguardo al §1, piacque a tutti, meno che ad un Consultore, che chiedeva che, al posto del “convenga”, si dicesse invece: “si raccomanda che i sacerdoti concelebrino l’Eucaristia”:

*“Ad §1: Placet omnibus, excepto uno Consultore, qui mallet ut nihil de hac re dicantur; loco “convenit” dicatur “commendatur ut sacerdotes Eucharistiam concelebrent”*⁴²⁰.

⁴¹⁷ *Ibid.*, p. 239.

⁴¹⁸ *Ibid.*, p. 239.

⁴¹⁹ *Ibid.*, p. 239.

⁴²⁰ *Ibid.*, p. 239. Cf. D. MUSSONE, *L’Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico*, p. 49.

Riguardo al § 2 del testo provvisorio, le parole “con qualche solennità”, soltanto ad uno dei Consultori piacquero; a tre Consultori piacque, invece, che si dicesse “concelebrazione o celebrazione”:

“Ad §2: Verba “cum quadam sollemnitate tantum uni Consultori placent; tribus Consultoribus placet ut dicatur “concelebratio vel celebratio”⁴²¹.

Alla fine, il testo, così come era delineato nel testo provvisorio dello Schema, piacque agli altri tre Consultori, e fu approvato mediante con voto favorevole:

“Textus prouti est in Schemate typis impressus placet aliis tribus Consultoribus. Ergo hic ultimus probatus, facta suffragatione, manet”⁴²².

Lo Schema del Codice, stampato nel 1980, fu poi presentato al Papa, che decise, per l’esame e il giudizio definitivo, di ampliare la Commissione con 18 nuovi Cardinali e 18 Arcivescovi e Vescovi: iniziava così la fase culminante della stesura del Canone.

La Commissione per l’esame e il giudizio definitivo operò la stesura del can. 855 dello Schema del Nuovo Codice, il quale, pur corrispondendo sostanzialmente all’art. 63 degli Atti della Commissione per la preparazione del Codice, non usava più per la concelebrazione il termine (“*licet*”), ma il termine (“*commendatur*”).

⁴²¹ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, “*Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum, Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum: can. 63 (can. 803, CIC. 1917)*”, in: “*Communicationes*”, an. 13 (1981), p. 240.

⁴²² *Ibid.*, p. 240.

Così recitava, infine, il can. 855:

“§1: “*Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, commendatur ut sacerdotes Eucharistiam concelebrent. § 2. Integrum est sacerdotibus ut singuli Eucharistiam celebrent, non vero eo tempore quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur*”⁴²³.

La medesima Commissione per l'esame e il giudizio definitivo, nei primi mesi del 1981, inviò numerose osservazioni, che furono sottoposte ad accurata considerazione e approfondimento da parte della Segreteria, con la collaborazione di vari esperti nelle singole materie canoniche.

La sintesi di tutte le osservazioni con le risposte della Segreteria e degli esperti venne quindi stampata in una relazione riassuntiva degli interventi manifestati dagli Em.mi ed Ecc.mi Padri della Commissione per il nuovissimo Schema del Codice di Diritto Canonico, con risposte e consigli da parte della Segreteria⁴²⁴.

E' esso, un testo di capitale importanza per le questioni sollevate.

La prima risposta della Segreteria e dei Collaboratori riguarda una osservazione, sollevata da un Padre della Commissione, secondo cui il canone 855, al §1, raccomandasse la concelebrazione, mentre al §2 veniva lasciato intatto per i Sacerdoti (il diritto) di celebrare singolarmente l'Eucaristia. E affermava che in questo modo la disciplina introdotta dal Concilio veniva o cambiata, o mutata, dal momento che la Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, al n. 57, parlava soltanto di

⁴²³ *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Civitas Vaticana, MCMLXXXII, can. 855 §1.

⁴²⁴ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, “*Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus*”, in: *Communicationes*, an. 15 (1983), p. 191.

opportunità di estendere il caso della facoltà di concelebbrare. E, concludeva, che, in questo modo, quella che era un'eccezione, diventava così regola per tutti:

*“Can. 855, ad § 1: Canon commendat concelebrationem, etiamsi in § 2 dicatur “integrum tamen est sacerdotibus, ut singuli Eucharistiam celebrent...”. Haec disciplina a Concilio inculcata vertitur seu mutatur. Etenim constitutio Sacrosanctum Concilium, n. 57, loquitur tantum de opportunitate extendendi casus facultatis concelebrandi. Nunc vero quae erat exceptio fit regula pro omnibus”*⁴²⁵.

Ed ecco la risposta della Segreteria e dei Collaboratori, secondo cui il testo corrisponde all'Istruzione *Eucharisticum Mysterium*, e ha ricevuto l'approvazione nella consultazione:

*“R. Textus Instructioni Eucharisticum Mysterium (n. 47) correspondet et favorem in consultatione invenit”*⁴²⁶.

Un secondo Padre chiedeva che tale canone fosse soppresso, dal momento che era una norma teologico-liturgica e non giuridica:

*“Supprimatur paragraphus quia videtur superflua et agit de materia theologico-liturgica et non iuridica (Alter Pater)”*⁴²⁷.

Ma la Segreteria e i Collaboratori risposero che essa è una norma giuridica:
*“R. Non est verum quod non sit materia iuridica”*⁴²⁸.

⁴²⁵ *Ibid.*, p. 191.

⁴²⁶ *Ibid.*, p. 191.

⁴²⁷ *Ibid.*, p. 191.

⁴²⁸ *Ibid.*, p. 191.

Un terzo Padre propose di aggiungere nel canone che con la concelebrazione appare in modo migliore l'unità della Chiesa e del Sacerdozio: *“In fine addatur: “ut melius eluceat unitas Ecclesiae et Sacerdotii (Tertius Pater)”*⁴²⁹.

La risposta della Segreteria e dei Collaboratori fu negativa, dal momento che il motivo non si dovesse indicare: *“R. Negative: cum ratio non debeat indicari”*⁴³⁰.

Un quarto Padre chiedeva che nel canone, dopo che si affermava che la concelebrazione *“aut suadeat”*, si aggiungesse anche che questa forma di celebrazione avvenisse senza la perdita di tutto il patrimonio liturgico, affinché la concelebrazione non venisse a sostituire tutte le altre assai opportune celebrazioni: *“Post “aut suadeat”, addatur “ac sine detrimento totius ordinis liturgici”, ne concelebratio omnes alias etiam peropportunas celebrationes substituat (Quartus Pater)”*⁴³¹.

La risposta della Segreteria e dei Collaboratori affermava che non si vede in che modo la concelebrazione possa portare una perdita del patrimonio liturgico: *“R. Non videtur quomodo concelebratio in detrimentum ordinis liturgici vertere possit”*⁴³².

Infine, all'osservazione sollevata da due Padri, che chiedevano che il § 2 si completasse affermando che non si celebrasse individualmente nello stesso tempo, nel quale la concelebrazione o un'altra celebrazione si svolgesse: *“Ad § 2:*

⁴²⁹ *Ibid.*, p. 191.

⁴³⁰ *Ibid.*, p. 191.

⁴³¹ *Ibid.* p. 191.

⁴³² *Ibid.*, p. 191.

Completur “...non vero eo tempore, quo ... concelebratio vel alia celebratio habetur (Duo Patres)”⁴³³.

La Segreteria e i Collaboratori, diedero risposta negativa, perchè si doveva arrivare ad un testo assai compendiato: “*R. Negative. textus nimis restrictivus evaderet*”⁴³⁴.

Dal 20 al 28 ottobre 1981, fu celebrata la Sessione Plenaria della Commissione “*ad examinanda Schemata Codicis Iuris Canonici et Relationem super animadversiones factas et responsiones a Segreteria et Consultoribus data*”⁴³⁵.

Dopo la celebrazione della Sessione plenaria, il testo del Codice, opportunamente integrato e corretto secondo l’ultima revisione, e migliorato anche nella forma stilistica, venne consegnato al Papa il 22 aprile 1982.

Ricevuto il testo e la relativa relazione, Papa Giovanni Paolo II ritenne opportuno rivedere personalmente l’intero Schema con un ristretto gruppo di esperti: due Cardinali, due Vescovi, tre Sacerdoti e tre Religiosi.

I Cardinali furono gli Ecc.mi Agostino Casaroli, Segretario di Stato, e Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

⁴³³ *Ibid.*, p. 191.

⁴³⁴ *Ibid.*, p. 191.

⁴³⁵ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, “*Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum, Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae cognitum*”, in: *Communicationes*, an. 13 (1981), p. 251-267. Cf. D. MUSSONE, *L’Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico*, p. 49.

Ecco, dunque, la stesura definitiva del canone 902 sulla concelebrazione:

“Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur”⁴³⁶.

Il Canone 902 del Codice di Diritto Canonico ha avuto una genesi assai complessa: si può presentare, in conclusione, un prospetto schematico, delle varie fasi della sua formazione:

⁴³⁶ CIC, can 902.

| | |
|--|---|
| <p>Riunione del 17-21 aprile 1978: Commissione per la preparazione del Codice:</p> | <p>Discussione per l'approvazione dell'art. 63 degli Atti della Commissione per la preparazione del Codice: in esso si dice: "<i>Licet sacerdotibus concelebrare</i>".</p> <p>Nella discussione un Consultore propose la formula: "<i>Convenit sacerdotibus concelebrare</i>";</p> <p>un'altro Consultore propose "<i>commendatur sacerdotibus concelebrare</i>".</p> <p>L'art. 63 viene approvato e stampato nel 1980, per l'esame e il giudizio definitivo.</p> |
| <p>1980: Viene costituita la Commissione per l'esame e il giudizio definitivo</p> | <p>La Commissione per l'esame e il giudizio definitivo codifica il can. 855 § 1, corrispondente all'art. 63 degli Atti della Commissione per la preparazione del Codice.</p> <p>In esso si afferma: "<i>Commendatur ut sacerdotes Eucharistiam concelebrent</i>".</p> |
| <p>1981: La Commissione per l'esame e il giudizio definitivo invia alcuni quesiti alla Segreteria</p> | <p>Un Padre sostiene che il termine: "<i>commendatur</i>", muta il senso di SC. n. 57 che parla solo di "<i>de opportunitate extendendi casus facultatis concelebrandi</i>": la Segreteria risponde che "<i>commendatur</i>" è in linea con "<i>Eucharisticum Mysterium</i>" ed è stato approvato nella deliberazione</p> <p>Un altro Padre della Commissione scrive: sia eliminato il canone della concelebrazione dal Codice di Diritto Canonico, perchè è una norma liturgica e non giuridica: la Segreteria risponde che non è vero che la norma non sia giuridica.</p> <p>Un altro Padre della Commissione scrive che siano indicati nel canone i motivi della concelebrazione: manifestazione dell'unità della Chiesa e del Sacerdozio. La Segreteria: non deve essere indicato nessun motivo.</p> <p>Un altro Padre della Commissione scrive che la concelebrazione potrebbe impoverire la liturgia della Chiesa. La Segreteria: la concelebrazione non depauperà il patrimonio liturgico.</p> |
| <p>20-28 ottobre 1981: Sessione plenaria della Commissione per l'esame e il giudizio definitivo: esame degli Schemi, delle osservazioni e delle risposte della Segreteria e dei Consultori</p> | <p>Il testo dello Schema viene integrato e corretto, e migliorato stilisticamente e consegnato al Papa il 22 aprile 1982</p> |
| <p>1982: Papa Giovanni Paolo II rivede l'intero Schema con un ristretto gruppo di esperti: due Cardinali (tra cui il Card. J. Ratzinger), due Vescovi, tre Sacerdoti</p> | <p>la stesura definitiva del canone 902 sulla concelebrazione: "<i>Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, Sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur</i>"</p> |

A partire dallo Schema del 1981, e delle successive modifiche e integrazioni, fino all'attuale versione del dettato codiciale, si scorgono, così, assai bene le difficoltà e le divergenze riguardo alla concelebrazione che, già presenti tra i Padri Conciliari, di nuovo dividevano i Consultori e i Padri della Revisione del Codice.

Se si era d'accordo sul termine "*integrum*" per sottolineare la libertà di celebrare in modo individuale, vi erano modi diversi di esprimere giuridicamente il termine "*facultas*", con cui *Sacrosanctum Concilium* n. 57 dava la possibilità di concelebrazione.

Si passò dal termine "*licet*" dell'art. 63 degli Atti della Commissione per la preparazione del Codice, al termine "*commendatur*" del provvisorio canone 855 della Commissione per l'esame e il giudizio definitivo, ed infine al definitivo termine "*possunt*" del can. 902 del Codice di Diritto Canonico, che interpretò al meglio il termine "*facultas*" di *Sacrosanctum Concilium* n. 57, unendo insieme la possibilità di concelebrazione e l' "*utilitas fidelium*", che potrebbe richiedere la celebrazione individuale per il bene spirituale dei fedeli (garantendo loro la celebrazione eucaristica in più punti di una medesima unità pastorale).

Oggi, dunque, il canone 902 prevede la "possibilità" ("*possunt*")⁴³⁷ della concelebrazione eucaristica, mentre nello Schema del 1981 si sottolineava la "liceità" ("*licet*")⁴³⁸, nel testo per la discussione si sottolineava la "convenienza"

⁴³⁷ "*Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, Sacerdotes Eucharistiam conceleberrare possunt*", in: CIC, can. 902.

⁴³⁸ "*§1. Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, licet sacerdotibus Eucharistiam conceleberrare*", in: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum, Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum: can. 63 (can. 803, CIC. 1917)*, in: *Communicationes*, an. 13 (1981), p. 239.

(“convenit”)⁴³⁹, nel testo del Codice provvisorio al canone 855, la si “raccomandava” (“commendatur”)⁴⁴⁰.

Scrivono allora il Mussone che “il canone [902] prevede la possibilità della concelebrazione eucaristica. Per concelebrazione si intende la partecipazione attiva di più presbiteri contemporaneamente alla celebrazione della stessa Eucaristia, con un celebrante principale denominato presidente”⁴⁴¹.

Si può vedere come la concelebrazione nel Codice di Diritto Canonico è diventata una reale possibilità liturgica, mentre fino ad allora era solo nell’ordine delle facoltà:

a) nel Codice del 1917, la concelebrazione era permessa solo nei casi prescritti dal canone 803, e cioè: “in Missa ordinationis presbyterorum et in Missa consecrationis Episcoporum secundum Pontificale Romanum”.

b) in *Sacrosanctum Concilium* n. 57, veniva estesa, ma riconfermata la tradizione, offrendo solo la possibilità ai sacerdoti di concelebrazionare in altre occasioni della vita della Chiesa.

⁴³⁹ “§ 1. Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, convenit sacerdotibus Eucharistiam concelebrazionare”, traduzione: “§1. Se l’utilità dei fedeli nient’altro richiede o consiglia, conviene che i Sacerdoti concelebrazionino l’Eucaristia”, in: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum, Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiarum necnon Superiorum Institutum vitae consecratae recognitum: can. 63 (can. 803, CIC. 1917)*, in: *Communicationes*, an. 13 (1981), p. 239.

⁴⁴⁰ “Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, commendatur ut sacerdotes Eucharistiam concelebrazionent”, in: *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Civitas Vaticana, MCMLXXXII, can. 855 §1.

⁴⁴¹ Cf. D. MUSSONE, *L’Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico*, p. 48.

c) nell'*Institutio Generalis Missalis Romani* del 1970⁴⁴², la concelebrazione era “prescritta” solo per “i casi prescritti dal rito”, e “permessa” il Giovedì Santo, sia nella Messa Crismale, che alla Messa vespertina, sia nelle Messe in occasione di Concili, di raduni dei Vescovi e del Sinodo; nella Messa per la benedizione dell'Abate⁴⁴³.

d) nell'*Institutio Generalis Messalis Romani* del 1983, la Messa Crismale del Giovedì Santo, diviene tra i casi “prescritti” di concelebrazione, mentre le altre concelebrazioni delle Messe sono “raccomandate”, non più “permesse”⁴⁴⁴.

Le modifiche del Messale del 1983, non sono avvenute, tuttavia, improvvisamente: nel *Pontificale Romano*, pubblicato nel 1980, si trova la prescrizione: “La Messa crismale è sempre una Messa concelebrata”⁴⁴⁵, e si veniva ad aggiungere ai due casi già prescritti, dell'Ordinazione del Vescovo e dei Presbiteri, nel *Pontificale Romano*.

e) nella terza edizione del Messale Romano del 2000⁴⁴⁶, al n. 199 viene “prescritta” anche la concelebrazione nella Messa per la benedizione dell'Abate, che nell'*Ordinamento Generale del Messale Romano* del 1983 era solo “raccomandata”, e la concelebrazione rimaneva “raccomandata se l'utilità dei fedeli non richiede o

⁴⁴² Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, in *Messale Romano*, 1973, p. VII-LXIII.

⁴⁴³ Cf. *ibid.*, p. XXVI, n. 153.

⁴⁴⁴ Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, in: *Messale Romano*, II ed., 1983, p. IX-LXXV.

⁴⁴⁵ Cf. *Pontificale Romano*, riformato a norma dei Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, promulgato da Papa Paolo VI, riveduto da Giovanni Paolo II: *Benedizione degli oli e dedicazione della Chiesa e dell'Altare*, a cura: Conferenza Episcopale italiana, 1980, p. 18, n. 13.

⁴⁴⁶ Cf. *Missale Romanum*, III ed., 2000 ian. 11, pp. 1-114.

suggerisce altro”, negli altri casi⁴⁴⁷, che nell’OGRM del 1970 erano semplicemente “permessi”.

Si nota dunque una evoluzione non solo tra il *CIC-1917* e la “*Sacrosanctum Concilium*” n. 57, ma anche tra di essi e l’*Institutio generalis Messalis Romani*, e il canone 902 del Codice di Diritto Canonico: il can. 902 del Codice di Diritto Canonico, infatti, nell’affermare che i Sacerdoti “*concelebrare possunt*”, toglie i confini dati alla concelebrazione in *Sacrosanctum Concilium* n. 57 e nell’*Ordinamento Generale del Messale Romano* delle edizioni del 1970, del 1983 e del 2000, anche se, secondo lo Stravinkas, la “possibilità” viene subordinata all’*utilitas fidelium*, dunque non è assoluta⁴⁴⁸.

Con le parole, poi: “*integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur*”⁴⁴⁹, il can. 902 del Codice di Diritto

⁴⁴⁷ “*Concelebratio qua unitas sacerdotii et sacrificii necnon totius populi Dei opportune manifestatur ipso ritu praecipitur: in ordinatione Episcopi et presbyterorum, in benedictione abbatis et in Missa chrismatis. Commendatur autem, nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat: a) ad Missam vespertinam feriae V in Cena Domini; b) ad Missam in Conciliis, Conventibus Episcoporum et Synodis; c) ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis et oratoriis; d) ad Missas in conventibus cuiusvis generis sacerdotum tum saecularium tum religiosorum. Singulo tamen sacerdote liceat Eucharistiam individuali modo celebrare, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur. Attamen feria quinta in Cena Domini et in Missa Vigiliae paschalis modo individuali sacrum litare non permittitur*”, in: *ibid.*, n. 199 d.

⁴⁴⁸ Cf. [STRAVINSKAS](#) P. M. J., *Our Sunday Visitor's Catholic Encyclopedia*, p. 814.

⁴⁴⁹ *CIC*, can. 902. Questo riconoscimento ha valore universale, e prevale anche sul diritto proprio, che non può prescrivere la concelebrazione, ma solo raccomandarla: il diritto proprio, infatti, si muove sempre nell’ambito del diritto universale. E’ il caso ad esempio delle Costituzioni generali dei Frati Minori, che sono approvate dalla Sede Apostolica e hanno il valore di legge universale, dal momento che vincolano i membri dell’istituto in tutto il mondo: Esse prevedono: “*Omnes fratres qui in eodem loco commorantur vel inveniuntur, quotidie pro viribus pure cum reverentia Sanctissimam Eucharistiam in communi celebrent, ita ut vere sit centrum et fons totius fraternae communionis*” (FRANCESCANI. COMMISSIONE GIURIDICA DELLA CURIA GENERALE OFM., *Regula, Constitutiones Generales et Statuta Generalia Ordinis Fratrum Minorum (Regola, Costituzioni generali, Statuti generali dell’Ordine dei Frati Minori*, art. 21, § 2). Tuttavia i termini “*in communi*

Canonico, da una parte viene a dare conferma al n. 57 della Costituzione Apostolica *Sacrosanctum Concilium*, che così afferma: “*Salva tamen semper sit cuique sacerdoti facultas Missam singularem celebrandi, non vero eodem tempore in eadem ecclesia, nec Feria V in Cena Domini*”⁴⁵⁰; dall’altra sembra puntare verso una chiarificazione concettuale: nella *Sacrosanctum Concilium* n. 57, si parla di “*facoltà*” di ogni sacerdote a celebrare una singola Messa, e tale principio è ribadito nel *Ritus servandus in concelebratione Missae*⁴⁵¹, invece nel can 902 del Codice del 1983, la celebrazione individuale non viene data come una “*facoltà*”, quindi come una possibilità (quasi che la regola generale fosse la concelebrazione) ma come un “*potere*”, un diritto nativo, “*una libertà totale*” (“*integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi*”), un riconoscimento immenso che fa della celebrazione individuale la “*forma*” nella quale si riconosce la Chiesa.

Questo riconoscimento formale che il can. 902 riconosce alla celebrazione individuale, trova la sua fonte prima negli Schemi Conciliari del 1961, ove già affermava che: “*salva semper cuiusque sacerdoti libertate individualiter celebrandi*”⁴⁵²; fonte ripresa, nell’immediato post-concilio nella Dichiarazione *In concelebratione Missae*, della Sacra Congregazione del Culto Divino, che nel 1972, veniva a riprendere, nei termini di “*libertatem fovendam*”, un concetto giuridico, fatto poi proprio dal Codice di Diritto Canonico del 1983: che la *libertà* del sacerdote

celebrent”, pur contenendo una viva raccomandazione, non è prescrittivo, dal momento che sottostà al diritto universale, in specie, al can. 902 *CIC*.

Cf. [DEAN M.](#), *Symptom relief in palliative care*, p. 194, secondo cui la concelebrazione avrebbe come un diritto di priorità nelle Chiese e negli Oratori, sulle “*Messe private*”.

⁴⁵⁰ CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PP. VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, 1963 dec. 4, in *AAS.*, an. 56 (1964), n. 57.

⁴⁵¹ “*Salva tamen semper sit cuique sacerdoti facultas Missam singularem celebrandi, non vero eodem tempore in eadem ecclesia, nec Feria V in Cena Domini*”, in: SACRA CONGREGATIO RITUUM ET CONSILIUM, *Ritus servandus in concelebratione Missae*, n. 1.

⁴⁵² *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima*, pars I, Sessio publica I (Congregatio generalis IV), p. 280-281.

che vuole celebrare individualmente, va non solo tutelata, ma addirittura sostenuta con tutte le opportune facilitazioni⁴⁵³ di luogo e di tempo.

Si possono così confrontare in sinossi i testi del can. 803 del *Codex Iuris Canonici* del 1917, coi testi dell'art. 63 degli Atti di preparazione del Codice e del can. 855 del Codice provvisorio, ed, infine, col can. 902 del Codice di Diritto Canonico, per evidenziare le modifiche riguardo il rapporto “*facultas-libertas*”:

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p><i>CIC-1917</i> <i>can. 803</i></p> | <p>17-21 aprile 1978</p> <p>Atti della Commissione per la preparazione del Codice: art. 63</p> | <p>1980</p> <p>Commissione per l'esame e il giudizio definitivo: stesura del can. 855, corrispondente all'art. 63 degli Atti della Commissione per la preparazione del Codice</p> | <p><i>CIC-1983</i> <i>can. 902</i></p> |
| <p>“Non licet pluribus sacerdotibus concelebrare, praeterquam in Missa ordinationis presbyterorum et in Missa consecrationis episcoporum secundum Pontificale Romanum”</p> | <p>“§1. Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, licet sacerdotibus Eucharistiam concelebrare. § 2. Integrum est sacerdotibus ut singuli Eucharistiam celebrent, non vero eo tempore quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur”</p> | <p>can. 855 §1: “Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, commendatur ut sacerdotes Eucharistiam concelebrent”. § 2. Integrum est sacerdotibus ut singuli Eucharistiam celebrent, non vero eo tempore quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur”</p> | <p>“Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, Sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur”</p> |

⁴⁵³ “Quapropter salva sit oportet sacerdoti Missae singularis celebrandae facultas; ad quam libertatem fovendam omnia illa praestentur, quoad tempus, locum, ministri auxilium et alia celebrationis adiuncta, quae hanc celebrationem facilem reddant”, in: SACRA CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO, Declaratio: In celebratione Missae: de concelebratione, in AAS, an. 64 (1972), p. 563.

Guardando nel dettaglio la discussione dell'art. 63 degli Atti di preparazione del Codice, colpisce come i Consultori per la preparazione del Codice avessero a cuore, nei loro pareri, una definizione giuridica della "*facultas concelebrandi*":

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|
| <p>art. 63 degli Atti della Commission e per la preparazione del Codice:</p> <p>17-21 aprile 1978</p> | <p>Pareri dei Consultori</p> | | | | | |
| <p>“§1. Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, licet sacerdotibus Eucharistiam concelebrare.</p> <p>§ 2. <i>Integrum est sacerdotibus ut singuli Eucharistiam celebrent, non vero eo tempore quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur</i>”</p> | <p>“§ 1. Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, convenit sacerdotibus Eucharistiam concelebrare.</p> <p>§ 2. <i>Integrum tamen est sacerdotibus, ut singuli Eucharistiam celebrent, non vero eo tempore, quo in eadem Ecclesia aut oratorio celebratio cum quadam sollemnitate habetur</i>”</p> | <p>“Alter consultor petit utrum servare conveniat lex potius liturgica, quae variare potest iuxta circumstantias”</p> | <p>“Tertius Consultor tenet in Constitutione Sacrosanctum Concilium de Sacra Liturgia Concilii Oecumenici Vaticani II et in Litteris Eucharisticum Mysterium Pauli Papae VI concelebrationem valde commendari et res quam maxime patuit, ideoque opportunum ei videtur ut in textu Codicis aliquid dicatur”</p> | <p>“Quartus Consultor concelebrationis convenientiam pro sacerdotibus videt, cauto tamen ne fideles possibilitate Missae assistendi priverentur”</p> | <p>“Quintus Consultor vellet ut aliquod vetitum ponantur Missam binandi ne, uti a multis fit, soli celebrent sine ratione et postea concelebrent cum communitate”</p> | <p>“Ad §1: <i>Placet omnibus, excepto uno Consultore, qui mallet ut nihil de hac re dicantur; loco “convenit” dicatur “commendatur” ut sacerdotes Eucharistiam concelebrent</i>”</p> <p>“Ad §2: <i>Verba “cum quadam sollemnitate tantum uni Consultori placent; tribus Consultoribus placet ut dicatur “concelebratio vel celebratio”</i>”</p> |

Uguualmente, tra i Padri della Commissione per l'esame e il giudizio definitivo, le domande che nel 1981, dopo aver approvato il can. 855 del Codice provvisorio, inviarono alla Segreteria, puntavano, sebbene con diverse sfaccettature, su una definizione giuridica di "*facultas concelebrandi*": è possibile vedere anche questa fase nel dettaglio in uno Schema:

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| <p>La Commissione per l'esame e il giudizio definitivo codifica il can. 855 § 1, corrispondente all'art. 63 degli Atti della Commissione per la preparazione del Codice</p> | <p>Domande dei Padri alla Segreteria e ai Consultori</p> <p>E Risposte da parte della Segreteria e dei Consultori</p> | | | | |
| <p>“§1: <i>“Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, commendatur ut sacerdotes Eucharistiam concelebrent. § 2. Integrum est sacerdotibus ut singuli Eucharistiam celebrent, non vero eo tempore quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur”</i></p> | <p>“<i>Can. 855, ad § 1: Canon commendat concelebrationem, etiamsi in § 2 dicatur “integrum tamen est sacerdotibus, ut singuli Eucharistiam celebrent...”. Haec disciplina a Concilio inculcata vertitur seu mutatur. Etenim constitutio Sacrosanctum Concilium, n. 57, loquitur tantum de opportunitate extendendi casus facultatis concelebrandi. Nunc vero quae erat exceptio fit regula pro omnibus”</i></p> <p>“R. <i>Textus Instructioni Eucharisticum Mysterium (n. 47) correspondet et favorem in consultatione invenit</i>”</p> | <p>“<i>Supprimatur paragraphus quia videtur superflua et agit de materia theologico-liturgica et non iuridica (Alter Pater)”</i></p> <p>“R. <i>Non est verum quod non sit materia iuridica</i>”</p> | <p>“<i>In fine addatur: “ut melius eluceat unitas Ecclesiae et Sacerdotii”.</i></p> <p>“R. <i>Negative: cum ratio non debeat indicari (Tertius Pater)”.</i></p> | <p>“<i>Post “aut suadeat”, addatur “ac sine detrimento totius ordinis liturgici”, ne concelebratio omnes alias etiam peropportunas celebrationes substituat (Quartus Pater)”.</i></p> <p>“R. <i>Non videtur quomodo concelebratio in detrimentum ordinis liturgici vertere possit”.</i></p> | <p>“<i>Ad § 2: Compleatur “...non vero eo tempore, quo ... concelebratio vel alia celebratio habetur (Duo Patres)”.</i></p> <p>“R. <i>Negative. textus nimis restrictivus evaderet”.</i></p> |

E' possibile così affermare che il canone 902 del Codice di Diritto Canonico del 1983, è un canone di grande equilibrio e di grande apertura, dando un fondato diritto sia al sacerdote che voglia concelebbrare, sia al sacerdote che opta per la celebrazione individuale.

CAPITOLO III

IL DIRITTO DEL SACERDOTE A CELEBRARE SECONDO FORME ALTRE CHE QUELLA ORDINARIA DEL MESSALE ROMANO

1. *La forma straordinaria del Rito Romano: la “Summorum Pontificum”.*

1.1. *Il pensiero del Cardinal Ratzinger sull’uso del Messale del 1962*

Si può comprendere il pensiero magisteriale di Papa Benedetto XVI e le sue prospettive, anche a partire da alcuni scritti dell’allora Cardinale Ratzinger, alcuni dei quali, sono stati editi pochi anni prima del suo Pontificato.

J. Ratzinger, pochi anni prima della sua elezione al Pontificato, in un libro dal titolo *Introduzione allo spirito della liturgia*⁴⁵⁴, dal titolo volutamente sulla scia di quello di Romano Guardini, come riportato dallo stesso autore nella premessa⁴⁵⁵, paragona la liturgia antica ad:

“un affresco che si era conservato intatto, ma che era quasi coperto da un intonaco successivo [...]

Grazie al movimento liturgico e, in maniera definitiva, grazie al Concilio, l’affresco fu riportato alla luce e, per un momento restammo tutti affascinati dalla bellezza dei suoi colori e delle sue figure.

Ma nel frattempo, a causa di diversi errati tentativi di restauro o di ricostruzione, nonché per il disturbo arrecato dalla massa dei visitatori, questo affresco è stato messo gravemente a rischio e minaccia di andare in rovina, se non si provvede rapidamente a prendere le misure necessarie per porre fine a tali influssi dannosi.

Naturalmente non si deve ricoprirlo di intonaco, ma è indispensabile una nuova comprensione del suo messaggio e della sua realtà, così che l’averlo

⁴⁵⁴ Cf. RATZINGER J., *“Introduzione allo spirito della liturgia”*, Milano, 2001.

⁴⁵⁵ Cf. *ibid.*, p. 5.

*riportato alla luce non rappresenti il primo gradino della sua definitiva rovina*⁴⁵⁶.

Questo passo ulteriore di comprensione del Mistero della liturgia, viene sintetizzato dallo stesso Cardinal Ratzinger alla fine del suo libro con queste parole lapidarie e importantissime per una corretta ermeneutica della liturgia:

“Ripetiamolo ancora una volta: incarnazione non significa arbitrio, ma proprio al contrario, essa ci lega alla storia, esteriormente casuale, avvenuta allora.

*Questa è la forma di storia voluta da Dio e resta per noi la traccia affidabile che Egli ha voluto imprimere sulla terra; la garanzia che non siamo noi ad inventarci qualcosa, ma che davvero veniamo toccati da Lui e giungiamo ad incontrarlo*⁴⁵⁷.

E, nella sua Autobiografia, il Cardinal Ratzinger scrive che il Messale di Paolo VI se da una parte aveva creato una nuova fase di stabilità nella liturgia, dopo anni di infinite sperimentazioni liturgiche:

“Il secondo grande evento all’inizio dei miei anni di Ratisbona fu la pubblicazione del messale di Paolo VI, con il divieto quasi completo del messale precedente, dopo una fase di transizione di circa sei mesi.

*Il fatto che, dopo un periodo di sperimentazioni, che spesso avevano profondamente sfigurato la liturgia, si tornasse ad avere un testo liturgico vincolante, era da salutare come qualcosa di sicuramente positivo*⁴⁵⁸.

Tuttavia, continua il Cardinal Ratzinger nella sua Autobiografia, il Nuovo Messale non si poneva come una crescita del medesimo ceppo del messale precedente, ma veniva a contrapporsi all’altro:

“Ma rimasi sbigottito per il divieto del Messale antico, dal momento che una cosa simile non si era mai verificata in tutta la storia della liturgia.

Si diede l’impressione che questo fosse del tutto normale.

⁴⁵⁶ *Ibid.*, p. 5-6.

⁴⁵⁷ *Ibid.*, p. 220.

⁴⁵⁸ RATZINGER J., *La mia vita*, p. 113.

Il Messale precedente era stato realizzato da Pio V nel 1570, facendo seguito al Concilio di Trento; era quindi normale che, dopo quattrocento anni e un nuovo Concilio, un nuovo papa pubblicasse un nuovo messale.

Ma la verità storica è un'altra.

Pio V si era limitato a far rielaborare il Messale Romano allora in uso, come nel corso vivo della storia era sempre avvenuto lungo tutti i secoli.

Non diversamente da lui, anche molti dei suoi successori avevano nuovamente rielaborato questo messale, senza mai contrapporre un messale a un altro.

Si è sempre trattato di un processo continuativo di crescita e di purificazione, in cui, però, la continuità, non veniva mai distrutta.

Un Messale di Pio V che sia stato creato da lui non esiste.

*C'è solo la rielaborazione da lui ordinata, come fase di un lungo processo di crescita storica*⁴⁵⁹.

Si era così creata, scrive il Cardinal Joseph Ratzinger, una rottura con la tradizione liturgica, e il divieto dell'antico Messale comportò "conseguenze (che) potevano essere solo tragiche". Il Messale non era più un dono del Cielo ma il frutto dell'erudizione degli specialisti in materia liturgica:

"Ora, invece, la promulgazione del divieto del messale che si era sviluppato nel corso dei secoli, fin dal tempo dei sacramentali dell'antica Chiesa, ha comportato una rottura nella storia della liturgia, le cui conseguenze potevano solo essere tragiche [...].

Si fece a pezzi l'edificio antico e se ne costruì un altro, sia pure con il materiale di cui era fatto l'edificio antico e utilizzando anche i progetti precedenti [...] (da far) apparire la liturgia non più come un processo vitale, ma come un prodotto di erudizione specialistica e di competenza giuridica, ha comportato per noi dei danni estremamente gravi.

In questo modo, infatti, si è sviluppata l'impressione che la liturgia sia "fatta", che non sia qualcosa che esiste prima di noi, qualcosa di "donato", ma che dipenda dalle nostre decisioni [...].

*Ma quando la liturgia è qualcosa che ciascuno si fa per sé, allora non ci dona più quella che è la sua vera qualità: l'incontro con il mistero, che non è un nostro prodotto, ma la nostra origine e la sorgente della nostra vita*⁴⁶⁰.

⁴⁵⁹ *Ibid.*, p. 113.

⁴⁶⁰ *Ibid.*, p. 114-115.

Nel 2004, il Cardinal Joseph Ratzinger accetta di scrivere una prefazione ad un libro sull'orientamento della preghiera liturgica, e in tale Prefazione il Cardinale fa riferimento ai «*fanatismi che purtroppo negli ultimi quarant'anni non sono stati infrequenti nel dibattito attorno alla liturgia*», auspicando di creare «*un clima più disteso per la discussione; un clima nel quale si possano cercare i modi migliori per la pratica attuazione del mistero della salvezza, senza reciproche condanne, nell'ascolto attento degli altri, ma soprattutto nell'ascolto delle indicazioni ultime della stessa liturgia. Bollare frettolosamente certe posizioni come "preconciliari", "reazionarie", "conservatrici", oppure "progressiste" o "estraneae alla fede", non dovrebbe più essere ammesso nel confronto, che dovrebbe piuttosto lasciare spazio ad un nuovo sincero comune impegno di compiere la volontà di Cristo nel miglior modo possibile*»⁴⁶¹.

1.2. Le prime tracce del Motu Proprio "Summorum Pontificum" nei documenti del Pontificato di Papa Benedetto XVI.

Papa Benedetto XVI, il 7 luglio 2007 ha pubblicato un importantissimo documento sulla liturgia, che tocca tutti gli aspetti liturgici, tra cui la concelebrazione: nella Lettera Apostolica Motu proprio data *Summorum Pontificum*⁴⁶², infatti, viene liberalizzato per i Sacerdoti di Rito latino, come forma rituale straordinaria, il Rito Romano, anteriore al Concilio Vaticano II, secondo i libri liturgici, approvati dal Beato Giovanni XXIII nel 1962.

⁴⁶¹ U. M. LANG, *Rivolti al Signore. L'orientamento nella preghiera liturgica*, p.7-9.

⁴⁶² Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Litt. ap. m. p.: *Summorum Pontificorum*, 2007 iul 7, in: AAS, an. 99 (2007) p. 777-781.

Questo importante documento, è stato preceduto da due significative riflessioni nel Magistero di Papa Benedetto XVI.

Nel discorso alla Curia Romana⁴⁶³, in occasione del quarantesimo anniversario del Concilio Vaticano II, Papa Benedetto XVI si interroga sulla “recezione” del Concilio e afferma che la recezione del Concilio in varie parti della Chiesa è stata piuttosto difficile:

“Emerge la domanda: Perché la recezione del Concilio, in grandi parti della Chiesa, finora si è svolta in modo così difficile?”

Ebbene, tutto dipende dalla giusta interpretazione del Concilio o -come diremmo oggi- dalla sua giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di lettura e di applicazione.

I problemi della recezione sono nati dal fatto che due ermeneutiche contrarie si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro.

L’una ha causato confusione, l’altra, silenziosamente ma sempre più visibilmente, ha portato e porta frutti.

Da una parte esiste un’interpretazione che vorrei chiamare «ermeneutica della discontinuità e della rottura»; essa non di rado si è potuta avvalere della simpatia dei mass-media, e anche di una parte della teologia moderna.

Dall’altra parte c’è l’«ermeneutica della riforma», del rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato; è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in cammino”⁴⁶⁴.

Papa Benedetto in maniera nuova prova così a gettare un ponte tra le due ermeneutiche, essendo esse ad aver dato al Concilio la loro particolare “forma mentis”.

Continua il Papa:

⁴⁶³ Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Decl.: *Ad Romanam Curiam ob omina natalicia*, 2005 dic. 22, in: AAS, an. 98 (2006), p. 44-45.

⁴⁶⁴ *Ibid.*, p. 44-45.

“L’ermeneutica della discontinuità rischia di finire in una rottura tra Chiesa preconciliare e Chiesa postconciliare.

Essa asserisce che i testi del Concilio come tali non sarebbero ancora la vera espressione dello spirito del Concilio.

Sarebbero il risultato di compromessi nei quali, per raggiungere l’unanimità, si è dovuto ancora trascinarsi dietro e riconfermare molte cose vecchie ormai inutili.

Non in questi compromessi, però, si rivelerebbe il vero spirito del Concilio, ma invece negli slanci verso il nuovo che sono sottesi ai testi: solo essi rappresenterebbero il vero spirito del Concilio, e partendo da essi e in conformità con essi bisognerebbe andare avanti.

Proprio perché i testi rispecchierebbero solo in modo imperfetto il vero spirito del Concilio e la sua novità, sarebbe necessario andare coraggiosamente al di là dei testi, facendo spazio alla novità nella quale si esprimerebbe l’intenzione più profonda, sebbene ancora indistinta, del Concilio.

In una parola: occorrerebbe seguire non i testi del Concilio, ma il suo spirito⁴⁶⁵.

Il Papa non ha paura di dire che nelle assise conciliari, i Vescovi dell’ala più tradizionalista facevano qua e là delle obiezioni agli *Schemata* da portare alla votazione e le loro obiezioni finivano spesso, dopo la votazione, a far corpo unico del testo conciliare: questi elementi, da parte dell’ermeneutica della discontinuità sono le catene a cui ancora sarebbe legato il Concilio e che vanno purificate perché il Concilio liberato dalle “*molte cose vecchie ormai inutili*”, manifesti il suo “*vero spirito*”.

Continua il Papa:

“In tal modo, ovviamente, rimane un vasto margine per la domanda su come allora si definisca questo spirito e, di conseguenza, si concede spazio ad ogni estrosità.

Con ciò, però, si fraintende in radice la natura di un Concilio come tale.

In questo modo, esso viene considerato come una specie di Costituente, che elimina una costituzione vecchia e ne crea una nuova.

Ma la Costituente ha bisogno di un mandante e poi di una conferma da parte del mandante, cioè del popolo al quale la costituzione deve servire.

I Padri non avevano un tale mandato e nessuno lo aveva mai dato loro; nessuno, del resto, poteva darlo, perché la costituzione essenziale della Chiesa

⁴⁶⁵ *Ibid.*, p. 44-45.

viene dal Signore e ci è stata data affinché noi possiamo raggiungere la vita eterna e, partendo da questa prospettiva, siamo in grado di illuminare anche la vita nel tempo e il tempo stesso [...]

*In un Concilio dinamica e fedeltà debbono diventare una sola cosa*⁴⁶⁶.

Il Papa qui tocca il nerbo del suo ragionamento: chi vuole purificare gli elementi indesiderati dal Concilio, non ha una visione “ecclesiale” del Concilio, ma pensa che esso sia una specie di “*Costituente che elimina una costituzione e ne crea una nuova*”, una realtà che non esiste nella Chiesa perché “*i Padri non avevano tale mandato e nessuno lo aveva mai dato loro; nessuno del resto poteva darlo, perché la costituzione essenziale della Chiesa viene dal Signore*”: il Papa così afferma in maniera inequivocabile, che i Padri del Concilio Vaticano II non avevano alcun mandato, né potevano averlo, per fungere da Assemblea Costituente, ovvero non potevano avere l’intenzione di azzerare tutto, per costruire una vera e propria nuova struttura ecclesiale, perché un Concilio non ha tali poteri⁴⁶⁷.

E, nell’Esortazione Apostolica *Sacramentum Caritatis*, il Papa Benedetto XVI parla:

*“di una ermeneutica della continuità anche in riferimento ad una corretta lettura dello sviluppo liturgico dopo il Concilio Vaticano II”*⁴⁶⁸, per “*in concreto leggere i cambiamenti voluti dal Concilio all’interno dell’unità, che caratterizza lo sviluppo storico del rito stesso, senza introdurre artificiose rotture*”⁴⁶⁹.

⁴⁶⁶ *Ibid.*, p. 44-45.

⁴⁶⁷ Cf. *ibid.*, p. 44-45.

⁴⁶⁸ Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Adhort. Ap.: *Sacramentum Caritatis*, 2007 febr. 22, in: AAS, an. 99 (2007), p. 111, nota n. 6.

⁴⁶⁹ Cf. *ibid.*, p. 111 nota n. 6.

In *Sacramentum Charitatis*, dunque, il Romano Pontefice, ha preparato la strada al Motu proprio *Summorum Pontificum*, dichiarando che il Concilio Vaticano II va interpretato secondo la tradizione della Chiesa, perché esso non può essere in rottura con la tradizione: il Papa allora dà come metodo di lettura dei testi del Concilio l'ermeneutica della continuità e non della rottura⁴⁷⁰.

Nel 2006, Papa Benedetto XVI, mediante la Pontificia Commissione Ecclesia Dei, erige con Decreto l'Istituto buon Pastore: nel Decreto di erezione: *“conferisce ai membri dell'Istituto il diritto di celebrare la sacra liturgia utilizzando, realmente come loro rito proprio, i libri liturgici in vigore nel 1962, cioè il Messale Romano, il Rituale Romano e il Pontificale Romano per conferire gli ordini, e anche il diritto di recitare l'ufficio divino secondo il Breviario Romano edito lo stesso anno”*⁴⁷¹. Tuttavia precisa la Pontificia Commissione Ecclesia Dei: *“Ovviamente per vivere la piena comunione anche i sacerdoti delle Comunità aderenti all'uso antico non possono, in linea di principio, escludere la celebrazione secondo i libri nuovi. Non sarebbe infatti coerente con il riconoscimento del valore e della santità del nuovo rito l'esclusione totale dello stesso”*⁴⁷².

Tale disposizione è chiaramente superata – anche sotto il profilo terminologico – dal nuovo Motu proprio, che invece di “diritto” di celebrare o di recitare, parla di “possibilità” di usare (cfr. artt. 2-3; 5), di “permesso” o “licenza” di celebrare o di usare (cfr. artt. 5 §§ 3 e 5; 9 § 1), di “facoltà” di usare (cfr. art. 9 § 2) o di “liceità” di usare (cfr. artt. 1; 9 § 3).

⁴⁷⁰ Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Adhort. ap.: *Sacramentum Caritatis*, 2007 febr. 22, in: AAS, an. 99 (2007), p. 7, nota n. 6.

⁴⁷¹ Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI, *Decreto di erezione dell'Istituto del Buon Pastore come società apostolica di diritto pontificio avente come rito suo proprio la liturgia romana antica*, 2006 sept. 8 (Prot. N. 118/2006).

⁴⁷² *Ibid.*, § 10.

1.3. Il Motu Proprio “*Summorum Pontificum*”.

Già l’inizio del Motu Proprio dona una grande solennità alle prime parole con cui esso incomincia:

«A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo soppesate già dal Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e (...) avendo riflettuto approfonditamente su ogni aspetto della questione, dopo aver invocato lo Spirito Santo e contando sull’aiuto di Dio, con la presente Lettera Apostolica stabiliamo quanto segue»⁴⁷³.

Nell’art. 1 del *Motu proprio* si dice che il Rito Romano, sebbene unico, ha due usi: il Messale di Paolo VI che è l’espressione ordinaria della *lex orandi*, e il Messale di San Pio V, che “*per il suo uso venerabile e antico*”, ne è l’espressione straordinaria della *lex orandi*: entrambi i Messali, in quanto espressione della *lex orandi*, cioè la preghiera della Chiesa, non potranno essere divisi nella *lex credendi*, cioè nella fede della Chiesa.

“Missale Romanum a Paulo VI promulgatum ordinaria expressio “Legis orandi” Ecclesiae catholicae ritus latini est. Missale autem Romanum a S. Pio V promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria expressio eiusdem “Legis orandi” Ecclesiae et ob venerabilem et antiquum eius usum debito gaudeat honore. Hae duae expressiones “legis orandi” Ecclesiae, minime vero inducent in divisionem “legis credendi” Ecclesiae; sunt enim duo usus unici ritus romani.⁴⁷⁴.

In quanto dunque sono due usi del medesimo rito romano, anche le rubriche del Messale del beato Giovanni XXIII che sono contrastanti col *Novus Ordo Missae*,

⁴⁷³ BENEDICTUS PAPA XVI, Litt. ap. m. p., *Summorum Pontificum*, 2007 iul 7, in: AAS, an. 99 (2007) p. 777.

⁴⁷⁴ *Ibid.*, art. 1.

come ad esempio quelle relative alla concelebrazione, acquistano nuova validità e nuova forza dall'odierno Motu proprio.

Il Papa viene così ad affermare la posizione di entrambi i Messali come espressioni, ordinaria e straordinaria della stessa *lex orandi* della Chiesa nel Rito Romano. Tuttavia il Papa aggiunge: “*Hae duae expressiones “legis orandi” Ecclesiae, minime vero inducent in divisionem “legis credendi” Ecclesiae; sunt enim duo usus unici ritus romani*”⁴⁷⁵.

Una normativa spiegata in un passaggio della Lettera che accompagnava il Motu Proprio che affermava che: “*questo Messale non fu mai giuridicamente abrogato e, di conseguenza, in linea di principio, restò sempre permesso*”⁴⁷⁶; e: “*non c'è nessuna contraddizione tra l'una e l'altra edizione del Missale Romanum*”⁴⁷⁷.

Ancora molto dibattuta in dottrina è l'interpretazione sulla validità del vecchio Messale, in base alla Costituzione apostolica *Missale Romanum*⁴⁷⁸, del 3 aprile 1969: Papa Benedetto XVI lascia intendere che il Papa Paolo VI promulgò il nuovo Messale con il chiaro intento di sostituire il Messale precedente – promulgato a sua volta da Pio V con la Cost. ap. *Quo primum*, 13 luglio 1570, e poi, in successive edizioni, da Clemente VIII, Urbano VIII, Pio X, Benedetto XV, Pio XII e Giovanni XXIII – ma non lo abrogò mai esplicitamente: questo atteggiamento fu manifestato nella concessione di indulti o di permessi a titolo personale – direttamente da parte di Papa Paolo VI o attraverso il Dicastero competente – in un primo momento a Sacerdoti

⁴⁷⁵ *Ibid.*, art. 1.

⁴⁷⁶ Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Ep.: *Ad omnes Catholicae Ecclesiae Episcopos Ritus Romani*, 2007 iul. 7, in: AAS, an. 99 (2007), p. 795.

⁴⁷⁷ Cf. *ibid.*, p. 796.

⁴⁷⁸ PAULUS PAPA VI, Cost. ap.: “*Missale Romanum*”, 1969 apr. 3, in: AAS, an. 61 (1969), p. 217-222.

anziani o ammalati, e di seguito anche ad altri Sacerdoti che motivatamente lo richiedevano⁴⁷⁹.

Vi sono poi due risposte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, che sebbene siano citate per sostenere l'abrogazione del Messale precedente, ne manifestano la costante validità.

La prima risposta della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, del 3 luglio 1999 afferma:

*“Essendo l'uso del Messale preconciare una concessione ex indulto, essa non toglie il diritto liturgico comune per il Rito romano, secondo il quale il Messale Romano in vigore è quello promulgato dopo il Concilio Vaticano II”*⁴⁸⁰.

La seconda risposta della Congregazione è del 18 ottobre 1999:

*“Il Messale Romano approvato e promulgato per autorità del papa Paolo VI, con la Costituzione Apostolica Missale Romanum del 3 aprile 1969, è l'unica forma in vigore di celebrazione del Santo Sacrificio secondo il Rito romano, in virtù del diritto liturgico generale. Ciò vale ugualmente, fermo restando le dovute riserve, per gli altri libri liturgici approvati dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II”*⁴⁸¹.

Dopo aver definito la spinosa questione della mancata abrogazione del precedente Messale di Rito Romano, Papa Benedetto XVI nell'art. 1 del Motu Proprio apre il diritto a tutti i Sacerdoti di Rito latino di celebrare secondo il Rito Romano precedente alla Riforma conciliare:

⁴⁷⁹ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO, Istr.: “*Constitutione Apostolica*”, 1969 oct. 20, in AAS, an. 61 (1969), p. 749-753, n. 19-20.

⁴⁸⁰ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Responsa*, 1999 iul. 3, in: *Notitiae*, an. 35 (1999), p. 307-310.

⁴⁸¹ *Ibid.*, p. 310-312.

*“Proinde Missae Sacrificium, iuxta editionem typicam Missalis Romani a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgatam et numquam abrogatam, uti formam extraordinariam Liturgiae Ecclesiae, celebrare licet”*⁴⁸².

Questo è possibile, secondo Papa Benedetto XVI, perché i due Messali non sono in contrapposizione l'uno con l'altro, ma sono due espressioni della medesima *lex orandi* della Chiesa di Rito Romano; se non sono in contrapposizione come *lex orandi*, non possono esserlo come *lex credendi*:

*“Art. 1. Missale Romanum a Paulo VI promulgatum ordinaria expressio “Legis orandi” Ecclesiae catholicae ritus latini est. Missale autem Romanum a S. Pio V promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria expressio eiusdem “Legis orandi” Ecclesiae et ob venerabilem et antiquum eius usum debito gaudeat honore. Hae duae expressiones “legis orandi” Ecclesiae, minime vero inducent in divisionem “legis credendi” Ecclesiae; sunt enim duo usus unici ritus romani”*⁴⁸³.

Nell'articolo 2 del Motu Proprio viene riaffermato il valore della Messa individuale, con e senza popolo (più esatto dire Messa alla presenza di un solo ministro), la cui libertà di scelta sembrerebbe essere anche per il sacerdote religioso che non volesse concelebbrare, eccetto i giorni in cui la concelebrazione sia prescritta⁴⁸⁴:

“In Missis sine populo celebratis, quilibet sacerdos catholicus ritus latini, sive saecularis sive religiosus, uti potest aut Missali Romano a beato Papa Ioanne XXIII anno 1962 edito, aut Missali Romano a Summo Pontifice Paulo VI anno 1970 promulgato, et quidem qualibet die, excepto Triduo Sacro. Ad talem

⁴⁸² BENEDICTUS PAPA XVI, Litt. ap. m. p., *Summorum Pontificorum*, 2007 iul 7, in: AAS, an. 99 (2007) p. 777 art. 1.

⁴⁸³ *Ibid.*, art. 1.

⁴⁸⁴Nella *Summorum Pontificum* viene fatto espressamente il caso del Triduo Pasquale tra i giorni in cui non è possibile celebrare la *forma extraordinaria*.

Tuttavia, nell'Istruzione *Universae Ecclesiae* del 30 aprile 2011, questa possibilità di celebrare la *forma extraordinaria* nel Triduo Pasquale viene espressamente concessa nel n. 33 dell'Istruzione medesima.

*celebrationem secundum unum alterumve Missale, sacerdos nulla eget licentia, nec Sedis Apostolicae nec Ordinarii sui*⁴⁸⁵.

Altra nota di menzione è che non vi è alcun bisogno di un permesso nè da parte della Sede Apostolica nè dal proprio Ordinario, per celebrare il Rito Romano secondo il Messale del Beato Giovanni XXIII.

Anche l'art. 3 del motu proprio procede nel senso sopraindicato: afferma infatti che le comunità degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia diocesano, che nella celebrazione conventuale o comunitaria nei propri Oratori desiderano celebrare la Santa Messa secondo l'edizione del Messale Romano promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola comunità o un intero Istituto o Società vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o permanentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori Maggiori a norma del diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari:

*“Si communitates Institutorum vitae consecratae atque Societatum vitae apostolicae iuris sive pontificii sive dioecesani quae in celebratione conventuali seu “communitatis” in oratoriis propriis celebrationem sanctae Missae iuxta editionem Missalis Romani anno 1962 promulgatam habere cupiunt, id eis licet. Si singula communitas aut totum Institutum vel Societas tales celebrationes saepe vel plerumque vel permanenter perficere vult, res a Superioribus maioribus ad normam iuris et secundum leges et statuta particularia decernatur*⁴⁸⁶.

Non si prende più in considerazione, nella visuale liturgica, il vantaggio che verrebbe dalla concelebrazione, ma il vantaggio del singolo sacerdote, e anche di un'intera comunità a vivere la liturgia secondo la sua multiforme ricchezza.

⁴⁸⁵ *Ibid.*, art.2.

⁴⁸⁶ BENEDICTUS PAPA XVI, Litt. ap. m. p., *Summorum Pontificum*, 2007 iul 7, in: AAS, an. 99 (2007) p. 777, art. 3.

Per questo non si pone neppure in considerazione che, scegliendo il vecchio rito, una comunità potrà anche non concelebrare, forse perchè il criterio che guida l'intero *Motu proprio* è ridare un volto di bellezza alla liturgia.

Scrivono il Papa nella Lettera ai Vescovi che accompagna il *Motu Proprio*: “Ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, giudicato dannoso”⁴⁸⁷.

E non tace sui dissidi presenti nella Chiesa, non solo dopo, ma già molto prima della pubblicazione del *Motu Proprio*: vi sono state, scrive il Papa, “reazioni molto divergenti tra loro che vanno da un'accezione gioiosa ad un'opposizione dura”⁴⁸⁸.

Questi timori, scrive il Papa, sono, da una parte, “il timore che qui venga intaccata l'autorità del Concilio Vaticano II e che una delle sue decisioni essenziali – la riforma liturgica – venga messa in dubbio”⁴⁸⁹; dall'altra, “il timore che una più

⁴⁸⁷ BENEDICTUS PAPA XVI, Ep.: *Ad omnes Catholicae Ecclesiae Episcopos Ritus Romani*, 2007 iul. 7, in: AAS, an. 99 (2007), p. 797.

⁴⁸⁸ *Ibid.*, p. 795. Secondo J. RATZINGER, *Lo sviluppo organico della liturgia*, 2004 dic., in: *30 Giorni*, p. 72-75, a partire dall'immediato post-concilio, la questione della corretta celebrazione della liturgia è diventata sempre più uno dei punti centrali della controversia attorno al Concilio Vaticano II, ovvero alla sua interpretazione teologico-pastorale. Ci sono gli strenui difensori della riforma, per i quali è intollerabile che, a certe condizioni, sia stata riammessa la celebrazione della Santa Messa secondo l'ultima edizione del Messale precedente al Concilio. Per questa parte della dottrina, la liturgia non è una realtà statica ma dinamica, quindi “*semper reformanda*”, perché in ogni tempo la Chiesa esprime se stessa nella forma anche della liturgia. D'altra parte vi sono anche i critici della riforma liturgica, i quali non solo criticano la sua pratica applicazione, ma anche le sue basi conciliari. Per essi la Chiesa deve ritornare alle forme antiche della liturgia e rifiutare i frutti della riforma liturgica.

Cf., come esempio di questo tipo di reazione, A. GRILLO, *Riforma liturgica: riflessioni e domande. Il motu proprio di Benedetto XVI “Summorum Pontificum” e la sua recezione*, in: *Il Regno*, an. 52 (2007), p. 434-439, dove manifesta le proprie perplessità nei confronti del *Motu proprio* e, in particolare, di queste due affermazioni.

⁴⁸⁹ BENEDICTUS PAPA XVI, Ep.: “*Ad omnes Catholicae Ecclesiae Episcopos Ritus Romani*”, 2007 iul. 7, in: AAS, an. 99 (2007), p. 796.

ampia possibilità dell'uso del Messale del 1962 avrebbe portato a disordini o addirittura a spaccature nelle comunità parrocchiali"⁴⁹⁰.

Ma, continua il Papa, entrambi i timori non hanno ragione di esistere, perché per quanto riguarda il primo timore, *"il Messale, pubblicato da Paolo VI e poi riedito in due ulteriori edizioni da Giovanni Paolo II, ovviamente è, e rimane la forma normale – la forma ordinaria – della Liturgia Eucaristica"*⁴⁹¹, mentre *"l'ultima stesura del Missale Romanum, anteriore al Concilio, che è stata pubblicata con l'autorità di Papa Giovanni XXIII nel 1962 e utilizzata durante il Concilio, potrà, invece, essere usata come forma straordinaria della Celebrazione liturgica"*⁴⁹²; per quanto riguarda il secondo timore, il Papa rileva con realismo che *"l'uso del Messale antico presuppone una certa misura di formazione liturgica e un accesso alla lingua latina; sia l'una che l'altra non si trovano tanto di frequente. Già da questi presupposti concreti si vede chiaramente che il nuovo Messale rimarrà, certamente, la forma ordinaria del Rito Romano, non soltanto a causa della normativa giuridica, ma anche della reale situazione in cui si trovano le comunità di fedeli"*⁴⁹³; e affida poi alla carità e alla prudenza pastorale dei Vescovi il superamento delle difficoltà.

Commenta Antonio Sánchez-Gil:

"Probabilmente non poteva avvenire in modo diverso [...]. Nel passato recente, e ancora oggi, a motivo dell'intransigenza di alcuni nel rifiuto della riforma liturgica e delle talvolta discutibili modalità di attuazione di tale riforma da parte di altri, il Rito romano è purtroppo diventato oggetto di scontro non solo tra modi diversi d'intendere l'ars celebrandi della liturgia cattolica, ma

⁴⁹⁰ *Ibid.*, p. 797.

⁴⁹¹ *Ibid.*, p. 797.

⁴⁹² *Ibid.*, p. 796.

⁴⁹³ *Ibid.*, p. 795.

*persino tra modi contrapposti di interpretare l'intero operato dell'ultimo Concilio*⁴⁹⁴.

Scrive Papa Benedetto XVI nella Lettera che accompagna il Motu Proprio, che la motivazione che spinge il cuore del Papa è eminentemente pastorale, indirizzata a riparare le divisioni in atto e a riconquistare l'unità nel seno della Chiesa, contro gli estremismi e le esagerazioni di un dibattito che deve trovare una pacificazione necessaria.

*“Si tratta di giungere ad una riconciliazione interna nel seno della Chiesa. Guardando al passato, alle divisioni che nel corso dei secoli hanno lacerato il Corpo di Cristo, si ha continuamente l'impressione che, in momenti critici in cui la divisione stava nascendo, non è stato fatto il sufficiente da parte dei responsabili della Chiesa per conservare o conquistare la riconciliazione e l'unità; si ha l'impressione che le omissioni nella Chiesa abbiano avuto una loro parte di colpa nel fatto che queste divisioni si siano potute consolidare. Questo sguardo al passato oggi ci impone un obbligo: fare tutti gli sforzi, affinché a tutti quelli che hanno veramente il desiderio dell'unità, sia reso possibile di restare in quest'unità o di ritrovarla nuovamente*⁴⁹⁵

Per questo il Papa fa appello a tutti, e anzitutto ai Vescovi e ai sacerdoti, in particolar modo i parroci, affidando alle loro mani e ai loro cuori di Pastori la buona accoglienza e la fedele applicazione delle disposizioni del Motu proprio.

E non mancano le prospettive future già annunciate dal Papa:

“Del resto le due forme dell'uso del Rito Romano possono arricchirsi a vicenda: nel Messale antico potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi e alcuni dei nuovi prefazi.

La Commissione "Ecclesia Dei" in contatto con i diversi enti dedicati all' "usus antiquior" studierà le possibilità pratiche.

⁴⁹⁴ A. SANCHEZ-GIL, *Gli innovativi profili canonici del motu proprio Summorum Pontificum sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970*, in: *Ius Ecclesiae*, an. 19 (2007), fasc. 3, p. 10 ss.

⁴⁹⁵ Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Ep.: *Ad omnes Catholicae Ecclesiae Episcopos Ritus Romani*, 2007 iul. 7, in: *AAS*, an. 99 (2007), p. 795-796.

*Nella celebrazione della Messa secondo il Messale di Paolo VI potrà manifestarsi, in maniera più forte di quanto non lo è spesso finora, quella sacralità che attrae molti all'antico uso*⁴⁹⁶.

L'intenzione del Pontefice è che questo provvedimento sia solo il primo passo di nuovi sviluppi, sia per quanto riguarda eventuali misure integrative del quadro normativo ora delineato, sia per quanto riguarda possibili arricchimenti di entrambi i Messali.

Questo Motu proprio sostituisce i due documenti precedenti, *Quattuor abhinc annos* del 1984, ed *Ecclesia Dei* del 1988.

Nella Lettera circolare *Quattuor abhinc annos*, del 3 ottobre 1984, la Congregazione per il Culto divino scriveva ai Presidenti delle Conferenze episcopali:

“Data però la persistenza del problema stesso, il Santo Padre in persona, nel desiderio di andare incontro anche a tali gruppi, offre ai vescovi diocesani la possibilità di usufruire di un indulto, in base al quale sacerdoti e fedeli, espressamente indicati nella lettera di richiesta da presentare al proprio vescovo, possono celebrare la messa, usando il Messale Romano secondo l'edizione del 1962 attenendosi però alle seguenti indicazioni:

a) Deve constare in tutta chiarezza, anche pubblicamente, che questi Sacerdoti e i rispettivi fedeli in nessun modo condividono le posizioni di coloro che mettono in dubbio la legittimità e l'esattezza dottrinale del Messale Romano promulgato dal papa Paolo VI nel 1970.

b) La celebrazione sia fatta soltanto per l'utilità di quei gruppi che la richiedono; nelle chiese e oratori indicati dal vescovo (non, però, nelle chiese parrocchiali, a meno che il vescovo lo abbia concesso in casi straordinari); e nei giorni e alle condizioni fissate dal vescovo sia in modo abituale che per singoli casi.

c) La celebrazione si svolga secondo il messale del 1962 in lingua latina.

d) Deve essere evitata ogni mescolanza tra i riti e i testi dei due messali”

⁴⁹⁷.

⁴⁹⁶ *Ibid.*, p. 798.

⁴⁹⁷ SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTO DIVINO, Litt. circ.: *Quattuor abhinc annos*, 1984 oct. 3, in: AAS, an. 76 (1984), p. 1088-1089.

L'indulto concesso nel 1984, era in termini assai restrittivi, tanto che i Vescovi anche se erano pregati di concedere tale concessione a tutti coloro che si sentissero legati alle precedenti forme liturgiche, invece, fu scarsamente applicato nella pratica.

Ecco perché solo quattro anni dopo, nel 1988, mentre era in corso il doloroso scisma di Mons. Marcel Lefebvre e dei sacerdoti che aderivano alla Fraternità San Pio X, che portò alla scomunica di Mons. Lefebvre e dei quattro Vescovi che egli aveva ordinato senza permesso della Santa Sede, il medesimo Papa Giovanni Paolo II, con il Motu proprio *Ecclesia Dei*⁴⁹⁸, del 2 luglio 1988, volle confermare e ampliare la possibilità di usufruire di l'indulto già concesso nel 1984⁴⁹⁹ per poter celebrare la Santa Messa usando il Messale Romano secondo l'edizione del 1962, esortando i Vescovi di concedere per il futuro in modo più ampio e generoso tale indulto, a coloro che si sentissero legati alle precedenti forme liturgiche, ma, anche questa volta, per complesse ragioni, scarsamente applicato nella pratica. Sulla base dell'esperienza fatta negli anni successivi era evidente da tempo che tale normativa, fondata sul problematico strumento dell'indulto, aveva bisogno di essere aggiornata.

Nel Motu proprio "*Ecclesia Dei*"⁵⁰⁰, il tono è pastoralmente accogliente, e si ribadisce quanto era stato già concesso nel 1984 dalla Congregazione per il Culto Divino nella Lettera circolare *Quattuor abhinc annos*, nella quale si affermava:

⁴⁹⁸ Cf. IOANNES PAULUS PAPA II, Litt. ap. mot. pr. dat.: *Ecclesia Dei*, 1988 iul. 2, in: AAS, an. 80 (1988), p. 1495-1498.

⁴⁹⁹ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTO DIVINO, Litt. circ.: *Quattuor abhinc annos*, 1984 oct. 3, in: AAS, an. 76 (1984), p. 1088-1089.

⁵⁰⁰ Cf. IOANNES PAULUS PAPA II, Litt. ap. m. p.: *Ecclesia Dei*, 1988 iul. 2, in: AAS, an. 80 (1988), p. 1498.

“dovrà essere ovunque rispettato l'animo di tutti coloro che si sentono legati alla tradizione liturgica latina, mediante un'ampia e generosa applicazione delle direttive, già da tempo emanate dalla Sede Apostolica, per l'uso del Messale Romano secondo l'edizione tipica del 1962”⁵⁰¹,

tuttavia, era veramente difficile che un sacerdote potesse con libertà e franchezza non solo chiedere o esercitare tale possibilità offerta dall'indulto, ma anche esprimere una certa amorevolezza verso le forme liturgiche che hanno accompagnato la Chiesa dei nostri padri lungo i secoli: si era ancora ben lontani dal riconoscimento del Rito Romano in due Messali, uno in forma ordinaria e uno in forma straordinaria, operato dal gesto di vera carità di Papa Benedetto XVI.

Occorre anche ricordare che l'indulto, tradizionale strumento usato nella prassi della Chiesa per dare flessibilità al sistema delle norme, è quasi sempre una misura di carattere eccezionale, al di fuori del diritto comune, adeguato solo per risolvere le peculiari circostanze e necessità di uno o di pochi fedeli o di comunità relativamente ridotte.

Tuttavia, l'eccessiva semplicità e soprattutto la notevole discrezionalità con cui, di fatto, può venire concesso o negato dall'autorità competente, rende l'indulto uno strumento, spesso inadeguato per risolvere situazioni di una certa complessità, che dovrebbero essere regolate con disposizioni normative più elaborate.

Se la concessione dell'indulto è poi affidata ad autorità diverse non è difficile che la discrezionalità si trasformi in arbitrarietà se non viene rispettato il principio di uguaglianza del trattamento.

Le altre norme del Motu Proprio sono di carattere pastorale:

⁵⁰¹ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Litt. circ.: *Quattuor abhinc annos*, 1984 oct. 3, in: AAS, an. 76 (1984), p. 1088-1089.

L'art. 4 garantisce, accanto al diritto al sacerdote a celebrare secondo il precedente Messale di Rito Romano, l'altrettanta libertà dei fedeli a non essere coartati nella scelta obbligata del Rito Antico; questo potrebbe avvenire qualora in una parrocchia ci sia solo una Messa di orario nei giorni feriali e questa venisse celebrata secondo il precedente Messale di Rito Romano, senza il consenso esplicito e implicito della comunità dei fedeli, che non si troverebbero a scegliere liberamente come nel caso in cui vi fossero almeno due celebrazioni liturgiche, ognuna secondo una delle due espressioni di Rito Romano: *“Art. 4. Ad celebrationes sanctae Missae de quibus supra in art. 2 admitti possunt, servatis de iure servandis, etiam christifideles qui sua sponte id petunt”*⁵⁰².

Segue poi nel Motu Proprio, l'art. 5, che è un'esortazione ai Parroci ad accogliere volentieri nella loro parrocchia i fedeli che manifestassero questo legame con la tradizione della Chiesa, e a vedere in tale accoglienza un segno dell'unità della Chiesa:

“Art. 5, § 1. In paroeciis, ubi coetus fidelium traditioni liturgicae antecedenti adhaerentium continenter existit, parochus eorum petitiones ad celebrandam sanctam Missam iuxta ritum Missalis Romani anno 1962 editi, libenter suscipiat. Ipse videat ut harmonice concordetur bonum horum fidelium cum ordinaria paroeciae pastorali cura, sub Episcopi regimine ad normam canonis 392, discordiam vitando et totius Ecclesiae unitatem fovendo.

§ 2. Celebratio secundum Missale B. Ioannis XXIII locum habere potest diebus ferialibus; dominicis autem et festis una etiam celebratio huiusmodi fieri potest.

§ 3. Fidelibus seu sacerdotibus id petentibus, parochus celebrationes, hac in forma extraordinaria, permittat etiam in adiunctis peculiaribus, uti sunt matrimonia, exsequiae aut celebrationes occasionales, verbi gratia peregrinationes.

§ 4. Sacerdotes Missali B. Ioannis XXIII utentes, idonei esse debent ac iure non impediti.

*§ 5. In ecclesiis, quae non sunt nec paroeciales nec conventuales, Rectoris ecclesiae est concedere licentiam de qua supra”*⁵⁰³.

⁵⁰² BENEDICTUS PAPA XVI, Litt. ap. m. p., *“Summorum Pontificum”*, 2007 iul 7, in: AAS, an. 99 (2007) p. 778.

⁵⁰³ *Ibid.*, art 5, § 1-5.

L'art. 6 afferma che le letture della Messa del precedente Messale di Rito Romano possono essere anche in vernacolo, quando esse sono celebrate con il popolo: *“Art. 6. In Missis iuxta Missale B. Ioannis XXIII celebratis cum populo, Lectiones proclamari possunt etiam lingua vernacula, utendo editionibus ab Apostolica Sede recognitis”*⁵⁰⁴.

Gli articoli 7 e 8 affermano che se il parroco non concede il permesso di celebrare nella forma straordinaria, i fedeli si rivolgano al Vescovo, il quale è *“vivamente pregato di esaudire il loro desiderio”*, e, se impossibilitato, deve informare della questione la Commissione *Ecclesia Dei*:

*“Art. 7. Ubi aliquis coetus fidelium laicorum, de quo in art. 5 § 1 petita a parrocho non obtinuerit, de re certiore faciat Episcopum dioecesanum. Episcopus enixe rogatur ut eorum optatum exaudiat. Si ille ad huiusmodi celebrationem providere non potest res ad Pontificiam Commissionem “Ecclesia Dei” referatur; Art. 8. Episcopus, qui vult providere huiusmodi petitionibus christifidelium laicorum, sed ob varias causas impeditur, rem Pontificiae Commissioni “Ecclesia Dei” committere potest, quae ei consilium et auxilium dabit”*⁵⁰⁵.

L'art 9 dà facoltà di usare anche gli altri antichi libri liturgici antichi: il parroco può dare licenza perché siano usati nell'amministrazione dei Sacramenti il Rituale Romanum precedente alla riforma conciliare (art. 9 § 1)⁵⁰⁶, e così il Vescovo potrà usare il vecchio Pontificale Romanum, se questo *“lo consiglia il bene delle*

⁵⁰⁴ *Ibid.*, art 6.

⁵⁰⁵ *Ibid.*, art 7-8.

⁵⁰⁶ *“Art. 9, § 1. Parochus item, omnibus bene perpensis, licentiam concedere potest utendi rituali antiquiore in administrandis sacramentis Baptismatis, Matrimonii, Poenitentiae et Unctionis Infirmorum, bono animarum id suadente”*, in: *ibid.*, art 9 § 1.

anime” (art. 9 § 2)⁵⁰⁷; ai chierici costituiti in sacris, invece, “*Fas est clericis in sacris constitutis uti etiam Breviario Romano a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgato*” (art. 9 § 3)⁵⁰⁸.

L’art.10 afferma che l’Ordinario del luogo potrà erigere, se lo riterrà opportuno, una Parrocchia personale, per le celebrazioni secondo la forma più antica del Rito Romano:

*“Art 10. Fas est Ordinario loci, si opportunum iudicaverit, paroeciam personalem ad normam canonis 518 pro celebrationibus iuxta formam antiquiorem ritus romani erigere aut rectorem vel cappellanum nominare, servatis de iure servandis”*⁵⁰⁹.

Infine gli articoli 11 e 12 affermano che la Pontificia Commissione “*Ecclesia Dei*” eserciterà l’autorità della Santa Sede vigilando sull’osservanza e l’applicazione di queste disposizioni:

“Art. 11. Pontificia Commissio “Ecclesia Dei” a Ioanne Paulo II anno 1988 erecta, munus suum adimplere pergit. Quae Commissio formam, officia et normas agendi habeat, quae Romanus Pontifex ipsi attribuere voluerit.

*Art. 12. Eadem Commissio, ultra facultates quibus iam gaudet, auctoritatem Sanctae Sedis exercebit, vigilando de observantia et applicatione harum dispositionum”*⁵¹⁰.

Il Motu proprio chiude con una grande solennità:

⁵⁰⁷ “Art. 9, § 2. Ordinariis autem facultas conceditur celebrandi Confirmationis sacramentum utendo Pontificali Romano antiquo, bono animarum id suadente”, in: *ibid.*, art 9, § 2.

⁵⁰⁸ *Ibid.*, art. 9, § 3.

⁵⁰⁹ *Ibid.*, art 10.

⁵¹⁰ *Ibid.*, art 11-12.

*“Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse et a die decima quarta Septembris huius anni, in festo Exaltationis Sanctae Crucis, servari iubemus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septima mensis Iulii, anno Domini MMVII, Pontificatus Nostri tertio. BENEDICTUS PP. XVI”*⁵¹¹.

Dal testo del *Motu Proprio* la Messa antica ha ritrovato la sua legittima dignità: il rito gregoriano nella Chiesa rimarrà per sempre il punto di riferimento della liturgia romana⁵¹².

Nella Lettera ai Vescovi, infatti, Papa Benedetto XVI, dopo aver analizzato la vicenda giuridica dell’antico Messale, che *“non fu mai giuridicamente abrogato, e, di conseguenza, in linea di principio restò sempre permesso”*⁵¹³, spiega il significato del suo gesto, nel favorire l’unità della Chiesa: cosa che il Papa ha a cuore, come si può vedere nel successivo paragrafo, nell’accoglienza di elementi della liturgia propria degli anglicani, per favorire il rientro di quanti di loro desiderano rientrare nella Chiesa Cattolica.

1.4. Il Motu proprio “Ecclesiae unitatem”.

L’8 luglio 2009, a due anni dal Motu proprio *Summorum Pontificum*, il Santo Padre Benedetto XVI, ha promulgato un nuovo Motu proprio, dal titolo: *“Ecclesiae*

⁵¹¹ *Ibid.*, conclusio.

⁵¹² Nell’ottobre 2007, il Segretario della Pontificia Commissione *“Ecclesia Dei”* ha manifestato ai mass-media che è in elaborazione un’Istruzione per rendere più chiare le disposizioni del Motu proprio (cf. *CIC*, can. 34 § 1).

⁵¹³ BENEDICTUS PAPA XVI, Ep.: *Ad omnes Catholicae Ecclesiae Episcopos Ritus Romani*, 2007 iul. 7, in: *AAS*, an. 99 (2007), p. 795-799.

unitatem, per ripensare e aggiornare la struttura della Pontificia Commissione “*Ecclesia Dei*”, istituita nel 1988 da Papa Giovanni Paolo II⁵¹⁴.

Per questo, la Commissione “*Ecclesia Dei*”, pur mantenendo la consueta configurazione, ha avuto alcune modifiche: il Presidente della Commissione è il medesimo Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede; la Commissione sarà composta al suo interno da un Segretario e da Officiali, che hanno il compito di riferire alle istanze ordinarie della Congregazione per la Dottrina della fede, i principali casi e le questioni di carattere dottrinale, le cui risultanze ad opera della Congregazione per la dottrina della fede sono sottomesse alle supreme disposizioni del Sommo Pontefice.

“Itaque Pontificia Commissio Ecclesia Dei ita constituitur:

a) Commissionis Praeses Praefectus est Congregationis pro Doctrina Fidei.

b) Commissio proprium habet ordinem, Secretarium et Officiales complectentem.

c) Praesidis est, Secretario iuvante, praecipuos eventus quaestionesque doctrinalis indolis studio discretionique committere postulationum ordinarium Congregationis pro Doctrina Fidei, itemque superiori Summi Pontificis iudicio conclusiones concedere”⁵¹⁵.

Si tratta certamente di uno sviluppo del Motu Proprio *Summorum Pontificum*, perchè la Congregazione per la Dottrina della fede assume carico di valutare le iniziative e le difficoltà che si incontreranno nell'introduzione nelle parrocchie dell'antico Rito Romano, che dal Papa viene non solo liberalizzato ma dichiarato “venerabile”, quindi da conoscere e da amare.

⁵¹⁴ Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Litt. ap. m. p., *Ecclesiae unitatem*, 2009 aug. 7, in: AAS, an. 101 (2009) p. 710-711.

⁵¹⁵ *Ibid*, n. 4.

Nel Motu proprio *Ecclesiae unitatem*, il Papa afferma poi che, proprio guardando alla piena comunione della Chiesa “*ut unum sint*”⁵¹⁶, ha voluto rimettere la scomunica ai quattro vescovi ordinati da Mons. Lefebvre:

*“Eodem sane animo eodemque studio permoti, ut omnis scissura divisioque in Ecclesia superarentur et vulnus sanaretur quod in ecclesiali corpore magis magisque acerbum animadvertitur, excommunicationem quattuor Episcopis ab Archiepiscopo Lefebvre illicite consecratis remittere volumus. Hac quidem deliberatione impedimentum amovere cupivimus quod detrimentum inferre posset aperiendae dialogo ianuae atque ita Episcopos «Fraternitatemque S. Pii X» invitare, ut ad plenam cum Ecclesia communionem iter denuo invenirent”*⁵¹⁷.

Una remissione, dunque, che viene a liberare le persone dal peso della censura ecclesiastica, ma che non dà uno status canonico né legittima il ministero dei Sacerdoti e dei Vescovi della Fraternità San Pio X, finché i problemi, essenzialmente dottrinali non verranno risolti: si tratta, così, di un atto di benevola accoglienza di Papa Benedetto XVI, affinché il dialogo con i lefebvriani sia sereno e senza l’impedimento di una scomunica, che avrebbe rallentato i processi di comprensione e di dialogo.

*“Quemadmodum in Litteris die X superioris mensis Martii Episcopis catholicis destinatis planum fecimus, excommunicationis remissio deliberatio fuit ad ecclesiasticam disciplinam pertinens, qua conscientiae pondere levarentur, quod gravissima ecclesiastica censura secum fert. Sed doctrinae quaestiones, ut liquet, manent atque, usque dum non enodentur, Fraternitas canonicum in Ecclesia statutum non habet et eius ministri nullum ministerium legitime agere possunt”*⁵¹⁸.

⁵¹⁶ Cf. *ibid.*, n. 7.

⁵¹⁷ *Ibid.*, n. 4.

⁵¹⁸ *Ibid.*, n. 4.

1.5 L'Istruzione "Universae Ecclesiae".

Il 13 maggio 2011, la Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* pubblica l'Istruzione *Universae Ecclesiae*⁵¹⁹, approvata da Papa Benedetto XVI nell'Udienza concessa al Cardinale Presidente William Levada l'8 aprile 2011, e recante la data del 30 aprile 2011, nella quale si dà risposta ai resoconti e alle relazioni inviate dall'episcopato mondiale e dalle comunicazioni dei gruppi, che optano per la forma straordinaria del Rito Romano.

*"Pontificia haec Commissio, vigore auctoritatis sibi commissae et facultatum quibus gaudet, peracta inquisitione apud Episcopos totius orbis, rectam interpretationem et fidelem executionem Litterarum Apostolicarum Summorum Pontificum pro certo habere volens, hanc Instructionem edit"*⁵²⁰.

Nella *Nota Redazionale sull'Istruzione Universae Ecclesiae*⁵²¹, che accompagna il documento pontificio, si legge che tale Istruzione è la risposta alla *Lettera ai Vescovi*⁵²² che accompagnava la pubblicazione del Motu Proprio

⁵¹⁹ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI, Instr.: *Universae Ecclesiae*, 2011 apr. 30, in: *INTERNET* (24-10-2011),

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_eccclsdei_doc_20110430_istr-universae-ecclesiae_lt.html

⁵²⁰ *Ibid.*, n. 12.

⁵²¹ Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE "ECCLESIA DEI", *Nota redazionale sull'Istruzione "Universae Ecclesiae"*, in: *INTERNET* (18-10-2011),

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_eccclsdei_doc_20110513_nota-universae-ecclesiae_it.html

⁵²² Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Litt. ap. m. p.: *Summorum Pontificorum*, 2007 iul 7, in: *AAS*, an. 99 (2007) p. 777-781.

*Summorum Pontificum*⁵²³, emanato il 7 luglio 2007 ed entrato in vigore il 14 settembre del medesimo anno.

L'Istruzione *Universae Ecclesiae* è, così, il risultato, a tre anni circa di distanza, di quel rapporto da parte dei Vescovi di tutto il mondo, sull'entrata in vigore del Motu Proprio,

*“tenendo conto delle osservazioni dei Pastori della Chiesa di tutto il mondo, e avendo raccolto domande di chiarificazione e richieste di indicazioni specifiche”*⁵²⁴.

L'Istruzione *Universae Ecclesiae*, secondo Mons. Guido Pozzo, Segretario della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*, ha lo scopo:

“di far applicare la Summorum Pontificum [...] E chiarisce ulteriormente che il motu proprio è legge per tutta la Chiesa. [...]”

*Il motu proprio non è quindi un indulto o una concessione ma un provvedimento fondamentale e generale sulla liturgia”*⁵²⁵.

L'Istruzione, nella parte I, n. 1-8, traccia una breve storia del Messale Romano e riafferma un principio di tradizione immemorabile nella Chiesa, secondo cui ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chiesa universale, non solo nella dottrina della fede e nei segni sacramentali, ma anche negli usi universalmente accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non

⁵²³ Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Ep.: *Ad omnes Catholicae Ecclesiae Episcopos Ritus Romani*, 2007 iul. 7, in: AAS, an. 99 (2007), p. 795-799.

⁵²⁴ PONTIFICIA COMMISSIONE “ECCLESIA DEI”, *Nota redazionale sull'Istruzione “Universae Ecclesiae”*, in: INTERNET (18-10-2011), http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_eccclsdei_doc_20110513_nota-universae-ecclesiae_it.html

⁵²⁵ G. POZZO, *Istruzione Universae Ecclesiae*, in: INTERNET (15-5-2011), <http://blog.messainlatino.it/>.

solo per evitare errori, ma anche per trasmettere l'integrità della fede, perché la legge della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede⁵²⁶.

La medesima cosa viene ribadita nella Lettera ai Vescovi, che accompagna il Motu proprio *Summorum Pontificum*, ovvero che:

*"unaquaeque Ecclesia particularis concordare debet cum universali Ecclesia non solum quoad fidei doctrinam et signa sacramentalia, sed etiam quoad usus universaliter acceptos ab apostolica et continua traditione, qui servandi sunt non solum ut errores vitentur, verum etiam ad fidei integritatem tradendam, quia Ecclesiae lex orandi eius legi credendi respondet"*⁵²⁷.

E' importante ribadire che fin dall'inizio l'Istruzione *Universae Ecclesiae* si rivolge ai fedeli non nostalgici o vissuti prima del Concilio Vaticano II, ma ai fedeli che si sono formati allo spirito delle forme liturgiche del Concilio Vaticano II e hanno vivo desiderio di conservare la tradizione antica:

*"Nonnulli vero Christifideles, spiritu rituum liturgicorum Concilio Vaticano II anteriorum imbuti, desiderium praecipuum patefecerant antiquam servandi traditionem"*⁵²⁸.

⁵²⁶ "Ab immemorabili tempore sicut etiam in futurum, principium servandum est iuxta quod unaquaeque Ecclesia particularis concordare debet cum universali Ecclesia non solum quoad fidei doctrinam et signa sacramentalia, sed etiam quoad usus universaliter acceptos ab apostolica et continua traditione, qui servandi sunt non solum ut errores vitentur, verum etiam ad fidei integritatem tradendam, quia Ecclesiae lex orandi eius legi credendi respondet", in: BENEDICTUS PAPA XVI, Litt. ap. m. p., *Summorum Pontificum*, 2007 iul. 7, in: AAS, an. 99 (2007), p. 777; cf. *Institutio generalis Missalis Romani*, Editio tertia, 2002, p. 397.

⁵²⁷ BENEDICTUS PAPA XVI, Ep.: "Ad omnes Catholicae Ecclesiae Episcopos *Ritus Romani*", 2007 iul. 7, in: AAS, an. 99 (2007), p. 798.

⁵²⁸ PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIAE DEI, Instr.: *Universae Ecclesiae*, 2011 apr. 30, n. 5, in: *INTERNET (24-10-2011)*,

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_eccclsdei_doc_20110430_istr-universae-ecclesiae_it.html

Pur ribadendo l’Istruzione di rimanere nella medesima scia dei documenti emanati da Papa Giovanni Paolo II, la circolare *Quattuor abhinc annos*, del 1984, ed il Motu proprio *Ecclesia Dei*, del 1988⁵²⁹, grande è il respiro che si dà nell’Istruzione ai fedeli che desiderano la liturgia antica: basti pensare solo che nella Lettera circolare *Quattuor abhinc annos*, del 3 ottobre 1984, la formazione dei fedeli allo spirito delle forme liturgiche precedenti era visto come “un problema”:

*“Data però la persistenza del problema stesso, il Santo Padre in persona, nel desiderio di andare incontro anche a tali gruppi, offre ai vescovi diocesani la possibilità di usufruire di un indulto, in base al quale sacerdoti e fedeli, espressamente indicati nella lettera di richiesta da presentare al proprio vescovo, possono celebrare la messa, usando il Messale Romano secondo l’edizione del 1962”*⁵³⁰.

L’Istruzione invece sottolinea, in linea continuativa con il Motu Proprio *Summorum Pontificum*, la volontà del Papa di garantire e assicurare realmente a tutti i fedeli il tesoro della liturgia antica perché essa è un tesoro prezioso da conservare:

“Litterae Apostolicae Summorum Pontificum eminenter expriment Magisterium Romani Pontificis eiusque munus regendi atque Sacram Liturgiam ordinandi, ipsiusque sollicitudinem utpote Christi Vicarii et Ecclesiae Universae Pastoris. Ipsae Litterae intendunt:

a) Liturgiam Romanam in Antiquiori Usu, prout pretiosum thesaurum servandum, omnibus largire fidelibus;

b) Usum eiusdem Liturgiae iis re vera certum facere, qui id petunt, considerando ipsum Usum Liturgiae Romanae anno 1962 vigentem esse facultatem ad bonum fidelium datam, ac proinde in favorem fidelium benigne esse interpretandam, quibus praecipue destinatur;

⁵²⁹ “*Quam ob rem Ioannes Paulus II, speciali Indulto a Sacra Congregatione pro Sacramentis et Cultu Divino anno 1984 concesso, "Quattuor abhinc annos", facultatem dedit utendi Missali Romano a beato Papa Ioanne XXIII promulgato, attentis tamen quibusdam conditionibus. Praeterea ipse Ioannes Paulus II Litteris Apostolicis Ecclesia Dei motu proprio anno 1988 datis, Episcopos ad magnanimum liberalitatem huius facultatis concedendae, ad bonum omnium christifidelium id postulantium, adhortatus est. Similiter et Papa Benedictus XVI promulgando Litteras Apostolicas Summorum Pontificum nuncupatas egit, de quibus vero quaedam principia essentialia ad Usum spectantia Antiquiorem Ritus Romani quam maxime heic recollere praestat*”, in: *Ibid.*, n. 5.

⁵³⁰ SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTO DIVINO, Litt. circ.: *Quattuor abhinc annos*, 1984 oct. 3, in: *AAS*, an. 76 (1984), p. 1088.

c) *Reconciliationi in sinu Ecclesiae favere*⁵³¹.

L'Istruzione dichiara così che il Motu Proprio *Summorum Pontificum* sia stata una vera e propria lacuna da riempire dal momento che sia la forma ordinaria che la forma straordinaria sono due forme del medesimo Rito Romano:

*“Textus Missalis Romani a Paulo VI promulgati, et textus ad ultimam usque editionem Ioannis XXIII pertinentes, duae expressiones Liturgiae Romanae exstant, quae respective ordinaria et extraordinaria nuncupantur: agitur nempe de duobus unius Ritus Romani usibus, qui ad invicem iuxta ponuntur. Nam utraque forma est expressio unice Ecclesiae legis orandi. Propter venerabilem et antiquum usum forma extraordinaria debito honore est servanda”*⁵³².

Sono dunque tre, scrive Matias Augè, gli obiettivi che si prefigge il numero 8 dell'Istruzione *“Universae Ecclesiae”*:

*“Offrire a tutti i fedeli la Liturgia Romana nell'Usus Antiquior, considerata tesoro prezioso da conservare; garantire e assicurare realmente a quanti lo domandano, l'uso della forma straordinaria, nel presupposto che l'uso della Liturgia Romana in vigore nel 1962 sia una facoltà elargita per il bene dei fedeli e pertanto vada interpretata in un senso favorevole ai fedeli che ne sono i principali destinatari; favorire la riconciliazione in seno alla Chiesa”*⁵³³.

⁵³¹ PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIAE DEI, Instr.: *Universae Ecclesiae*, 2011 apr. 30 n. 8, a, b, c, in: *INTERNET* (24-10-2011),

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_eccclsdei_doc_20110430_istr-universae-ecclesiae_lt.html

⁵³² *Ibid*, n. 6.

⁵³³ AUGÈ M., *L'Istruzione “Universae Ecclesiae”. Un primo commento a caldo*, in: *INTERNET* (13-5-2011), <http://liturgia-opus-trinitatis.over-blog.it/article-l-istruzione-universae-ecclesiae-un-primo-commento-a-caldo-73768166.html>

Nei numeri 9-11, l’Istruzione “*Universae Ecclesiae*” riafferma i compiti della Commissione *Ecclesia Dei*, a cui il Papa ha conferito potestà ordinaria vicaria in questa materia⁵³⁴.

“Summus Pontifex Pontificiae Commissioni Ecclesia Dei potestatem ordinariam vicariam dignatus est impertire in omnibus rebus intra eius competentiae fines, praesertim circa sedulam observantiam et vigilantiam in exsequendas dispositiones in Litteris Apostolicis Summorum Pontificum contentas [...]

Pontificia Commissio huiusmodi potestatem exercet etiam in decernendo de recursibus ei legitime commissis, prout hierarchicus Superior, adversus actum administrativum singularem a quolibet Ordinario emissum, qui Litteris Apostolicis videatur contrarius”⁵³⁵.

Così la Pontificia Commissione Ecclesia Dei ha potere di decidere sui ricorsi che le vengano presentati contro eventuali provvedimenti di Vescovi o altri Ordinari, che sembrino in contrasto con le disposizioni del Motu proprio.

Si possono invece impugnare ulteriormente le decisioni della Commissione stessa presso il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica⁵³⁶.

Le norme successive costituiscono la terza sezione del Documento, che contiene 23 brevi punti:

- a) Riguardo alla competenza liturgica del Vescovo, l’Istruzione dichiara che essa deve essere in accordo con la *mens* del Romano Pontefice

⁵³⁴ Cf. *CIC*, can. 131, § 2.

⁵³⁵ PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI, Instr.: *Universae Ecclesiae*, 2011 apr. 30 n. 9, in: *INTERNET* (24-10-2011), http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_eccclsdei_doc_20110430_istr-universae-ecclesiae_it.html

⁵³⁶ Cf. *Ibid.*, n. 10 § 2.

chiaramente espressa dal Motu Proprio *Summorum Pontificum* e deve adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della *forma extraordinaria*:

“Episcoporum Dioecesanorum, iuxta Codicem Iuris Canonici, est vigilare circa rem liturgicam, ut bonum commune servetur et ut omnia digne, pacifice et aequo animo in eorum Dioecesibus fiant, iuxta mentem Romani Pontificis in Litteris Apostolicis Summorum Pontificum palam expressam. Si quae controversia oriatur vel dubium fundatum quoad celebrationem formae extraordinariae, iudicium Pontificiae Commissioni Ecclesia Dei reservatur.

Episcopo Dioecesano munus incumbit necessaria suppeditandi subsidia ut fidelis erga formam extraordinariam Ritus Romani habeatur observantia, ad normam Litterarum Apostolicarum Summorum Pontificum”⁵³⁷.

- b) Riguardo al *coetus fidelium* non viene indicato un numero ma solo di alcuni fedeli, provenienti anche da diverse parrocchie, che fanno richiesta di celebrare in una chiesa parrocchiale, in un oratorio o cappella. Oppure il caso di un sacerdote che si presenti occasionalmente in una chiesa parrocchiale o in una cappella e chieda di celebrare nella *forma extraordinaria*, e il caso di pellegrini che chiedano di celebrare nella *forma extraordinaria* nei Santuari e nei luoghi di pellegrinaggio. Essi tuttavia non devono in alcun modo sostenere o appartenere a gruppi che si manifestano contrari alla validità o legittimità della Santa Messa o dei Sacramenti celebrati in forma ordinaria, e/o al Romano Pontefice come Pastore Supremo della Chiesa Universale:

“Coetus fidelium dicitur "stabilliter existens" ad sensum art. 5 § 1 Litterarum Apostolicarum Summorum Pontificum, quando ab aliquibus personis cuiusdam paroeciae constituitur, etsi post publicationem Litterarum Apostolicarum coniunctis, ratione venerationis Liturgiae in Antiquiore Usu, poscentibus ut in ecclesia paroeciali vel in aliquo oratorio vel sacello Antiquior Usus celebretur: hic coetus constitui potest a personis ex pluribus paroeciis aut dioecesibus convenientibus et qui una concurrunt ad ecclesiam paroecialem aut oratorium ad finem, de quo supra, assequendum [...]

⁵³⁷ *Ibid.*, n. 13-14.

*Christifideles celebrationem secundum formam extraordinariam postulantes, auxilium ne ferant neque nomen dent consociationibus, quae validitatem vel legitimitatem Sanctae Missae Sacrificii et Sacramentorum secundum formam ordinariam impugnent, vel Romano Pontifici, Universae Ecclesiae Pastori quoquo modo sint infensae*⁵³⁸.

- c) Alcune norme riguardano poi il *sacerdos idoneus* a celebrare la *forma extraordinaria*, che è colui che non è impedito a norma del Diritto Canonico. Tale sacerdote deve avere una conoscenza basilare della lingua latina, che gli permetta di pronunciare le parole in modo corretto e di capirne il significato. Si offre in tutti i casi una presunzione di idoneità a tutti i sacerdoti che si presentino a celebrare la *forma extraordinaria* e si domanda agli Ordinari di favorire nel clero e nei Seminari l'apprendimento della lingua latina e della *forma extraordinaria*:

“Quoad ea quae necessaria sunt ut sacerdos quidam idoneus habeatur ad celebrandum secundum formam extraordinariam, statuitur:

a) Quivis sacerdos, ad normam Iuris Canonici [7], non impeditus, idoneus censetur ad celebrandam Sanctam Missam secundum formam extraordinariam;

b) ad usum Latini sermonis quod attinet, necesse est ut sacerdos celebraturus scientia polleat ad verba recte proferenda eorumque intelligendam significationem;

*c) quoad peritiam vero ritus exsequendi, idonei habentur sacerdotes qui ad Sacrum faciendum secundum extraordinariam formam sponte adeunt et qui antea hoc fecerant*⁵³⁹.

- d) Seguono, infine, norme varie riguardo all'uso del Messale del 1962 a cui si potranno e dovranno aggiungere i nuovi santi e i nuovi prefazi; le norme circa l'uso del *Pontificale Romanum* e del *Caerimoniale Romanum* del 1962, l'uso del *Breviarium Romanum* del 1962⁵⁴⁰.

⁵³⁸ *Ibid.*, n. 15.19.

⁵³⁹ *Ibid.*, n. 20.

⁵⁴⁰ *Ibid.*, n. 24-35.

- e) Una norma che merita approfondimento è la possibilità di celebrare il Triduo Sacro nella *forma extraordinaria* in una chiesa o oratorio, o, laddove essi mancassero, finanche ripetendo le celebrazioni nella medesima chiesa dove si svolge il Triduo Pasquale:

*Coetus fidelium, anteriori traditioni liturgicae adhaerens, iure gaudet, si sacerdos idoneus adest, celebrandi et ipsum Sacrum Triduum iuxta extraordinariam formam. Deficiente autem ecclesia vel oratorio ad huiusmodi celebrationes exsequendas exclusive deputatis, parochus aut Ordinarius, communi de consilio cum idoneo sacerdote, favorabiliores praebeant occasiones pro bono animarum assequendo, haud exclusa possibilitate reiterandi Sacri Tridui celebrationes in ipsa ecclesia*⁵⁴¹.

Una possibilità che sembrerebbe aprire un varco nella rigida normativa di *Sacrosanctum Concilium* n. 57 e n. 120, che impone una sola celebrazione per il Triduo Pasquale: tuttavia, l’Istruzione *Universae Ecclesiae* apre solo “*pro bono animarum*” una possibilità di ripetere le celebrazioni del Triduo, laddove non si abbia a disposizione una chiesa o oratorio alternativi⁵⁴².

Nel complesso queste norme hanno la volontà non solo di pacificare la Chiesa, ma anche di ristabilire nella Chiesa l’inestimabile ricchezza delle antiche fonti liturgiche.

⁵⁴¹ Cf. *Ibid.*, n. 33.

⁵⁴² Cf. *Ibid.*, n. 33.

2. La “forma” Anglicana.

2.1. La “Pastoral Provision”.

La *Pastoral Provision*, è stata la risposta favorevole della Santa Sede ad una richiesta presentata dai Vescovi degli Stati Uniti d’America in merito all’ammissione alla piena comunione con la Chiesa Cattolica di alcuni membri del clero e del laicato appartenenti alla Chiesa Episcopaliana (Anglicana).

Il 22 giugno 1980, in una Lettera a firma del Card. F. Seper, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, a J. R. Queen, Arcivescovo di San Francisco, Presidente della Conferenza Episcopale, veniva concesso agli episcopaliani, da parte della Congregazione per la dottrina della fede, un “*provvedimento pastorale*”, ovvero un permesso, a coloro che lo desiderassero, di una comune identità in comunione con la Chiesa Cattolica, mantenendo alcuni elementi della loro eredità⁵⁴³:

“The Congregation for the Doctrine of the Faith, in its Ordinary Session of June 18, 1980, has taken the following decisions in regard to the Episcopalians who seek reconciliation with and entrance into the Catholic Church.

I. General Decisions:

1) The admission of these persons, even in a group, should be considered the reconciliation of individual persons, as described in the Decree on Ecumenism Redintegratio Unitatis, n. 4, of the Second Vatican Council.

2) It will be appropriate to formulate a statute or “pastoral provision” which provides for a t’common identity” for the group”⁵⁴⁴.

⁵⁴³ Cf. SACRED CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH, Ep.: *Pastoral Provision*, 1980 iul. 22 (prot. n. 66/77), in: INTERNET (3-5-2011): <http://www.pastoralprovision.org/Home.html>

⁵⁴⁴ *Ibid.*, I, 1-2.

Tre sono gli elementi di questa identità comune: Le Strutture; la Liturgia; la Disciplina.

Il primo elemento preso in esame dalla *Pastoral Provision*, riguarda le “*Structures*”: gli Episcopaliani sono inseriti nella diocesi, sotto la giurisdizione degli Ordinari locali, con la possibilità di qualche altro tipo di Struttura, adatta ai bisogni del gruppo, previste dalle disposizioni canoniche:

*“Structures: The preference expressed by the majority of the Episcopal Conference for the insertion of these reconciled Episcopalian into the diocesan structures under the jurisdiction of the local Ordinaries is recognized. Nevertheless, the possibility of some other type of structure as provided for by canonical dispositions, and as suited to the needs of the group, is not excluded”*⁵⁴⁵.

Questa sottolineatura della possibilità di “*some other type of structure*”, sarà la base della riforma che papa Benedetto XVI farà con l’istituzione di Ordinariati personali.

Secondo elemento preso in esame dalla *Pastoral Provision* è la Liturgia: è possibile mantenere determinati elementi della Liturgia Anglicana; questi elementi, tuttavia, devono essere stabiliti da una Commissione della Congregazione, preposta a questo fine. L'uso di questi elementi è riservato solo agli ex membri della Confessione Anglicana: Qualora un ex-Ministro Anglicano celebrasse la liturgia pubblica, al di fuori del suo gruppo, sarà tenuto ad adottare il Rito Romano comune.

“Liturgy: The group may retain certain elements of the Anglican liturgy; these are to be determined by a Commission of the Congregation set up for this purpose. Use of these elements will be reserved to the former members of the

⁵⁴⁵ *Ibid.*, II, 1.

*Anglican Communion. Should a former Anglican priest celebrate public liturgy outside this group, he will be required to adopt the common Roman Rite*⁵⁴⁶.

Terzo elemento, oggetto della *Pastoral provision*, è la Disciplina: i Ministri Episcopali sposati, possono essere ordinati Sacerdoti Cattolici; le seguenti disposizioni non si applicheranno però ai Vescovi; e non ci si può risposare in caso di vedovanza. I futuri candidati al Sacerdozio dovranno seguire la disciplina di celibato. La cura speciale usata a livello pastorale non dovrà creare malintesi per evitare qualunque malinteso riguardo alla disciplina della Chiesa sul celibato:

*“Discipline: (a) To married Episcopalian priests who may be ordained Catholic priests, the following stipulations will apply: they may not become bishops; and they may not remarry in case of widowhood. (b) Future candidates for the priesthood must follow the discipline of celibacy. (c) Special care must be taken on the pastoral level to avoid any misunderstanding regarding the Church’s discipline of celibacy”*⁵⁴⁷.

Nella *Pastoral Provision* vengono poi delineate le condizioni affinché i gruppi episcopaliani possano ricevere la piena comunione nella Chiesa Cattolica:

La prima condizione richiesta è una formazione teologica e catechetica, condizione che apre la seconda condizione, la professione di fede da parte sia del ministro anglicano che da parte del fedele, che va compiuta personalmente e che deve contenere i punti anche di disaccordo tra la dottrina cattolica e quella anglicana, professione di fede che costituisce la “*conditio sine qua non*”; infine la terza condizione, che ogni caso del clero anglicano sarà vagliato dalla Congregazione per la dottrina della fede.

“Steps required for admission to full communion:

⁵⁴⁶ *Ibid.*, II, 2.

⁵⁴⁷ *Ibid.* II, 3, a-b-c.

1) *Theological-catechetical preparation is to be provided according to need.*

2) *A profession of faith (with appropriate additions to address the points on which there is divergence of teaching between the Anglican Communion and the Catholic Church) is to be made personally by all (ministers and faithful) as a *conditio sine qua non*.*

3) *Reordination of the Episcopalian clergy, even those who are married, shall be allowed in accord with the customary practice, after the examination of each individual case by the Congregation for the Doctrine of the Faith*”⁵⁴⁸.

Seguono poi nella *Pastoral Provision*, norme procedurali e specifiche che si possono così riassumere: lo Statuto *Pastoral Provision*, sebbene non sia definitivo, è però garantito *ad tempus non determinatum*” (n. IV); i contenuti dello Statuto saranno determinati in accordo con la Conferenza Episcopale, in base alle indicazioni liturgiche date dalla Congregazione per il Culto divino, e la Congregazione per la dottrina della fede manterrà informati sia il Segretariato per l’unità dei cristiani, sia la Congregazione delle Chiese Orientali, soprattutto per la disciplina del clero non celibatario (n. V,1); sia indicato un delegato ecclesiastico, preferibilmente Vescovo, con l’approvazione della Conferenza Episcopale, che si occupi di vigilare affinché queste disposizioni siano attuate, e riferisca in merito a ciò alla Congregazione per la Dottrina della Fede (n. V,2); i tempi di attuazione di una richiesta degli episcopaliani non siano ritardati (n. V,3). Segue la ratifica delle decisioni da parte di Papa Giovanni Paolo II⁵⁴⁹.

⁵⁴⁸ *Ibid.*, III,1-3.

⁵⁴⁹ “IV. *The statute or “pastoral provision” will not be definitive, but rather will be granted ad tempus non determinatum.*

V. *Particulars regarding the execution of the decision:*

1) *The contents of the statute or “pastoral provision” are to be determined with the agreement of the Episcopal Conference. In what concerns the liturgical aspects of the statute, the Congregation for the Sacraments and Divine Worship will be asked for its accord. The Congregation for the Doctrine of the Faith will keep informed of any developments both the Secretariat for Promoting Christian Unity and the Congregation for the Oriental Churches (the latter in view of the possible influence on the particular dispositions for ecclesiastical celibacy among Eastern-rite priests in the United States).*

2) *A Catholic ecclesiastical Delegate, preferably a Bishop, should be designated, with the approval of the Episcopal Conference, as the responsible person to oversee the practical application*

L'anno successivo, il primo aprile 1981, la Congregazione per la dottrina della fede, con la dichiarazione *In June 1980*⁵⁵⁰, statuì che, d'intesa con la Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, sarebbe stato designato S.E. Mons. Bernard F. Law, Vescovo di Springfield-Cape Girardeau, quale delegato ecclesiastico per elaborare proposte sul "provvedimento pastorale", da sottoporre all'approvazione della Santa Sede, curarne l'adempimento, ed esaminare con la Congregazione per la Dottrina della fede le questioni concernenti l'ammissione dell'ex-clero episcopaliano al Sacerdozio Cattolico.

Non mancano nel documento, già a distanza di un anno, precisazioni e chiarimenti rispetto alla *Pastoral Provision*: si ribadiva che all'iniziativa degli episcopaliani, la Santa Sede avrebbe incluso la possibilità di un "*provvedimento pastorale*", mediante il quale veniva permessa, a coloro che lo desiderassero, una comune identità, conservando alcuni elementi della loro eredità:

*"In June 1980, [...] the Holy See's response to the initiative of these episcopalians includes the possibility of a "pastoral provision" which will provide, for those who desire it, a common identity reflecting certain elements of their own heritage"*⁵⁵¹.

Si ribadiva, altresì, come l'ingresso di queste persone nella Chiesa Cattolica "deve essere inteso come la riconciliazione delle singole persone" che desideravano entrare in comunione con la Chiesa Cattolica:

of the decisions here reported and to deal with the Congregation for the Doctrine of the Faith in what pertains to this question.

3) These decisions should be implemented with all deliberate speed in view of the waiting period already undergone by the Episcopalians who have presented this request.

These decisions were approved by His Holiness Pope John Paul II in the audience granted to the undersigned Cardinal Prefect of the Congregation on June 20, 1980", in: ibid., n. IV-V,1-3.

⁵⁵⁰ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDE, Decl.: *In June 1980*, 1981 apr. 1, in: "*Enchiridion Vaticanum*", vol. 7 (1980-81), n. 1213.

⁵⁵¹ *Ibid.*, n. 1213.

“The entrance of these persons into the catholic church should be understood as the reconciliation of those individuals who for full catholic communion of which the Decree on ecumenism (n. 4) of the second Vatican council speaks”⁵⁵².

Un chiarimento viene espresso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede a proposito del clero episcopaliano uxoriato dove la Congregazione precisa che è “una eccezione” alla norma del celibato, che non deve essere intesa come un cambiamento della Chiesa circa il valore del celibato sacerdotale, e che rimane norma anche per i futuri candidati al Sacerdozio di questo gruppo:

“In accepting former episcopalian clergy who are married into the catholic priesthood, the Holy See has specified that this exception to the rule of celibacy is granted in favour of these individual persons, and should not be understood as implying any change in the church’s convictions of the value of priestly celibacy, which will remain the rule for future candidates for the priesthood from this group”⁵⁵³.

Questi due documenti fondamentali, avevano aperto un nuovo indirizzo canonico-ecumenico nella Chiesa, ma erano tante le sfide che si ponevano, la prima, anzitutto, la loro precisa configurazione nella Chiesa e la competenza ordinaria del Vescovo diocesano su tali realtà: si sentiva la necessità di un ulteriore sforzo giuridico e canonico per integrare queste grandi comunità di episcopaliani che chiedevano in massa di poter ritornare ad essere cattolici.

⁵⁵² *Ibid*, n. 1213.

⁵⁵³ *Ibid.*, n. 1213; cf. P. WELLS, *An historical and canonical study of the ordination to the roman catholic priesthood of married non-catholic ministers with particular reference to the "Pastoral provision"*, in *June 1980*, Roma, 1999, p. 49 ss.

2.2. La Costituzione Apostolica “*Anglicanorum coetibus*” e annesse “*Ordinationes*”.

Il 4 novembre 2009, Papa Benedetto XVI ha promulgato la Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*⁵⁵⁴, nella quale si riprendono e sviluppano le linee che Papa Giovanni Paolo II, mediante la Congregazione per la dottrina della fede, aveva già disposto con la Dichiarazione *Pastoral Provision*: non poche sono le novità operate in questo nuovo documento da Papa Benedetto XVI, che ha cercato ulteriori soluzioni giuridiche per tanti ministri e fedeli Anglicani, che hanno sentito il bisogno di rientrare nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, e, essendo da molte generazioni appartenenti alla Chiesa Anglicana, sentivano anche l’esigenza di non essere sradicati dal loro patrimonio spirituale e liturgico⁵⁵⁵.

Il provvedimento è composto da due documenti: dalla Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*, che configura giuridicamente l’Ordinariato personale; e dalle *Norme Complementari*⁵⁵⁶ approvate dal Papa e promulgate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, Dicastero incaricato di erigere gli Ordinariati, dettare per ciascuno di loro Norme specifiche e seguire le nuove circoscrizioni.

Papa Benedetto XVI, già nel preambolo della Costituzione Apostolica “*Anglicanorum coetibus*” afferma che la Chiesa, cercando l’unità di tutti i battezzati, non può non venire incontro al desiderio di quanti vogliono essere in comunione con

⁵⁵⁴ Cf. BENEDICTUS PP. XVI, Const. ap. *Anglicanorum coetibus*, 2009 nov. 4, in: AAS, an. 101 (2009), p. 939-942.

⁵⁵⁵ A partire dalla Dichiarazione *Pastoral Provision*, molti sono stati gli studi di dottrina sull’argomento: tra di essi si ricorrono: C. HILL – E. J. YARNOLD, *Anglicans and Roman Catholics: the search for unity*, London, 1994; J. MARTINEZ TORRON, *Anglo-american law and canon law: canonical roots of the common law tradition*, Berlin, 1998.

⁵⁵⁶ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Norme complementari alla Cost. ap. Anglicanorum coetibus*, in: AAS, an. 101 (2009), p. 991-996.

la Chiesa Cattolica, che è anche visibilmente “*Sacramento dell’intima unione con Dio*”⁵⁵⁷.

In quanto, dunque, la Chiesa è Sacramento di salvezza per tutti gli uomini, la Chiesa cercando in tutti i modi di trovare, in forme giuridiche, una porta di accesso alla piena Comunione nella Chiesa Cattolica, ha offerto il mezzo giuridico degli Ordinariati personali ai gruppi di ministri e di laici anglicani, i quali, pur mantenendo elementi del loro specifico patrimonio liturgico e spirituale della loro Chiesa d’origine, possono, a determinate condizioni, entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica.

Il Papa non nasconde che la sua mira è il bene sommo dell’unità della Chiesa, quell’unità per la quale il Cristo pregò sulla croce e per la quale bisogna investire ogni energia: ogni divisione tra i battezzati, scrive il Papa nel Prologo della Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, si oppone alla volontà di Dio, è di scandalo al mondo, danneggia la più santa delle cause.

La concessione di elementi dello specifico patrimonio spirituale e liturgico anglicano, afferma il Papa nel proemio della Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, cita quanto già affermato dal Concilio Vaticano II, nella Costituzione Apostolica *Lumen Gentium*, al cap. 8, secondo cui è la Chiesa Cattolica l’unica Chiesa di Cristo, “*ancorchè al di fuori del proprio organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità cattolica*”⁵⁵⁸.

⁵⁵⁷ Cf. BENEDICTUS PP. XVI, Const. ap. *Anglicanorum coetibus*, 2009 nov. 4, in: AAS, an. 101 (2009), p. 939.

⁵⁵⁸ CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, PAULUS PAPA VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap: *Lumen Gentium*, 1964 nov. 21, in: AAS, an. 57 (1965), cap. 8, p. 62, in: BENEDICTUS PP. XVI, Const. ap. *Anglicanorum coetibus*, 2009 nov. 4, in: AAS, an. 101 (2009), p. 985, nota n. 8.

Secondo Gianfranco Ghirlanda, gli sforzi della Chiesa sono giustificati dal momento che da parte di queste Chiese c'è stata una maturazione della fede verso il riconoscimento del Primato Petrino, come Custode della Tradizione delle Chiese:

“Il significato ecumenico è lo sbocco di tutto un cammino di relazioni tra la Chiesa cattolica e la Comunione anglicana, che ha portato questi gruppi, man mano, ad una riflessione: quella di maturare quell'aspetto della fede cristiana che ritiene necessario un centro di unità ed un centro di unità che è stato istituito da Gesù Cristo, cioè il Primato petrino. In questo è da vedere una maturazione nella fede, non soltanto un fatto puramente formale o di insoddisfazione nell'essere nella Comunione anglicana, ma è una maturazione che riguarda il Primato, il senso del Primato come custode della Tradizione apostolica”⁵⁵⁹.

Secondo Juan Ignacio Arrieta⁵⁶⁰, la Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* le *Norme complementari*, devono essere lette in chiave di lettura ecumenica, come la risposta della Chiesa alla specifica richiesta di molti anglicani che desideravano ritornare nella piena comunione con Roma, come risulta dal comunicato congiunto diramato dall'arcivescovo anglicano di Canterbury e da quello cattolico di Westminster, al momento della presentazione della notizia fatta a Roma dal Prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede⁵⁶¹:

“Today's announcement of the Apostolic Constitution is a response by Pope Benedict XVI to a number of requests over the past few years to the Holy See from groups of Anglicans who wish to enter into full visible communion with the Roman Catholic Church, and are willing to declare that they share a

⁵⁵⁹ G. GHIRLANDA, “Intervista sulla Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*”, in: <http://www.oecumene.radiovaticana.org/BRA/Articolo.asp?c=332969>

⁵⁶⁰ Cf. J. I. ARRIETA, *Gli Ordinariati personali*, in: *Ius Ecclesiae*, an. XXII (2010), p. 152.

⁵⁶¹ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota informativa circa gli Ordinariati personali per anglicani che entrano nella Chiesa Cattolica*, del 20 ottobre 2009, in *L'Osservatore Romano* 21 ottobre 2009, p. 8.

common Catholic faith and accept the Petrine ministry as willed by Christ for his Church”⁵⁶².

Seguono nella Costituzione Apostolica le norme ecclesiologiche.

Nell’art. 1 si afferma che è la Congregazione per la dottrina della fede ad erigere uno o più Ordinariati, all’interno di una determinata Conferenza episcopale, dopo aver consultato la Conferenza episcopale stessa (§ 1); tali Ordinariati (§ 2) che godono di personalità giuridica pubblica e sono giuridicamente assimilati ad una diocesi (§ 3), composti da fedeli laici, chierici e membri di Istituti di Vita Consacrata o di Società di Vita Apostolica, originariamente appartenenti alla Comunione Anglicana e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica, oppure che ricevono i Sacramenti dell’iniziazione nella giurisdizione dell’Ordinariato stesso (§ 4), i cui membri professano l’autentica fede cattolica secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica (§ 5).

L’art. 1 viene così fattivamente a rispondere alle difficoltà giurisdizionali di competenza che la *Pastoral Provision*, aveva già intravisto, quando aveva già lasciata aperta la possibilità di qualche altra struttura giuridica, oltre alla Diocesi⁵⁶³.

Secondo Juan Ignacio Arrieta, la Costituzione *Anglicanorum coetibus*:

“istituisce nell’ordinamento canonico una nuova circoscrizione ecclesiastica personale: gli Ordinariati personali. La circoscrizione segue,

⁵⁶² *Joint Statement by the Archbishop of Westminster and the Archbishop of Canterbury*, del 20 ottobre 2009, in: *L’Osservatore Romano* 21 ottobre 2009, p. 8.

⁵⁶³ *“Structures: The preference expressed by the majority of the Episcopal Conference for the insertion of these reconciled Episcopalians into the diocesan structures under the jurisdiction of the local Ordinaries is recognized. Nevertheless, the possibility of some other type of structure as provided for by canonical dispositions, and as suited to the needs of the group, is not excluded”*, in: SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDE, Ep.: *Pastoral Provision*, 1980 iul. 22, prot. n. 66/77, II, 1, in: INTERNET (3-5-2011): <http://www.pastoralprovision.org/Home.html>

com'è naturale, lineamenti simili alle altre circoscrizioni personali già esistenti, ma è nuova per il "tipo" di elementi che sono stati

presi in considerazione nel progettargli, determinando le linee portanti dell'istituto che hanno l'originalità dell'orizzonte ecumenico in cui si pone e nel quale dovrà svilupparsi e svolgere la sua normale attività"⁵⁶⁴.

La singolarità della risposta vaticana a tutte queste richieste si radica nella possibilità, adesso aperta in modo istituzionale, di poter realizzare un' *incorporazione* "corporativa" alla Chiesa di Roma.

Senza prescindere, ovviamente, dalla dimensione individuale che caratterizza l'atto di fede, si riconosce adesso la possibilità di dare accoglienza nella Chiesa a gruppi organizzati di fedeli anglicani, i quali manterranno appunto determinati elementi della propria identità liturgica e spirituale, e soprattutto qualcosa della propria struttura sociale di gruppo.

L'esperienza pastorale delle incorporazioni di gruppo nella Chiesa non è completamente nuova, anche se nell'ultimo periodo si è resa più pressante come reazione al noto allontanamento, da parte di settori anglicani più radicali, dal comune insegnamento in materia di conferimento dei ministeri sacri, di morale, ecc.

Infatti, oltre alle normali conversioni di battezzati che giungono individualmente alla piena comunione con Roma, in questi ultimi anni "sono entrati anche gruppi di anglicani, conservando una certa struttura "corporativa".

Ciò è avvenuto, ad esempio, per la diocesi anglicana di Amritsar in India e per alcune singole parrocchie negli Stati Uniti che, pur mantenendo un'identità anglicana, sono entrate nella Chiesa Cattolica nel quadro di un cosiddetto "provvedimento

⁵⁶⁴ J. I. ARRIETA, *Gli Ordinariati personali*, in: *Ius Ecclesiae*, an. XXII (2010), p. 151.

pastorale” [“*Pastoral provision*”], adottato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e approvato da Papa

Giovanni Paolo II nel 1982⁵⁶⁵.

Nell’art. 2 si afferma che le norme del diritto universale che reggono l’Ordinariato Personale sono, nella presente Costituzione Apostolica, comprese nelle Norme Complementari e nelle eventuali norme specifiche date per ciascun Ordinariato, che è soggetto alla Congregazione per la Dottrina della fede e agli altri Dicasteri della Curia Romana.

Negli articoli 3-5, sono date norme pastorali e liturgiche: si concede l’uso dei libri e rituali propri della tradizione anglicana, approvati dalla Santa Sede, senza escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano (art. 3); l’Ordinario, cui è affidata la cura spirituale dell’Ordinariato Personale, viene nominato dal Romano Pontefice (art. 4), ed esercita una potestà ordinaria (annessa all’ufficio conferitogli dal Romano Pontefice), vicaria (esercitata in nome del Romano Pontefice), personale (esercitata su tutti coloro che appartengono all’Ordinariato), esercitata in modo congiunto al Vescovo diocesano locale nei casi previsti dalle norme Complementari (art. 5).

Sono questi il corpo centrale della Costituzione Apostolica su cui si concentra la presente indagine di lavoro: il Romano Pontefice dà la facoltà di celebrare l’Eucaristia e gli altri Sacramentali, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede:

“Ordinariatui facultas praebetur celebrandi sacram Eucharistiam ceteraque Sacramenta, Horarum Liturgiam aliasque liturgicas actiones iuxta libros liturgicos Anglicanae traditioni peculiares, ab Apostolica Sede

⁵⁶⁵ Cf. J.M. SHEEHAN, *A new canonical configuration for the Pastoral Provision?*, Roma 2009.

adprobatos, ita ut intra Catholicam Ecclesiam vitales serventur spirituales, liturgicae pastoralesque Communionis Anglicanae traditiones, ad instar magni pretii doni, ad sodalium fidem alendam ac participandam”⁵⁶⁶.

Si precisa, tuttavia, che non si devono escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano: “*Liturgicis haud exclusis celebrationibus secundum Romanum Ritum*”⁵⁶⁷: questa sottolineatura, inserita all’inizio dell’art. 3 vuol certamente sottolineare che l’Ordinariato Personale a cui verranno iscritti ministri e laici anglicani, sono di Rito Romano, perché la celebrazione secondo i libri propri resta a livello di facoltà, quindi di possibilità di esercizio. Ben diverso sarebbe stato il linguaggio giuridico se il Papa avesse voluto un Rito liturgico Anglicano.

Secondo Gianfranco Ghirlanda la concessione di elementi liturgici non è segno di compromesso, ma un riconoscimento che la Chiesa Cattolica fa circa la validità di molti elementi liturgici della Chiesa Anglicana, anche se il rito non può rimanere senza variazioni perchè l’accoglienza nella Chiesa non è fare una Chiesa nella Chiesa:

“Da una parte, appunto, l’esigenza che questi gruppi che entrano a far parte della Chiesa cattolica conservino la loro tradizione spirituale, liturgica e pastorale, in quanto si vede questa tradizione come un valore per la Chiesa cattolica, un arricchimento per la Chiesa cattolica: loro ricevono la ricchezza della Chiesa latino-romana e la Chiesa latina riceve la ricchezza di questa tradizione. Nello stesso tempo, però, la Costituzione Apostolica prevede tutti quegli strumenti giuridici affinché questi gruppi non formino una “chiesuola” all’interno della Chiesa cattolica, cioè si integrino nella vita della Chiesa cattolica, anche con la loro peculiarità”⁵⁶⁸.

⁵⁶⁶ BENEDICTUS PP. XVI, Const. ap. *Anglicanorum coetibus*, 2009 nov. 4, in: AAS, an. 101 (2009), n. 3.

⁵⁶⁷ *Ibid.*, p. 940, n. 3,

⁵⁶⁸ G. GHIRLANDA, “*Intervista sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus*”, in: <http://www.oecumene.radiovaticana.org/BRA/Articolo.asp?c=332969>

Secondo il Ghirlanda, poi, questa nuova forma liturgica, non si tratterebbe di un nuovo rito, *“piuttosto c’è una sorta di analogia col rito ambrosiano, che è all’interno della Chiesa latina”*⁵⁶⁹.

Continua il Papa Benedetto XVI nella Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, che tale facoltà a celebrare secondo i libri propri approvati dalla Santa Sede, è per *“mantenere vive all’interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere”*: anche qui il Papa con la sua lungimiranza ed esperienza pastorale, non rifiuta quello che di buono anche una comunità divisa da Roma ha saputo creare.

Secondo Philip Goyret, si tratterebbe di un passo in avanti nella dimensione ecumenica: mentre nel passato vi era il fenomeno dell’ *“uniatismo”*, *“inteso come atteggiamento aggressivo nei confronti di altre confessioni cristiane, che verrebbero “fagocitate” un pezzo alla volta dalla Chiesa cattolica, che a sua volta non si degnerebbe di concedere alle persone che vi “rientrano” di conservare nemmeno un minimo della loro tradizione precedente”*⁵⁷⁰, qui invece si può vedere un fenomeno opposto all’uniatismo che per il Goyret ha due elementi: si tratta di intere comunità anglicane che chiedono di entrare in comunione con la Chiesa Cattolica, e, inoltre, esse potranno conservare elementi specifici della loro tradizione liturgica e spirituale, due elementi, secondo il Goyret *“agli antipodi di quello che si suole chiamare uniatismo”*⁵⁷¹.

⁵⁶⁹ *Ibid.*

⁵⁷⁰ P. GOYRET, *“Intervista sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus”*, in: <http://www.zenit.org/article-20187?l=italian>

⁵⁷¹ *Ibid.*

Secondo Gianfranco Ghirlanda, poi, non è un caso che si sia scelta la figura dell'Ordinariato Personale: essa infatti:

“è una figura flessibile Non è totalmente nuova, perché già ci sono gli Ordinariati Militari, quindi c'è una qualche analogia, ma con alcune differenze perché mentre negli Ordinariati Militari c'è un esercizio della potestà cumulativa tra l'ordinario militare e i vescovi del luogo, invece nell'Ordinariato Personale, per gli anglicani, non c'è questo esercizio cumulativo, ma i fedeli – sia laici che di istituti di vita consacrata e i chierici – formano praticamente il popolo di Dio di una circoscrizione ecclesiastica che è analoga ad una Chiesa particolare, ma con una giurisdizione personale dell'ordinario, che governa l'Ordinariato a nome del Papa, nel senso che ha una potestà ordinaria, che gli viene dal suo ufficio, ma la esercita a nome del Papa, non a nome di se stesso”⁵⁷².

Seguono, nella Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, le norme circa i requisiti di coloro che hanno esercitato nella Chiesa anglicana il ministero di diaconi, presbiteri o vescovi anglicani, per essere accettati dall'Ordinario come candidati ai Sacri Ordini nella Chiesa Cattolica (art. 6 § 1): essi, continua tale articolo, devono avere i requisiti stabiliti dal diritto canonico e non devono essere impediti da irregolarità o altri impedimenti; particolari norme vengono concesse per i ministri anglicani già sposati, che chiedono di rientrare in piena comunione con Roma, permanendo intatto l'obbligo del celibato per i ministri anglicani non sposati (art. 6 § 1-2).

Nella *Nota Informativa* della Congregazione per la Dottrina della Fede viene specificato, infatti che:

“L'unione con la Chiesa non richiede l'uniformità che ignora le diversità culturali, come dimostra la storia del cristianesimo. Inoltre, le numerose e diverse tradizioni oggi presenti nella Chiesa Cattolica sono radicate tutte nel principio formulato da san Paolo nella sua Lettera agli Efesini: "Un solo

⁵⁷² G. GHIRLANDA, “Intervista sulla Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*”, in: <http://www.oecumene.radiovaticana.org/BRA/Articolo.asp?c=332969>

*Signore, una sola fede, un solo battesimo" (4, 5). La nostra comunione è quindi rafforzata da simili diversità legittime, e siamo pertanto felici che questi uomini e donne offrono i loro contributi particolari alla nostra comune vita di fede"*⁵⁷³.

Seguono nella Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, norme relative all'incardinazione e formazione degli aspiranti candidati agli Ordini Sacri (art. 6 § 3-5).

Il Papa, così, sulla scia della "*Pastoral Provision*", concede in via eccezionale che i ministri anglicani già sposati possano essere accolti nella Chiesa e ordinati Sacerdoti, dispensando loro l'impedimento del matrimonio⁵⁷⁴, ma che per i seminaristi anglicani che si preparano al Sacerdozio non si applica, rimanendo intatta per la Chiesa latina la disciplina del celibato del clero.

*"Ordinarius, omnino disciplinae in Ecclesia Latina circa caelibatum clericalem satisfaciens, pro regula ad presbyteralem ordinem dumtaxat viros admittet caelibes. A Romano Pontifice expetere poterit, can. 277, § 1 derogando, ut singulis in casibus, ad Ordinem Sacrum presbyteratus admittantur etiam coniugati viri, persedulo cautis tamen obiectivis criteriis ab Apostolica Sede comprobandis"*⁵⁷⁵.

Si tratta per Philip Goyret non di un "*cedimento*", bensì di "*un atteggiamento pastorale, attento a togliere eventuali intralci al cammino verso la piena comunione*", quindi di "*una prassi di transitorietà*"⁵⁷⁶.

⁵⁷³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota informativa circa gli Ordinariati personali per anglicani che entrano nella Chiesa Cattolica*, del 20 ottobre 2009, in *L'Osservatore Romano* 21 ottobre 2009, p. 8.

⁵⁷⁴ Cf. P. WELLS, "*An historical and canonical study of the ordination to the roman catholic priesthood of married non-catholic ministers with particular reference to the "Pastoral provision", in june 1980*", p. 80-81.

⁵⁷⁵ BENEDICTUS PAPA XIV, Const. ap. *Anglicanorum coetibus*, in: AAS, an. 101 (2009), n. 6, §2.

⁵⁷⁶ P. GOYRET, "*Intervista sulla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus*", in: <http://www.zenit.org/article-20187?l=italian>

Tale norma, poi si applica soltanto agli anglicani e non ai cattolici che potrebbero pensare che incorporandosi all'Ordinariato personale in questione, potrebbero accedere ad un Sacerdozio sposato. In nessun caso poi, anche negli Ordinariati personali vi saranno Vescovi sposati⁵⁷⁷.

Secondo il Ghirlanda, tale concessione riguarda solo i ministri anglicani sposati, che vanno valutati di caso in caso, e che mai potranno ricevere il ministero episcopale, qualora avessero tale ministero nella Chiesa anglicana, rimanendo, dunque regola, sempre il celibato:

“Per quanto riguarda la regola del celibato, non è nuovo il fatto che dei ministri anglicani coniugati desiderino essere ordinati nel grado del presbiterato nella Chiesa cattolica, e quindi rimangano nel matrimonio. Già si aveva una disposizione di Giovanni Paolo II. La regola generale rimarrà sempre il celibato ecclesiastico, ma si ammette che in base a criteri oggettivi che verranno determinati di volta in volta, e anche in base alle necessità, l'ordinario di un Ordinariato possa chiedere al Santo Padre l'ordinazione di uomini sposati. Costituisce tuttavia un'eccezione: la regola rimane il celibato. I vescovi anglicani coniugati, che chiedono la comunione con la Chiesa cattolica, non possono essere ordinati nel grado dell'episcopato, ma solo nel grado del presbiterato, in quanto se fossero ordinati nel grado dell'episcopato questo

⁵⁷⁷ Scrive il *Cantuale Antonianum* che 15 gennaio 2011 sono stati ordinati i primi tre diaconi: *“Sono i rev.di John Broadhurst, Andrew Burnham e Keith Newton, tutti sposati e tutti ex-vescovi della Chiesa anglicana d'Inghilterra. Formano il nocciolo duro, il germe, del nuovo Ordinariato per anglo-cattolici di ritorno alla comunione con il Papa di Roma, istituito nel giro di un anno dopo la promulgazione della Costituzione "Anglicanorum Coetibus" da parte di Benedetto XVI”*. Cf. <http://www.cantualeantonianum.com/2011/01/ordinazioni-dei-primi-tre-preti-dell.html>

Lo Schenron nell'articolo: *Tre ex vescovi anglicani d'Inghilterra sono entrati in comunione con la Chiesa Cattolica a Capodanno durante la Messa nella Westminster Cathedral* <http://lavignadelsignore.blogspot.com/2011/01/tre-ex-vescovi-anglicani-dinghilterra.html> scrive che i tre ex vescovi anglicani *“sono stati ordinati diaconi il giorno del Capodanno 2011, durante una Messa nella chiesa madre del cattolicesimo inglese, la “Westminster Cathedral” di Londra. Anche le mogli di due dei vescovi anglicani e tre suore di Walsingham sono state ricevute nella Chiesa Cattolica. A celebrare la Messa è stato il vescovo ausiliario di Westminster Alan Hopes, lui stesso un ex anglicano che, insieme ai vescovi Bernard Longley e Malcolm McMahon, fa parte della commissione avviata dalla Conferenza Episcopale cattolica di Inghilterra e Galles per implementare la Costituzione Apostolica. I tre vescovi hanno anche ricevuto la Cresima e sono tornati ai loro posti in chiesa mentre i fedeli applaudivano. In un comunicato pubblicato lo scorso novembre i vescovi cattolici di Inghilterra e Galles hanno detto che si attende per questo mese di gennaio il decreto che dia il via all'ordinariato”*.

*sarebbe andato contro tutta la tradizione non solo cattolica, ma anche contro la tradizione delle Chiese orientali e delle Chiese ortodosse*⁵⁷⁸.

Concludono la Costituzione Apostolica norme di vario genere: l'Ordinario, col consenso della Santa Sede, può erigere nuovi Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, e può aver giurisdizione sugli Istituti di vita consacrata, provenienti dell'Anglicanesimo e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica (art. 7); l'Ordinario, dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo, può, con il consenso della Santa Sede, erigere parrocchie personali, per la cura pastorale dei fedeli appartenenti all'Ordinariato (art. 8, § 1-2); i fedeli laici e gli istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, che provengono dall'Anglicanesimo e desiderano far parte dell'Ordinariato Personale, devono manifestare questa volontà per iscritto (art. 9); infine le norme di governo e giurisdizionali (art. 10-13).

Il Papa chiude la Costituzione Apostolica con grande solennità:

*“Nostra haec autem statuta et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore volumus, non obstantibus, quatenus opus sit, Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ceterisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis. Datum Romae, apud S. Petrum, die IV mensis Novembris, in memoria sancti Caroli Borromaei, anno MMIX, Pontificatus Nostri quinto”*⁵⁷⁹.

Seguono le *Norme Complementari* della Congregazione per la Dottrina della fede, che affrontano alcune questioni di grande importanza:

⁵⁷⁸ G. GHIRLANDA, *“Intervista sulla Costituzione Apostolica: Anglicanorum coetibus*, in: <http://www.oecumene.radiovaticana.org/BRA/Articolo.asp?c=332969>

⁵⁷⁹ BENEDICTUS PAPA XIV, Const. ap. *Anglicanorum coetibus*, in: AAS, an. 101 (2009), n. 13.

l'art. 1 precisa che gli Ordinariati saranno eretti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e dipenderanno gerarchicamente da essa: “*Ciascun Ordinariato dipende dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e mantiene stretti rapporti con gli altri Dicasteri Romani a seconda della loro competenza*”⁵⁸⁰.

L'art. 2 precisa, poi, nei paragrafi 1 e 2, che ciascun Ordinariato segue le norme della Conferenza Episcopale della Nazione in cui esso è stato costituito:

“§ 1. *L'Ordinario segue le direttive della Conferenza Episcopale nazionale in quanto*

compatibili con le norme contenute nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus.

§ 2. *L'Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale*”⁵⁸¹.

Questo dimostrerebbe, secondo Juan Ignacio Arrieta che gli Ordinariati sono “nell'ordinamento canonico un nuovo tipo di circoscrizioni ecclesiastiche personali sovra-diocesane, di ambito nazionale”⁵⁸², e, nonostante seguano il modello degli Ordinariati militari, ovvero dalle circoscrizioni che si occupano della pastorale dei militari, sembrano assimilarsi più alla struttura della Prelatura Personale, sebbene “concretamente, all'unica Prelatura personale che esiste attualmente, i cui fedeli risultano incorporati per via di convenzione secondo il can. 296 *CIC*, e non per atto di autorità, secondo il can. 294 *CIC*”⁵⁸³.

Molto spazio viene data, nelle *Norme Complementari* alla Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*, alla figura dell'Ordinario, che, pur non essendo necessariamente Vescovo⁵⁸⁴, tuttavia deve esercitare compiti episcopali, quali “*la*

⁵⁸⁰ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Norme complementari alla Cost. ap. Anglicanorum coetibus*, in: AAS, an. 101 (2009), art. 1.

⁵⁸¹ *Ibid.* art. 2

⁵⁸² ARRIETA J. I., *Gli Ordinariati personali*, in: *Ius Ecclesiae*, an. XXII (2010), p. 161.

⁵⁸³ *Ibid.*, p. 161 nota 35.

facoltà di incardinare nell'Ordinariato i ministri anglicani entrati nella piena comunione con la Chiesa Cattolica e i candidati appartenenti all'Ordinariato da lui promossi agli Ordini Sacri” (art. 4 §2), e la possibilità di erigere, se ne vede la necessità, e sentita la Conferenza Episcopale e con il consenso del Consiglio di governo e l’approvazione della Santa Sede “decanati territoriali, sotto la guida di un delegato dell’Ordinario e comprendenti i fedeli di più parrocchie personali” (art. 4 § 3).

Secondo Juan Ignacio Arrieta, questa possibilità anche da parte di non insigniti del grado episcopale di *“esercitare ugualmente “funzioni episcopali” [...] è una conseguenza della condizione uxorata del clero, che, almeno nei primi tempi, dovrà farsi carico di queste comunità”*⁵⁸⁵.

I Vescovi anglicani uxorati, infatti, non possono ricevere il ministero episcopale nella Chiesa Cattolica, ma solo il ministero sacerdotale: tuttavia, possono essere scelti anche a ricoprire l’incarico di Ordinario, anche dei sacerdoti dell’Ordinariato, che riceveranno veri e propri *“munera episcopalia”*, pur non essendo Vescovi.

Tale provvedimento risente, tuttavia, della provvisorietà del momento presente: già l’art. 6 delle *Norme Complementari*, pur favorendo con la dispensa dal celibato⁵⁸⁶ i ministri anglicani che vogliono rientrare in piena comunione con Roma,

⁵⁸⁴ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Norme complementari alla Cost. ap. Anglicanorum coetibus*, in: AAS, an. 101 (2009), art. 4 §1, second cui *“l’Ordinario può essere un vescovo o un presbitero nominato dal Romano Pontefice, in base ad una terna presentata dal Consiglio di governo”*.

⁵⁸⁵ ARRIETA J. I., *Gli Ordinariati personali*, in: *Ius Ecclesiae*, an. XXII (2010), p. 162.

⁵⁸⁶ La dispensa del celibato e dunque l’ammissione agli Ordini Sacri, tuttavia, non viene mai concessa ai *“chierici anglicani che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari”* (CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Norme complementari alla Cost. ap. Anglicanorum coetibus*, in: AAS, an. 101 (2009), art. 6 §2).

specifica che i futuri seminaristi anglicani dovranno assumere il dono del celibato, al pari dei seminaristi della Chiesa Latina, con i quali ci saranno aspetti di formazione comune (art. 10 §1); e *“l’Ordinario può accettare come seminaristi solo i fedeli che fanno parte di una parrocchia personale dell’Ordinariato o coloro che provengono dall’Anglicanesimo e che hanno ristabilito la piena comunione con la Chiesa Cattolica”* (art. 10 § 4).

L’autorità, comunque dell’Ordinario, non è propria, ma vicaria, dipendendo ovvero dal Romano Pontefice⁵⁸⁷: la vicarietà dell’Ordinario sembra derivare da quello che il can. 131, § 2 afferma a proposito della natura di ciascun ufficio: la potestà propria è necessaria nel caso della diocesi, che è il “prototipo” della Chiesa particolare, ma questo non viene necessariamente richiesto per le altre circoscrizioni ecclesiastiche elencate nel can. 368 del Codice di Diritto Canonico⁵⁸⁸.

Entrano a far parte dell’Ordinariato solo i fedeli laici provenienti dall’Anglicanesimo, che facciano Professione di fede e siano iscritti in un Registro dell’Ordinariato, ovvero battezzati cattolici che siano congiunti ad una famiglia dell’Ordinariato (art. 5 § 1), e oltre a dipendere dall’Ordinario, dipenderanno anche, congiuntamente al loro Ordinario, dal Vescovo o dal Parroco del luogo ove si troveranno a svolgere attività pastorali o caritative diocesane o parrocchiali (art. 5 § 2).

⁵⁸⁷ Essa non dipende dalla possibile nomina episcopale dell’Ordinario, dal momento che anche di chi è Ordinario militare si dice: *“Dignitate episcopali pro norma insignitus”* (IOANNES PAULUS II, Const. ap. *Spirituali militum curae*, 1986 apr. 21, in: AAS, an. 78 (1986), n. 2, § 1), ed ha sempre potestà propria.

⁵⁸⁸ Cf. su questo argomento A. VIANA, *Commentario al can. 131*, in: UNIVERSIDAD DE NAVARRA. INSTITUTO MARTIN DE AZPILCUETA, *Comentario Exegético al Código de Derecho Canonico*, a cura di A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRIGUEZ-OCAÑA, vol. I, p. 848-856.

Un aspetto innovativo, secondo Gianfranco Ghirlanda, si ha nella forma di governo, dove accanto al previsto Consiglio di governo⁵⁸⁹, è previsto anche il Consiglio Pastorale: a differenza di quanto, in termini generali, stabilisce il can. 511 del Codice di Diritto Canonico, l'istituzione del Consiglio pastorale è obbligatoria, e questo a motivo della “*tradizione sinodale dell'Anglicanesimo*”⁵⁹⁰.

Le norme conclusive delle *Norme Complementari* riguardano la costituzione di Parrocchie personali (o, secondo il can 516, § 1, di quasi parrocchie, nel territorio in cui le Parrocchie personali non sono state erette, sentito il parere del Vescovo diocesano), che sono erette per la cura pastorale dei fedeli di tradizione anglicana.

La Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus* ha avuto un primo frutto: l'erezione dell'Ordinariato Personale di Our Lady of Walshingham⁵⁹¹:

“Erects the Personal Ordinariate of Our Lady of Walshingham within the territory of the episcopal Conference of England and Wales [...] The Personal Ordinariate of Our Lady of Walshingham ipso iure possess juridic personality and is juridically equivalent to a diocese”.⁵⁹²

E, con Decreto si dichiara che il Santo Padre Benedetto XVI:

⁵⁸⁹ Il Consiglio di governo, al pari delle competenze che il Codice di Diritto Canonico stabilisce per il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori), deve dare alcune volte il consenso in merito ad alcune decisioni dell'Ordinario (ammissione di un candidato agli Ordini Sacri; erezione o soppressione di una parrocchia personale o di una casa di formazione; approvazione del programma formativo); e altre volte deve dare il parere circa gli indirizzi pastorali dell'Ordinariato e i principi ispiratori della formazione dei chierici: CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Norme complementari alla Cost. ap. Anglicanorum coetibus*, in: AAS, an. 101 (2009), art. 12 § 1-2.

⁵⁹⁰ Cf. G. GHIRLANDA, *Il significato della costituzione apostolica “Anglicanorum coetibus”*, in: *La Civiltà Cattolica*, n. 4 (2009), p. 390.

⁵⁹¹ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Decr. Decree of erection of the Personal Ordinariate of Our Lady of Walshingham*, 2011 apr. 11, in: AAS, an. 103 (2011), p. 129-132.

⁵⁹²*Ibid.*, p. 130.

“Nominat et constituit primum Ordinarium Personalem eiusdem circumscriptionis, Reverendissimum Dominum Keith Newton”.

E' la Santa Sede ad annunciarlo in un Comunicato della Sala Stampa:

In data 15 gennaio 2011, la Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma della Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, ha eretto l'Ordinariato Personale di Our Lady of Walshingham nel territorio della Conferenza Episcopale dell'Inghilterra e Galles. Nel contempo, il Santo Padre ha nominato primo Ordinario il Rev. Keith Newton. Il Rev. Keith Newton è nato a Liverpool, Regno Unito, il 10 aprile 1952, secondo di due fratelli, è sposato con Gill Donnison dal 25 agosto 1973 ed ha tre figli. Ha frequentato dapprima la Alsop High School di Liverpool tra il 1963 e il 1970, intraprendendo successivamente gli studi di Teologia al King's College dell'Università di Londra tra il 1970 e il 1973, dove ha conseguito il grado di Bachelor of Divinity e gli è stato poi conferito il titolo di Associate of King's College. Ottenuto il "Post Graduate Certificate of Education" presso il Christ Church College di Canterbury nel 1974, ha proseguito la formazione in vista del sacerdozio nella Chiesa d'Inghilterra al St. Augustine's College di Canterbury.

Ordinato diacono nel 1975 e presbitero nel 1976 per la diocesi anglicana di Chelmsford, ha svolto come primo incarico quello di vicario parrocchiale nella chiesa di St. Mary a Great Ilford. Nel 1978 è stato nominato parroco all'interno del Wimbledon Team Ministry nella diocesi anglicana di Southwark. Dal 1985 al 1991 si è posto a servizio della diocesi di Southern Malawi, nella Provincia anglicana dell'Africa Centrale. Tra il 1986 e il 1991 è stato decano nella Cattedrale di St. Paul a Blantyre, in Malawi. È rientrato nel Regno Unito nel 1991, nella diocesi anglicana di Bristol, ed è stato parroco a Knowle dal 1992 al 2002, nella parrocchia di Holy Nativity. È stato ordinato Vescovo anglicano il 7 marzo 2002 dall'Arcivescovo di Canterbury, George Carey, svolgendo dal 2002 al 2010 il ministero di Suffragan Bishop of Richborough e l'incarico di Provincial Episcopal Visitor nella Provincia di Canterbury. Assieme alla moglie, è stato accolto nella piena comunione con la Chiesa Cattolica nella Cattedrale di Westminster il 1° gennaio 2011 da parte di S.E. Mons. Alan Hopes. Bollettino Ufficiale Santa Sede”⁵⁹³.

⁵⁹³ http://visnews-ita.blogspot.com/2011/01/erezione-ordinariato-personale-in_17.html (20-4-2011).

E' una storia ancora troppo recente per comprenderne gli sviluppi, ma dal poco che si è già visto, essi si prevedono fecondi, vista la lungimiranza del Papa Benedetto XVI, che ha spalancato le Porte della Chiesa a quanti vogliono entrarvi.

CONCLUSIONE

Nei tre capitoli si è affrontato il medesimo tema: il diritto del sacerdote alla celebrazione della Santa Messa, con riferimento a tre specifiche domande: il diritto del sacerdote alla celebrazione della Messa individuale, anche in mancanza dei fedeli, e a volte anche di un solo fedele; il diritto del sacerdote alla celebrazione della Messa concelebrata. Infine, sulle fonti che autorizzano il sacerdote a celebrare forme altre, rispetto alla forma ordinaria del Messale Romano: ovvero la *forma extraordinaria* secondo il motu proprio di Papa Benedetto XVI *Summorum Pontificum*; e la forma Anglicana secondo la Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*.

Si è visto nel primo capitolo come la Potestà di Ordine è la potestà annessa al Sacramento dell'Ordine, che esiste nella Chiesa per istituzione divina.

E, mediante il Sacramento dell'Ordine, alcuni tra i fedeli sono costituiti Ministri Sacri per adempiere nella Persona di Cristo Capo, le funzioni di insegnare, santificare e governare⁵⁹⁴.

Si è visto come il ministro, capace di compiere il Sacramento dell'Eucaristia nella persona di Cristo, è solo il sacerdote validamente ordinato⁵⁹⁵, una capacità di esercizio che è legata indissolubilmente all'opera della Redenzione⁵⁹⁶, perché col Sacrificio eucaristico si perpetua nei secoli il Sacrificio della croce⁵⁹⁷, e nella

⁵⁹⁴ Cf. *CIC*, can. 1008.

⁵⁹⁵ “*Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus.*” (*CIC*, can. 900, § 1).

⁵⁹⁶ “*Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent*” (*CIC*, can. 904).

⁵⁹⁷ “*Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium crucis in saecula perpetuatur*” (*CIC*, can. 897).

celebrazione eucaristica Cristo, mediante il ministero del sacerdote, offre se stesso, sostanzialmente presente sotto le specie del pane e del vino, a Dio Padre⁵⁹⁸.

E' questa capacità di celebrare validamente e lecitamente a fondare il diritto e dovere di ciascun sacerdote a celebrare il Divino Sacrificio dell'Eucaristia, che dal Codice del 1983 viene raccomandato in modo speciale nel can. 904 del Codice di Diritto Canonico, dove si afferma: "*Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana [...] in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent*"⁵⁹⁹.

Ma non mancano altri accorati appelli da parte del Magistero della Chiesa: ad esempio, al can. 276 § 2 del Codice di Diritto Canonico, si dice che i Sacerdoti sono caldamente invitati ad offrire ogni giorno il Sacrificio eucaristico⁶⁰⁰.

Due norme codiciali nelle quali vi è riflesso lo Spirito del Concilio: nel Decreto *Presbyterorum ordinis* al n. 13, ad esempio, si dice: "*In mysterio Sacrificii Eucharistici, in quo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent, opus nostrae redemptionis continuo exercetur, et ideo enixe commendatur eius celebratio cotidiana, quae quidem etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae*"⁶⁰¹.

⁵⁹⁸ "*Eucharistica celebratio actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et vini substantialiter praesentem, Deo Patri offert atque fidelibus in sua oblatione sociatis se praebet ut cibum spiritualem*" (CIC, can. 899, § 1).

⁵⁹⁹ CIC, Can. 904.

⁶⁰⁰ "*Enixe igitur sacerdotes invitantur ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant*" (CIC, can. 276 § 2).

⁶⁰¹ Cf. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PAPA VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Decr.: *Presbyterorum ordinis*, in: *Enchiridion Vaticanum*, vol. I, p. 741, n. 13.

A partire da questa affermazione, acquista più spessore anche il concetto di “*utilitas fidelium*”: la forma di celebrazione della Messa ha come suo contenuto essenziale, la moltiplicazione dei frutti del Sacrificio della Croce, per la salvezza del mondo.

Dunque la Santa Messa è il Servizio che la Chiesa deve offrire ai fedeli (per l’ “*utilità*” dei fedeli), facilitando loro la possibilità di assistere alla Santa Messa in luoghi ed in orari diversi.

Questa necessità o opportunità, a servizio del bene “*utile*” dei fedeli, è quanto si esprime sostanzialmente nel can. 905 § 2, dove, per la scarsità di sacerdoti, l’Ordinario può autorizzare, da parte dello stesso sacerdote due Messe nei giorni feriali e tre nelle domeniche e nei giorni di precetto, il che mal si concilierebbe normalmente con una concelebrazione nella stessa chiesa o in posti limitrofi.

Ed è anche l’*utilitas* dei fedeli che deve spingere ogni membro degli Istituti consacrati maschili e i Sacerdoti presenti in parrocchie dove vi è numeroso clero, ad offrire la disponibilità perché tutte le Chiese e gli Istituti di vita consacrata femminili abbiano la celebrazione eucaristica quotidiana.

Si comprende così che la libertà del sacerdote a celebrare la Messa individualmente non va concepito nel senso di “isolatamente”, ma al servizio dei fratelli, offrendo una disponibilità per orari nuovi di celebrazione, perché nessuno si senta escluso dalla Messa, e il ministero abbia sempre più squisitamente la sua dimensione di servizio che è comprendere le esigenze più profonde del popolo.

Solo a partire dall'*utilitas fidelium*, la concelebrazione e la forma di celebrazione individuale trovano il loro rispetto reciproco e la reciproca stima, essendo entrambe al servizio di un'esigenza più alta, il ministero.

L'*utilitas fidelium* è, così, misura di fedeltà al mandato di Cristo, che inviava avanti a sé gli Apostoli e i Discepoli per portare la Buona Novella⁶⁰², e che dopo la sua Resurrezione invia i Dodici in tutto il mondo a predicare il Vangelo⁶⁰³.

Si è analizzata poi la questione circa la presenza di un solo ministro alla celebrazione eucaristica: tale norma era contemplata anche nel *Codex Iuris Canonici* del 1917, che, al can. 813 affermava: “§1. *Sacerdos Missam ne celebret sine ministro qui eidem inserviat et respondeat*”.

Una norma che era presente anche nelle Rubriche del Messale Romano⁶⁰⁴ immediatamente successivo al Codice di Diritto Canonico, ma che venne parzialmente derogata nel 1949, nell'Istruzione *Quam plurimum*⁶⁰⁵, che, accogliendo la tradizione proveniente dai monasteri dove vige la “*consuetudo celebrandi Missam*

⁶⁰² Cf. Lc. 9,1-2: “*Convocatis autem duodecim apostolis, dedit illis virtutem et potestatem super omnia daemonia, et un languorem curarent. Et misit illos praedicare regnum Dei et sanare infirmos*”.

⁶⁰³ Cf. Mt. 28,17-20: “*Et accedens Iesus locutus est eis dicens: Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra; euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis. Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebusque usque ad consummationem saeculi*”.

⁶⁰⁴ “*Ob huius tam augusti Mysterii dignitatem, volumus atque urgemus, quod ceteroquin semper praecepit Mater Ecclesia, ut nullus sacerdos ad altare accedat, nisi adsit minister, qui ei inserviat eique respondeat, ad normam canonis DCCCXIII*”, in: *Missale Romanum*, ex Decreto Sacrosanti Concilii tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, Editio iuxta typica, Civitas Vaticana, 1939, tit. *Rubricae generales missalis*, c. XX: *de praeparatione altaris, et ornamentorum eius*.

⁶⁰⁵ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr. *Quam plurimum*, 1949 oct. 1, ex Aed. Congr. Sac. Rituum, in: AAS, an. 41 (1949), p. 506-508.

sine ministro, immo nemine praesente”, consentiva ai Sacerdoti, in casi specifici, di celebrare anche senza l’assistenza di un ministro⁶⁰⁶.

Nel can.906 del Codice di Diritto Canonico, viene ripresa la norma del can. 813 del *Codex Iuris Canonici* del 1917, con qualche novità, alla luce anche del contributo apportato dall’Istruzione *Quam plurimum*, del 1949: “*Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione alicuius saltem fidelis*”⁶⁰⁷.

La ragionevole e giusta causa, ricorre “*ogni volta che il sacerdote, mancando i fedeli, sarebbe costretto a rinunciare alla celebrazione*”⁶⁰⁸: già il desiderio di celebrare quotidianamente giustifica la celebrazione senza la partecipazione di nessun fedele, ma è necessario pure che il sacerdote abbia usato la sufficiente diligenza per avere la possibilità di celebrare alla presenza dei fedeli⁶⁰⁹.

⁶⁰⁶ «*Lex utendi ministro in Missa perpaucas tantummodo patitur exceptiones, quae ab AA. rei liturgicae et moralis peritis uno consilio reducuntur ad sequentes casus: a) si viaticum ministrari debeat infirmo et minister desit; b) si urgeat praeceptum audiendi Missam ut populus eidem satisfacere possit; c) tempore pestilentiae, quando haud facile invenitur qui tale ministerium expleat et secus sacerdos debeat per notabile tempus se abstinere a celebrando; d) si minister e loco abscondat tempore celebrationis, etiam citra consecrationem et offertorium: quo casu reverentia sancto Sacrificio debita prosecutionem exisigit etiam illo absente. Extra hoc casus, pro quibus habetur unanimes auctororum consensus, huic legi derogatur dumtaxat per apostolicum indultum, praesertim in locis missionum*», in: *ibid.*, p. 507.

⁶⁰⁷ Cf. *CIC*, can. 906.

⁶⁰⁸ L. CHIAPPETTA, *Manuale del parroco*, p. 454.

Una di queste circostanze si ritrova nell’indulto concesso al Sacerdote cieco per la celebrazione della Messa (cf. SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instr. *Sacerdos caecutiens*, 1922 aug. 5, in: *AAS*, 13 (1921) p. 154-156).

⁶⁰⁹ Cf. T. RINCON-PEREZ, *Disciplina canonica del culto divino*, in: *Manual de Derecho Canónico*, 2° ed., Pamplona, 1991, p. 506.

Il motivo teologico dell'opportunità della partecipazione di almeno alcuni fedeli è che la celebrazione della Santa Messa è infatti per sua natura “pubblica e sociale” (*Sacrosanctum Concilium* n. 27), e dialogica.

Nel 1984, Papa Giovanni Paolo II ha riaffermato la natura pubblica e sociale della Messa, anche quando privatamente celebrata, nella *Lettera ai Certosini*⁶¹⁰: in essa il Papa elogia il ministero sacerdotale dei certosini, anche se eremitico e li esorta a continuare ad offrire il loro culto al Signore: “*Ecclesia ipsa, cui ut Corpori Christi mystico sacrificium laudis divinae maiestati est indesinenter offerendum –quod est unum ex eius muneribus praecipuis- vestra indiget pia sollertia, qui cotidie in excubiis persistitis divinis*”⁶¹¹.

Nel secondo capitolo si è affrontato il tema della concelebrazione: a partire dal Concilio Vaticano II, la linea plurisecolare della Chiesa latina nei confronti della concelebrazione, è passata dal “*non licet pluribus sacerdotibus concelebrazione*” del can. 803 del *Codex Iuris Canonici* del 1917⁶¹², ad espressioni di altissimo riconoscimento: “*Magni enim aestimanda est concelebratio Eucharistiae in communitatibus*”⁶¹³; “*...est formae Missae in qua plenior habetur Ecclesiae manifestatio, clarius exprimitur unitas Sacerdotii et Sacrificii ad unum altare in unica gratiarum actione*”⁶¹⁴.

⁶¹⁰ IOANNES PAULUS PAPA II, Ep. *Silentio et solitudini cellae vacare*, 1984 maii 24, in: AAS., an. 76 (1984), p. 771-774.

⁶¹¹ Cf. *ibid.*, p. 773.

⁶¹² Il *CIC-17*, can. 803, solo in due casi permetteva la concelebrazione: l'Ordinazione Sacerdotale e la Consacrazione Episcopale, quando i neo-ordinati potevano concelebrazione col Vescovo ordinante.

⁶¹³ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO, Declar.: *In celebratione Missae: de concelebratione*, 1972 aug. 7, in: AAS, an. 64 (1972), p. 562.

Si è visto come non sia stato semplice il processo compilativo della *Sacrosanctum Concilium* n.57: confrontando essa, infatti con i *vota* dei Padri Conciliari: nei *vota* si trova ancora una terminologia incerta: si parla di “*permesso*” (“*venia*”) per conceleberrare⁶¹⁵, e si usano molte volte i verbi “*permittatur*” e “*concedatur*”⁶¹⁶; nella *Sacrosanctum Concilium*, n. 57, invece, si parla di “*facultas*”, e di “*licentia*” dell’Ordinario; e, indeterminato, appare l’uso del termine “*facultas*”, adoperato sia per chi sceglie di conceleberrare, che per il sacerdote che sceglie di celebrare individualmente.

Più specificatamente:

negli Schemi del 1961 non appare ancora il termine “*facultas*”, ma si parla solo genericamente di estendere i casi della conceleberrazione⁶¹⁷ e di “*libertas salva*” per chi sceglie di celebrare individualmente⁶¹⁸;

⁶¹⁴ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Responsum ad dubium, 1975 oct. 8: *Utrum in conceleberratione Missae binatae stipendium percipere possit*, in *Notitiae*, an. 11 (1975), p. 286.

⁶¹⁵ “*Saltem aliquando venia conceleberrationis omnibus ritibus concedatur*”, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Periodus prima*, vol II: *Consilia et vota Episcoporum ac Praelatorum*, Appendices II, p. 53, n. 1.

⁶¹⁶ Cf. *ibid.*, p. 53-55, n. 2-15.

⁶¹⁷ Nel primo Schema dell’agosto 1961 si afferma: “*51. [Usus amplificetur]. Conceleberratio, ab antiquissimis temporibus traditione probata, tam in Ecclesia Orientali quam in Occidentali, in usu hucusque permansit. In votis est ut ad plures casus extendatur quam in disciplina vigenti et praesertim*”, in: *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II: Volumen I, Periodus prima*, pars I, Sessio publica I (Congregatio generalis IV), p. 280.

Così pure, nello Schema del novembre 1961 si afferma: “*44. [Usus amplificetur]. Conceleberratio, ab antiquissimis temporibus tradita, tam in Ecclesia Orientali quam in Occidentali in usu hucusque remansi. In votis est ut ad plures casus extendatur quam in disciplina vigenti et praesertim*”, in: *ibid.*, p. 281.

⁶¹⁸ In entrambi gli Schemi di agosto e di novembre del 1961 si legge: “*Salva semper cuiusque sacerdotis libertate individualiter celebrandi*”, in: *ibid.*, p. 280-281.

nello Schema definitivo per la discussione, del 22 ottobre 1962 appare per la prima volta il termine “*facultas*”, ma non si parla più di quella di quella “*salva [...] libertate individualiter celebrandi*”, che aveva caratterizzato i primi due Schemi del 1961;

nella Seconda Sessione del Concilio, nel testo definitivo da votare, dell’8 ottobre 1963, appare il termine “*facultas*”, non solo per chi sceglie la concelebrazione, ma anche per chi sceglie di celebrare individualmente, testo ripreso infine da *Sacrosanctum Concilium*, n. 57.

Riguardo alle motivazioni ecclesiali della concelebrazione, nulla vi è nella sintesi dei *vota*, invece la *Sacrosanctum Concilium*, ha due affermazioni importantissime: la prima è che la concelebrazione manifesta in maniera opportuna, l’unità del Sacerdozio⁶¹⁹, l’altra è che la prassi della concelebrazione è sempre rimasta viva nella Chiesa sia in Oriente che in Occidente⁶²⁰

Vi sono, in *Sacrosanctum Concilium* n. 57, varie aggiunte rispetto ai *vota*: ad esempio, la concelebrazione prevista per la benedizione dell’Abate; la licenza dell’Ordinario, che deve decidere dell’opportunità della concelebrazione, in base all’*utilitas fidelium*.

Così pure, vi sono argomenti su cui la *Sacrosanctum Concilium*, volutamente tace, a motivo delle divergenze che vi erano state tra i Padri Conciliari, nell’elaborazione degli Schemi: tuttavia, alcuni di queste questioni, lasciate nel

⁶¹⁹ “*Concelebratio, qua unitas sacerdotii opportune manifestatur*”, in: CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II : PAULUS PAPA VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Const. ap.: *Sacrosanctum Concilium*, in *ENCHIRIDION VATICANUM*, vol. I, p. 54-57, n. 57 §1.

⁶²⁰ “*In Ecclesia usque adhuc in usu remansit tam in Oriente quam in Occidente*”, in: *ibid.*, n. 57 §1.

documento sulla Liturgia, insolute (come la concelebrazione inter-rituale e lo “*stipendium*” dei concelebranti), saranno poi affrontate e risolte nell’immediato post-concilio, in particolar modo, come si vedrà nel capitolo successivo, dalla Sacra Congregazione dei Riti, nel *Ritus Servandus in concelebratione Missae et Ritus Communionis sub utraque specie*.

Per concludere, è possibile affermare, che il n. 57 della *Sacrosanctum Concilium*, rispecchiando le proposte sollevate coi “*vota*” del primissimo periodo conciliare, e lasciando volutamente senza alcuna definizione alcune questioni che si sarebbero affrontate successivamente al Concilio, il bilancio tra aspettative e conquiste è certamente positivo: la concelebrazione viene così ammessa nella vita liturgica della Chiesa, non solo a pieno titolo, ma anche con un grande encomio, perchè diventa il rito, per mezzo del quale si: “*manifesta, in maniera opportuna, l’unità del Sacerdozio*”⁶²¹: questa frase già da sola è la sintesi efficace dei *vota*, e ci dimostra che la concelebrazione ha trovato una valutazione più che positiva, nell’assise conciliare.

Dopo il Concilio Vaticano II e i documenti successivi al Concilio, dal 1972 al 1980 fu improntato uno Schema del Codice: nella Riunione del 17-21 aprile 1978, la concelebrazione fu definita “*lecita*” (“*licet*”): così recitava l’art. 63 degli Atti della Commissione per la preparazione del Codice:

“§1. *Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, licet sacerdotibus Eucharistiam concelebrare.*

§ 2. *Integrum est sacerdotibus ut singuli Eucharistiam celebrent, non vero eo tempore quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur*”⁶²².

⁶²¹ “*Concelebratio, qua unitas sacerdotii opportune manifestatur*”, in: *ibid.*, n. 57 §1.

⁶²² PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, “*Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum, Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum: can. 63 (can. 803, CIC. 1917)*”, in: *Communicationes*, an. 13 (1981), p. 239.

Si toccava il contenuto del can. 803, del precedente Codice Pio-benedettino, secondo cui non è lecito a più Sacerdoti concelebbrare, fuorché nella Messa di ordinazione dei presbiteri e nella Messa di consacrazione dei Vescovi:

*“Non licet pluribus sacerdotibus concelebbrare, praeterquam in Missa ordinationis presbyterorum et in Missa consecrationis episcoporum secundum Pontificale Romanum”*⁶²³.

La stesura di questo canone dello Schema di Revisione del Codice, ebbe non semplice corso.

Dopo la discussione, uno dei Consultori propose una prima bozza del testo:

“§ 1. Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, convenit sacerdotibus Eucharistiam concelebbrare.

*§ 2. Integrum tamen est sacerdotibus, ut singuli Eucharistiam celebrent, non vero eo tempore, quo in eadem Ecclesia aut oratorio celebratio cum quadam sollemnitate habetur”*⁶²⁴.

Il testo, redatto in forma provvisoria, riguardo al §1, piacque a tutti, meno che ad un Consultore, che chiedeva che, al posto del “convenga”, si dicesse invece: “si raccomanda che i sacerdoti concelebrino l’Eucaristia”:

*“Ad §1: Placet omnibus, excepto uno Consultore, qui mallet ut nihil de hac re dicantur; loco “convenit” dicatur “commendatur ut sacerdotes Eucharistiam celebrent”*⁶²⁵.

⁶²³ CIC-1917, can. 803.

⁶²⁴ *Ibid.*, p. 239.

⁶²⁵ *Ibid.*, p. 239. Cf. D. MUSSONE, *L’Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico*, p. 49.

Lo Schema del Codice, stampato nel 1980, fu poi presentato al Papa, che decise, per l'esame e il giudizio definitivo, di ampliare la Commissione con 18 nuovi Cardinali e 18 Arcivescovi e Vescovi: iniziava così la fase culminante della stesura del Canone.

La Commissione per l'esame e il giudizio definitivo operò la stesura del can. 855 dello Schema del Nuovo Codice, il quale, pur corrispondendo sostanzialmente all'art. 63 degli Atti della Commissione per la preparazione del Codice, non usava più per la concelebrazione il termine (*"licet"*), ma il termine (*"commendatur"*).

Così recitava, infine, il can. 855:

*"§1: "Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, commendatur ut sacerdotes Eucharistiam concelebrent. § 2. Integrum est sacerdotibus ut singuli Eucharistiam celebrent, non vero eo tempore quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur"*⁶²⁶.

La medesima Commissione per l'esame e il giudizio definitivo, nei primi mesi del 1981, inviò numerose osservazioni, che furono sottoposte ad accurata considerazione e approfondimento da parte della Segreteria, con la collaborazione di vari esperti nelle singole materie canoniche, infine il Papa corresse l'intero Schema insieme ad un ristretto numero di collaboratori, tra i quali figurava anche il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, J. Ratzinger.

Ecco, dunque, la stesura definitiva del canone 902 sulla concelebrazione:

"Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra tamen pro singulis libertate"

⁶²⁶ *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Civitas Vaticana, MCMLXXXII, can. 855 §1.

*manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur*⁶²⁷.

Dalle varie fasi della codificazione del can. 902 del *CIC-1983* si può evincere il rapporto “*facultas-libertas*”:

a) riguardo alla “*facultas*” di concelebrare:

la Commissione per la preparazione del Codice, all’art. 63 degli *Atti*, ha reso il termine “*facultas*” di *Sacrosanctum Concilium* n. 57, con il termine “*licet*”, vocabolo in stretta sintonia di forma col can. 803 del *Codex Iuris Canonici 1917*, che usava, riguardo alla concelebrazione, la formula “*non licet*”;

i Consultori della Commissione per la preparazione del Codice, nella Riunione del 17-21 aprile 1978, avevano proposto come termini più propri, “*convenit*” e “*commendatur*”: tuttavia prevalse nella votazione il termine “*licet*”;

nel 1980, la Commissione per l’esame e il giudizio definitivo, nel can. 855 del Codice provvisorio, mutò il termine “*licet*”, nel termine “*commendatur*”: una parola che “raccomandando” la concelebrazione, non si poneva più neutralmente tra le parti, come il termine giuridico “*licet*”;

la Commissione per l’esame e il giudizio definitivo inviò, tuttavia, nel 1981, alcune osservazioni dei Padri alla Segreteria e ai Consultori: una di esse riguardava proprio il termine “*commendatur*”, che, per uno dei Padri, rappresentava un termine improprio rispetto alla formula usata in *Sacrosanctum Concilium* n. 57: a questa domanda, tuttavia, la Segreteria e i Consultori diedero risposta negativa, dal momento

⁶²⁷ *CIC*, can 902.

il termine “*commendatur*” era conforme all’Istruzione *Eucharisticum Mysterium*, e aveva ricevuto già il voto favorevole da parte dei Padri della medesima Commissione.

b) Riguardo, invece, alla scelta del singolo sacerdote della celebrazione individuale:

sia nell’art. 63 degli Atti di preparazione del Codice, che nel can. 855 del Codice provvisorio, venne adoperato l’aggettivo “*integrum*”, che ha, in genere, il significato di “*non toccato, intero*”; non essendo questo termine appoggiato a nessun sostantivo, sembrava sottintendere il termine “*ius*”, ossia “*diritto*”;

tuttavia, nel can. 902 del Codice di Diritto Canonico, l’aggettivo “*integer*” venne appoggiato, come già nelle Bozze della Commissione Preparatoria Centrale del 1961⁶²⁸, al sostantivo “*libertas*”, privilegiando più la tutela della “libertà”, che di un “diritto”;

invece, successivamente, nel can. 700 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, l’aggettivo “*integer*” venne riferito ad una tutela non di una “*libertas*”, ma di uno “*ius*”;

c) la sola concelebrazione è stata subordinata, sia nell’art. 63 degli Atti di preparazione del Codice, sia nel can. 855 del Codice provvisorio, sia nel can 902 § 1, all’ “*utilitas christifidelium*”.

⁶²⁸ Cf. *Acta et documenta Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*: Volumen I, Periodus prima, pars I, Sessio publica I (Congregatio generalis IV), p. 280-281.

d) il can. 902 del Codice di Diritto Canonico usando il termine “*possunt*”, veniva a contemperare le diverse esigenze dei Consultori e dei Padri delle diverse Commissioni per la preparazione del Codice dal momento che:

il termine “*possunt*” si inquadra, meglio della parola “*commendatur*”, si nella scia della *Sacrosanctum Concilium* n. 57, interpretando il termine “*facultas*” nel senso di “*possibilità*” di concelebbrare;

il termine “*possunt*”, a differenza del vocabolo “*commendatur*” viene ad offrire non tanto un’estensione della concelebbrazione, quanto una reale possibilità, non più vincolata alla “*licenza dell’Ordinario*” di *Sacrosanctum Concilium* n. 57;

il termine “*possunt*”, a differenza del vocabolo “*commendatur*”, meglio si riferisce a quella “*utilitas christifidelium*”, le cui necessità pastorali potrebbero richiedere a tutti i Sacerdoti di celebrare individualmente la Santa Messa: infatti non è lecito far binare o trinare i Sacerdoti quando nello stessa unità pastorale altri concelebbrano soltanto l’Eucaristia comunitaria, o celebrassero senza giusta causa, individualmente, senza fedeli;

il termine “*possunt*” si armonizza, infine, meglio della parola “*commendatur*”, con quella “*integra libertas*” di cui gode il Sacerdote che volesse celebrare individualmente l’Eucaristia, e oggetto del medesimo canone 902 del *CIC-1983*.

Possiamo così ammirare nel can 902 del Codice di Diritto Canonico un capolavoro di sapienza e di prudenza pastorale:

“Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebbrare possunt, integra tamen pro singulis libertate

manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur”⁶²⁹.

Nel terzo capitolo si trattava del diritto del sacerdote alla Messa nella forma Straordinaria di Rito Romano, liberalizzata da Papa Benedetto XVI con il Motu proprio: “*Summorum Pontificum*”.

Si è visto come, Papa Benedetto XVI, già nel 2005, nel discorso alla Curia Romana⁶³⁰, in occasione del quarantesimo anniversario del Concilio Vaticano II, ha affermato che il Concilio non va letto con “*l’ermeneutica della discontinuità e della rottura*” ma con “*l’ermeneutica della riforma*”, ovvero del rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto Chiesa, che pur crescendo e sviluppandosi nel tempo, rimane però lo stesso unico soggetto del popolo di Dio in cammino; e che i Padri del Concilio Vaticano II non avevano alcun mandato, né potevano averlo, per fungere da Assemblea Costituente, ovvero non potevano avere l’intenzione di azzerare tutto, per costruire una vera e propria nuova struttura ecclesiale, perché un Concilio non ha tali poteri⁶³¹.

Nel Motu Proprio il Papa dice che il Rito Romano, sebbene unico, ha due usi: il Messale di Paolo VI, che è l’espressione ordinaria della “*lex orandi*”, e il Messale di San Pio V, che “*per il suo uso venerabile e antico*”, ne è l’espressione straordinaria: entrambi i Messali, in quanto espressione della “*lex orandi*”, cioè la

⁶²⁹ “*A meno che l’utilità dei fedeli non richieda o consigli diversamente, i sacerdoti possono concelebrare l’Eucaristia, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo, nel quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione*”, in: CIC-1983, can 902.

⁶³⁰ Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Decl.: *Ad Romanam Curiam ob omina natalicia*, 2005 dic. 22, in: AAS, an. 98 (2006), p. 44-45.

⁶³¹ Cf. *ibid.*, p.45.

preghiera della Chiesa, non potranno essere divisi nella “*lex credendi*”, cioè nella fede della Chiesa⁶³².

Dopo aver definito la spinosa questione della mancata abrogazione del precedente Messale di Rito Romano, Papa Benedetto XVI nell’art. 1 del Motu Proprio apre il diritto a tutti i Sacerdoti di Rito latino di celebrare secondo il Rito Romano precedente alla Riforma conciliare: “*Proinde Missae Sacrificium, iuxta editionem typicam Missalis Romani a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgatam et numquam abrogatam, uti formam extraordinariam Liturgiae Ecclesiae, celebrare licet*”⁶³³.

Questo è possibile, secondo Papa Benedetto XVI, perché i due Messali non sono in contrapposizione l’uno con l’altro, ma sono due espressioni della medesima “*lex orandi*” della Chiesa di Rito Romano; se non sono in contrapposizione come “*lex orandi*”, non possono esserlo come “*lex credendi*”:

*“Missale Romanum a Paulo VI promulgatum ordinaria expressio “Legis orandi” Ecclesiae catholicae ritus latini est. Missale autem Romanum a S. Pio V promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria expressio eiusdem “Legis orandi” Ecclesiae et ob venerabilem et antiquum eius usum debito gaudeat honore. Hae duae expressiones “legis orandi” Ecclesiae, minime vero inducent in divisionem “legis credendi” Ecclesiae; sunt enim duo usus unici ritus romani”*⁶³⁴.

⁶³² Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Litt. Ap. mot. pr. dat., *Summorum Pontificorum*, 2007 iul. 7, in: AAS, an. 99 (2007), p. 777, art.1.

⁶³³ Cf. *ibid.* art. 1.

⁶³⁴ Cf. *ibid.*, art. 1.

Al sacerdote, così viene lasciata piena libertà di utilizzare il precedente Messale di Rito Romano e senza che egli abbia bisogno di alcuna ulteriore autorizzazione in merito:

*“In Missis sine populo celebratis, quilibet sacerdos catholicus ritus latini, sive saecularis sive religiosus, uti potest aut Missali Romano a beato Papa Ioanne XXIII anno 1962 edito, aut Missali Romano a Summo Pontifice Paulo VI anno 1970 promulgato, et quidem qualibet die, excepto Triduo Sacro. Ad talem celebrationem secundum unum alterumve Missale, sacerdos nulla eget licentia, nec Sedis Apostolicae nec Ordinarii sui”*⁶³⁵.

Successivamente tale libertà è stata estesa, dall’Istruzione *Universae Ecclesiae*, finanche al Triduo Pasquale⁶³⁶.

Così viene data libertà di celebrare la Messa in Rito Romano secondo l’edizione del 1962 pure agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia diocesano, nella celebrazione conventuale o comunitaria: tuttavia, se una singola comunità o un intero Istituto o Società vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o permanentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori Maggiori a norma del diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari

“Si communitates Institutorum vitae consecratae atque Societatum vitae apostolicae iuris sive pontificii sive dioecesani quae in celebratione conventuali seu “communitatis” in oratoriis propriis celebrationem sanctae Missae iuxta editionem Missalis Romani anno 1962 promulgatam habere cupiunt, id eis licet.

⁶³⁵ Cf. BENEDICTUS PAPA XVI, Litt. Ap. mot. pr. dat., *Summorum Pontificorum*, 2007 iul. 7, in: AAS, an. 99 (2007), p. 777, art.2.

⁶³⁶ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI, Instr.: *Universae Ecclesiae*, 2011 apr. 30 n. 33, in: *INTERNET* (24-10-2011),

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_eccclsdei_doc_20110430_istr-universae-ecclesiae_it.html

Questa possibilità sembrerebbe aprire un varco nella rigida normativa di *Sacrosanctum Concilium* n. 57 e n. 120, che impone una sola celebrazione per il Triduo Pasquale: tuttavia, l’Istruzione *Universae Ecclesiae* apre solo “*pro bono animarum*” una possibilità di ripetere le celebrazioni del Triduo, laddove non si abbia a disposizione una chiesa o oratorio alternativi.

*Si singula communitas aut totum Institutum vel Societas tales celebrationes saepe vel plerumque vel permanenter perficere vult, res a Superioribus maioribus ad normam iuris et secundum leges et statuta particularia decernatur*⁶³⁷.

Tali norme sono state meglio esplicitate nell’Istruzione *Universae Ecclesiae*⁶³⁸ del 30 aprile 2011, dove Papa Benedetto XVI ha approvato le applicazioni del Motu Proprio *Summorum Pontificum* in base ai resoconti e relazioni dei Vescovi di tutto il mondo.

Infine, viene riconosciuto e rispettato il diritto del sacerdote anglicano, in piena comunione con Roma, a seguire una forma liturgica che salva alcuni elementi appartenenti alla Liturgia Anglicana.

Già nella *Pastoral Provision* del 22 giugno 1980, la Congregazione per la Dottrina della Fede concedeva agli episcopaliani un “*provvedimento pastorale*”, ovvero un permesso, a coloro che lo desiderassero, di una comune identità in comunione con la Chiesa Cattolica, mantenendo tre Elementi della loro eredità⁶³⁹:

- a) Le Strutture: la possibilità di “*some other type of structure*”⁶⁴⁰, sarà la prima base della riforma che Papa Benedetto XVI farà con l’istituzione di Ordinariati personali.

⁶³⁷ Cf. *ibid.*, art. 3.

⁶³⁸ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI, Instr.: *Universae Ecclesiae*, 2011 apr. 30, in: *INTERNET* (24-10-2011),

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_eccldsdei_doc_20110430_istr-universae-ecclesiae_it.html

⁶³⁹ Cf. SACRED CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH, Ep.: *Pastoral Provision*, 1980 iul. 22 (prot. n. 66/77).

⁶⁴⁰ *Ibid.*, II, 1.

- b) La Liturgia: la possibilità di mantenere determinati Elementi della Liturgia Anglicana stabiliti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede⁶⁴¹.
- c) La Disciplina: la possibilità di una dispensa dal celibato per i Ministri Episcopali sposati, perché possano essere ordinati Sacerdoti Cattolici; tuttavia tale disposizione non si applicherà ai Vescovi; e, eccetto dispense in singoli casi, non ci si può risposare in caso di vedovanza. I futuri candidati al Sacerdozio dovranno seguire la disciplina di celibato⁶⁴².

Con la Dichiarazione *In June 1980*⁶⁴³, la Congregazione per la Dottrina della Fede ribadiva la possibilità di un “*provvedimento pastorale*”, mediante il quale veniva permessa, a coloro che lo desiderassero, una comune identità, conservando alcuni elementi della loro eredità:

*“In June 1980, [...] the Holy See’s response to the initiative of these episcopalians includes the possibility of a “pastoral provision” which will provide, for those who desire it, a common identity reflecting certain elements of their own heritage”*⁶⁴⁴.

Questi due documenti fondamentali hanno aperto la strada a due documenti del Pontificato di Papa Benedetto XVI: la Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus* e le *Norme Complementari*⁶⁴⁵ approvate dal Papa e promulgate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.

⁶⁴¹ *Ibid.*, II, 2.

⁶⁴² *Ibid.* II, 3, a-b-c.

⁶⁴³ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDE, Decl.: *In June 1980*, 1981 apr. 1, in: “*Enchiridion Vaticanum*”, vol. 7 (1980-81), n. 1213.

⁶⁴⁴ *Ibid.*, n. 1213.

Papa Benedetto XVI, in questi due documenti ecclesiali, viene ad offrire ai gruppi dei ministri e dei laici anglicani che vogliono entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica mediante il mezzo giuridico degli Ordinariati personali, la possibilità di mantenere elementi del loro specifico patrimonio liturgico e spirituale della loro Chiesa d'origine.

Nell'articolo 3 delle *Norme Complementari* si concede l'uso dei libri e rituali propri della tradizione anglicana, approvati dalla Santa Sede, senza escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano⁶⁴⁶: il Romano Pontefice dà così ai ministri anglicani rientrati in piena comunione con Roma, la facoltà di celebrare l'Eucaristia e gli altri Sacramentali, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede:

*“Ordinariatui facultas praebetur celebrandi sacram Eucharistiam ceteraque Sacramenta, Horarum Liturgiam aliasque liturgicas actiones iuxta libros liturgicos Anglicanae traditioni peculiare, ab Apostolica Sede adprobato, ita ut intra Catholicam Ecclesiam vitales serventur spirituales, liturgicae pastoralesque Communionis Anglicanae traditiones, ad instar magni pretii doni, ad sodalium fidem alendam ac participandam”*⁶⁴⁷.

Si precisa, tuttavia, che non si devono escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano: *“Liturgicis haud exclusis celebrationibus secundum Romanum Riturum”*⁶⁴⁸: questa sottolineatura, inserita all'inizio dell'art. 3 vuol certamente sottolineare che l'Ordinariato Personale a cui verranno iscritti ministri e

⁶⁴⁵ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Norme complementari alla Cost. ap. Anglicanorum coetibus*, in: AAS, an. 101 (2009), p. 991-996.

⁶⁴⁶ Cf. *ibid.*, art. 3-5.

⁶⁴⁷ BENEDICTUS PP. XVI, Const. ap. *Anglicanorum coetibus*, 2009 nov. 4, in: AAS, an. 101 (2009), n. 3.

⁶⁴⁸ *Ibid.*, n. 3,

laici anglicani, sono di Rito Romano, perché la celebrazione secondo i libri propri resta a livello di facoltà, quindi di possibilità di esercizio. Ben diverso sarebbe stato il linguaggio giuridico se il Papa avesse voluto un Rito liturgico Anglicano.

La concessione di elementi liturgici è il riconoscimento che la Chiesa Cattolica fa circa la validità di molti elementi liturgici della Chiesa Anglicana, dal momento che tale facoltà a celebrare secondo i libri propri approvati dalla Santa Sede, è per mantenere vive all'interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere.

Vi sono, poi, nella Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, norme relative all'incardinazione e formazione degli aspiranti candidati agli Ordini Sacri (art. 6 § 3-5): il Papa, così, sulla scia della "*Pastoral Provision*", concede in via eccezionale che i ministri anglicani già sposati possano essere accolti nella Chiesa e ordinati Sacerdoti, dispensando loro l'impedimento del matrimonio, ma che per i seminaristi anglicani che si preparano al Sacerdozio non si applica, rimanendo intatta per la Chiesa latina la disciplina del celibato del clero⁶⁴⁹.

Gli articoli conclusivi delle *Norme Complementari* riguardano la costituzione di Parrocchie personali (o, secondo il can 516, § 1, di quasi parrocchie, nel territorio in cui le Parrocchie personali non sono state erette, sentito il parere del Vescovo diocesano), che sono erette per la cura pastorale dei fedeli di tradizione anglicana.

Possiamo in conclusione affermare di aver risposto all'obiettivo della tesi, che il diritto del sacerdote alla celebrazione della Messa è garantito e tutelato dal Concilio Vaticano II, dal Codice di Diritto Canonico, dal Magistero della Chiesa Cattolica: in

⁶⁴⁹ *Ibid.*, n. 6, § 2.

tutti i documenti i Sacerdoti vengono esortati, e in qualche caso sono anche tenuti alla celebrazione della Messa (ad esempio per le Messe per le quali si è ricevuta un'offerta per una determinata intenzione), perché la Messa è il Bene Sommo della Chiesa che dona valore e senso alla vita dei fedeli, e, di riflesso, alla vita stessa del sacerdote che compie il suo ministero.

Tale diritto viene pienamente garantito, alle condizioni stabilite dalla Santa Sede, ai Sacerdoti che hanno la libertà o la facoltà di usufruire delle forme liturgiche approvate o concesse dalla Santa Sede medesima.